BOLLETTINO UFFICIALE

n. 7
DEL 14 FEBBRAIO 2018

Anno LV n. 7

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
pag. **7**

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3
Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.
pag. **24**

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 gennaio 2018, n. 359
Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara e della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)". CUP: I41B07000150005 - CIG: 7242405DA9.
pag. **101**

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 gennaio 2018, n. 360
Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara per l'affidamento della "Fornitura di apparecchiature e materiali pedaggio necessarie per il rifacimento delle barriere esistenti - Adeguamento funzionale della barriera del Lisert". CUP: I41B07000150005 - CIG: 7250456192.
pag. **103**

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 5 febbraio 2018, n. 143
LR 23/1997, art. 23. Comune di Martignacco. Sospensione del Consiglio comunale e nomina del Commissario straordinario.
pag. **105**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 5 febbraio 2018, n. 391
LR 28 dicembre 2017, n. 45 articolo 8 comma 77 e seguenti. Definizione periodo di presentazione delle istanze di contributo.
pag. **109**

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 381
Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro (Pipol). Avviso per la selezione di una Associazione temporanea di imprese - ATI - cui affidare la realizzazione di operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18 anni. Appro-

vazione operazioni periodo dal 16 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.
pag. **109**

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 383

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi Fpgo 3" presentate dal 16 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018.
pag. **113**

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 384

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 12/17. Modifiche e integrazioni al PPO 2017. VIII intervento correttivo.
pag. **119**

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca - Servizio alta formazione e ricerca 31 gennaio 2018, n. 343

Programmazione percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Anno formativo 2018/2019.
pag. **178**

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 5 febbraio 2018, n. 410

LR 24/1996, articolo 2, comma 2. Inizio e termine della giornata venatoria. Annata venatoria 2018/2019.
pag. **180**

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 5 febbraio 2018, n. 408

Legge regionale 4 dicembre 2002 n. 31: approvazione graduatoria delle domande di contributo presentate per il pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a insolvenza di clienti imprenditori privati. Anno 2018.
pag. **182**

Decreto del Direttore sostituto del Servizio foreste e corpo forestale 31 gennaio 2018, n. 355

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura. Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44. Approvazione graduatoria delle domande ammissibili, giugno-luglio 2017.
pag. **185**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 gennaio 2018, n. 327

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28/04/2017. Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/LAVFORU del 07/08/2017. Approvazione e prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello del mese di ottobre 2017. Rettifica al decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018.
pag. **190**

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 febbraio 2018, n. 363

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 "Pianificazione periodica delle operazioni

- PPO 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28/04/2017. Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/LAVFORU del 07/08/2017. Approvazione e prenotazione fondi - Operazioni presentate nello sportello del mese di novembre 2017.

pag. **197**

Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 151

Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Aggiornamento della DGR 2648/2017.

pag. **205**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR 11.4.2017, n. 077/Pres.

pag. **235**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Casonato Sas.

pag. **235**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

pag. **236**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Fornasier Dario.

pag. **236**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Pin Luca.

pag. **237**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Pin Simone.

pag. **238**

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare - Udine

Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di olii di oliva vergini ed extravergini alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi della legge n. 313/1998 e della DGR 3432/1999.

pag. **238**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **242**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **242**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **243**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **243**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2018. Avviso di rettifica.

pag. **245**

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Monfalcone (GO)

Bando di gara per la vendita mediante asta pubblica di un immobile di proprietà comunale, sito in via Virgiliana n. 12.

pag. **246**

Cafc Spa - Udine

Avviso emissione ordinanza di deposito presso la cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di asservimento - Progetto definitivo - esecutivo fognatura SP 102 e fognatura SR 354 da realizzarsi in località Paludo.

pag. **255**

Comune di Dignano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale conseguente all'approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione per il recupero della galettiera dell'ex filanda Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di sei alloggi. Imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

pag. **255**

Comune di Pordenone

Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRGC adottata con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 25.09.2017.

pag. **256**

Comune di Ronchi dei Legionari (GO)

Decreto di esproprio n. 0002445 di prot. del 01.02.2018 relativo ai lavori di realizzazione del Polo intermodale dell'aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari. (Estratto).

pag. **256**

Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio

Avviso di adozione e deposito della variante n. 15 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

pag. **257**

Comune di Sutrio (UD)

Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10. Approvazione progetto definitivo. Dichiarazione di pubblica utilità.

pag. **258**

Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 71 al PRGC di Tarvisio.

pag. **258**

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. - SS n. 13 "Pontebbana". Lavori per la realizzazione di un'intersezione a rotatoria al km 94+000 in Comune di Casarsa della Delizia. Provvedimento n. 7 del 01.02.2018. Dispositivo di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione d'urgenza (DPR 327/2001, modificato ed integrato dal Dlgs. 302/2002).

pag. **259**

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Decreto di esproprio n. 178 del 25/01/2018. SR 353 "della bassa Friulana". Lavori di realizzazione del Piano viabile con realizzazione di percorsi ciclopedonali dall'abitato di Zugliano a Pozzuolo.

pag. **259**

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Decreto di esproprio n. 179 del 25/01/2018. SR 353 "della Bassa Friulana". Lavori di realizzazione del Piano viabile con realizzazione di percorsi ciclopedonali dall'abitato di Zugliano a Pozzuolo.

pag. **260**

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Variante sud di Dignano. Dispositivi di pagamento prot. n. 195, 196 e 197 del 29/01/2018.

pag. **265**

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi del Legionari. SS 14, rotatoria al Km 128+810 - Incrocio con via Romana - Dispositivi di pagamento prot. n. 198, del 29/01/2018.

pag. **267**

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 1 dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia.

pag. **268**

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

18_7_1_LRE_2_1_TESTO

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), disposizioni in materia di agricoltura sociale e relative al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2000, N. 15 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)
Art. 1 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2000
Art. 2 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000
Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000
Art. 4 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000
Art. 5 modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23/2001
Art. 6 norme transitorie relative alla legge regionale 15/2000
Art. 7 norme finanziarie relative alla legge regionale 15/2000
CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE
Art. 8 finalità
Art. 9 operatori dell'agricoltura sociale
Art. 10 collaborazione con i servizi sociosanitari
Art. 11 Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale
Art. 12 misure di sostegno
CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO
Art. 13 utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2000, N. 15 (NORME PER L'INTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI E TRADIZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE E PER INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE)

Art. 1 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 15/2000

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all'interno dei servizi pubblici di ristorazione collettiva e>> sono sostituite dalle seguenti: <<consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonché>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:
a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;
b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.>>;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.>>.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2000

1. L'articolo 2 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2 tipologia di prodotti
1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nella preparazione dei pasti utilizzano almeno una delle seguenti tipologie di prodotti:
a) produzioni ottenute da coltivazioni e trasformazioni biologiche, certificate ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
b) prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), inseriti nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
c) prodotti DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica protetta) o STG (specialità tradizionale garantita) certificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il cui ambito geografico di produzione è compreso, anche in parte, nel territorio regionale;
d) prodotti che hanno ottenuto la concessione del marchio AQUA di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
e) prodotti agricoli degli operatori dell'agricoltura sociale iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 2.>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 15/2000

1. L'articolo 3 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3 iniziative informative e di educazione alimentare
1. La Regione promuove iniziative informative e di educazione alimentare rivolte alle scuole, alle famiglie e agli addetti alla preparazione dei pasti finalizzate, in particolare, a far conoscere le caratteristiche nutrizionali e le modalità di produzione e trasformazione delle tipologie di prodotti di cui all'articolo 2.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di salute e in coerenza con la pianificazione regionale sanitaria nel settore della prevenzione.
3. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 si impegnano a partecipare, per un anno dalla concessione del contributo, alle iniziative di cui al comma 1 che non comportano l'impiego di risorse economiche per i beneficiari medesimi, nonché a divulgare il materiale predisposto dalla Regione;
4. La Regione promuove altresì iniziative informative per agevolare gli enti pubblici gestori delle mense nella predisposizione di bandi di gara che prevedano l'impiego dei prodotti di cui all'articolo 2.
5. Presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è istituito l'Osservatorio per il monitoraggio e la divulgazione delle attività di cui alla presente legge, denominato "Osservatorio LR 15/2000". L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di salute e dell'ERSA ed è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di salute.>>.

Art. 4 sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 15/2000

1. L'articolo 4 della legge regionale 15/2000 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 procedure per la concessione dei contributi
1. L'Amministrazione regionale concede i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, per l'utilizzo dei prodotti di cui all'articolo 2 nell'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate, entro il 30 settembre di ogni anno,

alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente.
3. Le domande sono corredate:
a) della documentazione contrattuale da cui risulti la fornitura dei prodotti di cui all'articolo 2;
b) del preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti medesimi, suddiviso per ciascun asilo nido o scuola, per cui è presentata la domanda;
c) della quantificazione del costo complessivo dei prodotti alimentari previsto per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda;
d) della dichiarazione attestante che, per le medesime spese, non è stata presentata richiesta di contributo ai sensi di altra normativa;
e) della dichiarazione di impegno ad aderire alle iniziative di educazione alimentare di cui all'articolo 3, comma 3;
f) dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti che determinano la maggiorazione della percentuale di contributo di cui al comma 7.
4. L'ammissibilità della spesa viene valutata separatamente per ciascun asilo nido o scuola per cui è presentata la domanda.
5. Sono ritenute ammissibili solo le spese per l'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 2 che raggiungano la percentuale minima, rispetto al costo complessivo dei prodotti alimentari per il medesimo asilo nido o scuola, stabilita con deliberazione della Giunta regionale in misura comunque non inferiore al 50 per cento.
6. Non sono ritenute ammissibili le spese per cui non è stata rilasciata la dichiarazione di cui al comma 3, lettera d).
7. I contributi sono concessi nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun beneficiario. La misura del contributo è maggiorata di cinque punti percentuali qualora l'ente pubblico gestore della mensa abbia aggiudicato la fornitura di almeno il 20 per cento dei prodotti di cui all'articolo 2 secondo le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
8. L'entità del contributo da concedere a ciascun beneficiario è determinata ripartendo le risorse disponibili secondo i seguenti criteri:
a) la quota massima del 30 per cento delle risorse è attribuita ai soggetti non pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto e, in caso di risorse eccedenti, queste concorrono a determinare la quota per gli enti pubblici gestori delle mense di cui alla lettera b) del presente comma;
b) almeno il 70 per cento delle risorse è attribuito agli enti pubblici gestori delle mense sulla base di quanto disposto dal comma 7; in caso di risorse insufficienti ciascun contributo è proporzionalmente ridotto.
9. La concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'articolo 3, comma 3.
10. I contributi sono concessi dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo alla presentazione delle domande. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità della rendicontazione.>>.

Art. 5 modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23/2001

1. Il comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001), è abrogato.

Art. 6 norme transitorie relative alla legge regionale 15/2000

1. Per l'anno scolastico 2017/2018 la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 1, segue le procedure di cui all'articolo 4 della legge regionale medesima, come sostituito dall'articolo 4, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 marzo 2018;
b) la percentuale minima di cui all'articolo 4, comma 5 della legge regionale 15/2000, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, è pari a 50 per cento;
c) i contributi sono concessi entro novanta giorni dal termine di cui alla lettera a).

Art. 7 norme finanziarie relative alla legge regionale 15/2000

1. Alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15/2000, come modificato dall'articolo 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 8 finalità

1. La Regione, conformemente a quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole e delle cooperative sociali al fine di:
a) arricchire l'offerta del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con gli interventi innovativi dell'agricoltura sociale;
b) promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale e comunitario del territorio, ampliando e consolidando, nel contempo, le opportunità di inclusione sociale e di occupazione nonché di reddito per le imprese agricole e le cooperative sociali;
c) valorizzare l'utilizzo delle risorse materiali ed immateriali dell'agricoltura in integrazione con le attività sociali per generare benefici inclusivi, sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, nonché promuovere lo sviluppo e la coesione in ambito locale secondo criteri di responsabilità etica e nel rispetto dell'ambiente;
d) favorire le sinergie tra i servizi pubblici, il terzo settore, l'imprenditoria agricola, i consumatori e gli operatori dell'economia solidale così come definiti dalla legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

Art. 9 operatori dell'agricoltura sociale

1. Possono essere riconosciuti operatori dell'agricoltura sociale i seguenti soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 141/2015:
a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e alla legge regionale 26 ottobre 2006 n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia superiore al 30 per cento del fatturato complessivo o che dimostrino lo svolgimento di attività agricole nel rispetto del requisito inerente il tempo di lavoro previsto in materia di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
2. Il riconoscimento degli operatori è effettuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).
3. Presso l'ERSA è istituito l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale dove sono iscritti i nominativi degli operatori riconosciuti. L'elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.
4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 141/2015 che definisce i requisiti minimi e le modalità per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, con regolamento regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, sono definiti:
a) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento e la revoca del medesimo;
b) l'elenco esemplificativo delle principali pratiche di agricoltura sociale realizzate in regione che rientrano in ciascuna delle tipologie di attività individuate dall'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015;
c) i criteri e le modalità per il rilascio del riconoscimento provvisorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 141/2015;
d) le modalità per lo svolgimento dei controlli da parte di ERSA, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti per i servizi e le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 e con gli enti gestori del servizio sociale;
e) le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura sociale.
5. L'elenco di cui al comma 4, lettera b), può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentita la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali.

Art. 10 collaborazione con i servizi sociosanitari

1. Le attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 141/2015, sono coordinate con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 23 della legge regionale 6/2006, sono inserite nei Piani di zona di cui all'articolo 24 della legge regionale 6/2006 e sono svolte anche in collaborazione con i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 11 Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di politiche sociali è istituito l'Osservatorio regionale per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, avente il compito di:
a) monitorare le attività realizzate in attuazione del presente Capo e i risultati ottenuti in termini di raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 8;
b) promuovere e realizzare attività di studio, ricerca e formazione anche con la collaborazione delle uni-

versità e degli enti di formazione accreditati, in tema di agricoltura sociale e welfare generativo;
c) promuovere interventi finalizzati alla conoscenza e alla diffusione territoriale della agricoltura sociale.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, dell'ERSA, della Direzione centrale competente in materia di lavoro, formazione e istruzione, del Forum regionale dell'agricoltura sociale Friuli Venezia Giulia, della Consulta delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), degli Ambiti territoriali di cui all'articolo 17 della legge regionale 6/2006, delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria regionali, degli organismi regionali della cooperazione sociale di cui alla legge regionale 20/2006 e di altri portatori di interesse.
3. L'Osservatorio è costituito, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sociali sentita la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. L'Osservatorio concorre alla realizzazione del Sistema Informativo dei Servizi Sociali regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 6/2006.

Art. 12 misure di sostegno

1. La Regione promuove il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani e programmi relativi allo sviluppo delle politiche sociosanitarie, agricole, del lavoro e della formazione professionale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, la Regione inoltre:
a) è autorizzata a concedere in uso agli operatori dell'agricoltura sociale terreni, fabbricati e locali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, ivi comprese le procedure di dismissione di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l'applicazione di criteri di priorità che favoriscano l'insediamento e lo sviluppo dell'agricoltura sociale e utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) promuove la concessione del patrimonio degli enti locali agli operatori dell'agricoltura sociale;
c) promuove l'individuazione di criteri di priorità per la concessione dei posteggi nei mercati sulle aree pubbliche a favore degli operatori dell'agricoltura sociale;
d) promuove criteri di priorità nelle gare per l'affidamento di servizi di mensa e ristorazione per i quali sia prevista la fornitura di prodotti agroalimentari forniti da operatori dell'agricoltura sociale;
e) promuove iniziative informative, formative e di assistenza tecnica rivolte agli operatori dell'agricoltura sociale;
f) promuove lo sviluppo di progetti di servizio civile nell'ambito delle attività dell'agricoltura sociale;
g) promuove la divulgazione, soprattutto nell'ambito dei siti internet dell'Amministrazione regionale e di ERSA, dei principi e degli obiettivi dell'agricoltura sociale nonché delle pratiche di agricoltura sociale attivate sul territorio.

CAPO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDO DI ROTAZIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

Art. 13 utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad impiegare le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere j), k) e m), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), in aggiunta al contributo finanziario fornito al Fondo medesimo dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019).
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 24/2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 6 febbraio 2018

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia, con la presente legge promuove il **consumo di prodotti agricoli biologici, tipici, tradizionali e dell'agricoltura sociale all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, nonchè** la diffusione di una corretta educazione alimentare.

2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi:

a) agli enti pubblici che erogano, nell'ambito delle proprie attività istituzionali anche avvalendosi di soggetti terzi, il servizio di mensa degli asili nido e delle scuole, di seguito enti pubblici gestori delle mense;

b) agli asili nido privati e alle scuole partitarie che erogano il servizio mensa, di seguito soggetti non pubblici gestori delle mense.

3. Ai fini della presente legge per scuole si intendono le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo e secondo grado, i convitti e gli educandati.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 7, comma 34, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, come abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

- omissis -

[34. In via di interpretazione autentica, si prescinde dalla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, in ordine alla previsione espressa di esclusione, nei bandi e/o contratti relativi alla fornitura di prodotti agro-alimentari destinati alle mense, dei soggetti che non propongano prodotti provenienti da coltivazioni e/o da lavorazioni biologiche, per le domande afferenti interventi antecedenti l'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento di attuazione.]

- omissis -

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è il seguente:

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.

3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.

6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

- Il testo dell'articolo 2135 del codice civile è il seguente:

Art. 2135
(Imprenditore agricolo)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge .

- Il testo dell'articolo 3 della legge 141/2015 è il seguente:

Art. 3
(Riconoscimento degli operatori)

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'articolo 10

- Per il testo dell'articolo 2 della legge 141/2015, vedi nota all'articolo 9.

- Il testo degli articolo 23 e 24 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente.

Art. 23

(Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali)

1. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano sociale regionale, promuove azioni volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza e definisce politiche integrate per la prevenzione, riduzione ed eliminazione delle condizioni di bisogno e di disagio, nonché per il contrasto dell'istituzionalizzazione.

2. Il Piano sociale regionale è coordinato con la programmazione regionale in materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali ed è predisposto in conformità ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, secondo il metodo della concertazione.

3. Il Piano sociale regionale, tenuto conto delle politiche di cui al titolo III, capo I, indica in particolare:

a) gli obiettivi di benessere sociale da perseguire, i fattori di rischio sociale da contrastare e i relativi indicatori di verifica;

b) le aree e le azioni prioritarie di intervento, nonché le tipologie dei servizi, degli interventi e delle prestazioni;

c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire sul territorio regionale e le condizioni di esigibilità delle medesime;

d) le modalità di finanziamento del sistema integrato;

e) le esigenze e gli interventi relativi alla formazione di base e alla formazione permanente del personale, da realizzarsi anche tramite attività formative rivolte congiuntamente al personale appartenente al settore sanitario e al settore sociale;

f) i criteri per la sperimentazione di servizi e interventi volti a rispondere a nuovi bisogni sociali e a introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi;

g) i criteri generali per l'accreditamento dei soggetti che concorrono alla realizzazione e gestione del sistema integrato;

h) i criteri e le modalità per la predisposizione della Carta dei diritti e dei servizi sociali di cui all'articolo 28;

i) i criteri e le modalità per la predisposizione di interventi e progetti integrati nelle materie di cui al comma 2;

j) il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali per le diverse tipologie di utenza.

4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La rilevazione delle condizioni di bisogno di cui al comma 1 viene effettuata mediante l'utilizzo di indicatori omogenei ai settori sanitario e socioassistenziale, definiti dalla Giunta regionale.

Art. 24
(Piano di zona)

1. Il Piano di zona (PDZ) è lo strumento fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali del territorio di competenza dei Comuni associati negli ambiti distrettuali. Il PDZ costituisce inoltre mezzo di partecipazione degli attori sociali al sistema integrato.

2. Il PDZ è definito in coerenza con la programmazione regionale ed è coordinato con la programmazione locale in materia sanitaria, educativa, formativa, del lavoro, culturale, abitativa e dei trasporti e nelle altre materie afferenti alle politiche sociali.

3. Il PDZ è informato ai principi di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà e deve garantire un sistema efficace, efficiente, capace di produrre promozione, prevenzione, cura, tutela e inclusione sociale, anche attraverso il coinvolgimento delle risorse locali di solidarietà e di auto-mutuo aiuto.

4. Il PDZ definisce in particolare:

a) l'analisi del bisogno;

b) gli obiettivi di sviluppo, tutela e inclusione sociale e i relativi indicatori di verifica;

c) gli obiettivi di sistema dei servizi e le priorità di intervento;

d) le modalità organizzative dei servizi;

e) le attività di tipo integrato previste dagli articoli 55, 56 e 57;

f) le risorse necessarie a realizzare il sistema integrato degli interventi e servizi sociali locali e le quote rispettivamente a carico dell'Azienda per i servizi sanitari e dei Comuni necessarie per l'integrazione sociosanitaria;

g) le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;

h) le modalità di collaborazione tra servizi e soggetti impegnati nelle diverse forme di solidarietà sociale;

i) le forme di concertazione con l'Azienda per i servizi sanitari, per garantire la cooperazione nell'ambito delle aree ad alta integrazione sociosanitaria;

j) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza e la valutazione partecipata dei cittadini in merito alle attività, alle prestazioni e ai servizi disponibili, compresa la redazione, da parte degli enti e organismi gestori, del bilancio sociale.

5. Il PDZ può prevedere progetti di comunità riguardanti azioni e attività di prevenzione sociosanitaria e di promozione di adeguati stili di vita, diretti a gruppi a rischio sociale o sanitario, nonché a fasce di popolazione interessate da problematiche connesse ai cicli vitali dell'individuo e della famiglia.

6. Il PDZ è definito dai Comuni associati di cui al comma 1, con il concorso delle Aziende per i servizi sanitari, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Province e di tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, attivi nella programmazione e delle organizzazioni dei cittadini e delle loro associazioni, sentito il parere delle rappresentanze territoriali delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 27, comma 3, lettere h), i), o), q), r), s), t) e u). Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. Il PDZ è approvato con accordo di programma, promosso dal Presidente dell'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e sottoscritto dallo stesso, dai sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di pertinenza e, in materia di integrazione sociosanitaria, dal Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari. È sottoscritto altresì dai Presidenti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Province, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, i quali partecipano alla conferenza finalizzata alla stipulazione dell'accordo di programma e concorrono all'attuazione degli obiettivi del PDZ con risorse proprie.

8. Il PDZ ha validità triennale e viene aggiornato annualmente nei limiti e secondo le modalità stabilite con l'accordo di programma di cui al comma 7.

9. Le attività sociosanitarie previste dal PDZ devono essere coincidenti con le omologhe previsioni del Programma delle attività territoriali (PAT).

Note all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, è il seguente:

Art. 13 bis
(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. Ai fini della promozione delle politiche regionali di integrazione delle persone disabili nella società e della consultazione in materia di interventi e servizi a favore delle persone disabili, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della Consulta regionale delle associazioni di persone disabili e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia quale organismo rappresentativo e di coordinamento dell'associazionismo nel settore della disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Consulta in particolare:

a) partecipa alla Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;

b) esprime parere sul Piano sanitario e sociosanitario regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);

c) formula proposte in materia di politiche regionali per le persone disabili;

c bis) promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e aggiornamento professionale finalizzate alla diffusione della cultura e dei principi della progettazione universale, volti a garantire la piena accessibilità e fruibilità di spazi, oggetti e servizi;

d) esprime parere su ogni altro atto legislativo o amministrativo relativo all'azione regionale in materia di disabilità;

e) individua le proprie rappresentanze locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 24, comma 6, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

e bis) sostiene le attività di coordinamento, formazione, divulgazione e disseminazione delle associazioni che la costituiscono.

3. La Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In relazione alle funzioni svolte ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Consulta un contributo per le spese di funzionamento, sue e delle sue strutture provinciali.

5. Ai fini della concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4, la Consulta presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita istanza corredata di una relazione sull'attività prevista nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa.

- Il testo degli articoli 17 e 25 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 17
(Servizio sociale dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, la funzione di programmazione locale del sistema integrato e gestiscono i servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), d) ed e), nonché le attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli articoli 31, 32 e 33, in forma associata negli ambiti territoriali individuati dal Piano di riordino territoriale di cui all' articolo 4, comma 6, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, i Comuni esercitano, tramite le Unioni territoriali intercomunali, le altre funzioni e servizi attribuiti dalla normativa regionale di settore, nonché quelli ulteriori eventualmente individuati dai Comuni interessati.

3. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui ai commi 1 e 2 assume la denominazione di Servizio sociale del Comuni e costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali.

4. Il Servizio sociale dei Comuni è dotato di un responsabile e di un ufficio di direzione e programmazione di ambito distrettuale e articola la propria organizzazione in modo da garantire i servizi, gli interventi e le attività di cui ai commi 1 e 2.

5. L'ufficio di direzione e programmazione è struttura tecnica di supporto all'Assemblea di cui all'articolo 20 per la realizzazione del sistema locale degli interventi e servizi sociali.

Art. 25
(Sistema informativo dei servizi sociali regionale)

1. La Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province e dei Comuni, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di salute e protezione sociale il Sistema informativo dei servizi sociali regionale (SISS), quale supporto alla funzione di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche regionali del sistema integrato.

2. Il SISS assicura la disponibilità dei dati relativi all'analisi dei bisogni sociali, al corretto ed efficace utilizzo delle risorse e allo stato dei servizi. Il SISS assicura inoltre la pubblicità dei dati raccolti.

3. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e il modello organizzativo del SISS.

4. La Regione assicura il collegamento del SISS con il sistema informativo sanitario, nonché con i sistemi delle altre aree dell'integrazione sociale e dispone le necessarie connessioni con la rete dei sistemi informativi delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa.

5. La Regione assicura, in collaborazione con le Province, la formazione continua del personale addetto dei servizi sociali dei Comuni finalizzata al corretto funzionamento del SISS.

6. I soggetti operanti nel sistema integrato sono tenuti a fornire periodicamente le informazioni richieste, affinché confluiscano e siano organizzate nel SISS.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è il seguente:

Art. 66
(Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014.

2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i

40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».

5. giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, è il seguente:

Art. 5

1. Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole;

h) prestiti per la conduzione aziendale;

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;

j) finanziamenti per investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli realizzati con il contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 finale del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR;

k) finanziamenti per l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;

m) finanziamenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole realizzati con il contributo finanziario del PSR;

n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale.

o) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.

Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali ovvero di normativa dell'Unione europea, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti

Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24, è il seguente:

Art. 3
(Risorse agricole e forestali)

1. Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), dopo parola << infrastrutture >> sono inserite le seguenti: << e degli interventi di miglioramento fondiario >>.

2. Il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), è lo strumento finanziario con cui la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia finanzia misure di sostegno nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020, adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni, di seguito PSR, in osservanza del Titolo IV della Parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che disciplina l'utilizzo dei Fondi per lo sviluppo rurale in strumenti finanziari che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate ad obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno in virtù della forma di rotazione dei mezzi impiegati.

3. Per le finalità di cui al comma 2:

a) l'Autorità di gestione del PSR fornisce al Fondo di rotazione il contributo finanziario individuato dal piano finanziario del PSR;

b) i termini e le condizioni di utilizzo del contributo finanziario sono definiti ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) 1303/2013 in un accordo di finanziamento;

c) l'accordo di finanziamento è stipulato dall'Autorità di gestione del PSR e dall'amministratore del Fondo di rotazione individuato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 80/1982, previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole;

d) una delle Sezioni del Fondo di rotazione di cui all' articolo 1 della legge regionale 80/1982 è riservata in termini esclusivi all'utilizzo del contributo finanziario del PSR, anche al fine di consentire un'evidenza contabile distinta rispetto le altre risorse finanziarie del Fondo medesimo.

4. In attuazione del comma 2, attraverso il Fondo di rotazione sono concessi finanziamenti agevolati di durata non superiore a venti anni relativi a:

a) investimenti per la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli;

b) l'efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole;

c) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole.

5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 4 sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti con uno o più regolamenti regionali.

5 bis. Per le finalità di cui al comma 2, il Programma di sviluppo rurale attiva ulteriori strumenti finanziari, in osservanza dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. L'Autorità di Gestione è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, a sottoscrivere accordi di finanziamento con il gestore degli strumenti finanziari medesimi. L'accordo di finanziamento specifica i termini di attivazione dello strumento.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge

n. 244

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 7 dicembre 2017;

- assegnato alla II Commissione permanente il 7 dicembre 2017 con parere della III Commissione permanente espresso l'11 gennaio 2018;

n. 168-02

- risultante dallo stralcio dell'emendamento di pagina 3.11 presentato dai consiglieri Piccin, Riccardi, Ziberna, Novelli, De Anna, Marini, al disegno di legge n. 168 (Legge di stabilità 2017), deliberato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 15 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento interno;

- assegnato alla II Commissione permanente il 5 gennaio 2017;

- progetti di legge abbinati ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento interno, nella seduta della II Commissione permanente del 10 gennaio 2018, con scelta del progetto di legge n. 244 come testo base;

- progetto di legge n. 244 esaminato dalla II Commissione permanente nella sedute del 16 gennaio 2018 e, nella medesima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione dei consiglieri Bagatin e Gratton;

- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 gennaio 2018.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 1234/P dd. 30 gennaio 2018.

18_7_1_LRE_3_1_TESTO

Legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3

Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 1 modifica alla legge regionale 22/2001
Art. 2 modifica alla legge regionale 16/2002
Art. 3 modifica alla legge regionale 6/2013
Art. 4 modifiche alla legge regionale 11/2015
Art. 5 modifica alla legge regionale 20/2015
Art. 6 modifiche alla legge regionale 12/2016
Art. 7 modifiche alla legge regionale 25/2016
Art. 8 modifiche alla legge regionale 34/2017
Art. 9 disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate
Art. 10 disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue
Art. 11 disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni
CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 12 modifiche alla legge regionale 19/2012
Art. 13 disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici
Art. 14 disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti
CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE
Art. 15 modifica alla legge regionale 29/2017
CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E NORME FINANZIARIE
Art. 16 norme transitorie
Art. 17 norme finanziarie
Art. 18 abrogazioni
Art. 19 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 1 modifica alla legge regionale 22/2001

1. Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è aggiunta la seguente:
<<e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 (Legge regionale 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).>>.

Art. 2 modifica alla legge regionale 16/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<dalla struttura regionale competente in materia di idraulica>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle strutture regionali competenti in materia di idraulica e di geologia>>.

Art. 3 modifica alla legge regionale 6/2013

1. Al comma 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole <<validità di tre anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile>>.

Art. 4 modifiche alla legge regionale 11/2015

1. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della lettera r) del comma 1 dell'articolo 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;>>;

b) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole <<corsi d’acqua naturali e relativi affluenti,>> sono inserite le seguenti: <<ancorché non cartografati,>>;

c) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1.1 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;>>;

1.2 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

<<d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell’acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l’archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l’analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;

d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;

d quater) il Catasto delle valanghe di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe), anche finalizzato a una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;>>;

2) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

2.1 alla lettera b) prima della parola <<validano>> sono inserite le seguenti: <<modificano, aggiornano,>>;

2.2 la lettera c) è abrogata;

d) all’articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<n) l’emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all’articolo 17, comma 8;>>;

2) al comma 2 le parole <<e alle opere idrauliche>> sono sostituite dalle seguenti: <<, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi>>;

e) al comma 15 dell’articolo 10 dopo le parole <<stato ecologico>> sono inserite le seguenti: <<e chimico>>;

f) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera k) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

<<k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all’articolo 8, comma 1, lettera q), all’articolo 15, comma 1, lettera f), e all’articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);

k ter) le procedure, nonché l’attribuzione delle competenze all’interno dell’amministrazione regionale, relativamente all’individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all’applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.>>;

2) dopo la lettera m) del comma 2 è aggiunta la seguente:

<<m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8.>>;

g) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 4 dopo le parole <<dell’articolo 34>> sono aggiunte le seguenti:<<e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell’anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo>>;

2) al comma 8 dopo le parole <<classi 1, 2, 3 e 4>> sono aggiunte le seguenti: <<, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all’articolo 34, comma 4>>;

3) alla fine del comma 12 è aggiunto il seguente periodo: <<Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i Comuni possono avvalersi della Regione.>>;

4) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i Comuni provvedono all’eventuale esple-

tamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.>>;
h) dopo il comma 9 dell'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:
<<9 bis. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera m bis), i rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi necessari alla buona valutazione del regime e del bilancio idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, nelle stazioni di rilevamento situate negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
9 ter. Sui corsi d'acqua di classe 2 e 4, nonché, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b), interessanti i corsi d'acqua di classe 5, i Consorzi di bonifica sono delegati all'espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.>>;
i) all'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 dopo le parole <<regio decreto 523/1904,>> sono inserite le seguenti: <<per le finalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 152/2006 e>>;
2) al comma 3 le parole <<di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla bonifica idraulica del territorio>>;
j) al comma 2 dell'articolo 20 le parole <<Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito e il mantenimento in sito del materiale stesso in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 161, del 10 agosto 2012, (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), ovvero, ove ne ricorrano le condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98>> sono sostituite dalle seguenti: <<Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione>>;
k) al comma 11 dell'articolo 21 dopo le parole <<15.000 metri cubi,>> sono inserite le seguenti: <<non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 e>>;
l) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 7 le parole <<alle pubblicazioni,>> sono soppresse;
2) al comma 8 le parole <<versa gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché>> sono soppresse;
m) al comma 2 dell'articolo 25 le parole <<nel Bollettino ufficiale della Regione, all'Albo pretorio del comune sul cui territorio insiste l'intervento previsto e sul sito istituzionale della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<sui siti istituzionali della Regione e dei Comuni sul cui territorio insiste l'intervento previsto>>;
n) al comma 3 dell'articolo 34 dopo le parole <<sito interessato>> sono aggiunte le seguenti: <<secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a),>>;
o) all'articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.>>;
2) la lettera c) del comma 4 è abrogata;
3) al comma 5 le parole <<, validano e certificano>> sono soppresse;
p) dopo il comma 7 dell'articolo 36 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:
a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;
b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico.
7 ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7 bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio.>>;
q) dopo il comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.>>;
r) al comma 13 dell'articolo 42 dopo la parola <<nonché>> sono inserite le seguenti: <<alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e >>;

s) all’articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire in applicazione dei criteri obbligatori di cui all’articolo 9 del regio decreto 1775/1933, nonché dei seguenti ulteriori criteri in ordine di rilevanza decrescente dove al precedente è attribuito un valore doppio di quello del successivo:
a) il minor coinvolgimento della consistenza strutturale ed edilizia delle esistenti opere di difesa e di regimazione idraulica, nei casi di derivazioni ricadenti sui tratti di fondovalle; tale criterio non si applica nel caso che le opere siano danneggiate e necessitino di interventi di consolidamento o ripristino;
b) la presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;
c) l’entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio;
d) la presenza di siti Rete Natura 2000, nonché di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione.>>;
2) al comma 4 le parole <<comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;
t) al comma 3 dell’articolo 45 dopo le parole <<di valutazione di impatto ambientale>> sono inserite le seguenti: <<e nei casi di derivazione d’acqua da corpi idrici sotterranei>>;
u) al comma 4 dell’articolo 47 le parole <<o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione>> sono soppresse;
v) al comma 3 dell’articolo 48 le parole <<entro il termine non superiore a due anni anteriori alla data di scadenza della concessione>> sono sostituite dalle seguenti: <<non prima di due anni dalla scadenza della stessa>>;
w) all’articolo 50 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Il canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma 1 è aumentato nella misura di 40 euro per kW nei casi in cui l’esercizio delle concessioni di derivazione d’acqua, ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell’articolo 12, comma 8 bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica).>>;
2) al comma 10 dopo le parole <<soggetto concessionario>> sono inserite le seguenti: <<, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse,>>;
x) all’articolo 56 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 7 la parola <<manuale>> è soppressa;
2) al comma 14 dopo le parole <<15.000 euro>> sono aggiunte le seguenti: <<, fermo restando l’obbligo di corrispondere il canone demaniale annuo dovuto per l’acqua prelevata in quantità superiore a quella massima individuata nel disciplinare o nel provvedimento di concessione, anche nei casi di superamento della portata media di concessione, verificata con cadenza almeno quinquennale>>;
3) al comma 15 dopo le parole <<di esercizio>> sono inserite le seguenti: <<e le condizioni>>;
y) al comma 1 dell’articolo 57 le parole <<struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche>> sono sostituite dalla seguente: <<Regione>>;
z) dopo l’articolo 61 ter è inserito il seguente:
<<Art. 61 quater disposizioni per il personale regionale addetto alla vigilanza
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza degli argini dei corsi d’acqua gli alloggi demaniali disponibili o acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione degli alloggi demaniali sono a carico dei dipendenti cui gli stessi sono concessi in comodato.>>;
aa) all’articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 14 le parole <<non si applicano agli interventi il cui progetto, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia ottenuto il provvedimento di valutazione di impatto ambientale>> sono sostituite dalle seguenti: <<si applicano alle istanze presentate ai sensi dell’articolo 25 dopo l’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), escluse quelle che alla stessa data abbiano iniziato il procedimento di valutazione di impatto ambientale o di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale>>;
2) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
<<15 bis. Nelle more dell’adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, in materia di deflusso minimo vitale, relativamente alle derivazioni d’acqua esistenti, il deflusso minimo vitale rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi.>>.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono individuate le modeste attività produttive o commerciali di cui all'articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserito dal comma 1, lettera q).

Art. 5 modifica alla legge regionale 20/2015

1. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole <<E' oggetto di contributo una delle>> sono sostituite dalle seguenti: <<Sono oggetto di contributo le>>.

Art. 6 modifiche alla legge regionale 12/2016

1. Alla legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 6 dopo la parola <<estrattiva>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva>>;
b) dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 8 è inserita la seguente:
<<c bis) le cave a valenza storica;>>;
c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) del comma 3 le parole <<l'80 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 70 per cento>>;
2) alla lettera c) del comma 3 le parole <<il 70 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 60 per cento>>;
3) la lettera d) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.>>;
4) al comma 6 le parole <<lettera d)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere b) e d)>>;
d) al comma 2 dell'articolo 11 le parole <<il fondo cava>> sono sostituite dalle seguenti: <<la quota di massimo scavo di progetto>>;
e) al comma 7 dell'articolo 12 la parola <<trenta>> è sostituita dalla seguente: <<novanta>>;
f) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) del comma 1 le parole <<in lotti della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi>> sono sostituite dalle seguenti: <<in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3)>>;
2) alla lettera c) del comma 1 le parole <<, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità>> sono soppresse;
3) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.>>;
g) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.>>;
2) al comma 4 le parole <<L'autorizzazione all'attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'attività>>;
h) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5 bis. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), ma contenga la richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti tali autorizzazioni e il parere di cui al comma 7.>>;

2) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
<<11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.>>;
i) dopo il comma 7 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.>>;
j) al comma 1 dell'articolo 18 le parole <<nove mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<un anno>>;
k) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3 le parole <<come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)>>;
2) al comma 6 dopo la parola <<durata>> è inserita la seguente: <<almeno>>;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:
a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;
b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;
c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;
d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;
e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.>>;
4) al comma 8 le parole <<del parere rilasciato a titolo collaborativo dalla>> sono sostituite dalle seguenti: <<della collaborazione della>>;
5) al comma 10 dopo la parola <<collaudo>> è inserita la seguente: <<finale>>;
6) al comma 11 le parole <<con le modalità di cui al comma 10, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, ad avvenuta>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla>>;
7) al comma 12 dopo le parole <<esito negativo del collaudo>> sono inserite le seguenti: <<che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato>>;
l) dopo il comma 2 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
<<2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.>>;
m) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2 le parole <<e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto>> sono soppresse;
2) alla lettera c) del comma 3 dopo le parole <<collaudo finale,>> è inserita la seguente: <<anche>>;
n) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole <<, nonché un onere di collaudo, rapportati alla quantità di sostanza minerale estratta>> sono sostituite dalle seguenti: <<rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo>>;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.>>;
o) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 la parola <<trenta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>;
p) al comma 1 dell'articolo 29 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) la parola <<nove>> è sostituita dalla seguente: <<dodici>>;

2) alla lettera e) dopo le parole <<comma 1,>> sono inserite le seguenti: <<o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7,>>;
3) alla lettera h) le parole <<superiore al 10 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<inferiore all'80 per cento>>;
q) al comma 4 dell'articolo 33 le parole <<dei lavori,>> sono sostituite dalla seguente: <<responsabile,>>;
r) alla fine del comma 2 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente periodo: <<Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzato.>>;
s) al comma 1 dell'articolo 35 le parole <<di ambiente>> sono sostituite dalle seguenti: <<di sanzioni ambientali>>;
t) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole <<progetto autorizzato>> sono aggiunte le seguenti: <<e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1>>;
2) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.>>;
3) al comma 2 le parole <<l'80 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume scavato negli ultimi cinque anni di attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa>>;
4) al comma 3 dopo le parole <<comma 1>> sono inserite le seguenti: <<, lettera c),>>;
5) al comma 4 dopo le parole <<alle disposizioni della presente legge>> sono aggiunte le seguenti: <<, a esclusione dell'articolo 18, comma 7>>;
6) al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
6.1 le parole <<agosto 1996>> sono sostituite dalle seguenti: <<agosto 1986>>;
6.2 dopo le parole <<versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2>>;
7) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
<<10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:
a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;
b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata;
c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata.>>.

Art. 7 modifiche alla legge regionale 25/2016

1. Al comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), le parole <<di proprietà di imprese>> sono sostituite dalle seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>.
2. Al comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/2016 le parole <<regolamento di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti)>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002>>.

Art. 8 modifiche alla legge regionale 34/2017

1. Alla legge della regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunte le seguenti parole: <<, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006>>;
b) dopo il comma 6 dell'articolo 13 è inserito il seguente:
<<6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.>>;

c) al comma 6 dell'articolo 15 il periodo <<La deroga al vincolo di cui ai commi 3 e 5 può essere richiesta solo per le discariche per rifiuti non pericolosi.>> è sostituito dal seguente: <<La deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.>>.

Art. 9 disposizioni per il recupero di aree interessate da attività estrattive cessate

1. In deroga all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge regionale 12/2016, i soggetti, già titolari di un'autorizzazione all'attività estrattiva scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, che non hanno eseguito gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, ferma restando l'applicazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria, possono presentare alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una domanda di autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera c), della legge regionale 12/2016, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera t), punto 1, è ammessa, anche in presenza della garanzia fideiussoria, la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva in aree interessate da attività estrattive cessate, da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, al fine del completamento dell'attività estrattiva cessata.
3. Le domande di cui ai commi 1 e 2 sono presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente, corredate del progetto dell'intervento di recupero o del progetto dell'attività estrattiva limitato al volume e al perimetro residui rispetto a quelli originariamente autorizzati e munito del parere favorevole del Comune interessato, nonché delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento. È fatta comunque salva la possibilità di presentare un'istanza di variante in ampliamento del progetto dell'attività estrattiva autorizzata.
4. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata esprimono il parere sul progetto dell'intervento di recupero dell'area interessata dall'attività estrattiva cessata, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
5. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di recupero o del progetto dell'attività estrattiva o di diniego motivato delle stesse, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
6. I procedimenti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legge regionale 12/2016.
7. Il Comune o i Comuni il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, possono escutere la garanzia fideiussoria fino alla presentazione delle domande ai sensi del comma 3.
8. Nel caso in cui le domande di autorizzazione previste dai commi 1 e 2 non siano state presentate entro il termine fissato dal comma 3 o venga emesso un provvedimento di diniego motivato delle autorizzazioni, il Comune o i Comuni escutono la garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge regionale 12/2016.

Art. 10 disposizioni in materia di impianti di depurazione di acque reflue

1. In attuazione dell'articolo 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativamente agli impianti di depurazione delle acque reflue urbane o di infrastrutture a essi connesse, sono soggetti ad autorizzazione provvisoria, gli interventi finalizzati:
a) all'avviamento;
b) all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria;
c) al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
2. L'ente gestore degli impianti o delle infrastrutture di cui al comma 1 presenta all'autorità competente l'istanza di rilascio dell'autorizzazione provvisoria, corredata di:
a) progetto dei lavori;
b) cronoprogramma della realizzazione dei lavori;
c) piano economico-finanziario con l'attestazione della copertura finanziaria delle opere;
d) programma di mitigazione degli impatti ambientali dello scarico sul corpo ricettore.
3. L'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1:
a) ha durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile;
b) può prevedere ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, su motivata istanza dell'ente gestore, deroghe ai limiti di legge per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle opere e per i soli parametri effettivamente interessati dalle stesse; in tal caso, devono essere preventivamente acquisiti i pareri di ARPA e dell'Azienda del servizio sanitario regionale competente per territorio;
c) fissa i limiti per i relativi scarichi nei casi di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena.
4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

o di infrastrutture a essi connesse, l'ente gestore provvede a comunicare immediatamente all'autorità competente le date di inizio e di fine dell'interruzione.
5. Se l'interruzione di cui al comma 4 ha durata superiore a cinque giorni l'ente gestore deve chiedere l'autorizzazione provvisoria con le modalità stabilite dal comma 2.

Art. 11 disposizioni per il recupero della naturalità del Lago dei Tre Comuni

1. Al fine di recuperare le condizioni di naturalità del Lago dei Tre Comuni e di garantirne la fruibilità, in conformità al Piano regionale di tutela delle acque, l'Amministrazione regionale, anche mediate l'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 11/2015, è autorizzata, anche in delegazione amministrativa alle UTI competenti per territorio o al Comune capofila, a indire un concorso di idee, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, per la predisposizione di un documento che contenga una valutazione di fattibilità di possibili azioni di mitigazione, anche finalizzato alla rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale e turistica, comprensiva di una valutazione costi/benefici delle possibili alternative agli usi specifici esistenti.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 17.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per 30.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 20.000 euro a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella A di cui all'articolo 17.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 12 modifiche alla legge regionale 19/2012

1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 21 le parole <<un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre anni>>;
b) al comma 2 dell'articolo 47 bis le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<quattro anni>>.

Art. 13 disposizioni sugli attestati di prestazione energetica degli edifici

1. Al fine di alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE), istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), dall'1 marzo 2018, sul territorio regionale, gli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), sono esclusivamente depositati sul registro telematico della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 26 giugno 2015.

Art. 14 disposizioni sugli impianti di distribuzione dei carburanti

1. Per le finalità di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 19/2012, sono considerati in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica gli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell'impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE

Art. 15 modifica alla legge regionale 29/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole <<, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'articolo 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale>> sono soppresse.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E NORME FINANZIARIE

Art. 16 norme transitorie

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi fissi di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 11/2015, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetto ad autorizzazione in sanatoria rilasciata dal Comune, previa presentazione dell'istanza di sanatoria entro il 31 dicembre 2018. In tal caso non si applica la sanzione prevista dall'articolo 56, comma 12, della legge regionale 11/2015.
2. I Comuni concludono i procedimenti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasmettono copia del provvedimento finale alla struttura regionale competente in materia di scarichi.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 25/2016, come modificato dall'articolo 7, comma 1, si applicano anche alle domande di contributo in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17 norme finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 18 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) il comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
b) l'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
c) gli articoli 15, 16, 16 ter e 16 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
d) l'articolo 61 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Art. 19 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 6 febbraio 2018

SERRACCHIANI

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 17)

MISSIONE: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

Voce							
TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	-160.000,00	2019	--	2020 --
TOTALE PROGRAMMA: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	CASSA	--	2018	-160.000,00	2019	--	2020 --

PROGRAMMA: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Voce							
TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	-120.000,00	2019	--	2020 --
TOTALE PROGRAMMA: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	CASSA	--	2018	-120.000,00	2019	--	2020 --

PROGRAMMA: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Voce							
TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	-90.000,00	2019	--	2020 --
TOTALE PROGRAMMA: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI	CASSA	--	2018	-90.000,00	2019	--	2020 --

Voce							
TOTALE MISSIONE: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	CASSA	--	2018	-370.000,00	2019	--	2020 --

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 17)

(CONTINUA)

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
PROGRAMMA: 1 DIFESA DEL SUOLO							
TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	-30.000,00	2019	--	2020	--
TOTALE PROGRAMMA: 1 DIFESA DEL SUOLO	CASSA	--	2018	-30.000,00	2019	--	2020	--
PROGRAMMA: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE							
TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	50.000,00	2019	--	2020	--
TOTALE PROGRAMMA: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	CASSA	--	2018	50.000,00	2019	--	2020	--
TOTALE MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	CASSA	--	2018	20.000,00	2019	--	2020	--
MISSIONE: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'							
PROGRAMMA: 1 TRASPORTO FERROVIARIO							
TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	400.000,00	2019	--	2020	--
TOTALE PROGRAMMA: 1 TRASPORTO FERROVIARIO	CASSA	--	2018	400.000,00	2019	--	2020	--
TOTALE MISSIONE: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	CASSA	--	2018	400.000,00	2019	--	2020	--

TABELLA A (RELATIVA ALL' ARTICOLO 17)

MISSIONE: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROGRAMMA: 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	-30.000,00	2019	--	2020 --
TOTALE PROGRAMMA: 1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	CASSA	--	2018	-30.000,00	2019	--	2020 --
TOTALE MISSIONE: 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	CASSA	--	2018	-30.000,00	2019	--	2020 --

MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

PROGRAMMA: 1 FONDO DI RISERVA

TOTALE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI	CASSA	--	2018	-20.000,00	2019	--	2020 --
TOTALE PROGRAMMA: 1 FONDO DI RISERVA	CASSA	--	2018	-20.000,00	2019	--	2020 --
TOTALE MISSIONE: 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	CASSA	--	2018	-20.000,00	2019	--	2020 --

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Nomina e composizione della Commissione)

1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:

1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;

2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;

b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'articolo 3, il più elevato numero di esposti;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;

d) un rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;

e) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

e bis) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designato dall'Assessore regionale all'ambiente;

e ter) un tecnico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA).

e quater) il Direttore del Centro Regionale Unico Amianto (CRUA) dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", istituito con deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2012, n. 1195 (Legge regionale 22/2001. Rischi connessi all'amianto: attribuzione all'ASS n. 2 Isontina di funzioni di rilevanza regionale e di coordinamento in tema di tutela della salute e della sicurezza).

3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a

maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.

3 bis. I componenti di cui al comma 2, lettera c), sono designati dalle tre associazioni maggiormente rappresentative. La rappresentatività delle associazioni viene determinata in base al numero degli iscritti.

4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14
(Formazione, approvazione ed efficacia)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, approva i progetti di piano di bacino relativi ai bacini idrografici di rilievo regionale oppure un unico progetto di piano di bacino per più bacini regionali, predisposti **dalle strutture regionali competenti in materia di idraulica e di geologia**.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del piano di bacino è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito web della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il piano di bacino, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Il piano di bacino è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del piano di bacino è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il piano di bacino è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle modifiche dei piani di bacino e ai piani stralcio di bacino.

Nota all'articolo 3

- Il testo dei commi da 26 a 28 dell'articolo 4 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Finalità 3 - Gestione del territorio)

- Omissis -

26. In via transitoria, al fine di pervenire alla completa attuazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, la competente Provincia, su istanza del gestore del servizio idrico integrato, sentita l'ARPA e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), rilascia un'autorizzazione provvisoria complessiva allo scarico di acque reflue urbane dell'agglomerato.

27. L'istanza di cui al comma 26 contiene la seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti gli scarichi provenienti dall'agglomerato;

b) il carico generato da ogni scarico in termini di abitanti equivalenti e sistemi di trattamento adottati;

c) l'analisi delle acque reflue di ogni scarico;

d) la verifica che le concentrazioni allo scarico previste dalla tabella 1, dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, qualora ne ricorrano le condizioni, anche dalla tabella 2, siano garantite come media ponderata complessiva dell'intero agglomerato, data dalla sommatoria delle concentrazioni di ogni scarico (ci), moltiplicate per i relativi abitanti equivalenti (aei), suddivisa per la sommatoria degli abitanti equivalenti degli scarichi, secondo la seguente formula: Cm=(c1*ae1 + c2*ae2+ .+cn*aen)/(ae1+ae2+.+aen);

e) la verifica delle immissioni in rete fognaria di acque parassite o di altre acque di falda;

f) il cronoprogramma relativo al progressivo superamento dei problemi connessi alle immissioni di cui alla lettera e);

g) il cronoprogramma degli interventi e relativo piano finanziario, finalizzati alla realizzazione del trattamento conforme alla vigente normativa, ovvero al conferimento degli scarichi a un impianto di trattamento di acque reflue urbane in grado di rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa.

28. L'autorizzazione di cui al comma 26 ha **durata fino al collaudo funzionale dell'intervento e, comunque, per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabile**. Ogni dodici mesi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo al gestore del servizio idrico integrato, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, di presentare alla competente Provincia una relazione asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, attestante lo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 27, lettere f) e g), nel rispetto della tempistica prevista dai relativi cronoprogrammi.

- Omissis -

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o di altri strati geologici di permeabilità, sufficiente a consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

b) alveo inciso o attivo: porzione dell'area fluviale, generalmente incisa e compresa tra le sponde, all'interno della quale hanno luogo i deflussi liquidi del corso d'acqua in condizioni di piena ordinaria, ancorché rimanga asciutta durante gran parte dell'anno;

c) alveo di piena: porzione dell'area fluviale comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree a esso adiacenti che contribuiscono al deflusso di portate di piena superiori a quelle di piena ordinaria;

d) area fluviale: aree del corso d'acqua morfologicamente riconoscibili o all'interno delle quali possono svolgersi processi morfodinamici e di invaso che le caratterizzano anche in relazione alla piena di riferimento; l'area fluviale è individuata dai piani di bacino ai sensi del decreto legislativo 152/2006 ; in mancanza di un'individuazione nei piani medesimi, l'area fluviale si intende ricompresa nella porzione di territorio tra i piedi esterni degli argini ovvero tra i cigli della sponda, incluse le golene eventualmente presenti; nel caso di alvei a sponde variabili o

incerte, la delimitazione dell'area fluviale è determinata sulla base di una piena di progetto avente un tempo di ritorno di cento anni;

e) argine: opera idraulica in rilevato rispetto al piano di campagna, avente sviluppo in senso longitudinale al corso d'acqua o alla linea di costa, a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici delle piene fluviali o delle maree, a protezione del territorio limitrofo;

f) argine costiero: argine che si sviluppa lungo la costa del mare o della laguna di Marano-Grado, con funzione di difesa del territorio retrostante; in corrispondenza delle immissioni di corsi d'acqua nel mare o in laguna, laddove l'argine costiero si congiunge con l'argine del corso d'acqua immissario, la separazione tra i due è convenzionalmente definita in corrispondenza della sezione del corso d'acqua che dista 50 metri dalla foce; nel tratto che delimita la laguna di Marano-Grado dalla terraferma l'argine costiero è definito argine di conterminazione lagunare;

g) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e, eventualmente, laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

h) bacino a scolo alternato: zone nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico recettore è attuato mediante impianti di sollevamento o a scolo naturale;

i) bacino a scolo meccanico: zone trasformate a seguito di interventi di bonifica nelle quali il convogliamento delle acque verso il corpo idrico ricettore è attuato mediante impianti di sollevamento;

j) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici e i fabbisogni per i diversi usi esistenti o previsti;

k) corpo idrico sotterraneo: volume distinto di acque sotterranee contenute da una o da più falde acquifere;

l) corpo idrico superficiale: elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un invaso, un fiume, un torrente, un rio, una roggia, uno scolo o un canale, ovvero parte o tronco di un fiume, di un torrente, di un rio, di una roggia, di uno scolo o di un canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

m) corso d'acqua: corpo idrico che scorre prevalentemente in superficie (torrente, rio, fiume, roggia, canale), con esclusione delle reti urbane di fognatura e di drenaggio;

n) costa: linea di contatto fra la terraferma o le isole con le acque marine, lagunari o lacustri;

o) deflusso minimo vitale (DMV): livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario a garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;

p) derivazioni: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti;

q) difesa di sponda: opera idraulica a diversa tipologia costruttiva con andamento longitudinale rispetto alla sponda dell'alveo o addossata a essa, avente funzione di protezione della sponda stessa nei confronti dell'azione idrodinamica esercitata dalla corrente o rispetto a fenomeni di instabilità gravitativi;

r) dissesto idrogeologico: condizione che caratterizza aree laddove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di pericolo sul territorio; **nella definizione sono ricompresi il dissesto idraulico, il dissesto geologico e il dissesto valanghivo;**

s) falda: acque sotterranee circolanti attraverso la zona satura dell'acquifero;

t) golena: parte dell'area fluviale compresa tra l'alveo attivo e le sponde o gli argini del fiume che viene invasa dalle acque durante gli eventi di piena;

u) interventi di difesa delle coste: interventi finalizzati alla protezione e alla conservazione della linea di costa e degli arenili;

v) invarianza idraulica: principio secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio riceventi i deflussi originati dall'area stessa;

w) invaso: corpo idrico superficiale interno e fermo, costituito da un accumulo di acqua creato artificialmente mediante la realizzazione di uno sbarramento;

x) lago: corpo idrico superficiale interno e fermo costituito da un accumulo di acqua di origine naturale;

y) lavori d'urgenza o di pronto intervento: lavori realizzati con procedura d'urgenza ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici o ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 69 (Interventi d'urgenza per opere e lavori di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana), o ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

z) manutenzione: l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato idraulico-ambientale gli alvei dei corsi d'acqua, in buone condizioni idrogeologiche i versanti e in efficienza le opere idrauliche, le opere di sistemazione idrogeologica e le sistemazioni idraulico-forestali;

aa) manutenzione ordinaria: gli interventi da svolgere periodicamente e ordinariamente ai fini della conservazione e del mantenimento in efficienza delle opere, consistenti nella riparazione, nel rinnovamento e nella sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa, nonché gli interventi necessari a integrare e mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso dei corsi d'acqua;

bb) manutenzione straordinaria: interventi di riparazione, di ricostruzione e di miglioramento delle opere, consistenti nella costruzione, nella sistemazione, nella riparazione, nella modifica e nella sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento, per il risanamento, per il consolidamento, nonché per la trasformazione degli stessi in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica alla quale sono preposti;

cc) materiale litoide:

1) ghiaia o sabbia pronta;

2) misto granulometrico di sabbia o ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;

3) misto sabbia e limo argilloso;

4) massi di volume superiore a 0,5 metri cubi;

5) materiale eterogeneo di scarsa qualità misto di ghiaia, sabbia, limo e argilla senza impurità o comprensivo di ceppaie, ramaglie ed eventuali trovanti;

dd) opera idraulica: manufatto finalizzato alla regimazione o alla regolazione del regime idraulico del corso d'acqua o alla difesa idraulica delle sponde o del territorio; rientrano tra le opere idrauliche, anche se esterni all'alveo o all'area fluviale, i manufatti finalizzati alla regolazione del regime idraulico mediante sottrazione di portata e convogliamento della stessa in un altro corso d'acqua;

ee) piena ordinaria: piena corrispondente al livello, in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli misurati nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 50 per cento dei casi; nei corsi d'acqua non dotati di stazioni di misura, è considerata ordinaria la piena caratterizzata da un valore di portata al colmo che viene uguagliato o superato in media una volta in un periodo di due anni;

ff) polizia delle acque: attività diretta alla tutela delle acque mediante la regolamentazione degli usi delle stesse;

gg) polizia idraulica: insieme delle funzioni amministrative dirette alla tutela delle opere idrauliche, del buon regime idraulico dei corsi d'acqua, della conservazione del demanio idrico in funzione della sicurezza dei territori limitrofi al corso d'acqua;

hh) pronto intervento di protezione civile: opere urgenti di qualunque tipologia realizzate, su disposizione del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), in caso d'urgenza e in previsione di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza;

ii) regimazione idraulica: insieme coordinato e sistematico di interventi che comporta la sostanziale modifica delle caratteristiche geometriche e idrauliche di un corso d'acqua; a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione di nuove opere, la variazione delle sezioni di deflusso, dello sviluppo planimetrico, delle pendenze e delle scabrezze del corso d'acqua, comportando di conseguenza modifiche al regime idraulico;

jj) regolazione idraulica: variazione della portata di un corso d'acqua che si ottiene mediante la realizzazione di opere aventi la funzione di trattenuta temporanea e di graduale rilascio dei volumi d'acqua defluenti, o mediante la realizzazione di opere finalizzate alla sottrazione di portate dal corso d'acqua;

kk) rete idrografica o reticolo idrografico: insieme dei corsi d'acqua che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

ll) reti di drenaggio urbano: sistema di canalizzazioni artificiali sotterranee per raccogliere e allontanare da insediamenti civili o produttivi le acque meteoriche;

mm) sbarramento: opera artificiale realizzata in modo da interrompere il corso d'acqua e da formare un invaso, temporaneo o permanente, o un rigurgito;

nn) servizio di piena: insieme delle attività di monitoraggio e di controllo attivo, nonché di intervento da attivare al manifestarsi di un evento di piena che potrebbe dare origine a situazioni di pericolo;

oo) sistema derivatorio: insieme di diverse strutture (opere di presa superficiale o sotterranea, rete di collegamento, di adduzione e di distribuzione, impianto di utilizzo o ambito servito, eventuali cessioni d'acqua per utilizzi diversi, opere di restituzione) che costituiscono un unico complesso per la gestione e l'utilizzo dell'acqua prelevata;

pp) sistemazione idrogeologica: intervento di carattere geologico-tecnico, idraulico-forestale e ingegneristico-ambientale, volto a prevenire o a mitigare gli effetti dannosi del dissesto idrogeologico, nonché a ripristinare le opportune condizioni di sicurezza dei luoghi a seguito di calamità naturali;

qq) sistemazioni idraulico-forestali: gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe, di paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale attuata attraverso la realizzazione di opere e di manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica;

rr) Sistema regionale integrato di protezione civile: servizio pubblico a tutela dell'integrità della vita, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere degli eventi calamitosi, assicurato dall'apporto integrato di diverse componenti pubbliche e private che intervengono in modo coordinato sulla base della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e della legge regionale 64/1986 , nonché dei protocolli d'intesa siglati a livello istituzionale tra gli organi dello Stato e della Regione incaricati del servizio medesimo;

ss) sorgente: punto del terreno da cui scaturisce, per defluire superficialmente, una vena d'acqua sotterranea;

tt) sotto bacino o sub-bacino: territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi, rogge, canali ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

uu) sponda: linea che delimita l'alveo inciso di un corso d'acqua; nei casi di sponda fissa essa è generalmente costituita dalla scarpata, naturale o artificiale, che delimita l'incisione morfologica costituente l'alveo; nei casi di sponda variabile o incerta, la linea di sponda è individuata sulla base del livello idrico della piena ordinaria;

vv) zona montana: area del territorio regionale delimitata nella cartografia di cui all'articolo 4, comma 2.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Classificazione dei corsi d'acqua)

1. I corsi d'acqua che, sulla base del Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), costituiscono la rete idrografica del territorio regionale, sono suddivisi nelle seguenti classi:

a) corsi d'acqua di classe 1: corsi d'acqua naturali principali, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nella zona montana della regione e che sfociano direttamente nel mare, nonché i loro affluenti che sottendono un bacino idrografico avente superficie superiore a 100 chilometri quadrati; i corsi d'acqua e i relativi affluenti ricadenti nei fondovalle montani mantengono tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione, del comune sito più a monte nel rispettivo bacino idrografico; possono altresì essere inclusi in questa classe tratti di ulteriori

affluenti, anche se aventi bacini idrografici con estensione minore, che si sviluppano per parte del loro corso al di fuori del territorio regionale o sono interessati dalla presenza di bacini d'invaso o di centri abitati di fondovalle esposti alla dinamica fluviale o perché esigenze di funzionalità della gestione idraulica lo richiedano;

b) corsi d'acqua di classe 2: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, non ricompresi nei corsi d'acqua di classe 1, il cui bacino idrografico si estende prevalentemente nelle aree non ricomprese nella zona montana e avente superficie superiore a 10 chilometri quadrati; i corsi d'acqua di questa classe ricadenti nei fondovalle montani possono mantenere tale classificazione fino ai tratti che attraversano o si sviluppano in corrispondenza dell'ultimo centro abitato di fondovalle, sia esso capoluogo comunale o frazione;

c) corsi d'acqua di classe 3: corsi d'acqua naturali e relativi affluenti, **ancorché non cartografati,** compresi nei bacini idrografici della zona montana aventi superficie inferiore a quelli di classe 1; rientrano in tale classe anche i tratti in prosecuzione verso monte dei corsi d'acqua di classe 1 e 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua aventi caratteristiche idromorfologiche analoghe a quelli della zona montana i cui bacini si estendono nelle aree esterne alla stessa;

d) corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi;

e) corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4, ancorché non figurino nella cartografia di cui al comma 2; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato.

2. La classificazione dei corsi d'acqua del territorio regionale, finalizzata all'allocazione delle funzioni di gestione a essi connesse, è rappresentata dalla cartografia contenuta nell'Allegato A.

3. La cartografia di cui al comma 2, redatta in formato cartaceo e su supporto informatico dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, è depositata presso la medesima struttura, nonché presso gli uffici della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. Ai fini della classificazione a scala di maggiore dettaglio rispetto alla cartografia in formato cartaceo, si fa riferimento ai relativi dati in formato digitale elaborati dalla struttura regionale competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le modifiche della cartografia concernenti l'attribuzione o la modifica della classe del corso d'acqua, sono disposte con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. All'infuori dei casi di cui al comma 4, la cartografia è aggiornata a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

6. Nei casi in cui il limite di separazione tra due tronchi fluviali contigui, ma rientranti in classi diverse, non sia individuabile sul territorio o sia necessario rettificarlo, l'identificazione è effettuata mediante l'accertamento sul sito e la redazione di un verbale a cura della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, controfirmato dai soggetti competenti alla gestione dei tronchi fluviali contigui.

7. Ai fini della classificazione i tronchi fluviali che formano la confluenza di due corsi d'acqua di classe diversa assumono la classe del corso di importanza superiore, con riguardo al tratto interessato dallo svolgimento delle attività necessarie al mantenimento del buon regime idraulico della confluenza stessa.

8. I corsi d'acqua di cui al comma 1 mantengono la classificazione attribuita dalla cartografia fino al loro sbocco in mare o in laguna, ancorché l'ultimo tratto prima della foce appartenga al demanio marittimo.

9. Nell'ambito della classificazione dei corsi d'acqua, ai fini dell'individuazione del limite di separazione tra tratti di corsi d'acqua contigui ma appartenenti a classi diverse, sono considerate anche le esigenze di funzionalità della gestione idraulica da parte dei soggetti competenti.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Sistema informativo regionale per la difesa del suolo)

1. L'azione di difesa nei confronti di tutte le tipologie di dissesto consiste sia nell'intervento di prevenzione che nell'intervento di ripristino dei danni causati dal dissesto.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione si dota di un Sistema informativo regionale per la difesa del suolo finalizzato a garantire l'organicità e la congruenza della pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, nonché dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di difesa idrogeologica, idraulica, idraulico-forestale, idraulico-agraria e di bonifica.

3. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo comprende i seguenti strumenti:

a) il Catasto regionale dei corsi d'acqua, dei laghi naturali e degli invasi, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce i corsi d'acqua, i laghi naturali e gli invasi, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi;

b) il Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, quale sistema informativo dinamico che rileva, censisce e classifica le opere idrauliche e idraulico-forestali presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata;

c) il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto franoso attivi o quiescenti e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi dell'evoluzione e dell'attività degli stessi attraverso una corretta valutazione della pericolosità e del rischio idrogeologico;

d) il Catasto regionale degli eventi di dissesto idrogeologico, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le informazioni relative agli eventi franosi, idraulici e valanghivi che interessano il territorio regionale, avente quali centri di rilevamento principali le Stazioni forestali, la Centrale operativa della Protezione civile regionale e le strutture tecniche regionali; ogni evento è individuato mediante i dati forniti da una scheda e la relativa ubicazione cartografica georeferenziata;

d bis) il Catasto regionale dei dissesti idraulici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al censimento degli stessi e alla conoscenza tecnico-scientifica del territorio regionale, che garantisce il coordinamento dell'acquisizione di informazioni territoriali relative ai fenomeni di dissesto idraulico e l'archiviazione su base cartografica, informatica e iconografica, compatibile con gli standard regionali e nazionali, dei documenti e delle informazioni inerenti a tali fenomeni, nonché l'analisi degli stessi nel tempo attraverso una corretta valutazione della pericolosità idraulica e del conseguente rischio idrogeologico;

d ter) il Catasto regionale dei progetti di sistemazione dei dissesti idrogeologici, quale sistema informativo dinamico finalizzato al coordinamento degli interventi di sistemazione;

d quater) il Catasto delle valanghe di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi delle valanghe, anche finalizzato ad una corretta valutazione della pericolosità e del conseguente rischio dei fenomeni valanghivi;

e) il Catasto regionale degli sbarramenti, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce gli sbarramenti di competenza regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi, inoltre garantisce l'evidenza geografica referenziata e la denominazione degli sbarramenti di competenza nazionale, nonché costituisce lo strumento di supporto alle attività di costruzione, di esercizio e di vigilanza di cui all'articolo 19;

f) il Catasto regionale degli scarichi su corpo idrico superficiale, quale sistema informativo dinamico per la gestione delle informazioni sugli scarichi autorizzati di acque reflue urbane, domestiche, industriali e industriali assimilate alle domestiche.

4. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo è implementato con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a), dai soggetti coinvolti nella difesa del suolo, in base alle rispettive competenze in materia di:

a) opere idraulico-forestali e opere idraulico-agrarie;

b) opere idrauliche;

c) dissesti franosi e opere di difesa;

d) opere di pronto intervento e lavori d'urgenza attivati.

5. Le strutture regionali rispettivamente competenti per materia:

a) organizzano, gestiscono e archiviano i dati contenuti nei Catasti regionali, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;

b) **modificano, aggiornano,** validano e certificano i dati dei Catasti regionali la cui pubblicazione sul sito istituzionale della Regione costituisce certificazione di conformità all'originale dei dati in esso contenuti;

[c) aggiornano i dati dei Catasti regionali con decreto del direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.]

6. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo consente a tutti i soggetti coinvolti nella difesa del suolo la condivisione dei processi di gestione, delle evidenze di dissesto, delle necessità di intervento, delle competenze a realizzare gli interventi, degli obblighi di comunicazione alle autorità statali competenti, delle informazioni ai soggetti interessati e agli Enti locali.

7. I dati contenuti nei Catasti regionali sono resi accessibili ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione nell'ambito dell'Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e Territoriali per il Friuli Venezia Giulia (IRDAT-FVG).

8. I Catasti regionali sono strumenti di supporto alle attività di programmazione di cui all'articolo 11.

9. La Protezione civile della Regione, a supporto delle funzioni che le sono attribuite ai sensi della legge regionale 64/1986, realizza e gestisce nell'ambito del Sistema integrato di Protezione civile il sistema informativo finalizzato alla raccolta delle segnalazioni di dissesto idrogeologico che pervengono alla Sala operativa regionale e in grado di fornire l'evoluzione in tempo reale delle situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, per l'ambiente e per i beni esposti. Il sistema informativo è aggiornato con le informazioni relative alle opere di pronto intervento e ai lavori d'urgenza attuati, nonché è reso accessibile agli enti cui compete la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi, anche ai fini della programmazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio.

10. Il Sistema informativo regionale per la difesa del suolo riceve le segnalazioni dei dissesti franosi che interessano la viabilità, ai fini del coordinamento, da parte delle strutture regionali e degli altri Enti competenti, degli interventi urgenti di ripristino della stessa, di classificazione delle aree pericolose, nonché di pianificazione e di messa in sicurezza.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Funzioni di difesa del suolo)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni di difesa del suolo:

a) l'istituzione e la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;

b) la gestione delle reti regionali di monitoraggio in tempo reale confluenti nel sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986;

c) la predisposizione e il finanziamento del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;

d) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 20, comma 1, relativi ai corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

e) la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza regionale, sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, fatte salve le competenze dello Stato;

f) la realizzazione degli interventi di difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri;

g) la realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 32 relative ai corsi d'acqua di classe 3;

h) la realizzazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale di cui all'articolo 34;

i) i lavori d'urgenza sui corsi d'acqua di classe 1 e 3;

j) i lavori di pronto intervento sui corsi d'acqua di classe 3 ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 9/2007;

k) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione degli sbarramenti di competenza regionale e le relative funzioni di controllo, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, e dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

l) il rilascio dell'autorizzazione degli interventi di ripascimento degli arenili;

m) il rilascio dell'autorizzazione idraulica di cui all'articolo 17 sui corsi d'acqua di classe 1, 2, 3 e 5, nonché la verifica della conformità del progetto definitivo dell'intervento alle finalità del finanziamento assegnato ai sensi dell'articolo 11, comma 10;

n) l'emissione del parere idraulico per il rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico, nonché del parere idraulico di cui all'articolo 17, comma 8;

o) l'accertamento della cessata funzionalità idraulica ai fini della sdemanializzazione di beni del demanio idrico relativamente ai corsi d'acqua di tutte le classi e previo parere dei Consorzi di bonifica per i corsi d'acqua di classe 4;

p) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide negli interventi sui corsi d'acqua di classe 1 e 3, nonché la riscossione della quota di competenza dei relativi canoni demaniali;

q) i servizi di polizia idraulica sui corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3;

r) l'imposizione di limitazioni e di divieti all'esecuzione di opere e di interventi anche esterni all'area demaniale idrica qualora influiscano, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;

s) il governo delle piene, mediante le attività di previsione, di monitoraggio, di sorveglianza, di presidio territoriale idraulico, nonché di regolazione dei deflussi, nell'ambito del sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile);

t) i servizi di piena e di pronto intervento idraulico in coordinamento con il presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004;

u) i servizi idrografici e mareografici consistenti nelle seguenti attività:

1) la raccolta, l'elaborazione, l'aggiornamento, la trasmissione e la diffusione dei dati idrologici e idrografici relativi ai corsi d'acqua, alle acque sotterranee e alla laguna di Marano-Grado;

2) la conservazione, la manutenzione, l'adeguamento tecnologico e l'estensione delle reti regionali idrologiche e idrografiche, nonché degli impianti fissi di monitoraggio e di rilevamento, in tempo differito, dello stato idrologico dei corsi d'acqua, delle acque sotterranee e della laguna di Marano-Grado;

v) la classificazione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche ai sensi degli articoli 4 e 5;

w) la predisposizione, mediante il concerto delle strutture regionali competenti in materia di ambiente, di risorse agricole e forestali, nonché di pianificazione territoriale, sentita l'Autorità di bacino distrettuale, della relazione annuale sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di cui all' articolo 61, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 152/2006;

x) la realizzazione e la promozione di studi, ricerche, rilievi, modelli, elaborazioni e ogni attività tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza delle risorse idriche superficiali e sotterranee, del regime idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, del trasporto solido dei corsi d'acqua, del deflusso minimo vitale, del bilancio idrologico e sedimentologico dei bacini idrografici e della laguna di Marano-Grado, nonché finalizzati alla conoscenza geologica del territorio regionale;

y) la promozione della sottoscrizione dei contratti di fiume da parte dei Comuni e dei Consorzi di bonifica il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico.

2. La Regione può curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua**, alle opere idrauliche e ai dissesti franosi** di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.

3. La gestione delle opere di regolazione idraulica può essere affidata dalla Regione ai Consorzi di bonifica o ad altri soggetti pubblici sulla base di una convenzione che preveda le modalità di gestione e il compenso per i relativi oneri. Nei casi di opere in cui la funzione di regolazione idraulica sia promiscua con utilizzi idrici di tipo diverso, la Regione affida la gestione al titolare della concessione di derivazione d'acqua, detraendo i relativi oneri dal canone demaniale.

4. La Regione, anche attraverso il Sistema integrato di protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986 , riceve presso la Sala operativa regionale sita a Palmanova tutte le segnalazioni inerenti criticità idrauliche e geologiche, nonché rileva tramite la rete regionale di monitoraggio in tempo reale, lo stato dei corsi d'acqua e attua il monitoraggio della stabilità dei versanti montani ai fini della tempestiva attivazione delle funzioni di protezione civile sul territorio regionale a salvaguardia della pubblica incolumità, dell'ambiente e dei beni.

5. Sono fatte salve le competenze della Regione in materia di navigazione sui corsi d'acqua di qualunque classe, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia).

6. Nell'ambito delle attività di protezione civile la navigazione sui corsi d'acqua di tutte le classi, nonché nelle acque interne e lagunari, è autorizzata dalla Protezione civile della Regione.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Piano regionale di tutela delle acque)

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 la Regione provvede alla formazione, all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

2. Ai fini della formazione, delle revisioni e degli aggiornamenti del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

3. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, di concerto con l'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale, nonché con l'Assessore competente in materia di risorse agricole e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

5. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.

7. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7 la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute ed entro i successivi sessanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.

9. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità di bacino distrettuale, che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.

10. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità di bacino distrettuale di cui al comma 9, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

11. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

12. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 4 non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano. Le misure di salvaguardia del Piano sono definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano stesso.

13. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, secondo la procedura per le varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo).

14. Dalla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque non sono ammesse nuove concessioni di derivazione d'acqua in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso.

15. All'infuori delle revisioni e degli aggiornamenti previsti dall' articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, il Piano regionale di tutela delle acque è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'evoluzione del quadro normativo e agli esiti delle attività di monitoraggio, con riferimento alle variazioni dello stato ecologico **e chimico** dei corpi idrici.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14

(Provvedimenti attuativi)

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:

a) gli elementi conoscitivi e i criteri di priorità, previo parere della Commissione consiliare competente, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11;

b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:

1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;

2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;

4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;

c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;

d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;

e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;

f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904, le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di

rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;

g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;

i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;

k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;

k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);

k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.

2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;

b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;

c) le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell'articolo 114 del decreto legislativo 152/2006;

d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;

e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;

f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;

g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;

h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;

i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;

j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;

k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;

l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;

m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali;

m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;

b) le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15
(Funzioni dei Comuni)

1. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) l'individuazione dei corsi d'acqua, mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

b) la tutela dei corsi d'acqua su alveo non demaniale, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale o attraverso il regolamento di polizia rurale;

c) l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo;

d) la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 1;

e) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle difese di sponda e degli argini;

f) l'esecuzione dei lavori d'urgenza e dei servizi di polizia idraulica;

g) il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi, ai sensi dell'articolo 40, comma 1;

h) l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 22;

i) la riscossione ai sensi dell'articolo 30, comma 6, dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide nell'ambito degli interventi di manutenzione degli alvei, nonché la trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, della relativa relazione.

2. Sui corsi d'acqua di tutte le classi i Comuni svolgono le seguenti funzioni:

a) l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale;

b) l'adozione di misure per la sicurezza delle persone e del transito, limitatamente alla viabilità e agli spazi pubblici di competenza comunale, in prossimità dei corsi d'acqua;

c) gli adempimenti concernenti il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29;

d) gli adempimenti concernenti il rilascio delle autorizzazioni di attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi, di cui all'articolo 40, commi 2 e 5.

3. I Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti.

4. I Comuni realizzano gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi definiti di rilevanza comunale ai sensi dell'articolo 34 **e concorrono al popolamento del Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa trasmettendo, su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di geologia, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere di difesa che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo**.

5. I Comuni concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

6. I Comuni provvedono alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 56, ai sensi dell'articolo 57, nell'ambito delle funzioni ai medesimi attribuite.

7. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale, di cui viene dato conto nel Rapporto comunale sullo stato del territorio previsto all' articolo 36, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), nonché i piani comunali di emergenza di protezione civile, contengono la cartografia di cui all'articolo 4.

8. Le norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale non possono contenere prescrizioni progettuali o tipologiche inerenti agli interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, comma 1, e agli interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31, comma 1, nonché alle opere idraulico-forestali di cui all'articolo 32, comma 2, che riguardino i corsi d'acqua delle classi 1, 2, 3 e 4**, e alle opere di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4**.

9. Gli strumenti di pianificazione territoriale comunale e sovracomunale contengono misure e disposizioni volte a garantire l'invarianza idraulica delle trasformazioni di uso del suolo.

10. I Comuni rivieraschi possono avviare un processo di consultazione con gli altri Comuni i cui territori insistono sul medesimo bacino idrografico, volto a costituire i presupposti per l'istituzione di contratti di fiume che, attraverso la sottoscrizione di un accordo tra tutti i Comuni rivieraschi e i soggetti pubblici e privati interessati, conseguano la definizione e la programmazione di azioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica del sistema fluviale, coordinate e integrate con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

11. Al fine di rendere la realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, coerente con la gestione complessiva della rete idrografica regionale, i Comuni possono sottoporre i progetti degli interventi alla valutazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

12. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi di competenza comunale, relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche, i Comuni possono avvalersi della Regione e dei Consorzi di bonifica mediante la stipula di convenzioni. **Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi relativi alle opere di difesa da frane i Comuni possono avvalersi della Regione.**

12 bis. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, lettera e), i Comuni provvedono all'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.

13. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nelle forme previste dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Sui corsi d'acqua di classe 2 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:

a) realizzano gli interventi di manutenzione dell'alveo, gli interventi di regimazione idraulica, gli interventi di rinaturazione e gli interventi di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;

b) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza subregionale;

c) svolgono i lavori d'urgenza;

d) concorrono ai servizi di polizia idraulica, nonché, nell'ambito del presidio territoriale idraulico di cui al sistema regionale di allertamento integrato ai fini di protezione civile previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, al servizio di piena nei tratti dei corsi d'acqua individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), e possono istituire il servizio di piena negli altri tratti.

2. Sui corsi d'acqua di classe 4 i Consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:

a) individuano i corsi d'acqua mediante la cartografia di cui all'articolo 4, comma 2;

b) realizzano gli interventi di manutenzione e di regimazione dell'alveo di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b);

c) attuano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di realizzazione di nuove opere di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e d), nonché gli interventi concernenti gli invasi di cui all'articolo 31, comma 2, relativi alle opere idrauliche di rilevanza consortile;

d) svolgono i servizi di polizia idraulica e i lavori d'urgenza, nonché possono istituire il servizio di piena;

e) rilasciano l'autorizzazione idraulica.

3. Sui corsi d'acqua di classe 5 i Consorzi di bonifica sono delegati a svolgere le seguenti funzioni:

a) l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo, di regimazione idraulica, di rinaturazione e di regolazione idraulica, di cui all'articolo 20, comma 1;

b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di realizzazione di nuove opere e gli interventi di manutenzione straordinaria dei bacini di laminazione, di cui all'articolo 31, comma 1, relativi alle opere idrauliche di rilevanza comunale con esclusione delle difese di sponda e degli argini.

4. I Consorzi di bonifica rilasciano le concessioni di estrazione di materiale litoide sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e riscuotono la quota di competenza dei relativi canoni demaniali, nonché trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la relativa relazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 6.

5. I Consorzi di bonifica rilasciano le autorizzazioni di attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi di cui all'articolo 40, comma 1, sui corsi d'acqua di classe 2 e 4 e concorrono all'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 40, comma 5.

6. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare gli interventi relativi agli argini costieri.

7. I Consorzi di bonifica possono curare la progettazione e la realizzazione degli interventi relativi ai corsi d'acqua e alle opere idrauliche di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15, comma 12.

8. I Consorzi di bonifica concorrono alla classificazione delle opere idrauliche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, nonché all'implementazione del Catasto regionale delle opere idrauliche e idraulico-forestali, trasmettendo su supporto informatico, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, entro il primo trimestre di ogni anno, i dati relativi alle opere che, nell'anno precedente, hanno ottenuto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

9. I Consorzi di bonifica realizzano gli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e agli argini costieri, inseriti nel Programma regionale degli interventi, con le risorse a tal fine trasferite dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 10.

9 bis. I Consorzi di bonifica sono delegati ad attuare, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera m bis), i rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi necessari alla buona valutazione del regime e del bilancio idrologico delle falde acquifere e della rete idrografica, nelle stazioni di rilevamento situate negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

9 ter. Sui corsi d'acqua di classe 2 e 4, nonché, nell'ambito delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b), interessanti i corsi d'acqua di classe 5, i Consorzi di bonifica sono delegati all'espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili e alla conseguente intestazione dei beni al demanio regionale.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18
(Tutela dei corpi idrici superficiali e delle aree fluviali)

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del regio decreto 523/1904, **per le finalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 152/2006 e** ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, sono vietati:

a) la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;

b) la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo;

c) la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici all'esterno del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), salvo diversa determinazione da parte dei Comuni di stabilire fasce più ampie;

d) l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sottobanchine arginali, laddove esistenti.

2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, a esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla presente legge.

3. All'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o **alla bonifica idraulica del territorio**.

4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.

5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17.

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20
(Interventi relativi ai corsi d'acqua)

1. Gli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua si concretizzano nelle seguenti attività:

a) interventi di manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua che non comportano la realizzazione di opere, finalizzati:

1) alla conservazione e al ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua e del corretto regime idraulico;

2) alla conservazione delle zone di espansione naturale;

3) all'eliminazione delle situazioni di pericolo tra le sponde o le difese, mediante la selezione e l'asporto della vegetazione non compatibile con l'assetto idrodinamico del corso d'acqua e le esigenze di riqualificazione dell'ambiente fluviale;

b) interventi di regimazione idraulica;

c) interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali, anche mediante il ripristino della vegetazione ripariale autoctona, e interventi finalizzati al ripristino o all'ampliamento delle aree di espansione naturale dei corsi d'acqua;

d) interventi di regolazione idraulica.

2. Gli interventi di manutenzione dell'alveo di cui al comma 1, lettera a), numero 1), sono realizzati prioritariamente attraverso la movimentazione del materiale litoide e, in subordine, nel caso in cui detta

movimentazione non sia sufficiente a ripristinare la sezione dell'alveo e delle golene, sono attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con le modalità previste agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 27 e 28. **Qualora gli interventi di manutenzione dell'alveo siano attuati attraverso l'estrazione e l'asporto del materiale litoide, con la concessione può essere autorizzato il deposito temporaneo del materiale sulle aree del demanio idrico per un periodo di tempo massimo di sei mesi e comunque non superiore alla durata prevista per l'esecuzione del progetto di manutenzione**.

3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), la Regione può acquisire le aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua o aventi funzione di espansione delle piene o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua.

4. L'esigenza di effettuare interventi di regimazione idraulica o di regolazione idraulica di cui al comma 1, lettere b) e d), è motivata, nonché adeguatamente documentata, sulla base di specifiche valutazioni di ordine idrologico e idraulico, dalle quali si desumano anche gli effetti e le conseguenze di tali interventi alla scala del corso d'acqua.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Disciplina degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 1), che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono soggetti a concessione, sono considerati, a tutti gli effetti, interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati a vincoli da parte degli strumenti urbanistici.

3. L'estrazione di materiale litoide è soggetta al pagamento di un canone demaniale, determinato, anche in relazione al valore di mercato del materiale litoide, ai sensi dell'articolo 30.

4. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono affidati in concessione con le seguenti modalità, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, a soggetti privati mediante procedura a evidenza pubblica, in applicazione dei criteri di valutazione e con il procedimento definiti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b):

a) concessione pluriennale per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 23;

b) concessione per tratti fluviali singoli o discontinui, individuati dall'ente competente per corso d'acqua, ai sensi dell'articolo 24;

c) concessione per interventi indicati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 25.

5. Ai fini della partecipazione alla procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 i soggetti privati presentano all'ente competente, con le modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), l'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione, corredata del progetto dell'intervento avente un livello di approfondimento analogo a quello del progetto preliminare come delineato dall' articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Nel caso in cui l'attuazione del progetto dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'ente competente per classe di corso d'acqua, convoca una conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1, aventi carattere d'urgenza, sono autorizzati ai sensi dell'articolo 27.

8. Nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici gli interventi di manutenzione degli alvei di cui al comma 1 sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

9. Nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'affidamento della concessione nell'ambito della procedura a evidenza pubblica di cui al comma 4 e non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 27, gli interventi di manutenzione degli alvei sono effettuati con le modalità di cui all'articolo 28.

10. L'utilizzo di materiale litoide, da parte dell'ente competente per classe di corso d'acqua, nella realizzazione di lavori in amministrazione diretta, non è soggetto alla disciplina di cui ai commi 4 e 8.

11. Nei casi in cui gli interventi di manutenzione degli alvei prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, **non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 e** il provvedimento di concessione è sostituito da un'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, fatte salve eventuali altre autorizzazioni necessarie in base alla normativa vigente.

12. Ai fini della pianificazione dell'attività estrattiva prevista dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), il materiale litoide estratto e asportato ai sensi del presente articolo, è equiparato alle sostanze minerali disciplinate dalla medesima legge regionale.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22

(Provvedimento di concessione e disciplinare)

1. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 2, è emesso dall'ente competente per classe di corso d'acqua contestualmente ovvero entro i cinque giorni successivi alla sottoscrizione del disciplinare, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

2. Il provvedimento di concessione, che costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico e alla realizzazione dell'intervento ha, nei casi di cui agli articoli 24 e 25, la durata di esecuzione dell'intervento prevista dal relativo progetto.

3. Il soggetto concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il direttore dei lavori dandone comunicazione all'ente competente ed effettua i rilievi topografici di progetto di dettaglio.

4. Il controllo sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'ente competente per classe di corso d'acqua.

5. L'ente competente per classe di corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata sospensione dei lavori ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56.

6. Ai fini della riscossione da parte dei Comuni della quota dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, con il provvedimento di concessione sono individuati i Comuni il cui territorio è interessato dall'attività di estrazione di materiale litoide e sono stabilite le modalità di versamento dei relativi importi ai Comuni medesimi.

7. Il soggetto istante è tenuto a sostenere gli oneri relativi **[alle pubblicazioni,]** al deposito cauzionale o alla prestazione della garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, nonché gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

8. Il soggetto istante **[versa gli oneri relativi alle pubblicazioni, nonché]** effettua il deposito cauzionale o presta la garanzia mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa a fronte del pagamento del canone demaniale, prima della sottoscrizione del disciplinare e, comunque, prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Concessione per interventi indicati dai soggetti interessati)

1. Le istanze volte a ottenere la concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21, comma 1, indicati dai soggetti interessati, non sono ammesse nei tratti individuati ai sensi degli

articoli 23 e 24, nonché nei corsi d'acqua o nei tratti dei medesimi interdetti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1.

2. L'istanza di concessione è presentata all'ente competente per classe di corso d'acqua che, entro i successivi trenta giorni, rigetta l'istanza qualora ritenga l'intervento in contrasto con il buon regime delle acque o non necessario ai fini della manutenzione dell'alveo, ovvero, provvede alla pubblicazione dell'istanza medesima **sui siti istituzionali della Regione e dei Comuni sul cui territorio insiste l'intervento previsto**.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'istanza di concessione nel Bollettino ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono presentare istanze di concessione relative al medesimo tratto di corso d'acqua che sono dichiarate concorrenti con quella presentata per prima.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 l'ente competente per classe di corso d'acqua, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell' articolo 2 del regio decreto 523/1904 , individua tra le istanze concorrenti quella relativa all'intervento di manutenzione ritenuto più adeguato alle esigenze di carattere idraulico dell'alveo interessato, la quale costituisce base per l'assegnazione, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della concessione alla realizzazione dell'intervento di manutenzione, a uno dei soggetti che hanno presentato istanza ai sensi del comma 3.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Interventi di sistemazione dei dissesti franosi)

1. I dissesti franosi sul territorio regionale sono segnalati anche attraverso il sistema informativo previsto dall'articolo 6, comma 9, alla Protezione civile della Regione cui competono la realizzazione delle opere di pronto intervento e il coordinamento dei lavori d'urgenza.

2. I dissesti franosi, segnalati alla Protezione civile della Regione, sono inclusi nel Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa.

3. Ai fini dell'accertamento dei dissesti franosi di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di geologia effettua le verifiche tecniche, i rilievi e gli studi sul sito interessato **secondo le modalità definite dalle linee guida di cui all'articolo 14, comma 3, lettera a)**.

4. Gli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui al comma 2 sono inseriti nel Programma regionale degli interventi previsto dall'articolo 11 con la seguente classificazione:

a) interventi di sistemazione di dissesti franosi consistenti in opere di ripristino delle aree interessate dai fenomeni franosi, di stabilizzazione dei versanti e di prevenzione;

b) interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati alla riparazione, al recupero, nonché al mantenimento della funzionalità delle opere senza variarne le caratteristiche tipologiche e strutturali;

c) interventi di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione dei dissesti franosi finalizzati al completo recupero della funzionalità delle opere anche modificandone le caratteristiche tipologiche e strutturali.

5. Il Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11 definisce la competenza regionale o comunale alla realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri:

a) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza regionale: consistenti in opere la cui realizzazione, per estensione territoriale o per complessità di progettazione ed esecuzione, richieda particolari competenze specialistiche;

b) interventi di sistemazione dei dissesti franosi di rilevanza comunale: consistenti in opere di tipologia consolidata che, per la limitata estensione territoriale interessata, svolgano una funzione di rilevanza locale.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua)

1. In attuazione dell'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, è istituito il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua, quale sistema informativo dinamico che rileva e censisce le utilizzazioni in atto per tutti i corpi idrici presenti sul territorio regionale, fornendone un'evidenza geograficamente referenziata, nonché raccoglie e ordina le informazioni relative ai medesimi.

2. Il Catasto regionale di cui al comma 1 rende disponibili almeno le seguenti tipologie di dati inerenti alle utilizzazioni in atto:

a) il codice identificativo, quale codifica univoca attribuita al singolo sistema derivatorio;

b) la portata media e massima concessa per ogni punto di prelievo;

c) l'uso dell'acqua derivata.

3. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è strumento di supporto per la pianificazione delle utilizzazioni delle acque e di riferimento per l'eventuale revisione delle stesse ai sensi dell'articolo 42, comma 10.

4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

a) organizza, gestisce e archivia i dati contenuti nel Catasto regionale, avvalendosi di mezzi e di supporti informatici che rispondono a criteri di compatibilità con gli standard regionali e nazionali;

b) aggiorna e pubblica mensilmente i dati del Catasto regionale sul sito istituzionale della Regione.

[c) aggiorna i dati del Catasto regionale con decreto del direttore della struttura medesima, pubblicato sul sito istituzionale della Regione.]

5. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale inseriscono **[, validano e certificano]** i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37 nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua attraverso il sito istituzionale della Regione.

6. Il Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua è reso accessibile ai cittadini attraverso il sito istituzionale della Regione.

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 36

(Deflusso minimo vitale - DMV)

1. Il livello di deflusso minimo vitale, di seguito DMV, necessario alla vita negli alvei sottesi al mantenimento della capacità di autodepurazione dei corpi idrici, alla conservazione degli equilibri degli ecosistemi interessati, nonché al mantenimento dell'equilibrio del bilancio idrico, è determinato per i corsi d'acqua o per i tratti di corsi d'acqua, dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.

2. Per le nuove concessioni di derivazione d'acqua, nonché nei casi di variante sostanziale o di rinnovo di concessioni esistenti, il relativo provvedimento prevede un piano di monitoraggio, redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k), di durata almeno triennale, finalizzato alla verifica dell'efficacia del DMV determinato con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

3. I concessionari di derivazione d'acqua possono presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, motivata domanda per la determinazione sperimentale del DMV, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera i).

4. Qualora la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche autorizzi l'effettuazione dell'esercizio sperimentale, l'efficacia dei rilasci rispetto al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche del corpo idrico, è verificata attraverso un piano di monitoraggio redatto in base alle linee guida di cui all'articolo 14, comma 2, lettera k).

5. Nei casi di cui al comma 4 il valore del DMV risultante dalla sperimentazione sostituisce quello determinato secondo le modalità previste dal Piano regionale di tutela delle acque.

6. Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i programmi sperimentali previsti dagli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di

deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua), in corso alla data di approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche attua le attività di verifica e di studio ai fini del monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione degli obblighi di rilascio determinati con le modalità indicate dal Piano regionale di tutela delle acque.

7 bis. Qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza:

a) dichiara lo stato di sofferenza idrica;

b) individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico.

7 ter. Le riduzioni temporanee di cui al comma 7 bis, lettera b), si applicano alle derivazioni d'acqua per utilizzo irriguo in esercizio lungo i corsi d'acqua dei fiumi Tagliamento e Isonzo e dei torrenti Torre, Meduna, Cellina e Judrio.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Utilizzazione di acque sotterranee)

1. Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua ai sensi dell'articolo 35, comma 5, censiscono le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico in atto sul territorio di competenza, con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j).

1 bis. Le disposizioni in materia di utilizzazione di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), si applicano anche nel caso di utilizzazioni da parte di unità immobiliari adibite a uffici o a modeste attività produttive o commerciali.

2. Ai fini del rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 5, i Comuni regolano il flusso dell'acqua potabile dei pubblici fontanili e provvedono alla relativa manutenzione.

3. In attuazione dell' articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , al fine di garantire il mantenimento e il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici indicati al titolo II della parte terza del medesimo decreto legislativo 152/2006 , sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali.

4. Le disposizioni del regolamento di cui al comma 3 si applicano anche ai permessi di ricerca, alle concessioni di coltivazione e alle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i), i titolari dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, adeguano le modalità di restituzione alle disposizioni del regolamento medesimo.

6. In attuazione dell'articolo 124, commi 3 e 5, del decreto legislativo 152/2006 , al fine di garantire che lo scarico avvenga senza pregiudizio per il corpo ricettore, sono disciplinati con il regolamento regionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera j), i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali.

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42

(Disciplina della concessione)

1. La dotazione idrica è di norma assicurata dal gestore del servizio idrico integrato o dal consorzio di bonifica per le utilizzazioni a prevalente scopo irriguo.

2. Nelle zone non servite dai soggetti di cui al comma 1 oppure fino a quando i medesimi non siano in grado di garantire la dotazione idrica, si può dar luogo al rilascio della concessione di derivazione d'acqua tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

3. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee è subordinato a un provvedimento di concessione di derivazione ed è regolato da un disciplinare sottoscritto per accettazione dal concessionario che forma parte integrante del provvedimento di concessione stesso. Il rilascio della concessione è subordinato alla preventiva sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

4. L'utilizzo di tutte le acque superficiali e sotterranee soggetto al provvedimento di concessione è subordinato al pagamento di un canone demaniale annuo, differenziato per tipologia di uso dell'acqua, che tenga conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua.

5. Il provvedimento di concessione è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche nel rispetto dei seguenti principi:

a) il mantenimento o il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, definiti dal Piano regionale di tutela delle acque;

b) il rispetto del DMV;

c) l'impossibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane o la non sostenibilità di detto riutilizzo sotto il profilo economico;

d) il rispetto dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero nei casi di prelievo da falda, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate.

6. Le concessioni di derivazione d'acqua sono rilasciate per una durata temporanea con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento di concessione. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere i trenta anni, ovvero i quaranta anni per uso irriguo e per uso ittiogenico e i quindici anni nel caso di grandi derivazioni a uso industriale.

7. Il provvedimento di concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico per l'insediamento dei manufatti facenti parte dell'impianto di derivazione.

8. La titolarità della concessione può essere trasferita a soggetti terzi esclusivamente con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del concessionario. La variazione della ragione sociale della società concessionaria è comunicata alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

9. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nel contesto del servizio idrico integrato sono rilasciate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la durata della gestione.

10. Ai fini della tutela del bilancio idrico l'ente concedente, sulla base del censimento delle utilizzazioni d'acqua effettuato ai sensi dell'articolo 35, provvede alla revisione delle derivazioni, disponendo prescrizioni, nonché limitazioni temporali o quantitative che non danno luogo alla corresponsione di indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale, fatta salva la relativa riduzione proporzionale del canone demaniale di concessione.

11. Nel caso di derivazione di acque sotterranee con il provvedimento di concessione si intende rilasciata anche l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ai sensi dell'articolo 95 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Per le domande di autorizzazione

presentate alla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al rilascio del provvedimento autorizzativo esclusivamente nell'ipotesi in cui la relativa istruttoria risulti completata.

12. Nel rispetto dei principi di cui al comma 5 non sono soggette al rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 3:

a) le utilizzazioni di acque sotterranee a uso domestico di cui all' articolo 93 del regio decreto 1775/1933;

b) gli utilizzi di acque da parte della Regione di cui all'articolo 38;

c) le derivazioni di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39;

d) l'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40;

e) il prelievo di acque negli interventi di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 41.

13. Le disposizioni del titolo IV non si applicano alle acque minerali e termali, nonché **alle acque di sorgente di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), e** alle risorse geotermiche di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Valutazione delle istanze di concessione concorrenti)

1. Le istanze di concessione concorrenti, presentate entro il termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), sono valutate da sole o in connessione con altre utenze concesse o richieste dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, acquisito l'eventuale parere del nucleo di valutazione di cui al comma 5.

2. L'istanza concorrente, presentata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 43, comma 6, lettera a), ma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 43, comma 5, è istruita e ammessa in concorrenza eccezionale nel caso in cui la derivazione d'acqua richiesta soddisfi uno speciale e prevalente interesse pubblico finalizzato all'approvvigionamento idropotabile.

3. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, forma la graduatoria delle istanze dichiarate concorrenti, individuando quella da preferire in applicazione dei criteri obbligatori di cui all'articolo 9 del regio decreto 1775/1933, nonché dei seguenti ulteriori criteri in ordine di rilevanza decrescente dove al precedente è attribuito un valore doppio di quello del successivo:

a) il minor coinvolgimento della consistenza strutturale ed edilizia delle esistenti opere di difesa e di regimazione idraulica, nei casi di derivazioni ricadenti sui tratti di fondovalle; tale criterio non si applica nel caso che le opere siano danneggiate e necessitino di interventi di consolidamento o ripristino;

b) la presentazione di progetti di interventi di riqualificazione del tratto sotteso o di parte di esso connessi alla derivazione;

c) l'entità delle compensazioni territoriali e delle ricadute a favore del territorio;

d) la presenza di siti Rete Natura 2000, nonché di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il grado di compatibilità con le relative misure di conservazione.

4. In caso di parità delle condizioni definite al **comma 3** è prescelta l'istanza che offra maggiori e accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d'immediata esecuzione e utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza vale il criterio della priorità di presentazione.

5. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 preveda il pronunciamento obbligatorio o facoltativo del Consiglio superiore dei lavori pubblici la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche può chiedere il parere di un nucleo di valutazione, istituito con decreto del direttore centrale della struttura

competente in materia di ambiente per la valutazione del singolo progetto e composto da cinque dipendenti regionali esperti in materia di risorse idriche, di difesa del suolo, di geologia e di ambiente, scelti dall'elenco di cui all'articolo 14, comma 2, lettera l).

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45

(Valutazione del progetto di derivazione)

1. Nel caso in cui la realizzazione del progetto dell'impianto di derivazione d'acqua relativo all'istanza presentata o all'istanza risultata prima in graduatoria nella procedura di valutazione delle istanze concorrenti comporti la necessità di conseguire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, incluso il parere dell'ARPA di cui al comma 3, propedeutici all'emissione del provvedimento di contestuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di derivazione e di concessione della derivazione d'acqua, la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, può convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 7/2000 , entro quindici giorni dall'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino distrettuale o del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

2. La conferenza di servizi, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità di bacino distrettuale, assume la determinazione finale sul progetto dell'impianto di derivazione d'acqua e la trasmette, unitamente alla relativa documentazione, alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

3. Qualora il progetto dell'impianto di derivazione da corpi idrici superficiali non sia soggetto alle procedure di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale **e nei casi di derivazione d'acqua da corpi idrici sotterranei**, è acquisito il parere dell'ARPA, che si esprime entro sessanta giorni, sulla compatibilità della derivazione d'acqua con il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle istanze di concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47

(Varianti della concessione)

1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.

2. Nei casi di cui all' articolo 49 del regio decreto 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46.

3. Ai fini di cui al comma 2 sono, altresì, considerate varianti sostanziali:

a) il nuovo utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata media o massima derivata, superiore al 10 per cento;

b) le variazioni che rendano necessarie:

1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi;

2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione;

4) la valutazione del rischio idraulico.

4. Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonché le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui

all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, da parte dei Consorzi di bonifica concessionari **[o di soggetti che agiscono in regime di sub concessione]**.

5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48

(Rinnovo della concessione)

1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.

2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non commerciali, possono essere rinnovate con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 1775/1933.

3. Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione **non prima di due anni dalla scadenza della stessa**.

4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.

5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.

6. Le istanze di rinnovo che introducono varianti non sostanziali alla concessione d'origine sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.

8. Il presente articolo non si applica alle concessioni di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico.

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50

(Canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.

2. I canoni demaniali sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste, ai sensi dell'articolo 154, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, riduzioni del canone demaniale nelle ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.

3 bis. Il canone demaniale previsto dal decreto di cui al comma 1 è aumentato nella misura di 40 euro per kW nei casi in cui l'esercizio delle concessioni di derivazione d'acqua, ferme restando le condizioni stabilite dalle vigenti normative e dal disciplinare di concessione, sia prorogato ai sensi dell'articolo 12, comma 8 bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 40, comma 1, sono soggette al pagamento del canone demaniale in misura annua fissa.

5. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, comma 2, e 41.

6. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 42, comma 7, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di derivazione.

7. Le utilizzazioni e le concessioni di cui all'articolo 49 sono soggette all'applicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, fatta salva la compensazione con i canoni demaniali già versati antecedentemente alla data di decorrenza fissata dall'articolo 96, comma 7, medesimo.

8. I canoni demaniali di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni all'esercizio provvisorio di grande derivazione d'acqua rilasciate dai competenti organi statali antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001.

9. La decorrenza del pagamento del canone demaniale è riferita all'anno solare e il relativo versamento è effettuato entro il mese di febbraio dell'annualità in corso.

10. Su motivata richiesta del soggetto concessionario**, ai fini della riscossione di somme non corrisposte nelle annualità pregresse,** il pagamento dei canoni demaniali relativi alle derivazioni d'acqua di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzato fino a un massimo di dodici rate trimestrali di uguale importo non inferiore a 300 euro ciascuna, ferma restando la contestuale applicazione degli interessi al tasso legale.

11. Il mancato o il ritardato pagamento dei canoni demaniali comportano il versamento della somma dovuta maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale.

12. Il servizio di riscossione dei canoni demaniali può essere affidato a un concessionario scelto mediante procedura a evidenza pubblica.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 56

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, nonché la demolizione del manufatto o dell'edificio realizzato. La violazione delle disposizioni a tutela dei corpi idrici e delle aree fluviali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro, nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

2. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in violazione dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 27, comporta una sanzione pari a dieci volte l'ammontare del valore del materiale estratto e, comunque, non inferiore a 20.000 euro.

3. L'estrazione di materiale litoide dalle aree del demanio idrico regionale in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a due volte il valore del materiale estratto in eccedenza fino al momento della contestazione e, comunque, non inferiore a 10.000 euro.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3 il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

5. La mancata effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.

6. La mancata sospensione dei lavori prevista dall'articolo 28, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro per ogni giorno di attività dall'inizio delle operazioni di scavo certificato dal direttore dei lavori.

7. Il prelievo **[manuale]** di materiale litoide in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 29 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 2.000 euro.

8. L'applicazione di una delle sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, o il pagamento in misura ridotta delle medesime sanzioni, per un numero superiore a tre volte, comporta per il concessionario di estrazione di materiale litoide l'esclusione dalla possibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni, per i tre anni successivi al pagamento dell'ultima sanzione.

9. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela paesaggistica e di polizia idraulica, qualora siano accertate difformità rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni o non siano rispettate le modalità esecutive o le prescrizioni emanate ai sensi dell'articolo 33, commi 1 e 2, sono applicate le seguenti sanzioni:

a) il taglio di un quantitativo superiore al limite assentito comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 20 euro a 100 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie tagliata in più, o da 20 euro a 100 euro per ogni tonnellata di legna o frazione tagliata in più, oltre al pagamento del canone demaniale dovuto per il legname tagliato;

b) l'esercizio delle attività in assenza della comunicazione o prima della decorrenza dei termini di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, lettera a), o in difformità delle modalità esecutive indicate nella comunicazione stessa o delle prescrizioni dettate dalle strutture regionali competenti, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 25 euro a 250 euro;

c) l'esercizio delle attività in assenza o in difformità dell'autorizzazione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 40 euro a 400 euro.

10. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 33, comma 6, in assenza o in difformità dell'autorizzazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

11. La derivazione di acque funzionali a rogge di cui all'articolo 39 in assenza o in difformità del parere tecnico, ovvero l'inadempimento degli obblighi previsti al comma 3 del medesimo articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

12. L'attingimento di acque superficiali di cui all'articolo 40 in assenza o in difformità del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

13. La derivazione d'acqua in assenza del provvedimento di concessione di cui all'articolo 46 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.

14. La derivazione d'acqua in quantità superiore a quella individuata nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro**, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone demaniale annuo dovuto per l'acqua prelevata in quantità superiore a quella massima individuata nel disciplinare o nel provvedimento di concessione, anche nei casi di superamento della portata media di concessione, verificata con cadenza almeno quinquennale**.

15. Il mancato rispetto delle altre disposizioni inerenti le modalità di esercizio **e le condizioni** della derivazione d'acqua contenute nel disciplinare di concessione o nel provvedimento di concessione, fatto salvo quanto previsto dal comma 14, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro

16. Il trasferimento a soggetti terzi della concessione di derivazione d'acqua in assenza o in difformità del provvedimento di cui all'articolo 42, comma 8, comporta l'applicazione, a carico dell'originario titolare della concessione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.000 euro in caso di concessione di piccola derivazione e da 2.000 euro a 4.000 euro in caso di concessione di grande derivazione.

17. Chiunque, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste da altre leggi, non ottemperi alle prescrizioni per la restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, indicate nei permessi di ricerca, nelle concessioni di coltivazione e nelle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di

scambio termico e per attività termali, di cui all'articolo 37, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

18. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro.

19. Il mancato rispetto da parte del proprietario e del gestore dello sbarramento fluviale del termine di cui all'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000 euro.

20. La mancata sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento prevista dall'articolo 19, comma 5, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

21. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio del DMV con le modalità definite dal Piano regionale di tutela delle acque e ai sensi dell'articolo 36 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

22. Le violazioni di cui al comma 21 commesse nell'esercizio di derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 1.500 euro a 15.000 euro per impianti con potenza nominale media inferiore ai 1.000 kW;

b) da 3.000 euro a 30.000 euro per impianti con potenza nominale media compresa tra 1.000 e 3.000 kW;

c) da 5.000 euro a 50.000 euro per impianti con potenza nominale superiore a 3.000 kW.

23. Per le sanzioni di cui ai commi 21 e 22 non è consentito il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 57

(Procedura sanzionatoria)

1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56 compete alla **Regione**, nonché ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, nell'ambito delle rispettive funzioni.

2. Alle sanzioni amministrative previste dal regio decreto 523/1904, dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica), dal regio decreto 1775/1933 e dall'articolo 56, si applica la disciplina della legge regionale 1/1984.

3. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, provvedono la Regione e i Comuni nell'ambito delle rispettive funzioni.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, comma 9, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 56, commi 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 provvede la Regione.

6. Le sanzioni, previste dall'articolo 56, commi 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, si applicano, con le modalità di cui al presente articolo, anche alle concessioni e alle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 11/2015, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 62

(Norme transitorie)

1. L'efficacia delle seguenti norme è differita:

a) per l'articolo 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);

b) per l'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;

c) per l'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;

d) per l'articolo 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h), nonché per l'articolo 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d);

e) per l'articolo 21, commi 4 e 9, nonché per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'articolo 21, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e);

f) per l'articolo 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4);

g) per l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i);

h) per l'articolo 40, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera j);

i) per l'articolo 43, eccettuati i commi 13 e 14, e per l'articolo 45, eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c);

j) per l'articolo 47, comma 5, e per l'articolo 48, comma 6, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).

2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), il servizio di piena di cui all'articolo 8, comma 1, lettera t), è svolto secondo i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni previgenti.

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), continua ad applicarsi il regolamento concernente le norme in deroga all'articolo 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base delle disposizione previgenti.

4. La procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, trova applicazione anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide ai sensi della legge regionale 16/2002.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale per l'estrazione del materiale litoide, adottato in base alle disposizioni previgenti.

7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4, e i criteri di cui all'articolo 34, comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11.

8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi della legge regionale 16/2002.

9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, lettere a), e) e i) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

10. In fase di prima applicazione dell'articolo 11, comma 3, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo i rispettivi programmi triennali degli interventi e le relative richieste di finanziamento, entro il

termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), a pena di rigetto delle richieste.

11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia in corso l'istruttoria della domanda di concessione di derivazione d'acqua da parte della Regione la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere tecnico previsto dall'articolo 38.

12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali, o funzionali alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe e finalizzata ad attività non economiche, può comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 52 e, contestualmente, presentare la richiesta di parere tecnico di cui all'articolo 39, comma 2.

13. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua in essere, se inferiore a trenta anni e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è fissata, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del regio decreto 1775/1933, in trenta anni dalla data di decorrenza delle medesime concessioni.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 21, concernenti la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asporto di materiale litoide, **si applicano alle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), escluse quelle che alla stessa data abbiano iniziato il procedimento di valutazione di impatto ambientale o di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale**.

15. I soggetti che hanno presentato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua e che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato l'istanza volta a ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine può essere prorogato, su motivata istanza, per una sola volta. Il mancato rispetto del termine comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.

15 bis. Nelle more dell'adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, in materia di deflusso minimo vitale, relativamente alle derivazioni d'acqua esistenti, il deflusso minimo vitale rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi.

Nota all'articolo 5

- Il testo dei commi da 10 a 19 dell'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)

- Omissis -

10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per provvedere, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati di cui al Titolo V, della parte IV del medesimo decreto legislativo, sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata.

11. **Sono oggetto di contributo le** seguenti attività disciplinate ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006:

a) redazione del piano della caratterizzazione;

b) esecuzione della caratterizzazione e modellizzazione di analisi di rischio, anche considerate separatamente;

c) redazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza permanente/operativa.

c bis) esecuzione delle attività di messa in sicurezza d'emergenza o attuazione delle misure di prevenzione;

c ter) esecuzione di monitoraggi.

12. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa.

13. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 10, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

14. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine di cui all' articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

15. In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 14 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 13.

16. I contributi sono erogati, secondo le modalità fissate nel regolamento di cui al comma 13 sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal beneficiario.

17. Il contributo di cui al comma 10 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

18. Qualora i Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 10, provvedono al versamento delle relative somme a favore dell'unità di bilancio 3.2.132 e del capitolo 70 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Versamento da parte dei Comuni delle somme recuperate per la bonifica dei siti inquinati".

19. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2319 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per provvedere (in via sostitutiva) agli adempimenti relativi alla bonifica dei siti contaminati sulle aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata".

- Omissis -

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6
(Provvedimenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente per materia, sono definiti:

a) gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo;

b) il valore della sostanza minerale estratta da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni, che è aggiornato ogni due anni con il medesimo provvedimento.

2. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo possono essere modificati con il provvedimento di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli oneri di coltivazione il decreto tiene conto, tra l'altro, del valore medio di mercato della relativa categoria di sostanza minerale, della distanza della cava dalla viabilità principale, della pendenza della strada e della tipologia del manto stradale della viabilità secondaria.

4. Gli oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo sono aggiornati ogni due anni in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, sono definiti:

a) le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione all'attività di ricerca e all'attività estrattiva**, nonché alle varianti del progetto dell'attività estrattiva**;

b) i contenuti dei progetti dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva;

c) i contenuti essenziali della garanzia fideiussoria;

d) i contenuti dello stato di fatto.

6. I provvedimenti di attuazione sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Piano regionale delle attività estrattive - PRAE)

1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), costituisce il documento programmatorio finalizzato ad assicurare lo sfruttamento sostenibile della risorsa mineraria e le esigenze dello sviluppo industriale della Regione nel rispetto dei principi individuati all'articolo 1, in coerenza con gli altri strumenti di pianificazione territoriale.

2. Il PRAE definisce le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927.

3. Al fine di valutare la sostenibilità dell'insediamento sul territorio regionale di nuove attività estrattive sotto i profili ambientale, paesaggistico, del contenimento del consumo di suolo, della sicurezza idrogeologica, il PRAE definisce:

a) gli aspetti geologici del territorio regionale;

b) le tipologie di aree sulle quali insistono le attività estrattive;

c) le tipologie di aree interdette all'attività estrattiva;

c bis) le cave a valenza storica;

d) le aree di cava dismesse;

e) le attività estrattive in essere;

f) i criteri per l'individuazione e per il dimensionamento, da parte dei Comuni, delle zone omogenee D4 come definite dallo strumento di pianificazione territoriale regionale;

g) i volumi delle sostanze minerali la cui estrazione è stata autorizzata e, di questi, i volumi che risultano estratti e quelli non estratti, nonché, sulla base di tali dati, suddivisi per zone, la proiezione delle attività estrattive rapportata a un periodo di riferimento;

h) i volumi delle sostanze minerali da estrarre nell'ambito di interventi sulla rete idrografica che comportano l'estrazione e l'asporto di materiale litoide di cui all' articolo 21 della legge regionale 11/2015 con riferimento alle sole sabbie e ghiaie;

i) la stima della quantità di materiali riutilizzabili e assimilabili ai sensi delle norme UNI a esclusione delle pietre ornamentali;

j) i criteri per la valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2;

k) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e il riassetto ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio, in armonia con le esigenze di tutela ecologica e ambientale, nonché razionali rispetto agli obiettivi delle attività economico-produttive.

4. Il PRAE è predisposto, approvato e aggiornato anche per sezioni relative alle seguenti sostanze minerali, tra le quali sono individuate quelle ritenute strategiche in ragione della limitata reperibilità sul territorio regionale o della peculiarità dell'impiego nei processi produttivi o della rilevanza per lo sviluppo economico regionale:

a) sabbie e ghiaie;

b) pietre ornamentali;

c) calcari e gessi;

d) argilla per laterizi.

5. Le prescrizioni contenute nel PRAE sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; gli enti locali adeguano gli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione e ne danno comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. Le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale non conformi alle prescrizioni del PRAE sono inefficaci dalla data di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. In caso di mancato adeguamento da parte degli enti locali degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel PRAE, entro il termine di cui al comma 5, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

(Disposizioni generali)

1. L'attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali di seconda categoria di cui all' articolo 2 del regio decreto 1443/1927 è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La Regione, al fine di razionalizzare l'utilizzo di una risorsa non rinnovabile, autorizza l'attività estrattiva delle sostanze minerali di cui all'articolo 8, comma 4, sulla base delle indicazioni e delle prescrizioni del PRAE.

3. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del PRAE sul Bollettino ufficiale della Regione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva:

a) nelle aree di cava dismesse, anche se situate al di fuori delle zone omogenee D4, per una superficie di ampliamento non superiore al 50 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 50.000 metri quadrati e, per le cave di pietra ornamentale, per una superficie di ampliamento non superiore al 100 per cento della superficie dell'area di cava dismessa e, comunque, non superiore a 25.000 metri quadrati, a condizione che il progetto dell'attività estrattiva preveda il riassetto ambientale dei luoghi dell'area di cava dismessa e dell'eventuale superficie di ampliamento;

b) per l'ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno **il 70 per cento** del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e, comunque, per un volume non superiore a quello autorizzato;

c) per l'ampliamento delle aree di cava di pietra ornamentale autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno **il 60 per cento** del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione;

d) per nuove attività estrattive, anche da parte di soggetti già autorizzati che abbiano scavato almeno il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e a condizione che risulti scavato il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale sulla base delle zone definite dal PRAE.

4. Ai fini di cui al comma 3, lettera a), con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sono individuate le aree di cava dismesse valutando almeno i seguenti elementi:

a) riduzione della pericolosità idrogeologica;

b) diminuzione della pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;

c) compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;

d) preesistenza di ulteriori aree di cava sul territorio comunale;

e) non vicinanza ad aree urbanizzate;

f) distanza da aree boscate;

g) non adiacenza alle infrastrutture di rete;

h) sostenibilità della viabilità limitrofa.

5. Ai fini di cui al comma 3, lettera d), entro il 30 aprile di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, è indicata la percentuale del volume scavato rispetto a quello complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale.

6. La disposizione di cui al comma 3, **lettere b) e d)**, non si applica alle sostanze minerali strategiche.

7. Nel caso in cui risulti scavato almeno il 70 per cento del volume complessivamente autorizzato per singola categoria di sostanza minerale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 5, i soggetti di cui al comma 3, lettera d), possono presentare la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi dell'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

(Sostenibilità ambientale dell'attività estrattiva)

1. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali, a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali.

2. Ai fini della tutela della falda freatica, i progetti delle attività estrattive devono garantire un franco minimo di due metri tra **la quota di massimo scavo di progetto** e il massimo storico di escursione della falda, nonché un tempo minimo di infiltrazione verticale di cinquantacinque ore.

3. Fermo restando il divieto dello scavo in falda, nei sistemi fessurati, la quota di massimo scavo è determinata in base ai criteri dettati dal PRAE.

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Attività di ricerca)

1. L'attività di ricerca delle sostanze minerali di seconda categoria di cui al regio decreto 1443/1927, che può essere condotta anche al di fuori delle zone omogenee D4, è soggetta ad autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

2. La domanda di autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a).

3. Il soggetto proponente presenta alla struttura regionale competente la domanda di autorizzazione all'attività di ricerca, corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4), ai fini dell'istruttoria nell'ambito della quale è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni sul cui territorio ricadrebbe l'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. Il procedimento di cui al comma 3 si conclude con il rilascio dell'autorizzazione all'attività di ricerca o con il diniego della stessa entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

5. Il soggetto autorizzato presta la garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 19.

6. L'autorizzazione all'attività di ricerca, che ha durata massima di due anni, può essere prorogata per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, sentiti i Comuni ai sensi del comma 3.

7. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca è presentata, a pena di inammissibilità, almeno **novanta** giorni prima della scadenza dell'autorizzazione corredata:

a) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il mantenimento della disponibilità dell'area interessata;

b) della dichiarazione attestante l'avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per il periodo di proroga dell'autorizzazione richiesto.

8. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività di ricerca, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 19.

9. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca, escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

10. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. L'autorizzazione all'attività di ricerca è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

11. L'attività di ricerca è conclusa con la liberazione dalla garanzia fideiussoria disposta ai sensi dell'articolo 19, comma 10.

12. Nel caso in cui il soggetto autorizzato all'attività di ricerca presenti la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'obbligo di esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, fino all'esito del procedimento autorizzatorio. La liberazione dalla garanzia fideiussoria per l'attività di ricerca è disposta ad avvenuta prestazione della garanzia fideiussoria per l'attività estrattiva. In caso di diniego dell'autorizzazione all'attività estrattiva, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive fissa un termine entro il quale il soggetto autorizzato all'attività di ricerca provvede all'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi a tale obbligo il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività di ricerca escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

13. Nel caso in cui il Comune o i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 12 per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

14. Nelle operazioni di ricerca può essere asportata la quantità di materiale strettamente necessaria allo svolgimento delle prove di laboratorio.

15. È vietata la commercializzazione del materiale estratto.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Domanda di autorizzazione all'attività estrattiva)

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è presentata con le modalità di cui all'articolo 14 ed è corredata:

a) della documentazione descritta nel decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a);

b) del progetto dell'attività estrattiva, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera b), avente uno sviluppo temporale non superiore a dieci anni, strutturato **in lotti anche funzionali della durata massima di cinque anni ciascuno, per le operazioni di coltivazione e per gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numeri 1) e 2), al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k), numero 3)**;

c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva **[, nonché**

della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità] per la durata di esecuzione del progetto dell'attività estrattiva;

c bis) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la disponibilità in concessione, o copia dell'istanza di concessione, nel caso di aree interessate dall'esercizio dell'attività estrattiva appartenenti al patrimonio indisponibile o demaniale di un ente pubblico.

2. La domanda di autorizzazione non conforme a quanto previsto dal comma 1 è rigettata in quanto ritenuta inammissibile entro trenta giorni dalla presentazione della medesima.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Provvedimento di autorizzazione)

1. Il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia, ha efficacia decorrente dalla comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva della garanzia fideiussoria e ha durata pari a quella prevista per l'esecuzione del progetto dell'attività estrattiva.

1 bis. Nel caso di domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c bis), l'efficacia dell'autorizzazione all'attività estrattiva è condizionata al rilascio della concessione patrimoniale attestante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva. La sospensione dell'efficacia non può superare i centottanta giorni dall'emanazione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, pena la decadenza della stessa.

2. Entro il termine di scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), il soggetto autorizzato presenta alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, a pena di sospensione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, le nuove autorizzazioni.

3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce in particolare:

a) i limiti di superficie, di volume e di profondità della coltivazione;

b) i modi e i termini di esecuzione delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.

4. L'autorizzazione è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive su istanza del soggetto che intende subentrare nella posizione giuridica del soggetto autorizzato, nonché previo consenso di quest'ultimo. **L'attività** estrattiva è sospesa per il periodo di durata del procedimento di trasferimento dell'autorizzazione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive trasmette il provvedimento di autorizzazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, all'Ispettorato forestale competente per territorio, al Servizio valutazioni ambientali e al Servizio paesaggio e biodiversità.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.

2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.

4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e la presentazione dell'istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.

5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;

c) delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);

d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.

5 bis. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non sia corredata delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), ma contenga la richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti tali autorizzazioni e il parere di cui al comma 7.

6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.

7. Nell'ambito dell'istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b). Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.

9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.

10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17
(Proroga dell'autorizzazione)

1. L'istanza di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), per la conclusione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, escluso il periodo triennale per l'esecuzione della manutenzione di tali interventi.

2. L'istanza di cui al comma 1, finalizzata al completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi in misura non superiore al 50 per cento della superficie prevista dal progetto dell'attività estrattiva, è corredata:

a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale rilasciata dal Comune competente per territorio;

b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di proroga richiesto;

c) delle autorizzazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a);

d) del cronoprogramma del completamento degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi nel periodo indicato dal soggetto richiedente.

3. La proroga dell'autorizzazione può essere concessa per una volta e per un periodo non superiore a due anni e, in ogni caso, non superiore al periodo di durata dell'autorizzazione medesima, escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi se inferiore a due anni.

4. Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione, da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva, dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di proroga ai sensi dell'articolo 19.

5. Qualora, nei sei mesi antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1, per cause di forza maggiore, non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, su richiesta del soggetto autorizzato, può fissare un termine, non superiore a sei mesi, decorrente dalla cessazione della causa di forza maggiore, per l'ultimazione di tali interventi. Nel caso in cui non sia possibile completare gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi secondo il progetto autorizzato, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive prescrive le modalità e i termini per l'esecuzione degli interventi.

6. Nel caso di diniego della proroga dell'autorizzazione o decorsi i termini di cui al comma 5, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

7. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7 bis. La domanda di proroga non conforme a quanto previsto dal comma 2 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18
(Realizzazione dell'attività estrattiva)

1. L'attività estrattiva ha inizio entro **un anno** dalla data in cui assume efficacia il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, previo espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. Prima dell'inizio dell'attività estrattiva l'area di cava è recintata e segnalata con le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione.

3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, su motivata istanza, con il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva la recinzione può essere limitata all'area di cava relativa al singolo lotto in coltivazione.

4. La realizzazione delle opere e dei manufatti previsti nel progetto dell'attività estrattiva è subordinata al possesso del titolo abilitativo edilizio di competenza comunale.

5. All'interno dell'area di cava è vietato:

a) lo svolgimento di attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e k);

b) la realizzazione di opere e manufatti non previsti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato, a eccezione di quelli finalizzati all'attuazione delle misure di sicurezza e all'organizzazione dell'attività e degli impianti tecnologici.

6. Nel rispetto della normativa sulla sicurezza all'interno dell'area di cava sono ammesse attività di manutenzione idrogeologica e vegetazionale, nonché usi temporanei senza fini di lucro; tali usi sono preventivamente comunicati alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive al fine di coordinare i medesimi con l'attività estrattiva.

7. L'esecuzione dell'attività di coltivazione in ciascun lotto del progetto, a esclusione delle pietre ornamentali, non può essere inferiore al 50 per cento di quella prevista dal progetto autorizzato per il medesimo lotto.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19

(Garanzia fideiussoria)

1. Il soggetto autorizzato, entro un anno dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o entro sessanta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca, a pena di decadenza dagli stessi, presta una garanzia fideiussoria a favore del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricadono tali attività finalizzata a coprire:

a) il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo di cui all'articolo 26;

b) i costi necessari ad assicurare la realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi e della manutenzione degli stessi da parte dei Comuni, in caso di inadempimento del soggetto obbligato.

2. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), finalizzata a coprire il mancato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, è commisurata agli oneri da versare per il 10 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione. La liberazione della quota di garanzia fideiussoria è disposta ad avvenuto pagamento dell'ultima annualità degli oneri dovuta.

3. La quota della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera b), finalizzata a coprire i costi di realizzazione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, nonché quelli per la demolizione degli impianti, è determinata in misura pari al 120 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, **o in misura pari al 100 per cento del costo degli interventi di riassetto ambientale per le attività estrattive di pietra ornamentale, come calcolati nel computo metrico allegato al progetto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b)**.

4. I soggetti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, riferita all'area di cava, nonché i soggetti autorizzati all'attività estrattiva di pietre ornamentali, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria in misura pari al costo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi. La perdita del possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS) comporta la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura di cui al comma 3.

5. L'entità della garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è determinata con il provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. È fatto obbligo al soggetto autorizzato di adeguare la garanzia ogni

due anni, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT, inviandone, contestualmente, copia alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

6. La garanzia fideiussoria, che è costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), ed è predisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c), ha durata **almeno** pari a quella del progetto dell'attività di ricerca o dell'attività estrattiva.

7. Il soggetto autorizzato estende la garanzia fideiussoria o ne presta una nuova:

a) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata del periodo triennale di esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi previsti dal progetto dell'attività estrattiva autorizzato;

b) un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, per la durata delle operazioni di collaudo finale di cui all'articolo 25, comma 5, e fino alla decorrenza del termine di cui al comma 10;

c) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di rinnovo di cui all'articolo 16, per la durata del periodo di rinnovo dell'autorizzazione;

d) entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di proroga di cui all'articolo 17, per la durata del periodo di proroga dell'autorizzazione;

e) contestualmente alla presentazione del progetto relativo agli interventi di valorizzazione dell'area di cava di cui all'articolo 27, per la durata del periodo di esecuzione dell'intervento.

8. I Comuni di cui al comma 1, ai fini dell'accettazione della garanzia fideiussoria, valutano la conformità della stessa a quanto disposto dal presente articolo e dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), nonché dal provvedimento di autorizzazione all'attività di ricerca o all'attività estrattiva. I Comuni nell'accettazione delle garanzie fideiussorie presentate possono avvalersi, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle stesse, **della collaborazione della** struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

9. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla ricezione della garanzia fideiussoria, informano il soggetto autorizzato e, contestualmente, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria ai fini della decorrenza dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione, di rinnovo e di proroga o della mancata accettazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera e).

10. I Comuni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla consegna del certificato di collaudo **finale**, dispongono la liberazione dalla garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine la liberazione si intende disposta.

11. La liberazione dalla garanzia fideiussoria è disposta **dal Comune, anche in relazione al singolo lotto funzionale del progetto, entro sessanta giorni dalla** consegna del certificato di collaudo degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione e per l'ammontare del costo degli interventi eseguiti.

12. I Comuni di cui al comma 1, in caso di esito negativo del collaudo **che riguardi la realizzazione di interventi di riassetto ambientale difformi rispetto a quelli previsti dal progetto autorizzato**, ne danno comunicazione entro quindici giorni alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale valuta l'esito del collaudo e, eventualmente, prescrive gli interventi di riassetto ambientale che il soggetto autorizzato è tenuto a effettuare e il relativo termine di ultimazione.

13. Qualora il soggetto autorizzato non esegua gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi con le modalità e nel rispetto del termine di ultimazione, stabiliti ai sensi del comma 12, i Comuni, entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine, escutono la garanzia fideiussoria, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive e provvedono all'attuazione dei prescritti interventi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

14. Nel caso in cui i Comuni non si attivino entro il termine di cui ai commi 12 e 13, ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Varianti al progetto)

1. Sono varianti non sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che, rispetto al progetto autorizzato, non prevedono:

a) aumento del perimetro;

b) aumento della superficie;

c) aumento dei volumi;

d) modifiche alle condizioni di sicurezza.

2. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva, corredate degli eventuali atti di assenso comunque denominati, sono esaminate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, decorsi i quali, la variante si intende autorizzata.

2 bis. Le domande di autorizzazione alla variante non sostanziale del progetto dell'attività estrattiva non corredate degli atti di assenso comunque denominati, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive ai fini dell'istruttoria che si svolge mediante la convocazione di una conferenza di servizi nell'ambito della quale sono acquisiti gli atti di assenso comunque denominati necessari all'autorizzazione alla variante. Il procedimento si conclude con l'emanazione dell'autorizzazione alla variante o con il diniego della stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.

3. Nel caso in cui la variante non sostanziale comporti una modifica del costo del progetto di riassetto ambientale dei luoghi, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, provvede all'autorizzazione del progetto di variante e alla rideterminazione della garanzia fideiussoria.

4. Sono varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva quelle che non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1. Il progetto della variante sostanziale è soggetto al procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Collaudo)

1. Il collaudo dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva è finalizzato alla verifica della conformità delle attività stesse al progetto autorizzato.

2. Il Comune o i Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, successivamente alla data in cui ha assunto efficacia il provvedimento di autorizzazione **[e entro un anno dalla scadenza del termine di esecuzione del primo lotto del progetto]**, nominano un collaudatore scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

3. Il collaudatore svolge le seguenti attività:

a) verifica la percentuale dell'attività di coltivazione eseguita, sia al termine di ogni singolo lotto del progetto, sia per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b);

b) effettua il collaudo finale dell'attività di ricerca;

c) effettua il collaudo finale, **anche** per singoli lotti funzionali, delle operazioni di coltivazione, degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi anche prima che ne sia iniziata la manutenzione;

d) controfirma, altresì, gli stati di fatto annualmente presentati ai sensi dell'articolo 22.

4. Il collaudatore comunica alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la data in cui, per le finalità di cui al comma 3, effettuerà il sopralluogo, nonché, entro il termine di trenta giorni dall'esecuzione di quest'ultimo, gli esiti delle attività di cui al comma 3.

5. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni, o trenta giorni nel caso di attività di ricerca, dall'ultimazione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi con la consegna, al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.

6. In caso di mancata nomina del collaudatore entro il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

7. I Comuni di cui al comma 2 possono disporre la sospensione del termine di conclusione delle operazioni di collaudo per un periodo non superiore a novanta giorni, o a trenta giorni nel caso di attività di ricerca, qualora il collaudo non sia possibile per fatti non imputabili al soggetto autorizzato.

8. Nel caso in cui le operazioni di collaudo non siano concluse entro i termini di cui al comma 5 il soggetto autorizzato ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive la quale provvede ai sensi dell'articolo 32.

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Oneri di ricerca, di coltivazione e di collaudo)

1. Il soggetto autorizzato versa al Comune o ai Comuni sul cui territorio è svolta la ricerca o ricade l'attività estrattiva un onere di ricerca o di coltivazione quale forma di indennizzo per il disagio derivante dall'esercizio di tali attività e dall'utilizzo del territorio **rapportato al volume di sostanza minerale scavato, nonché un onere di collaudo**.

2. Gli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo sono determinati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono versati ai Comuni di cui al comma 1, entro il termine fissato per la presentazione dello stato di fatto e sono destinati alla copertura dei costi delle attività di collaudo, nonché alla realizzazione di interventi sulla viabilità conseguenti all'attività estrattiva e di interventi di tutela ambientale.

3. I Comuni di cui al comma 1 possono consentire la rateizzazione della corresponsione degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il soggetto obbligato decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare l'onere residuo in un'unica soluzione.

4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, lettera e), nel caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo, i Comuni di cui al comma 1 sono tenuti a informare immediatamente la struttura regionale competente in materia di attività estrattive che fissa un termine perentorio per la corresponsione dell'importo dovuto.

5. In caso di ritardato versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo il soggetto obbligato è tenuto anche alla corresponsione degli interessi calcolati al tasso legale.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è sospesa nei seguenti casi:

a) situazione di pericolo temporaneo per la pubblica incolumità rilevata dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

b) mancata presentazione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

c) mancato adeguamento biennale della garanzia fideiussoria, in relazione alle variazioni degli indici ISTAT, di cui all'articolo 19, comma 5;

d) mancato rispetto del termine per la presentazione dello stato di fatto fissato ai sensi dell'articolo 22, comma 1;

e) ritardo, superiore a **sessanta** giorni, rispetto al termine di cui all'articolo 26, comma 2, nel versamento degli oneri di ricerca o di coltivazione e di collaudo;

f) vacanza del direttore responsabile o dei sorveglianti dei lavori, di cui all' articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere, altresì, sospesa nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive sospende l'autorizzazione all'attività estrattiva per un periodo massimo di sei mesi e, nel caso in cui entro il periodo di durata della sospensione, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione di tale provvedimento, previo atto di diffida al soggetto titolare, provvede ai sensi dell'articolo 29.

4. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive dispone la ripresa dell'attività estrattiva nel caso in cui, entro il periodo di durata della sospensione, sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione.

5. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, disposta la sospensione o la ripresa dell'attività estrattiva, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettera c), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

(Decadenza dall'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva decade nei seguenti casi:

a) mancato inizio dell'attività estrattiva entro **dodici** mesi dalla data in cui ai sensi dell'articolo 15, comma 1, assume efficacia il provvedimento di autorizzazione;

b) esecuzione dell'attività di coltivazione nel singolo lotto del progetto, inferiore al 50 per cento di quella indicata nel progetto per il medesimo lotto, fatto salvo il caso in cui siano state presentate le istanze di rinnovo dell'autorizzazione, o di variante al progetto dell'attività estrattiva che comporti la riduzione del volume da estrarre nel singolo lotto o la modifica della durata temporale del lotto medesimo, o di variante al progetto ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera c);

c) mancata presentazione o mancata autorizzazione della variante al progetto di cui all'articolo 35, comma 4, lettera c);

d) trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di attività estrattive;

e) mancata prestazione della garanzia fideiussoria entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 1, **o mancata estensione della garanzia fideiussoria nei termini indicati dall'articolo 19, comma 7,** o mancata accettazione della garanzia fideiussoria ai sensi del medesimo articolo 19, comma 9;

f) perdita del possesso dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

g) mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva;

h) inosservanza delle previsioni del progetto dell'attività estrattiva, consistente nell'esecuzione di uno scavo che supera il 10 per cento del volume autorizzato per il singolo lotto o nella mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi per una superficie **inferiore all'80 per cento** del singolo lotto, con esclusione del caso di cui all'articolo 24;

i) violazione delle medesime norme del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 o del decreto legislativo 624/1996, accertata per tre volte di seguito;

j) inosservanza, per almeno tre volte durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dal provvedimento medesimo, diverse da quelle di cui alla lettera h), nonché della normativa di settore, contestata mediante ordinanza ingiunzione o estinta mediante pagamento della sanzione in misura ridotta;

k) mancata cessazione della causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 28, comma 3;

l) situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità causata dall'esercizio dell'attività estrattiva;

m) irreversibile alterazione dello stato dell'ambiente, causata dall'esercizio dell'attività estrattiva, che renda impossibile il riassetto ambientale dell'area di cava coerente con la morfologia dei luoghi.

2. La struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dichiarata la decadenza dall'autorizzazione, ne dà comunicazione al Comune o ai Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria.

3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di far cessare la causa che ha determinato le situazioni di cui al comma 1, lettere l) e m), nonché di eseguire il riassetto ambientale dei luoghi sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni competenti per territorio e le strutture regionali interessate.

4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.

5. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal provvedimento di decadenza per l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

6. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 1, lettere a) e b), si applicano anche alle autorizzazioni all'attività di ricerca.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33

(Vigilanza e polizia mineraria)

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, dagli Ispettorati forestali e dai Comuni interessati.

2. Le funzioni di accertamento e la contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, nonché di quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione sono esercitate in applicazione della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

3. Il personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattive che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 128/1959 e dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, riveste la funzione di ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria.

4. Il personale di cui ai commi 1 e 3 ispeziona, in qualsiasi momento, l'area di cava. Il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva, il proprietario dell'area di cava, il direttore **responsabile,** il personale dell'impresa esecutrice, hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34

(Sanzioni)

1. L'esercizio dell'attività estrattiva svolto in assenza del provvedimento di autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una volta e mezza il valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a sei volte l'ammontare del valore medesimo. Si considera svolta in assenza di autorizzazione anche l'attività estrattiva eseguita oltre i limiti planoaltimetrici autorizzati.

2. L'estrazione di sostanze minerali eseguita in difformità del progetto dell'attività estrattiva autorizzato, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della contestazione e non superiore a tre volte l'ammontare del valore medesimo. Nel caso in cui tale difformità sia stata dichiarata nello stato di fatto, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore al valore della sostanza minerale estratta fino al momento della presentazione dello stato di fatto, con il limite non inferiore a un quinto del valore della sostanza minerale medesima. **Il valore della sostanza minerale estratta è riferito alla sostanza minerale estratta in difformità al progetto dell'attività estrattiva autorizzato.**

3. Nel caso in cui il mancato rispetto delle previsioni progettuali relative all'attività estrattiva autorizzata, ancorché nel rispetto dei limiti planoaltimetrici, provochi una situazione di pericolo irreversibile per la pubblica incolumità o l'irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente, la violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

5. La violazione dell'obbligo di eseguire gli interventi di riassetto ambientale dei luoghi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro.

6. La mancata presentazione dello stato di fatto entro il termine prescritto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

7. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività estrattiva comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 20.000 euro.

8. Il trasferimento a terzi dell'autorizzazione all'attività estrattiva, in difetto del provvedimento di cui all'articolo 15, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.

9. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 33, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche all'attività di ricerca.

11. Il mancato rispetto del divieto di commercializzazione del materiale estratto ai fini dell'attività di ricerca comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a quella di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Applicazione delle sanzioni)

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla presente legge provvede, ai sensi della legge regionale 1/1984, il Direttore della struttura regionale competente in materia di **sanzioni ambientali**.

2. Il valore della sostanza minerale, da assumere a base di calcolo ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

3. L'ammontare delle sanzioni previste dall'articolo 34, commi 1, 2 e 11, è determinato moltiplicando il valore, come determinato ai sensi del comma 2, per il volume del materiale estratto.

4. Nel caso in cui nell'area di cava sia stata accertata una violazione che comporti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 la presentazione di istanze volte a ottenere il rilascio di autorizzazioni, di

concessioni o di atti di assenso comunque denominati, finalizzati alla realizzazione di interventi o di attività nella medesima area, è subordinata:

a) al pagamento delle sanzioni amministrative;

b) alla cessazione delle cause del mancato rispetto delle disposizioni violate;

c) all'approvazione dell'eventuale variante al progetto dell'attività estrattiva finalizzata all'estinzione del motivo della violazione.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non è ammessa:

a) l'individuazione di nuove zone omogenee D4 a esclusione di quelle già previste dagli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la riduzione del perimetro e la modifica delle relative norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge delle zone omogenee D4 esistenti, a eccezione delle aree di cava risistemate;

c) la presentazione di domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, a esclusione di quelle volte a ottenere il rilascio dei provvedimenti di rinnovo o di proroga dell'autorizzazione, nonché di approvazione delle varianti non sostanziali al progetto autorizzato **e delle varianti sostanziali al progetto dell'attività estrattiva che comporti la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1**;

c bis) la modifica dei progetti delle attività estrattive in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del comma 3, a esclusione delle modifiche relative ai progetti delle attività estrattive di pietra ornamentale, che comportino la sperimentazione di tecnologie innovative di scavo e la riduzione dell'impatto ambientale mediante la diminuzione del volume di materiale da estrarre, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è ammessa la presentazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree di cava dismesse, individuate con decreto del Direttore della struttura competente in materia di attività estrattive, nonché le domande di ampliamento delle aree di cava autorizzate, da parte di soggetti che abbiano scavato almeno **il 70 per cento del volume previsto dal provvedimento di autorizzazione e per un volume non superiore al volume autorizzato o, nel caso in cui ne sia stata autorizzata una riduzione, al volume autorizzato prima della riduzione stessa**.

3. Le disposizioni del comma 1**, lettera c),** non si applicano ai progetti delle attività estrattive in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge presso la struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali o presso la struttura regionale competente in materia di attività estrattive.

4. I procedimenti autorizzatori, in istruttoria all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi in applicazione della normativa regionale previgente. Le attività estrattive autorizzate ai sensi della normativa regionale previgente sono soggette alle disposizioni della presente legge**, a esclusione dell'articolo 18, comma 7**.

5. Le volumetrie delle aree di cava autorizzate ai sensi della normativa previgente, la cui attività di coltivazione non sia iniziata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e fino a quando non inizia l'attività di coltivazione, non sono calcolate per la definizione delle disponibilità di cui all'articolo 10, comma 3.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 18 **agosto 1986**, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), presentano al Comune o ai Comuni sul territorio dei quali è svolta l'attività di ricerca o ricade l'attività estrattiva, la domanda di nomina del collaudatore di cui all'articolo 25, comma 2, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive. I Comuni provvedono alla nomina del collaudatore entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, dandone comunicazione alla

struttura regionale competente in materia di attività estrattive. Il soggetto autorizzato versa gli oneri di collaudo al Comune o ai Comuni**, nonché provvede a prestare la garanzia fideiussoria finalizzata a coprire il mancato versamento di detti oneri, ai sensi dell'articolo 19, comma 2**, entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a).

7. In caso di mancata nomina del collaudatore da parte del Comune o dei Comuni entro il termine di cui al comma 6 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

8. In sede di prima applicazione dell'articolo 16:

a) l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga al termine previsto dal comma 1 del medesimo articolo 16;

b) il comma 2 del medesimo articolo 16 non si applica all'istanza di rinnovo di cui alla lettera a);

c) il rinnovo dell'autorizzazione di cui alla lettera a) può essere concesso per più volte, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 16, fino all'ultimazione dell'attività estrattiva;

d) non si applica alle autorizzazioni rinnovate ai sensi della lettera c), l'articolo 18, comma 7;

e) nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di rinnovo, l'attività estrattiva è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 17 l'istanza di proroga dell'autorizzazione può essere presentata dai soggetti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga al termine previsto dal medesimo articolo 17, comma 1. Nel caso in cui l'autorizzazione all'attività estrattiva scada nel corso dell'istruttoria del procedimento relativo all'istanza di proroga, l'esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi è sospesa fino all'emissione del provvedimento conclusivo.

10. Per le autorizzazioni all'attività estrattiva rilasciate all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le convenzioni stipulate alla medesima data.

10 bis. Nelle more dell'assunzione di efficacia del PRAE e decorso il termine stabilito dall'articolo 9, comma 2, sono ammesse le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), a condizione che:

a) il soggetto autorizzato abbia realizzato almeno il 60 per cento dell'attività estrattiva autorizzata;

b) sia stata accertata la presenza della sostanza minerale nell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata;

c) il soggetto richiedente abbia la disponibilità dell'area oggetto dell'eventuale domanda di ampliamento dell'area di cava autorizzata.

Note all'articolo 7

- Il testo dei commi da 30 a 34 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4
(Tutela dell'ambiente e energia)

- Omissis -

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale o **da edifici sedi di imprese**.

31. Con regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.

32. I contributi di cui al comma 30 sono concessi alle imprese a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

33. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà privata, è destinata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

34. Per le finalità previste dal comma 30, relativamente alla rimozione dell'amianto da edifici di proprietà di imprese, è destinata la spesa complessiva di 1.800.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 49.

- Omissis -

- Il testo dei commi 11 e 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/2016, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11
(Funzionamento della Regione)

- Omissis -

11. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica del lavori pubblici), per gli incarichi concernenti la realizzazione di opere pubbliche e gli atti di pianificazione, comunque denominati, affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2005, n. 9 (Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14), nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente. Per le liquidazioni già commutate in entrata, la Direzione generale provvede alle riduzioni di legge, alla quantificazione degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e al pagamento a favore del personale degli importi dovuti. Gli importi impegnati e non erogati ai sensi del presente comma costituiscono economie.

12. Ai fini della liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002 per gli incarichi concernenti la progettazione e la realizzazione di opere e lavori pubblici affidati ai dipendenti regionali dall'1 gennaio 2015 sino all'emanazione del **regolamento di cui all'articolo 11 della legge regionale 14/2002**, gli stessi sono ripartiti secondo la disciplina del decreto del Presidente della Regione 9/2005 nella misura delle aliquote previste dalla legge pro tempore vigente, in quanto compatibile, fatto salvo l'accantonamento del 20 per cento previsto dall' articolo 11, comma 9, della legge regionale 14/2002 per il fondo ai fini di innovazione, il quale per gli esercizi conclusi costituisce economia.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9
(Funzioni della Regione)

1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:

a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;

c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;

d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);

e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del decreto legislativo 152/2006, comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante e l'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15**, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 152/2006**;

g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;

h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 , anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all' articolo 194 del decreto legislativo 152/2006;

j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006;

k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;

l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;

m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";

n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;

o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;

p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;

q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

2. La Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, esercita i poteri sostitutivi nel caso in cui i Comuni non effettuino gli interventi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comune, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il Comune, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.

3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 34/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. In attuazione dell' articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , e in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede alla predisposizione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, considerando le indicazioni elaborate dal Forum dell'economia circolare di cui all'articolo 4.

2. Il progetto del Piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, è adottato dalla Giunta regionale.

3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano e lo sottopone al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva il Piano.

5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.

6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del decreto legislativo 152/2006, previsti dal Piano regionale di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 12, comma 3, lettera m), sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio triennale e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.

7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 34/2017, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15

(Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)

1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

2. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:

a) dei progetti di nuovi impianti;

b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:

1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;

2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;

3) l'aumento della potenzialità autorizzata dell'impianto.

3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.

4. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.

5. Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione dei vini e delle aree con produzioni specializzate di frutta, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a duemila metri dal perimetro dei vigneti e dei frutteti con estensione superiore a un ettaro.

6. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione dei progetti di variante di un impianto autorizzato di cui al comma 2, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 nel rispetto dei Criteri localizzativi, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g). **La deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi.**

7. Nei casi non previsti dal comma 6 il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 è emesso, previa convocazione della conferenza di servizi, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g).

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 12/2016 è il seguente:

Art. 31

(Interventi sostitutivi di riassetto ambientale)

1. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva o all'attività di ricerca non abbia eseguito il progetto di riassetto ambientale dei luoghi o lo abbia eseguito parzialmente o in difformità delle prescrizioni dettate dal provvedimento di autorizzazione, vi provvedono il Comune o i Comuni interessati.

2. Nel caso in cui il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza o di revoca non ottemperi, rispettivamente, all'obbligo di cui all'articolo 29, comma 3, e di cui all'articolo 30, comma 2, il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva provvedono all'esecuzione del progetto di riassetto ambientale dei luoghi.

3. I Comuni provvedono all'esecuzione del progetto di cui ai commi 1 e 2 mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19.

4. Nel caso in cui i Comuni non si attivino ai sensi del comma 3 la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.

- Per il testo dell'articolo 37 della legge regionale 12/2016, vedi nota all'articolo 6.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12/2016 è il seguente:

Art. 5

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni:

a) provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 5, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale alle prescrizioni contenute nel Piano regionale delle attività estrattive;

b) esprimono il parere obbligatorio sul progetto dell'attività di ricerca e dell'attività estrattiva per gli aspetti connessi alla tutela della popolazione residente, alla viabilità, nonché alla destinazione dell'area ad avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi;

c) provvedono agli adempimenti connessi alla garanzia fideiussoria di cui all'articolo 19;

d) provvedono agli adempimenti connessi alla nomina del collaudatore di cui all'articolo 25;

e) provvedono agli adempimenti connessi alla riscossione degli oneri di ricerca, coltivazione e collaudo di cui all'articolo 26;

f) rilasciano i titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici funzionali all'attività estrattiva e degli impianti di primo trattamento, situati all'interno dell'area di cava;

g) svolgono funzioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 33;

h) realizzano gli interventi sostitutivi di riassetto ambientale dei luoghi ai sensi dell'articolo 31.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è il seguente:

CAPO II
AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI

Art. 124
(Criteri generali)

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2.

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito.

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'ente di governo dell'ambito.

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.

7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'ente di governo dell'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente

presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina, preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa approntato.

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

- Il testo dell'articolo 101 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 101

(Criteri generali della disciplina degli scarichi)

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;

c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato.

3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va effettuato

immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

4. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.

6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.

9. Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 75, comma 5.

10. Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11/2015 è il seguente:

Art. 12

(Contratti di fiume)

1. I Comuni e i Consorzi di bonifica, il cui territorio è compreso entro un bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire i contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il contratto di fiume è un processo di programmazione negoziata e partecipata basato sull'adesione volontaria e finalizzato ad attuare la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socio-economica dei sistemi fluviali, coordinandone l'azione di pianificazione dell'uso, della tutela e della valorizzazione dei corsi d'acqua, coerente con le peculiarità e le potenzialità del territorio sotteso, nonché con la pianificazione territoriale e di tutela ambientale.

3. Il processo di programmazione negoziata di cui al comma 2 è articolato nelle seguenti fasi:

a) costruzione della rete di attori coinvolti;

b) definizione di regole e strumenti condivisi;

c) rappresentazione del territorio allo stato attuale;

d) individuazione degli obiettivi di preservazione e di riqualificazione ambientale;

e) progettazione delle strategie e delle azioni;

f) valutazione del fabbisogno finanziario e indicazione delle risorse;

g) formalizzazione del contratto di fiume;

h) attuazione delle strategie e delle azioni;

i) monitoraggio dell'efficacia del processo e dei risultati ottenuti;

j) eventuale revisione del processo.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21

(Provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia)

1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:

a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;

b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.

2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 o del collaudo di cui al comma 6, l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a **tre anni**, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:

a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;

b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;

c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all' articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;

e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.

3. Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), autorizzati ai sensi della presente legge, è inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta:

a) la funzionalità delle opere realizzate;

b) la conformità delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.

4. Per le linee elettriche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), qualora entro il termine di tre anni dalla messa in esercizio della linea e dei relativi impianti non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente per le interferenze elettromagnetiche con linee di telecomunicazioni, la certificazione di cui al comma 3 è inviata all'amministrazione competente entro un anno dalla scadenza del suddetto termine triennale.

5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.

6. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'autorizzazione può motivatamente richiedere all'amministrazione competente che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 7. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 2. In tal caso l'amministrazione, valutata la congruità della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 7. Il rappresentante è individuato dall'amministrazione procedente fra i propri funzionari; può essere individuato anche fra tecnici abilitati per materia esterni all'amministrazione.

7. La commissione collaudatrice è composta dal rappresentante dell'amministrazione competente e dai rappresentanti designati dagli enti interessati, individuati fra quelli competenti in materia fiscale, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitaria, demaniale e altre eventuali; entro i successivi trenta giorni dalla designazione di cui al comma 6 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed è convocata la commissione collaudatrice per il sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni.

8. La commissione effettua il sopralluogo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione. Il verbale di collaudo è redatto in sede di sopralluogo a cura del rappresentante dell'amministrazione procedente, è sottoscritto dai componenti della commissione ed è successivamente trasmesso al titolare dell'impianto e a tutti gli enti rappresentati nella commissione.

9. Nel sopralluogo di cui al comma 8 i rappresentanti degli enti convocati accertano, secondo le loro competenze, l'idoneità tecnica degli impianti, depositi e infrastrutture in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.

10. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarità, la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo.

11. In esito al verbale di collaudo l'amministrazione procedente emette il certificato di collaudo e lo trasmette al titolare dell'autorizzazione e agli enti coinvolti, nonché al Comune interessato.

12. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.

13. L'amministrazione competente al rilascio del certificato di collaudo può porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attività di propria competenza riguardanti il collaudo stesso; in tal caso gli oneri sono determinati con deliberazione della Giunta regionale e dalla Provincia ovvero dal Comune, secondo i rispettivi ordinamenti.

14. Sono in tutti i casi fatti salvi gli eventuali collaudi e verifiche di competenza delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore.

- Il testo dell'articolo 47 bis della legge regionale 19/2012, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 47 bis

(Dotazione minima comunale di colonnine di ricarica per alimentazione auto elettriche)

1. Ogni Comune con popolazione superiore ai 5.000 abitanti deve dotarsi di almeno una colonnina di ricarica a uso pubblico per alimentazione auto elettriche, fatto salvo il caso in cui sul territorio comunale vi sia già un impianto privato funzionante e a uso pubblico.

2. I Comuni devono adeguarsi a quanto disposto dal comma 1 entro **quattro anni** dall'entrata in vigore della legge regionale 17 luglio 2015, n. 19 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali).

Nota all'articolo 13

- Il testo degli articoli 4 e 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 è il seguente:

Art. 4

(Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici)

1. Costituiscono elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, desumibili dalle Linee guida di cui all'Allegato 1:

a) le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell'APE, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;

b) le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;

c) le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all'art. 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

2. Costituiscono altresì elementi essenziali del sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

3. L'APE, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi

edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.

4. Ogni APE è redatto da un soggetto abilitato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e riporta obbligatoriamente, per l'edificio o per l'unità immobiliare, pena l'invalidità:

a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;

b) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;

c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

e) le emissioni di anidride carbonica;

f) l'energia esportata;

g) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

Ogni APE riporta, inoltre, le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l'opportunità di eseguire diagnosi energetiche.

5. Nel caso in cui l'APE sia sottoscritto con firma digitale e venga depositato su catasti o registri telematici appositamente creati dalle Pubbliche Amministrazioni o da loro enti o società in house non è necessaria la marcatura temporale ai fini del riconoscimento del suo valore legale per tutti gli usi previsti dalla legge. L'APE firmato digitalmente resta valido secondo quanto previsto al comma 3, a prescindere dall'eventuale successiva cessazione del contratto di autorizzazione del soggetto certificatore alla firma digitale.

6. In ogni caso, il soggetto abilitato di cui al comma 4 che redige l'APE, deve effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.

7. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci, effettuati tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali, riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro, l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, sia rinnovabile che non rinnovabile, e la classe energetica corrispondente. A tal fine è fatto obbligo dell'utilizzo, con l'esclusione degli annunci via internet e a mezzo stampa, del format di cui all'Appendice C delle Linee guida approvate dal presente decreto.

Art. 6
(Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica)

1. L'ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, la banca dati nazionale, denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni. L'ENEA, ai fini di cui al presente articolo, garantisce l'interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici di cui all'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. L'ENEA, nella realizzazione del SIAPE, garantisce altresì la progressiva interoperabilità con i sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.

2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati relativi all'anno ultimo trascorso.

3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma aggregata.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 19/2012 è il seguente:

Art. 42

(Impianti incompatibili e inidonei)

1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.

2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.

4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.

5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.

6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.

7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.

8. Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneità tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attività di distribuzione carburanti fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Accelerazione delle procedure)

1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi **[, coerenti con le previsioni del programma d'intervento di cui all'articolo 4, da attuare nei canali e nelle vie di navigazione interna appartenenti al demanio regionale]** che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure

autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto della vigente normativa di valenza ambientale e sanitaria.

2. Per gli interventi di dragaggio manutentivi da attuare con periodicità e con le medesime modalità operative, le autorizzazioni acquisite ai sensi del comma 1 mantengono una validità quinquennale.

3. Qualora gli interventi di ripristino morfologico trovino attuazione con gradualità o in fasi esecutive protratte nel tempo, le autorizzazioni acquisite rimangono assentite sino al completamento della realizzazione o del ripristino morfologico.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 11/2015 è il seguente:

Art. 40

(Attingimento di acque superficiali)

1. L'attingimento di acque superficiali a mezzo di dispositivi mobili o semifissi è autorizzato dall'ente competente per classe di corso d'acqua, per la durata massima di un anno, a condizione che:

a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà e sia di durata temporale limitata e definita;

b) la portata dell'acqua attinta non superi i 50 litri al secondo e, comunque, i 300.000 metri cubi all'anno;

c) non sia alterato il profilo dell'alveo, non siano intaccati gli argini e non siano pregiudicate le difese del corso d'acqua, nonché sia rispettato il DMV;

d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti.

2. L'attingimento di acque superficiali, in zona montana, a mezzo di dispositivi fissi è autorizzato dai Comuni, per la durata massima di cinque anni, per prelievi non superiori a 2 litri al secondo, alle condizioni di cui al comma 1, quando è al servizio di:

a) rifugi alpini o malghe;

b) edifici isolati non adibiti ad attività economiche e privi di strutture acquedottistiche.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate, previa presentazione di uno schema dell'impianto indicante il punto di presa, il percorso della condotta adduttrice, i punti di utilizzazione e la portata prelevata.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rinnovabili e possono essere revocate per motivi di pubblico interesse.

5. Gli enti che rilasciano le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 trasmettono con le modalità indicate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera j), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, entro il 31 marzo di ogni anno con riferimento all'anno solare precedente, i dati sugli attingimenti autorizzati, ai fini del loro censimento nel Catasto regionale delle utilizzazioni d'acqua.

- Per il testo dell'articolo 56 della legge regionale 11/2015, vedi nota all'articolo 4.

- Per il testo dell'articolo 16 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, abrogato dall'articolo 18 della presente legge, vedi nota all'articolo 18.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale 25/2016, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 18

- Il testo del comma 29 dell'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18

(Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)

- Omissis -

[29. In attuazione dell'articolo 45, comma 5, del decreto legislativo 152/1999, e successive modificazioni, nel caso in cui si debba procedere a lavori relativi all'avviamento di impianti di depurazione delle acque reflue urbane per nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento o manutenzione straordinaria o prove di funzionamento e per lavori di nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di componenti e apparecchiature correlati a un impianto di depurazione o comunque facenti parte della rete fognaria, l'ente gestore o il titolare dello scarico dà immediata comunicazione alla Provincia, ovvero al Comune in caso di scarico in pubblica fognatura. Entro dieci giorni dalla comunicazione l'ente gestore o il titolare dello scarico provvede a inviare un programma di misure da adottarsi per la messa a regime ovvero per la normalizzazione dello scarico, nonché per ridurre l'inquinamento del ricettore. Il programma, comprensivo degli adeguamenti tecnici necessari, con i relativi tempi di esecuzione, è approvato dalla Provincia, ovvero dal Comune, con provvedimento di autorizzazione provvisoria allo scarico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle ipotesi di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per un periodo superiore a cinque giorni. Per le interruzioni di durata inferiore è sufficiente che l'ente gestore o il titolare dello scarico provvedano a dare solo la comunicazione di cui al presente comma, nonché la successiva comunicazione di ripristino del funzionamento.]

- Omissis -

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 14

(Disposizioni in materia di scarichi di acque reflue urbane)

1. Fino all'adozione del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 152/1999, e per gli effetti degli articoli 31 e 32 del medesimo decreto, qualora un agglomerato sia servito da due o più impianti, ovvero dia origine a più scarichi terminali in corpi idrici ricettori, e le reti afferenti agli impianti o agli scarichi terminali non siano interconnesse tra loro, le aree sottese alle singole reti, in presenza di una sufficiente concentrazione della popolazione e delle attività economiche, possono essere considerate come agglomerati distinti.]

- Il testo degli articoli 15, 16, 16 ter e 16 quater della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, abrogati dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 15

(Impianti di depurazione esistenti)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del Piano regionale di tutela delle acque di cui all' articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane, esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica a raggiungere il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 152/2006 o al trattamento di tutto il refluo in arrivo all'impianto di depurazione, l'autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia, pur in presenza di funzionamento in continuo degli scolmatori di piena all'ingresso dell'impianto, a condizione che il soggetto interessato presenti la relativa istanza di autorizzazione corredata di:

a) progetto esecutivo di adeguamento o di modifica dell'impianto completo di piano economico finanziario;

b) cronoprogramma che preveda la fine dei lavori di adeguamento o di modifica dell'impianto entro quattro anni dalla data di autorizzazione allo scarico;

c) dichiarazione di rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 , relativamente allo scarico degli scolmatori di piena, se lo stesso scarico avviene in corso d'acqua, o di cui alla Tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 , se lo scarico avviene sul suolo; in quest'ultimo caso restano fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e i valori limite fissati per i cicli produttivi indicati nella Tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 .

2. L'autorizzazione, della durata di quattro anni, è rilasciata dalla Provincia, entro novanta giorni dalla richiesta, sentita l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale e in accordo con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e l'Azienda per i servizi sanitari locale.

3. L'autorizzazione può essere rinnovata, per un periodo massimo di quattro anni, previa istanza motivata, da presentarsi un anno prima della scadenza e acquisito l'accordo previsto al comma 2.]

[Art. 16
(Scarichi da impianti di depurazione di acque reflue urbane)

1. In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, sono autorizzati dal Comune ove avviene lo scarico gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue urbane non recapitanti in reti fognarie e contenenti acque reflue industriali in misura non superiore al 10 per cento, calcolato preferibilmente sulla base del carico espresso come BOD, COD e/o solidi sospesi totali, aventi potenzialità inferiore o uguale a duecento abitanti equivalenti.

2. Il Comune trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico alla Provincia territorialmente competente.]

[Art. 16 ter
(Titolare dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione agli scarichi ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.]

[Art. 16 quater
(Titolare dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione agli scarichi, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, e secondo quanto previsto da tale disposizione normativa, è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. In caso di scarichi conferiti a un depuratore tramite condotta, l'autorizzazione è sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.]

- Il testo dell'articolo 61 bis della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 61 bis
(Disposizioni transitorie in materia di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico)

1. Nel periodo di prosecuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, per i quali sono scadute le relative concessioni di derivazione d'acqua e per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione un canone aggiuntivo,

rispetto ai canoni e sovracanoni previsti dalla vigente normativa. Tale canone, determinato nella misura di 40 euro per Kw, costituisce corrispettivo del beneficio derivante dalla prosecuzione temporanea della derivazione d'acqua pubblica, nonché dell'esercizio delle opere e dei beni afferenti alla concessione di derivazione oltre il termine di scadenza della medesima.]

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 237

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 14 novembre 2017;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 15 novembre 2017;
- esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 23 novembre 2017 e dell'11 gennaio 2018 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza dei consiglieri Boem e Lauri e, di minoranza, dei consiglieri Colautti e Sergo;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta del 24 gennaio 2018.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 1341/P dd. 31 gennaio 2018.

18_7_1_DPR_1_359_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 gennaio 2018, n. 359

Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara e della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)". CUP: I41B07000150005 - CIG: 7242405DA9.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO che l'art. 1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. prevede che il Commissario provveda "alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza in rassegna";
VISTO che i lavori in oggetto rientrano nella lettera b) del comma 1 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.;
VISTO, da ultimo, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
VISTO il Decreto del 20 aprile 2009, n. 17, con il quale il Commissario delegato ha attribuito le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
CONSIDERATO che la procedura di gara deve essere svolta osservando il sopravvenuto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO il Decreto n. 350, del 17 ottobre 2017, con cui il Commissario Delegato ha provveduto all'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 351, del 17 ottobre 2017, con cui il Commissario Delegato ha disposto l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;;
CONSIDERATO che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 351, del 17 ottobre 2017, del Commissario Delegato con cui è stato approvato il Bando di gara, corredato dal Disciplinare di gara, dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto per l'affidamento di cui sopra da svolgersi con i sopracitati criteri, per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 8.875.115,75 di cui (i) Euro 8.609.641,43, per lavori a corpo, assoggettabili a ribasso d'asta, e (ii) Euro 265.474,32, per oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, non assoggettabili a ribasso d'asta;
VISTE le pubblicazioni in data 28 ottobre 2017 sulla G.U.U.E. n. 2017/S 208-431578 ed in data 3 novembre 2017 sulla G.U.R.I. n. 127, nonché sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.

fvg.it e www.commissarioterzacorsia.it in data 30 ottobre 2017 e sui quotidiani “ITALIA OGGI”, “IL PICCOLO”, “LA REPUBBLICA” e “MESSAGGERO VENETO” in data 3 novembre 2017, del bando di gara di cui sopra per l’indizione della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)”;
VISTA la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 12.00;
CONSIDERATO che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve essere demandata ad una commissione giudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque;
RICORDATO che ai sensi dell’art. 216, comma 12 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino all’adozione della disciplina in materia d’iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 del medesimo decreto, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto;
VISTO l’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che consente al Commissario delegato di avvalersi per l’espletamento dei compiti di cui all’Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete;
VISTA la nota del Responsabile Unico del procedimento, ing. Enrico Razzini, prot. int. 26 del 23 gennaio 2018, con cui viene proposto il seguente seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, composto da dipendenti della S.p.A. Autovie Venete:
- Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: geom. Roberto Zacchigna;
- Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;

VISTA la medesima nota del Responsabile Unico del procedimento, ing. Enrico Razzini, prot. int. 26 del 23 gennaio 2018, con cui viene proposta la seguente Commissione giudicatrice di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per le attività volte alla definizione della proposta di aggiudicazione e per fornire il necessario supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica della congruità delle offerte, composta da dipendenti della S.p.A. Autovie Venete:
- Presidente: ing. Marco Russiani;
- Commissario: ing. Nicola Pasianotto;
- Commissario: ing. Luigi Fugaro;
- Segretario: ing. Riccardo Pagot.

VISTI i curriculum vitae dei componenti della Commissione di gara sopra citati che risultano in possesso dei requisiti, dell’esperienza e delle competenze necessarie per lo svolgimento dell’incarico;
TENUTO CONTO che il Responsabile Unico del Procedimento procederà a verificare le condizioni ostative di cui all’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
CONSIDERATO che non ci sono maggiori oneri in quanto, i componenti del seggio e della commissione giudicatrice sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete di cui si avvale il Commissario delegato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. e che il solo segretario della Commissione di gara dipende dalla S.p.A. Autovie Venete attraverso un contratto di somministrazione di personale interinale,

DECRETA

1) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento per relationem, il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa alla gara indetta per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)”, come di seguito composto:
- Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: geom. Roberto Zacchigna;
- Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;

2) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento per relationem, ai sensi dell’art. 77, comma 1, e dell’art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, per le attività volte alla definizione della proposta di aggiudicazione e per fornire supporto al Responsabile Unico del Procedimento nella verifica della congruità delle offerte in merito alla gara indetta per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)”, come di seguito composta:
- Presidente: ing. Marco Russiani;
- Commissario: ing. Nicola Pasianotto;

- Commissario: ing. Luigi Fugaro;
- Segretario: ing. Riccardo Pagot.

3) di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento per individuare la data di convocazione della prima seduta pubblica.
4) di conferire delega al Responsabile del Procedimento per curare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la pubblicazione della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

18_7_1_DPR_1_360_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 30 gennaio 2018, n. 360

Decreto di nomina dei componenti del seggio di gara per l'affidamento della "Fornitura di apparecchiature e materiali pedaggio necessarie per il rifacimento delle barriere esistenti - Adeguamento funzionale della barriera del Lisert". CUP: I41B07000150005 - CIG: 7250456192.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito OPCM n. 3702/2008, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTO che l'art. 1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. prevede che il Commissario provveda "alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino-Trieste o sul raccordo Villesse-Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza in rassegna";
VISTO che i lavori in oggetto rientrano nella lettera b) del comma 1 dell'art. 1 dell'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i.;
VISTO, da ultimo, che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2017 il sopra citato stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018;
RILEVATO che l'art. 6-ter, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2012, n. 131, prevede che "restano fermi, tra gli altri, gli effetti ... dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702";
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, il Commissario delegato provvede al compimento di tutte le iniziative finalizzate alla sollecita realizzazione delle opere di cui al comma 1 della medesima Ordinanza e può adottare, in sostituzione dei soggetti competenti in via ordinaria, gli atti e i provvedimenti occorrenti alla urgente realizzazione delle opere;
VISTO il Decreto del 20 aprile 2009, n. 17, con il quale il Commissario delegato ha attribuito le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all'ing. Enrico Razzini;
CONSIDERATO che la procedura di gara deve essere svolta osservando il sopravvenuto D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
CONSIDERATO il Decreto n. 350, del 17 ottobre 2017, con cui il Commissario Delegato ha provvedu-

to all'approvazione del Progetto esecutivo dell'intervento denominato "Rifacimento barriere esistenti (Adeguamento funzionale barriera del Lisert)", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 351, del 17 ottobre 2017, con cui il Commissario Delegato ha disposto l'avvio del procedimento di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto relativo alla fornitura in oggetto, da effettuarsi attraverso Procedura aperta, in conformità alle disposizioni regolate dall'art. 3, comma 1, lett. sss) e dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'aggiudicatario sarà individuato adottando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto n. 351, del 17 ottobre 2017, del Commissario Delegato con cui è stato approvato il Bando di gara, corredato dal Disciplinare di gara, dai relativi allegati, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo Schema di Contratto per l'affidamento di cui sopra da svolgersi con i sopraccitati criteri, per un importo complessivo a base d'asta pari ad Euro 560.861,00;
VISTE le pubblicazioni in data 28 ottobre 2017 sulla G.U.U.E. n. 2017/S 208-431653 ed in data 3 novembre 2017 sulla G.U.R.I. n. 127, nonché sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.fvg.it e www.commissarioterzacorsia.it in data 31 ottobre 2017 e sui quotidiani "AVVENIRE", "IL PICCOLO", "LA REPUBBLICA" e "MESSAGGERO VENETO" in data 3 novembre 2017, del bando di gara di cui sopra;
VISTA la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 12.00;
VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete;
VISTA la nota del Responsabile Unico del procedimento, ing. Enrico Razzini, prot. int. 27 del 23 gennaio 2018, con cui viene proposto il seguente seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della proposta di aggiudicazione del contratto di appalto in epigrafe, composto da dipendenti della S.p.A. Autovie Venete:
Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
Componente: dott. Flavio Colleselli;
Componente: p.i. Stefano Svara;
Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;
TENUTO CONTO che il Responsabile unico del Procedimento procederà a verificare le condizioni ostative di cui all'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
CONSIDERATO che non ci sono maggiori oneri in quanto, i componenti del seggio di gara sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete di cui si avvale il Commissario delegato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.,

DECRETA

1) di nominare, per le motivazioni citate in premessa da intendersi integralmente richiamate con il presente provvedimento per relationem, il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della proposta di aggiudicazione relativa alla gara indetta per l'affidamento della "Fornitura di apparecchiature e materiali pedaggio necessarie per il rifacimento delle barriere esistenti - Adeguamento funzionale della barriera del Lisert"., come di seguito composta:
- Presidente: p.i. Luigi Molinaro;
- Componente: dott. Flavio Colleselli;
- Componente: p.i. Stefano Svara;
- Segretario: dott.ssa Nicoletta Beltramini;

2) di conferire delega al Responsabile Unico del Procedimento per individuare la data di convocazione della prima seduta pubblica.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile in ragione dell'art. 10, commi 4-bis e 4-ter della legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del D. L. 14 agosto 2013, n. 93, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

SERRACCHIANI

18_7_1_DAS_AUT LOC_143_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 5 febbraio 2018, n. 143

LR 23/1997, art. 23. Comune di Martignacco. Sospensione del Consiglio comunale e nomina del Commissario straordinario.

L'ASSESSORE REGIONALE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2013 sono stati eletti il Consiglio comunale di Martignacco ed il Sindaco nella persona del sig. Marco Zanor;
VISTA la nota del 19 gennaio 2018, con la quale il Segretario comunale di Martignacco comunica che, con nota presentata personalmente ed acquisita al protocollo 1137 del 19 gennaio 2018, il Sindaco Marco Zanor ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
VISTA la successiva nota del 2 febbraio 2018, con la quale il Segretario comunale di Martignacco comunica che nella giornata di giovedì 1° febbraio 2018 nove consiglieri comunali, sui sedici assegnati al Comune, si sono dimessi con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'Ente;
VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;
ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;
RICHIAMATO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che quando gli organi degli enti locali non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario;
RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 39 della legge 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale di Martignacco per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;
RITENUTO di individuare nel dott. Loris Toneguzzi, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune;
RICHIAMATO il citato articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Martignacco è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.
2. Il dott. Loris Toneguzzi è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà adottato il citato decreto presidenziale e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.
3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.

4. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
5. Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al Comune di Martignacco, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PANONTIN

COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine
UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n. PEC
rif. n.

Martignacco, lì 19.01.2018
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

Spett.le REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme
Servizio consiglio autonomie locali ed elettorale

PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

OGGETTO: Comunicazione dimissioni Sindaco

Si comunica che, con nota consegnata personalmente ed acquisita al prot. 1137 del 19.01.2018, il Sindaco pro-tempore Marco Zanor ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro Michelizza

telefono 0432 638411
telefax 0432 638419
affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
Cod. Fisc. 80003990308
Part. I.V.A. 00512380304

COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine
UFFICIO SEGRETERIA

Prot. n.
rif. n.

Martignacco, lì 02.02.2018
via della Libertà, 1 - C.A.P. 33035

Spett.le REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

c.a Assessore Avv. Panontin

PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it
assessorefunzionepubblica@certregione.fvg.it

OGGETTO: Art. 141 comma 1 lettera b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Dimissioni consiglieri

Si comunica nella giornata di ieri, giovedì 1 febbraio, 9 consiglieri comunali (Massimiliano Venuti, Luca Rossi, Raffaele Cordelli, Gianluca Casali, Alex Pinzan, Sergio Di Benedetto, Antonella Orzan, Renato Picco, Ester Belgasem) si sono dimessi con atti separati presentati contemporaneamente al protocollo dell'Ente.
Si resta a disposizione per ogni eventuale necessità.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro Michelizza

telefono 0432 638411
telefax 0432 638419
affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
Cod. Fisc. 80003990308
Part. I.V.A. 00512380304

18_7_1_DDC_LAV FOR_391_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 5 febbraio 2018, n. 391

LR 28 dicembre 2017, n. 45 articolo 8 comma 77 e seguenti. Definizione periodo di presentazione delle istanze di contributo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 12 aprile 2017, n.45 recante " Legge di stabilità 2018";
VISTO in particolare l'articolo 8, comma 84 della citata legge 45/2017 il quale prevede che i termini per la presentazione delle istanze di contributo sono individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro;
RITENUTO, pertanto, di individuare il periodo di presentazione delle istanze di contributo dalle ore 10 del 21 febbraio 2018 alle ore 12 del 31 ottobre 2018;

DECRETA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 8, comma 84 della legge regionale 28 dicembre 2017, n.45, il periodo di presentazione delle istanze di contributo dalle ore 10 del 21 febbraio 2018 alle ore 12 del 31 ottobre 2018;
2. di pubblicare Il presente provvedimento sul BUR e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 5 febbraio 2018

MANFREN

18_7_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_381_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 381

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro (Pipol). Avviso per la selezione di una Associazione temporanea di imprese - ATI - cui affidare la realizzazione di operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18 anni. Approvazione operazioni periodo dal 16 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1564 del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell'Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
VISTA la Legge Regionale 21 luglio 2017 n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";
VISTO il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76" emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011;
VISTO il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre

1982, n. 76" emanato con DPReg n. 140/Pres del 07 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", emanato con DPReg n. 140/Pres del 22 giugno 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014 che, ad integrazione di quanto disposto con DGR n.731/2014:
- autorizza il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca ad emanare un avviso al fine di attuare gli interventi di arricchimento curricolare rivolti a giovani a rischio di dispersione o dispersi, di cui al paragrafo 9.2.1 "Reinserimento o mantenimento di giovani 15-18enni in percorsi di istruzione o formativi" del Piano PIPOL;
- per le attività previste dal suddetto avviso, rende disponibili € 400.000,00 a valere sulla disponibilità finanziaria della Regione nel programma PON IOG;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 24 luglio 2014, la quale - modificando e integrando la DGR 827/2014 - dispone, nell'allegato B, che le risorse finanziarie relative ai percorsi di "Reinserimento o mantenimento di giovani 15-18enni in percorsi di istruzione o formativi" trovino copertura finanziaria nel Piano di azione e coesione - PAC;
PRECISATO che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziate operazioni selezionate in base ad avvisi pubblici;
RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 8762/LAVFOR/IST del 12/12/2014, apparso sul BUR n. 52 del 24/12/2014, di emanazione dell'"Avviso pubblico per la selezione di un'associazione temporanea di imprese - ATI - cui affidare la realizzazione di operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18enni";
RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 210/LAVFOR/ISTR del 13/02/2015, di approvazione della graduatoria per la selezione dell'associazione temporanea di imprese - ATI, prevista dal suddetto Avviso, da cui si evince che il raggruppamento rappresentato dall'Ente Civiform soc. coop. di Cividale del Friuli risulta collocato al primo posto nella graduatoria, divenendo il Soggetto attuatore degli interventi;
DATO ATTO che il raggruppamento rappresentato da Civiform soc. coop. di Cividale del Friuli si è costituito in Associazione Temporanea denominata "A.T. Effe.Pi PIPOL Fascia 1" in data 05/03/2015, come comunicato dal capofila Civiform a mezzo PEC in data 26/03/2015;
RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 606/LAVFOR/ISTR/2015 del 25/03/2015, con il quale sono stati approvati 10 prototipi formativi, presentati dall'"A.T. Effe.Pi PIPOL Fascia 1", di seguito Operatore, per la realizzazione di operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18enni;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 5395/LAVFORU/2015 del 08/10/2015, di approvazione di ulteriori 11 prototipi formativi, presentati dall'Operatore;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 7343/LAVFORU del 30/11/2015, di prenotazione della spesa complessiva di Euro 400.000,00 sul Capitolo di spesa n. 244 del Bilancio regionale, per dare attuazione alle Operazioni di cui all'Avviso approvato con Decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 8762/LAVFOR/IST/2014, realizzate dall'Operatore "A.T. Effe.Pi PIPOL Fascia 1" con capofila Civiform Soc. Coop di Cividale del Friuli;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 7948/LAVFORU del 03/12/2015, di impegno della somma complessiva di Euro 400.000,00 sul Capitolo di spesa n. 244 del Bilancio regionale, per dare attuazione alle Operazioni di cui si discorre;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 7214/LAVFORU del 31/08/2017 con cui è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la realizzazione delle Operazioni;
VISTE le 5 edizioni clone dei prototipi formativi, relative a operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18enni, presentate dall'Operatore nel periodo compreso tra il 16/11/2017 e il 31/12/2017, riportate nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di approvare complessivamente n. 5 operazioni, presentate dall'Operatore "A.T. Effe.Pi PIPOL Fascia 1" con capofila Civiform Soc. Coop di Cividale del Friuli e relative alla realizzazione di operazioni a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18enni, nel periodo compreso tra il 16/11/2017 e il 31/12/2017, come riportato in elenco nell'Allegato 1;
CONSIDERATO che le 5 operazioni approvate, elencate nell'Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di Euro 18.510,00, interamente coperti da contributo pubblico;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in premessa, sono approvate e ammesse a finanziamento n. 5 operazioni (cloni di prototipi), elencate nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto, presentate nel periodo compreso tra il 16/11/2017 e il 31/12/2017, dall'Operatore "A.T. Effe.Pi PIPOL Fascia 1" con capofila Civiform Soc. Coop di Cividale del Friuli, relative ai percorsi a carattere formativo di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale di giovani 15-18enni, di cui all'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca n. 8762/LAVFOR/IST del 12/12/2014.
2. Le 5 operazioni approvate, elencate nell'Allegato 1, sono ammesse a finanziamento per un costo complessivo di Euro 18.510,00, interamente coperti da contributo pubblico.
3. Per la realizzazione delle Operazioni si fa riferimento alle risorse prenotate con proprio decreto n. 7343/LAVFORU del 30/11/2015 e impegnate con proprio decreto n. 7948/LAVFORU del 03/12/2015;
4. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 febbraio 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1- OPERAZIONI APPROVATE DAL 16/11/2017 AL 31/12/2017

N	CODICE EDIZIONE	TITOLO OPERAZIONE	OPERATORE	DATA AVVIO	COSTO AMMESSO
1	OR1711165101	LABORATORI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE	A.T. "Effe Pi PIPOL Fascia 1" - Capofila CIVIFORM	01/12/2017	3.702,00
2	OR1711165801	LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE SETTORIALE - AGROALIMENTARE E RISTORAZIONE	A.T. "Effe Pi PIPOL Fascia 1" - Capofila CIVIFORM	01/12/2017	3.702,00
3	OR1711165802	LABORATORI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE SETTORIALE - INDUSTRIALE E MANIFATTURIERO	A.T. "Effe Pi PIPOL Fascia 1" - Capofila CIVIFORM	01/12/2017	3.702,00
4	OR1711164701	LABORATORI DI ORIENTAMENTO FORMATIVO E PROFESSIONALE	A.T. "Effe Pi PIPOL Fascia 1" - Capofila CIVIFORM	11/12/2017	3.702,00
5	OR1711364702	MI VIVO CITTADINO ATTIVO	A.T. "Effe Pi PIPOL Fascia 1" - Capofila CIVIFORM	11/12/2017	3.702,00
					18.510,00

18_7_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_383_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione, formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 383

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a "Percorsi formativi Fpgo 3" presentate dal 16 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014, e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 2560 del 22 dicembre 2017 e dall'elaborato allegato al decreto n. 174/LAVFORU del 19 gennaio 2018;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modificazioni, concernente l'approvazione del documento "Pianificazione Periodica delle Operazioni - PPO - Annualità 2015" sono stati approvati i programmi specifici n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità e n. 12/15 - FVG Progetto giovani - con i quali viene assicurata la prosecuzione di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani all'interno di PIPOL;
EVIDENZIATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 30 aprile 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" è stata approvata l'integrazione all'articolazione di PIPOL con la previsione dell'apporto dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 che permette la prosecuzione degli interventi di FVG Progetto occupabilità e di FVG Progetto giovani;
VISTO il decreto n. 2272/LAVFORU del 10 giugno 2015, ed il successivo decreto di modifica, con il quale è stato approvato un apposito documento nel quale sono state individuate le modalità con cui le parti interessate operano nell'ambito della cooperazione attuativa di PIPOL ai fini della predisposizione del PAI e della previsione al suo interno di misure di carattere formativo ed ha previsto la successiva emana-

zione di una apposita direttiva per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate dal POR FSE 2014/2020;
VISTO il decreto n. 2733/LAVFORU del 25 giugno 2015, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato emanato il documento "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n.8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL";
VISTO il decreto n. 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 30 marzo 2016, con il quale è stato approvato il documento "Direttive per l'attuazione, nell'ambito di PIPOL, delle attività di carattere formativo previste dai programmi specifici n. 8/15 e n.12/15 del PPO 2015 da parte delle ATI selezionate ai sensi dell'Avviso emanato con decreto n.100/LAVFOR.FP/2014", che sostituisce il documento approvato con il richiamato decreto n. 2733/LAVFORU/2015;
PRECISATO che il testo vigente delle "Direttive per la realizzazione delle operazioni di carattere formativo finanziate nell'ambito dei programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15 a valere su PIPOL", è quello approvato con il decreto n. 9598/LAVFORU del 9 novembre 2017;
PRECISATO che tali Direttive prevedono l'attivazione di operazioni a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate, con modalità a sportello quindicinale, alla Struttura attuatrice tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
PRECISATO che, al fine di favorire la più ampia flessibilità nella realizzazione delle operazioni, è ammesso lo svolgimento di operazioni formative alla quali partecipano allievi eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, sono pari ad euro 9.830.607,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.830.607,00	2.261.040,00	1.081.367,00	4.128.855,00	2.359.345,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative alle annualità 2015 e 2016 a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, sono pari ad euro 12.651.907,00 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
12.651.907,00	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68

PRECISATO che la disponibilità finanziaria per l'ammissione a finanziamento delle operazioni viene calcolata - in via preventiva - nella misura del 50% a valere, rispettivamente, sul programma specifico n. 8/15 e sul programma specifico n. 12/15;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2397 del 1° dicembre 2017 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 avente per oggetto "Variazioni al Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL" con la quale è stato approvato lo stanziamento pari al 40% dell'annualità 2017 dei richiamati programmi specifici n. 8/15 e n. 12/15, pari rispettivamente ad euro 3.039.472,00 ed a euro 2.605.596,00, ai fini della realizzazione delle attività formative da parte delle ATI come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.605.596,00	599.287,00	286.616,00	1.094.350,00	625.343,00

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.039.472,00	699.079,00	334.342,00	1.276.578,00	729.473,00

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 12/15, a seguito della citata deliberazione della Giunta regionale n. 2397 del 1° dicembre 2017 e del decreto di approvazione n. 12106/LAVFORU del 14 dicembre 2017 sono pari ad euro 3.669.887,95 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.669.807,95	1.055.598,23	561.460,85	1.098.066,48	954.682,39

EVIDENZIATO che le risorse finanziarie disponibili, relative all'annualità 2017, a favore di operazioni formative eligibili a valere sul programma specifico n. 8/15, a seguito della citata deliberazione della Giunta regionale n. 2397 del 1° dicembre 2017 e del decreto di approvazione n. 12106/LAVFORU del 14 dicembre 2017 sono pari ad euro 4.390.230,35 come precisato nella tabella sottodescritta suddivisa per ambito territoriale:

P.S.8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
4.390.230,35	1.023.989,32	652.620,02	1.919.377,63	794.243,38

VISTO il decreto n. 12378/LAVFORU del 22 dicembre 2017 con il quale è stato stabilito che le risorse finanziarie di cui deliberazione della Giunta regionale n. 2397 del 1° dicembre 2017 possono sostenere la realizzazione delle attività di carattere formativo presentate dalle ATI aventi titolo precedentemente alla data del 1° gennaio 2018;
VISTO il decreto n. 84/LAVFORU del 15 gennaio 2018 con il quale sono state ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi di qualificazione abbreviata (QA3)" presentate dal 16 novembre al 15 dicembre 2017 dai soggetti attuatori ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG e ATI 3 Udine - ENAIP FVG ed il successivo decreto n. 170/LAVFORU del 19 gennaio 2018 con il quale sono state ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 2" presentate dal 1° al 15 dicembre 2017 dal soggetto attuatore ATI 4 Pordenone - IAL FVG , ed a seguito dei quali la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.691.054,25	768.957,23	298.031,35	815.328,28	808.737,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.491.776,65	737.348,32	389.190,52	1.646.539,43	718.698,38

VISTE le operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 16 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG;
EVIDENZIATO che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nelle relazioni istruttorie del 18 e 29 gennaio 2018;
PRESO ATTO che dalle citate relazioni istruttorie emerge che 11 operazioni presentate sono state valutate positivamente e sono approvabili e 1 è stata valutata negativamente e non è approvabile;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 11 operazioni per complessivi euro 438.048,20, di cui 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 108.555,00, 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 82.304,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 97.379,20, e 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 149.810,00;
PRECISATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

P.S. 12/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.472.030,15	714.679,73	256.879,35	766.638,68	733.832,39

P.S. 8/15 POR 2014/2020	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
3.272.752,55	683.070,82	348.038,52	1.597.849,83	643.793,38

PRECISATO inoltre che l'ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato

sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni relative a "Percorsi formativi FPGO 3" presentate dal 16 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018 dai soggetti attuatori ATI 1 Trieste - IRES FVG, ATI 2 Gorizia - ENFAP FVG, ATI 3 Udine - ENAIP FVG e ATI 4 Pordenone - IAL FVG, sono approvati i seguenti documenti:
- elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 11 operazioni per complessivi euro 438.048,20, di cui 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per euro 108.555,00, 2 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per euro 82.304,00, 3 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per euro 97.379,20, e 4 operazioni che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per euro 149.810,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 2 febbraio 2018

SEGATTI

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
1420R3FPGO3M

FSE 2014/2020 - PIPOL POR - PERCORSI FORMATIVI FPGO 3

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	FORMAZIONE PER AGENTE DI CONDOTTA	F17119174001	2071	59.130,00	59.130,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE	F17119191001	2071	49.425,00	49.425,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			108.555,00	108.555,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			108.555,00	108.555,00	
ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI SEGRETERIA (CON UTILIZZO DELLA LINGUA INGLESE)	F17119824001	2071	51.440,00	51.440,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI SALDATURA	F17119843001	2071	30.864,00	30.864,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			82.304,00	82.304,00	
	Totale ATI 2 GO - ENFAP FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			82.304,00	82.304,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	REALIZZARE SITI WEB CON WORDPRESS	FP1801758001	2018	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI GESTIONE CLIENTE NELL'AMBITO RISTORAZIONE E BAR	FP1802486001	2018	40.795,20	40.795,20	AMMESSO
3	TECNICHE DI GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI IN LINGUA INGLESE	FP1802487001	2018	30.864,00	30.864,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			97.379,20	97.379,20	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			97.379,20	97.379,20	
ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TECNICHE DI MAGAZZINO	F17119422001	2071	25.720,00	25.720,00	AMMESSO
2	TECNICHE DI SALDATURA	F17119424001	2071	26.040,00	26.040,00	AMMESSO
3	TECNICHE DI SALDATURA MIG-MAG E TIG	FP1802938001	2018	52.080,00	52.080,00	AMMESSO
4	TECNICHE DI PRATICHE AMMINISTRATIVE E DI SEGRETERIA	FP1802941001	2018	45.970,00	45.970,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			149.810,00	149.810,00	
	Totale ATI 4 PN - IAL FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			149.810,00	149.810,00	
	Totale con finanziamento 1420R3FPGO3M			438.048,20	438.048,20	
	Totale 1420R3FPGO3M			438.048,20	438.048,20	
	Totale con finanziamento			438.048,20	438.048,20	
	Totale			438.048,20	438.048,20	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420R3FPGO3M	FP1802488001	TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICO MUSEALI	NON AMMESSO PER: mancata previsione di un modulo di 4 ore relativo alle tematiche della creazione d'impresa	ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'

18_7_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_384_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca 2 febbraio 2018, n. 384

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 12/17. Modifiche e integrazioni al PPO 2017. VIII intervento correttivo.

IL DIRETTORE DELL'AREA

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente";

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO l'articolo 5 del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE, che disciplina le modalità di approvazione e di modifica del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO" da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico sociale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il PPO 2017;

PREMESSO che il PPO 2017 prevede il programma specifico 12/17 "FVG Progetto giovani" con uno stanziamento di € 433.888,60 di risorse aggiuntive di cui all'articolo 44 comma 6 bis del decreto legislativo n.148/2015 che non sono ancora nella disponibilità della Regione;

RILEVATO che il decreto 6578/LAVFORU del 07/08/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone in merito al "Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia", prevede al paragrafo 7 che le imprese, i cui lavoratori sono oggetto dei percorsi formativi aziendali, debbano dare la disponibilità ad ospitare tirocini extracurriculari nell'ambito del progetto giovani FVG di PIPOL;

ATTESO che le risorse del PON IOG, con cui sono stati finanziati fino ad oggi i tirocini per i giovani aderenti a FVG Progetto giovani, sono esaurite;

RILEVATO che c'è la necessità di destinare risorse per il finanziamento di tirocini per i giovani aderenti a FVG Progetto giovani al fine di consentire ai beneficiari dell'avviso emanato con decreto 6578/LAVFORU del 07/08/2017 di adempiere ai loro obblighi;

RILEVATO che sono disponibili, a valere sul bilancio regionale, nell'ambito del PAR FSE 2014/20, risorse pari a 200.000,00€;

RITENUTO che la somma di 200.000,00€ sia congrua al fine di consentire il finanziamento dei tirocini citati;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la disponibilità finanziaria del programma specifico 12/17 "FVG Progetto giovani" è elevata per euro 200.000,00 derivanti dal bilancio regionale, nell'ambito del PAR FSE 2014/20.

2. E' approvato il testo coordinato del PPO 2017 costituente allegato A) parte integrante del presente decreto.

3. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 2 febbraio 2018

SEGATTI

Allegato B)

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITA'

AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020.

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2017

TESTO COORDINATO VIII° INTERVENTO CORRETTIVO

Trieste, gennaio 2018

SOMMARIO

Premessa

1. Struttura del PPO 2017

2. Modalità di approvazione e attuazione del PPO 2017

3. Il quadro economico di riferimento del PPO 2017 e le linee prioritarie per la pianificazione delle attività

    3.1 Il quadro finanziario del PPO 2017

    3.2 Le linee prioritarie per la pianificazione delle attività

4. I programmi specifici

APPENDICE

Premessa

La Commissione europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo, di seguito POR FSE, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 con la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

Il presente documento, denominato "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –Annualità 2017", di seguito PPO 2017, si sviluppa ai sensi di quanto previsto dal "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), emanato con DPReg n. 140/2016.

In particolare il documento, definisce le operazioni da realizzare nel 2017 con il sostegno finanziario del POR FSE; le operazioni si sviluppano all'interno di programmi specifici, in un quadro di coerenza con le linee strategiche delineate dal POR FSE medesimo e con una declinazione che tiene conto delle esigenze specifiche del territorio relative allo sviluppo delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze del capitale umano e della competitività delle imprese.

1. Struttura del PPO 2017

La struttura del PPO 2017 fa riferimento agli assi prioritari di intervento del POR FSE che sono i seguenti:

- Asse 1: Occupazione
- Asse 2: Inclusione sociale e lotta alla povertà
- Asse 3: Istruzione e formazione
- Asse 4: Capacità istituzionale e amministrativa
- Asse 5: Assistenza tecnica

Nell'ambito di ciascun asse vengono individuati una serie di programmi specifici, che possono essere di durata annuale o pluriennale, i quali definiscono le singole linee di intervento da attivare attraverso le dovute procedure ad evidenza pubblica.

Per ogni programma specifico il PPO 2017 riporta i seguenti dati di riferimento:

- asse;
- priorità d'investimento;
- obiettivo specifico;
- numero identificativo;
- denominazione;
- azione;
- descrizione;
- destinatari;
- struttura regionale attuatrice (SRA);
- struttura referente;

– risorse finanziarie disponibili.

2. Modalità di approvazione e attuazione del PPO 2017

Il PPO 2017 viene approvato dalla Giunta regionale previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

L'attuazione del PPO 2017 avviene a cura dell'Autorità di gestione – AdG – del POR FSE individuata nell'Area istruzione, formazione e ricerca della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università.

La concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi specifici medesimi (strutture regionali attuatrici - SRA).

La previsione di nuovi programmi specifici successivamente all'approvazione del PPO 2017 è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato economico e sociale.

Modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO 2017 non superiori al 20% sono adottati dall'AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo.

3. Il quadro finanziario di riferimento del PPO 2017 e le linee prioritarie per la pianificazione delle attività

3.1 Il quadro finanziario del PPO 2017

In considerazione dell'avanzamento del POR, il quadro della disponibilità finanziaria per la predisposizione del PPO 2017 è il seguente (tutti i valori di seguito indicati si intendono in euro):

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	**8i**	132.614,42	8.138.641,12	8.313.520,84	8.491.884,44
	8ii	5.001.456,82	8.835.462,09	9.018.283,07	9.204.746,16
	8iv	2.595.807,42	1.786.249,80	1.825.999,09	1.866.540,25
	8vii	2.485.999,03	1.589.428,83	1.621.236,85	1.653.678,54
	TOTALE	**10.215.877,69**	**20.349.781,84**	**20.779.039,85**	**21.216.849,39**
2	**9i**	3.384.696,59	5.958.272,74	6.077.511,07	6.199.124,84
	9iv	1.435.301,21	1.986.090,91	2.025.837,03	2.066.374,95
	TOTALE	**4.819.997,80**	**7.944.363,65**	**8.103.348,10**	**8.265.499,79**
3	**10ii**	1.547.070,59	1.224.796,37	3.573.576,51	3.645.085,40
	10iii	5.191.114,62	4.810.559,64	4.911.832,74	5.265.123,36
	10iv	550.196,54	1.067.821,46	1.191.192,17	1.215.028,47
	TOTALE	**7.288.381,75**	**7.103.177,47**	**9.676.601,42**	**10.125.237,23**
4	**11ii**	737.069,65	595.827,27	607.751,10	619.912,48
	TOTALE	**737.069,65**	**595.827,27**	**607.751,10**	**619.912,48**
5		305.280,72	292.498,40	179.220,16	359.401,76
	TOTALE	**305.280,72**	**292.498,40**	**179.220,16**	**359.401,76**
TOTALE GENERALE		**23.366.607,61**	**36.285.648,63**	**39.345.960,63**	**40.586.900,65**

Alla suddetta disponibilità finanziaria si aggiungono le seguenti:

Asse/priorità d'investimento	Risorse finanziarie	Provenienza
1/8i	345.300,00	Minor spesa da attuazione del programma specifico 2/14
1/8ii	313.533,71	Minor spesa da attuazione del programma specifico 1/14
2/9i	156.180,80	Minor spesa da attuazione del programma specifico 18/15
3/10iii	300.034,40	Minor spesa da attuazione del programma specifico 6/14
3/10iii	332.201,21	Minor spesa da attuazione de programma specifico 52/16
3/10iv	28.034,33	Minor spesa da attuazione del programma specifico 5/14
1/8i	3.000.000,00	Risorse aggiuntive di cui all'art. 4, comma 6bis, del d. lgs. 148/2015
1/8ii	1.500.000,00	Risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale (500.000,00 all'anno su 2017, 2018, 2019)
3/10iii	4.500.000,00	Risorse aggiuntive derivanti dal bilancio regionale

La disponibilità di risorse aggiuntive di cui alle priorità 8i e 10iii non derivanti da economie su precedenti programmi specifici (euro 3.000.000,00 e euro 4.500.000,00) sono condizionate alla conclusione delle procedure di assegnazione derivanti, rispettivamente, dal livello nazionale e regionale.

Nell'ambito dell'asse 1 – Occupazione – si provvede ai seguenti trasferimento finanziari tra le priorità di investimento:

a) euro 1.750.999,03 (2017) da priorità d'investimento 8vii a priorità d'investimento 8i;
b) euro 821.086,55 (2017) da priorità d'investimento 8iv a priorità d'investimento 8i;
c) euro 514.720,87 (2017) da priorità d'investimento 8iv a priorità d'investimento 8ii;
d) euro 600.000,00 (2018) da priorità d'investimento 8vii a priorità d'investimento 8i.

3.2 Le linee prioritarie per la pianificazione delle attività

L'individuazione dei programmi specifici del PPO 2017 avviene sulla base del confronto condiviso fra l'Autorità di gestione e le SRA, con l'approvazione della Giunta regionale preceduta dalla concertazione con il partenariato economico e sociale (*cfr. par. 2).*

Fermo restando il principio generale per cui i programmi specifici convergono tutti nell'ampia direzione del rafforzamento delle politiche per l'occupazione, l'inclusione e la coesione sociale, si confermano le linee prioritarie che caratterizzazione la fase attuativa dei programmi specifici, già evidenziate con riguardo al PPO 2016:

a) valorizzazione del modello metodologico presente in PIPOL (Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro) con l'affermazione della centralità della persona e l'azione integrata a suo supporto dei soggetti pubblici e privati competenti, nell'ambito dell'azione di coordinamento e indirizzo dell'Amministrazione regionale;

b) attenzione alla declinazione delle attività da realizzare rispetto alle linee di sviluppo della Strategia di Specializzazione Intelligente – S3 della Regione Friuli Venezia Giulia .

c) sviluppo delle attività di carattere formativo lungo due principali direttrici che ne caratterizzano gli aspetti di concentrazione. La prima direttrice è relativa allo sviluppo dell'apprendimento permanente attraverso:
   - il rafforzamento dei percorsi di carattere ordinamentale, quali IeFP, ITS, IFTS, anche con riguardo alle linee di sviluppo della S3, della formazione permanente;
   - lo sviluppo della formazione permanente, con la realizzazione di percorsi per l'acquisizione di una qualifica professionale e il rafforzamento di conoscenze e competenze sulle tematiche dell'innovazione (industria 4.0, innovazione sociale, S3;)
   - il sostegno alla formazione continua, con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze nell'innovazione ed a sostegno dei processi riorganizzativi delle imprese.

   La seconda direttrice riguarda lo sviluppo di attività formative per la popolazione adulta di carattere professionalizzante, con il coinvolgimento delle imprese, anche del terzo settore, che manifestano domanda di lavoro e con un approccio integrato di presa in carico della persona tracciato dal progetto PIPOL..

Da sottolineare, inoltre, l'avvio delle attività relative alle Aree interne.
La Regione aderisce alla Strategia nazionale per le aree interne. A tal fine, ha candidato tre aree-progetto le quali interessano Comuni, che hanno la caratteristica di area interna secondo la mappatura nazionale, dell'area alpina e prealpina. Il POR FSE 2014-2020 concorre all'attuazione delle politiche per le aree interne intervenendo a favore dello sviluppo del capitale professionale locale e delle opportunità occupazionali del territorio montano individuato.

La prima delle tre aree individuate dalla programmazione regionale è l'Alta Carnia, nella quale rientrano i seguenti 21 Comuni:

Ampezzo	Lauco	Ravascletto
Arta terme	Ligosullo	Rigolato
Cercivento	Ovaro	Sauris
Comeglians	Paluzza	Socchieve
Forni Avoltri	Paularo	Sutrio
Forni di Sopra	Prato Carnico	Treppo Carnico
Forni di Sotto	Preone	Zuglio

Con il PPO 2017 si propongono una serie di interventi a favore della suddetta Area interna Alta Carnia con una disponibilità finanziaria di 750 mila euro.

4. I programmi specifici

I programmi specifici previsti dal PPO 2017 sono i seguenti:

Asse 1 Occupazione, Priorità d'investimento 8i Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale, Obiettivo specifico 8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata

Programma specifico	64/17: Misure integrate di politiche attive per il lavoro nell'ambito dei beni culturali, artistici e del turismo

Descrizione	Programmazione e realizzazione di misure di politica attiva integrate – formazione, tirocini, formazione individualizzata – prioritariamente finalizzate a:
	– favorire l'occupabilità delle persone in condizione di inoccupazione o disoccupazione in possesso di un diploma di laurea in discipline di carattere umanistico attraverso
	  – la messa a punto di percorsi di carattere formativo finalizzati al rafforzamento di competenze specifiche nei settori dei beni e delle attività culturali, anche con riguardo allo sviluppo del turismo, funzionali al fabbisogno manifestato dagli operatori e dalle istituzioni di tali settori;
	  – la costituzione di una rete di operatori e istituzioni dei settori dei beni e della attività culturali disponibili ad ospitare tirocini extracurriculari, anche in funzione propedeutica a successive fasi di assorbimento occupazionale;
	  – la realizzazione di tirocini extracurriculari in attuazione dell'azione di sistema di cui al precedente alinea;
	– realizzare percorsi di carattere formativo ed esperienze di tirocinio nei settori del restauro e manutenzione del patrimonio architettonico e artistico regionale e dell'artigianato artistico;
	– accompagnare i percorsi sopraindicati con misure di formazione imprenditoriale.

Destinatari	Inoccupati, inattivi, disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG
Risorse finanziarie	2017: 1.500.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	3/17: Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata.
Descrizione	Realizzazione di un intervento integrato che comprende un percorso di inserimento lavorativo di disoccupati di lunga durata ove la gestione dell'intervento è in capo a un organismo del terzo settore che assicura anche l'affiancamento alla persona durante il percorso di inserimento medesimo.
Destinatari	Donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni residenti sul territorio del FVG e in condizione di disoccupazione di lunga durata.
Risorse finanziarie	2.000.000 di cui:

	2017: 1.400.000,00 2018: 600.000
SRA	Area agenzia regionale per il lavoro
Struttura referente	Posizione organizzativa interventi di politica attiva del lavoro
Azione	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	8/17: FVG Progetto occupabilità. Tirocini extracurriculari FASCIA 5
Descrizione	Realizzazione di tirocini extracurriculari a favore di cittadini rientranti nella FASCIA 5 di PIPOL
Destinatari	Inoccupati, inattivi, disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG partecipanti a PIPOL
Risorse finanziarie	2017: 2.566.111,40 (risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015)
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	65/17: Bonus occupazionale per le imprese dell'Alta Carnia
Descrizione	Incentivi all'occupazione a favore di imprese collocate nel territorio dell'Alta Carnia e operanti nelle filiere della foresta/legno, dell'agroalimentare e del turismo che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato per almeno 6 mesi, o apprendistato, cittadini disoccupati residenti e elettivamente domiciliati nel territorio dell'Alta Carnia. L'incentivo è erogato nel rispetto del "de minimis". Il programma specifico costituisce misura di intervento a favore delle Aree interne, secondo quanto previsto dal POR FSE.
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi, residenti nei territori dell'Alta Carnia
Risorse finanziarie	2017: 150.000,00
SRA	Area Agenzia regionale per il lavoro
Struttura referente	Posizione organizzativa interventi di politica attiva del lavoro
Azione	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8i	3.050.000,00	8.738.641,12	8.313.520,84	8.491.884,44
	Risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015	2.566.111,40			

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8i	3.050.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	Risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015	2.566.111,40			

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8i	0,00	8.138.641,12	8.313.520,84	8.491.884,44
	Risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015	0,00			

Asse 1 Occupazione, Priorità d'investimento 8ii L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani, Obiettivo specifico 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani

Programma specifico	44/17: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree di specializzazione della S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, di smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo
Descrizione	Realizzazione di percorsi di formazione superiore (7 percorsi IFTS per euro 733.600,00 e 3 percorsi ITS per euro 570.000,00) integrati nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età
Risorse finanziarie	2017: 1.348.400,00
SRA	IFTS: Servizio programmazione e gestione interventi formativi ITS: Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	IFTS: Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi ITS: Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	45/17 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP
Descrizione	Realizzazione di azioni di arricchimento extracurricolare nei confronti degli allievi frequentanti le ultime due annualità di un percorso di IeFP. I contenuti delle azioni sono legati all'approfondimento di temi connessi alle traiettorie di sviluppo nelle aree S3 dell'agroalimentare e delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età frequentanti i percorsi IeFP
Risorse finanziarie	2017: 1.100.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	66/17: Percorsi di aggiornamento linguistico all'estero
Descrizione	Percorsi di aggiornamento linguistico all'estero della durata di 1 mese. I percorsi si innestano nella Sovvenzione globale gestita dall'organismo intermedio selezionato nell'ambito del programma specifico n. 29/15.
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi, residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG, che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età
Risorse finanziarie	900.000 di cui: 2017: 300.000,00 2018: 300.000,00 2019: 300.000,00
SRA	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Struttura referente	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	67/17: Attivagiovani
Descrizione	Realizzazione di interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani neet, presenti sul territorio regionale. In particolare si prevede la costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale, servizi di accompagnamento e tutoraggio, offerte dai servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro, monitoraggio
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi, residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG, che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età
Risorse finanziarie	4.500.000 di cui: 2017 POR FSE: 1.000.000,00 2017 bilancio regionale: 500.000,00 2018 POR FSE: 1.000.000,00 2018 bilancio regionale: 500.000,00 2019 POR FSE: 1.000.000,00 2019 bilancio regionale: 500.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area/Posizione organizzativa programmazione
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	68/17: Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti presso un CFP (a.f.2017/2018)
Descrizione	Azioni di accompagnamento finalizzate a favorire la partecipazione degli allievi ai percorsi IeFP mediante il riconoscimento delle spese sostenute per il trasporto dalla località di residenza alla sede di svolgimento dell'attività formativa
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età frequentanti i percorsi IeFP
Risorse finanziarie	2017: 600.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS
Descrizione	Realizzazione di 2 percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS.
Destinatari	Disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG che non abbiano compiuto il trentesimo anno d'età
Risorse finanziarie	2017: 260.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	69/17: Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e di orientamento formativo e professionale per giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni
Descrizione	In continuità con quanto già promosso nell'ambito dell'Accordo "Interventi a favore degli allievi privi di titolo di studio conclusivo del primo ciclo e a rischio di dispersione scolastica", stipulato tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, si prevede la realizzazione di percorsi di arricchimento curricolare o laboratori esperienziali da realizzarsi presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione al fine di sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità degli studenti, agendo sulla rimotivazione allo studio e all'apprendimento e fornendo competenze orientative e specifiche dell'ambito pre-professionale.
Destinatari	Giovani residenti o elettivamente domiciliati in Friuli Venezia Giulia o comunque iscritti o già iscritti in istituzioni scolastiche o enti formativi in Friuli Venezia Giulia a rischio di dispersione scolastica o formativa o drop out che compiono il 15° anno di età nell'anno solare di avvio dell'intervento e che non hanno compito 19 anni al momento dell'avvio dell'intervento.
Risorse finanziarie	600.000 di cui:

	2017: 200.000,00 2018: 200.000,00 2019: 200.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Programma specifico	11/17: Apprendistato
Descrizione	Percorsi formativi nell'ambito di apprendistato professionalizzante. La Regione interviene nei confronti dei giovani assunti con tale tipologia contrattuale attraverso un'offerta formativa pubblica riferita alle competenze di base e trasversali secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale (art. 44 – D.Lgs. n. 81/2015" approvate con deliberazione giuntale n. 242 del 19 febbraio 2016
Destinatari	Giovani da 18 a 29 anni compresi (o fin dai 17 anni di età se in possesso di una qualifica professionale) con contratti di apprendistato professionalizzante, residenti o elettivamente domiciliati sul territorio del FVG
Risorse finanziarie	2017: 400.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Programma specifico	12/17: FVG Progetto giovani
Descrizione	Attività di carattere formativo all'interno del Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL
Destinatari	Giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non compiuti iscritti a PIPOL
Risorse finanziarie	2017: 433.888,60 risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015 2018: 200.000,00 risorse del bilancio regionale
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8ii	5.829.711,40	8.835.462,09	9.018.283,07	9.204.746,16
	Risorse aggiuntive regionali	500.000,00	700.000,00	500.000,00	
	Risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015	433.888,60			

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8ii	5.240.400,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	Risorse aggiuntive regionali	500.000,00	700.000,00	500.000,00	
	Risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015	433.888,60			

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8ii	589.311,40	7.335.462,09	7.518.283,07	9.204.746,16
	Risorse aggiuntive regionali	0,00	0,00	0,00	
	Risorse aggiuntive di cui all'articolo 44, comma 6bis, del decreto legislativo n. 148/2015	0,00			

Attuazione di PIPOL

Il 31 dicembre 2017 scade l'incarico affidato alle ATI di enti di formazione selezionate sulla base dell'avviso pubblico emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.

Nel corso del 2017 è prevista l'emanazione, da parte della SRA Area istruzione, formazione e ricerca, di un avviso pubblico per la selezione di 5 Associazioni temporanee di impresa (ATI) composte da enti di formazione accreditati sulla base della normativa regionale vigente cui affidare la realizzazione delle attività di carattere formativo e dei tirocini extracurriculari, per quanto di pertinenza, fino al 31 dicembre 2020.

Ogni ATI opera con riferimento al territorio di uno degli hub regionali dei servizi pubblici per il lavoro (hub giuliano, hub isontino, hub Udine e bassa friulana, hub medio e alto Friuli, hub pordenonese).

L'attività delle ATI si svolge con riferimento ai seguenti programmi specifici:

Programma specifico	8/18: FVG Progetto occupabilità.
Descrizione	Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini rientranti nella FASCIA 5 di PIPOL
Destinatari	Cittadini rientranti nella FASCIA 5 di PIPOL
Risorse finanziarie	2018: 7.000.000,00 2019: 7.000.000,00 2020: 7.000.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)

Programma specifico	12/17: FVG Progetto giovani
Descrizione	Realizzazione di attività di carattere formativo e di tirocini extracurriculari a favore di cittadini rientranti nelle FASCE 2, 3, 4 di PIPOL

Destinatari	Giovani di età compresa tra 18 anni compiuti e 30 anni non compiuti iscritti a PIPOL (FASCE 2, 3, 4)
Risorse finanziarie	2018: 6.000.000,00 2019: 6.000.000,00 2020: 6.000.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

I suddetti programmi specifici saranno riportati nel PPO 2018

Asse 1 Occupazione, Priorità d'investimento 8iv L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, Obiettivo specifico 8.2 Aumentare l'occupazione femminile

Programma specifico	70/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso le Università della regione FVG
Descrizione	Sostegno alla partecipazione di laureati a master post laurea dell'Università di Trieste, dell'università di Udine e di SISSA attraverso un voucher che abbatte la tassa di iscrizione
Destinatari	Cittadine in possesso di diploma di laurea o aventi titolo alla partecipazione a master residenti o elettivamente domiciliate sul territorio FVG.
Risorse finanziarie	2017: 100.000,00
SRA	Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari – ARDISS
Struttura referente	Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari – ARDISS
Azione	8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Programma specifico	71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso università all'estero
Descrizione	Sostegno alla partecipazione di laureati a master post laurea presso università all'estero attraverso un voucher che abbatte la tassa di iscrizione
Destinatari	Cittadine in possesso di diploma di laurea o aventi titolo alla partecipazione a master all'estero residenti o elettivamente domiciliate sul territorio FVG
Risorse finanziarie	2017: 260.000,00
SRA	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Struttura referente	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Azione	8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Programma specifico	72/17: Voucher per la mobilità dei ricercatori nell'ambito dei centri di ricerca JRC
Descrizione	Sostegno alla mobilità delle ricercatrici nell'ambito dei centri di ricerca JRC
Destinatari	Cittadine in possesso di diploma di laurea residenti o elettivamente domiciliate sul territorio FVG
Risorse finanziarie	2017: 100.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Programma specifico	73/17: Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS
Descrizione	Sostegno alla partecipazione di donne ai percorsi ITS delle fondazioni regionali attraverso un voucher che abbatte i costi e la tassa di iscrizione
Destinatari	Cittadine aventi titolo alla partecipazione ai percorsi ITS
Risorse finanziarie	2017: 20.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area
Azione	8.2.1 Voucher e altri interventi per la conciliazione (women and men inclusive)

Programma specifico	28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS
Descrizione	Realizzazione di 6 percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS
Destinatari	Disoccupate residenti o elettivamente domiciliate sul territorio FVG
Risorse finanziarie	2017: 780.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale
Azione	8.2.2 Misure di politica attiva per l'inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8iv	1.260.000,00	1.786.249,80	1.825.999,09	1.866.540,25

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8iv	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8iv	0,00	1.786.249,80	1.825.999,09	1.866.540,25

Asse 1 Occupazione, Priorità d'investimento 8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati, Obiettivo specifico 8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso

Programma specifico	74/17: Misure per il rafforzamento dei COR
Descrizione	Rafforzamento delle strutture dei Centri di orientamento regionali (COR) attraverso l'acquisizione di figure specialistiche
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG
Risorse finanziarie	2017: 735.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area
Azione	8.7.1 Azioni di consolidamento e applicazione dei LEP e degli standard minimi anche attraverso la costituzione di specifiche task force

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8vii	735.000,00	989.428,83	1.825.999,09	1.866.540,25

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8vii	735.000,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	8vii	0,00	989.428,83	1.825.999,09	1.866.540,25

Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità d'investimento 9i Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità, Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili

Programma specifico	18/17: Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi sociali territoriali
Descrizione	Realizzazione di interventi formativi a favore di persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, enti morali, associazioni, onlus che operano con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa e che hanno in carico l'utenza
Destinatari	Persone svantaggiate, maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione in carico ai servizi sociali, sanitari, enti morali, associazioni, onlus che operano con specifiche finalità statutarie di inclusione sociale e lavorativa e che hanno in carico l'utenza
Risorse finanziarie	2017: 2.180.877,39
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)

Programma specifico	19/17: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale
Descrizione	Realizzazione di un'offerta formativa a favore delle persone in esecuzione penale, detenute presso le 5 Case Circondariali della regione, in attuazione dei protocolli sottoscritti tra la Regione FVG ed il Ministero di giustizia
Destinatari	Detenuti/e presso le Case Circondariali presenti sul territorio regionale o in esecuzione penale esterna.
Risorse finanziarie	2017: 760.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti, etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)

Programma specifico	41/17: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate
Descrizione	Realizzazione di progetti finalizzati a favorire la partecipazione dell'utenza svantaggiata alle attività formative finanziate dal FSE dalla Legge regionale 22/07 e nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), attraverso misure di accompagnamento quali il sostegno al trasporto pubblico o speciale, misure di tutoraggio personalizzato, acquisizione di attrezzature didattiche specifiche
Destinatari	Persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali, socio sanitari, socio educativi e partecipano ad attività formative finanziate
Risorse finanziarie	2017: 600.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale
Azione	9.2.2 Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono prese in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e l'accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, micro credito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
2	9i	3.540.877,39	5.958.272,74	6.077.511,07	6.199.124,84

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
2	9i	3.540.877,39	0,00	0,00	0,00

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
2	9i	0,00	5.958.272,74	6.077.511,07	6.199.124,84

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10ii, Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati, Obiettivo specifico 10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente

Programma specifico	4/17: Istituti Tecnici Superiori (ITS)
Descrizione	Realizzazione, di due percorsi biennali ITS integrati nelle aree di sviluppo della S3
Destinatari	Diplomati della scuola secondaria superiore
Risorse finanziarie	2017: 417.000,00 (+ 1.400.000,00 da PPO 2015 – annualità 2017)
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area
Azione	10.5.3 Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

Programma specifico	70/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso le Università della regione FVG
Descrizione	Sostegno alla partecipazione di laureati a master post laurea dell'Università di Trieste, dell'università di Udine e di SISSA attraverso un voucher che abbatte la tassa di iscrizione
Destinatari	Cittadini in possesso di diploma di laurea o aventi titolo alla partecipazione a master residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG. Cittadini residenti nell'Area balcanica (Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Grecia, Bulgaria, Albania, Macedonia) in possesso di diploma di laurea.
Risorse finanziarie	2017: 290.070,59
SRA	Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari - ARDISS
Struttura referente	Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari - ARDISS
Azione	10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale

Programma specifico	71/17: Voucher per la partecipazione a master post laurea presso università all'estero
Descrizione	Sostegno alla partecipazione di laureati a master post laurea presso università all'estero attraverso un voucher che abbatte la tassa di iscrizione
Destinatari	Cittadini in possesso di diploma di laurea o aventi titolo alla partecipazione a master all'estero residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG
Risorse finanziarie	1.340.000,00 di cui: 2017: 440.000,00

	2018: 450.000,00 2019: 450.000,00
SRA	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Struttura referente	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Azione	10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale

Programma specifico	72/17: Voucher per la mobilità dei ricercatori nell'ambito dei centri di ricerca JRC
Descrizione	Sostegno alla mobilità di ricercatori nell'ambito dei centri di ricerca JRC
Destinatari	Cittadini in possesso di diploma di laurea residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG
Risorse finanziarie	2017: 400.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10ii	1.547.070,59	1.224.796,37	3.573.576,51	3.645.085,40

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10ii	1.547.070,59	450.000,00	450.000,00	0,00

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
1	10ii	0,00	774.796,37	3.123.576,51	3.645.085,40

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10iii Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite, Obiettivo specifico 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo

Programma specifico	73/17: Percorsi formativi nell'ambito della formazione permanente (qualificazione abbreviata e innovazione - industria 4.0, S3, Innovazione sociale)
Descrizione	Offerta di formazione permanente per la realizzazione di progetti formativi finalizzati al conseguimento di competenze (qualificatori professionali regionali – QPR) previste dal repertorio delle qualificazioni professionali regionali e di percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze sui temi dell'innovazione e delle principali linee di sviluppo dell'economia regionale. In questo programma specifico si prevede anche la possibilità di attivare, in via sperimentale, ai fini del riconoscimento di crediti utili all'inserimento personalizzato nei percorsi formativi, la procedura di validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, di cui alla DGR 1158 del 23 giugno 2016. A tal fine si prevede di finanziare il costo del servizio di validazione, sulla base del costo standard così come definito nella citata deliberazione.
Destinatari	Disoccupati o inoccupati o inattivi residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG
Risorse finanziarie	7.071.149,02 di cui: 2017: 2.671.149,02 PAR: 4.500.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi (per la parte relativa a qualificazione abbreviata) Area istruzione, formazione e ricerca (per la parte relativa a innovazione - industria 4.0, S3, Innovazione sociale)
Struttura referente	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi (per la parte relativa a qualificazione abbreviata) Posizione organizzativa programmazione (per la parte relativa a innovazione - industria 4.0, S3, Innovazione sociale)
Azione	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Programma specifico	52/17: Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati
Descrizione	Realizzazione di misure di carattere formativo a favore di lavoratori e di imprenditori, per lo sviluppo della competitività d'impresa, per il riallineamento delle competenze, delle conoscenze e la valorizzazione del capitale umano, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Particolare attenzione viene riservata allo sviluppo dei temi dell'innovazione – Industria 4.0, S3, Innovazione sociale.

	Una quota finanziaria pari a euro 250.000,00 viene riservata ai lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, nel quadro degli interventi previsti a favore delle Aree interne.
Destinatari	Lavoratori occupati presso imprese/unità produttive collocate sul territorio regionale; Lavoratori occupati presso imprese/unità produttive collocate sul territorio dell'Alta Carnia; imprenditori.
Risorse finanziarie	2017: 2.082.201,21 (di cui 250.000,00 a favore Alta Carnia)
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Azione	10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori

Programma specifico	80/17: Tirocini extracurriculari all'estero
Descrizione	Realizzazione di tirocini extracurriculari all'estero, presso realtà lavorative di eccellenza presenti in Paesi UE. I percorsi si innestano nella Sovvenzione globale gestita dall'organismo intermedio selezionato nell'ambito del programma specifico n. 29/15. Una quota della disponibilità è destinata a residenti nel territorio dell'Alta Carnia per tirocini nei settori delle filiere del legno, dell'agroalimentare e del turismo
Destinatari	Residenti nel Friuli Venezia Giulia e in Alta Carnia con un età compresa tra i 18 e i 35 anni inoccupati in cerca di lavoro e disoccupati, in possesso, al momento della domanda di partecipazione, almeno di un titolo di qualifica o diploma professionale o diploma di secondo ciclo di istruzione superiore, nonché di una conoscenza della lingua utilizzata per il tirocinio (che può essere anche diversa da quella parlata nel Paese in cui si svolgerà il tirocinio) pari almeno al livello A2 del Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching o, laddove richiesto nell'Avviso annuale, di un livello di conoscenza superiore
Risorse finanziarie	1.340.000 di cui: 2017: 440.000,00 (di cui 40.000 Alta Carnia) 2018: 450.000,00 (di cui 50.000 Alta Carnia) 2018: 450.000,00 (di cui 50.000 Alta Carnia)
SRA	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Struttura referente	Organismo intermedio titolare della sovvenzione globale di cui al programma specifico 29/15
Azione	10.4.7 Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione

Programma specifico	75/17: Servizi per lo sviluppo della rete della formazione e dell'orientamento permanente nell'ambito dell'apprendimento permanente
Descrizione	Attivazione sul territorio regionale di una rete di servizi per l'apprendimento permanente, che si configura come un "diritto della persona a poter apprendere" lungo tutto l'arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le frequenti sfide al cambiamento imposte dalla società della conoscenza
Destinatari	Residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG di età non inferiore a 18 anni inoccupati, inattivi, disoccupati , occupati
Risorse finanziarie	800.000 di cui: 2017: 300.000,00

	2018: 250.000,00 2019: 250.000 00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Responsabile dell'istruttoria	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area
Azione	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditoralità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Programma specifico	76/17: Tirocini extracurriculari estivi e presso imprese dell'Alta Carnia
Descrizione	La Regione, con apposito avviso pubblico, ha individuato l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Fermo Solari" di Tolmezzo, quale istituzione scolastica di riferimento per il Polo tecnico professionale "Economia della montagna". In tale contesto la Regione ha ritenuto di affidare al Polo la realizzazione di alcune azioni di sistema tra cui sostenere l'attuazione dell'offerta formativa in alternanza scuola lavoro , prevedendo un'attività di analisi e ricerca sulla presenza di aziende e di strutture laboratoriali idonee a garantire l'offerta formativa in alternanza scuola – lavoro e garantendo un supporto alla progettazione, alla realizzazione e alla sperimentazione di esperienze di imprese formative simulate. Con il presente programma specifico si prevedono due tipologie di misure da realizzare, entrambe, presso imprese collocate nel territorio dell'Alta Carnia nei settori delle filiere del legno, dell'agroalimentare e del turismo: - progettazione e la realizzazione di tirocini formativi estivi rivolti agli studenti frequentanti il triennio della scuola secondaria di secondo grado - progettazione e realizzazione di tirocini extracurricolari rivolti agli allievi residenti sul territorio dell'Alta Carnia che hanno concluso i percorsi IeFP e agli studenti che hanno completato la scuola secondaria di secondo grado da svolgere presso imprese collocate nell'Alta Carnia.
Destinatari	Giovani residenti sul territorio dell'Alta Carnia frequentanti o che hanno concluso i percorsi formativi o scolastici
Risorse finanziarie	110.000 di cui: 2017: 30.000,00 2018: 40.000,00 2019: 40.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area
Azione	10.4.7 Tirocini ed iniziative di mobilità anche transnazionali quali opportunità privilegiate di apprendimento e di professionalizzazione

Programma specifico	33/17: Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Courses
Descrizione	Modalità di apprendimento a distanza traendo spunto dal modello MOOC – Massive Open Online Courses - che ha avuto sviluppo negli ultimi anni, anche sul territorio regionale. La sperimentazione mira a favorire la partecipazione ampia e diffusa delle persone, con modalità di

	accesso semplici, flessibili e interattive relativamente a temi predeterminati e sviluppati su apposite piattaforme tecnologiche.
Destinatari	Residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG di età non inferiore a 18 anni
Risorse finanziarie	2017: 200.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.

Programma specifico	28/17: Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS
Descrizione	Realizzazione di 4 percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS
Destinatari	Disoccupati residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG
Risorse finanziarie	2017: 520.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale
Azione	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento

Programma specifico	77/17: Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di studio
Descrizione	Promozione dei Circoli di studio con sperimentazioni territoriali in prosecuzione con l'esperienza realizzata nell'ambito del programma specifico 31/15
Destinatari	Cittadini residenti o elettivamente domiciliati sul territorio FVG
Risorse finanziarie	2017: 80.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	10.4.1 Interventi formativi (anche a domanda individuale) strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo, prioritariamente indirizzati ai target maggiormente sensibili (over 55, disoccupati di lunga durata, cittadini con bassa scolarità) e alle iniziative di formazione specialistica (in particolare rivolti alla green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale) e per l'imprenditorialità. Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nei repertori nazionale o regionali (anche a domanda individuale) corredati ove appropriato da azioni di orientamento.

Programma specifico	9/17: Catalogo regionale dell'offerta orientativa
Descrizione	Il programma specifico 9/15 - Catalogo regionale dell'offerta orientativa, prevede lo svolgimento, attraverso il "Catalogo regionale dell'offerta orientativa", di azioni di orientamento educativo finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere ed a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro. Il presente programma specifico integra il richiamato Catalogo con alcuni ulteriori prototipi dedicati alle professioni presenti nelle aree montane , affidandone la realizzazione operativa al soggetto attuatore del Catalogo. Il programma specifico costituisce misura di intervento a favore delle Aree interne, secondo quanto previsto dal POR FSE
Destinatari	Allievi della scuola secondaria inferiore frequentanti gli istituti scolastici presenti sul territorio dell'Alta Carnia
Risorse finanziarie	2018: 100.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'area
Azione	8.1.1 Misure di politica attiva con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10iii	6.323.350,23	4.810.559,64	4.911.832,74	5.265.123,36
	par	4.500.000,00			

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10iii	6.323.350,23	840.000,00	740.000,00	0,00
	par	4.500.000,00			

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10iii	0,00	3.970.559,64	4.171.832,74	5.265.123,36
	par	0,00			

Asse 3 Istruzione e formazione, Priorità d'investimento 10iv Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, Obiettivo specifico 10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

Programma specifico	5/17: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Descrizione	Realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
Destinatari	Diplomati della scuola secondaria, titolari di diploma di qualifica professionale
Risorse finanziarie	906.240,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
Azione	10.6.2 Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS e dei Poli tecnico professionali, in una logica di integrazione e continuità con l'Istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo

Programma specifico	34/17: Repertorio regionale delle qualificazioni professionali
Descrizione	Predisposizione, aggiornamento e manutenzione del repertorio regionale delle qualificazioni incluso il repertorio regionale dell'offerta di IeFP e di ogni altro repertorio funzionale alla realizzazione di un sistema regionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 13/2013.
Destinatari	Soggetti appartenenti al sistema regionale della formazione professionale
Risorse finanziarie	2017: 50.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Responsabile dell'istruttoria	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
Azione	10.6.11 Costruzione del Repertorio nazionale dei titoli di studio e delle qualificazioni professionali collegato al quadro europeo (EQF) e implementazione del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze con lo sviluppo e/o miglioramento dei servizi di orientamento e di validazione e certificazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti anche in contesti non formali e informali.

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10iv	578.230,87	1.067.821,46	1.191.192,17	1.215.028,47

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10iii	578.230,87	378.009,13	0,00	0,00

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
3	10iii	0,00	689.812,33	1.191.192,17	1.215.028,47

Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa, Priorità d'investimento 11ii Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale, Obiettivo specifico 11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione

Programma specifico	55/17 Sistema regionale di certificazione delle competenze - Formazione degli operatori coinvolti
Descrizione	Azioni di formazione rivolte agli operatori che intervengono nelle diverse fasi del sistema regionale di certificazione delle competenze
Destinatari	Operatori dei centri per l'impiego, centri di orientamento regionale, enti di formazione
Risorse finanziarie	2017: 20.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
Azione	11.3.3 Azioni di qualificazione ed *empowerment* delle istituzioni, degli operatori e degli *stakeholders* (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)

Programma specifico	36/17: Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Descrizione	Offerta di formazione rivolta a docenti e formatori, anche con funzioni di tutoraggio e coordinamento, coinvolti o che si prevede di coinvolgere nei percorsi di IeFP, funzionale al rispetto delle indicazioni metodologiche e didattiche previste dall'ordinamento regionale
Destinatari	Operatori degli enti di formazione
Risorse finanziarie	2017: 30.000,00
SRA	Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Struttura referente	Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
Azione	11.3.3 Azioni di qualificazione ed *empowerment* delle istituzioni, degli operatori e degli *stakeholders* (ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, formazione, lavoro e servizi per l'impiego, e politiche sociali, il personale dei servizi sanitari, il personale degli enti locali (ad es. SUAP e SUE), delle dogane, delle forze di polizia)

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
4	11ii	737.069,65	595.827,27	607.751,10	619.912,48

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
4	11ii	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
4	11ii	687.069,65	595.827,27	607.751,10	619.912,48

Asse 5 Assistenza tecnica,

Programma specifico	62/17 : Evento annuale FSE e Comitato di sorveglianza.
Descrizione	Realizzazione dell'evento annuale di comunicazione del POR FSE di cui all'allegato XII, 2.1/2/b) del regolamento (UE) n. 1303/2013
Destinatari	Istituzioni, parti sociali, stakeholders, cittadinanza
Risorse finanziarie	10.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	Garantire la divulgazione delle informazioni ai potenziali beneficiari e l'informazione e la comunicazione sui risultati e sull'impatto degli interventi previsti dal POR

Programma specifico	78/17 : Supporto accreditamento enti di formazione
Descrizione	Rafforzamento della struttura competente in materia di accreditamento degli enti di formazione
Destinatari	Esperti in materia di accreditamento degli enti di formazione
Risorse finanziarie	64.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR

Programma specifico	79/17 : Acquisizione di PC a supporto dell'attività svolta dall'AdG, dall'AdC e dalle SRA
Descrizione	Acquisizione di personal computer – orientativamente 20 – per supportare l'attività svolta da funzionari dell'AdG, dell'AdC e delle SRA
Destinatari	Uffici dell'AdG, dell'AdC, delle SRA
Risorse finanziarie	50.000,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Posizione organizzativa programmazione
Azione	Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR

Quadro finanziario

Disponibilità

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
5	NP	305.280,72	292.498,40	179.220,16	359.401,76

Pianificazione

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
5	NP	124.000,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilità residua

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020
5	NP	181.280,72	292.498,40	179.220,16	359.401,76

<<<<<>>>>>

Programma specifico	81/17 – Spese sostenute dalla PA per le attività di preparazione e gestione
Descrizione	Sostegno alle spese relative alla retribuzione di posizione fissa delle posizioni organizzative "Coordinamento attività di valutazione bandi e avvisi e gestione gare d'appalto FSE" e "Gestione interventi e flussi finanziari del FSE" per il periodo 01/01/2018 – 31/08/2018.
Destinatari	Funzionari dell'Amministrazione regionale
Risorse finanziarie	2018: 28.911,00 2019: 28.911,00 2020: 28.911,00
SRA	Area istruzione, formazione e ricerca
Struttura referente	Area istruzione, formazione e ricerca
Azione	Azioni di assistenza tecnica per la programmazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo del Programma Operativo incluse quelle di preparatore per l'avvio della programmazione, e la definizione consolidamento del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) del POR

In sintesi si riporta il quadro finanziario complessivo dei programmi specifici relativi al PPO 2017:

ASSE	PI	2017	2018	2019	2020	
1	**8i**	5.616.111,40	600.000,00	0,00	0,00	
	8ii	6.174.288,60	2.200.000,00	2.000.000,00	0,00	
	8iv	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	
	8vii	735.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	**13.785.400,00**	**2.800.000,00**	**2.000.000,00**	0,00	
2	**9i**	3.540.877,39	0,00	0,00	0,00	
	9iv	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	**3.540.877,39**	0,00	0,00	0,00	
3	**10ii**	1.547.070,59	0,00	0,00	0,00	
	10iii	10.823.350,23	840.000,00	740.000,00	0,00	
	10iv	578.230,87	378.009,13	0,00	0,00	
	TOTALE	**12.948.651,69**	**1.218.009,13**	**740.000,00**	0,00	
4	**11ii**	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	**50.000,00**	0,00	0,00	0,00	
5		124.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	**124.000,00**	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	**30.448.929,08**	**4.018.009,13**	**2.740.000,00**	**0,00**	**37.206.938,21**

Gli importi sopraindicati derivano per euro 28.006.932,21 dal piano finanziario del POR FSE 2014/2020 e per euro 9.000.000,00 da risorse aggiuntive derivanti da fonti di finanziamento nazionali (euro 3.000.000,00) e regionali (euro 4.500.000,00 + euro 1.500.000,00). L'utilizzo delle citate risorse aggiuntive è condizionato alla loro effettiva disponibilità.

APPENDICE

IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEL PPO 2017

A. Il piano finanziario del POR

Il piano finanziario del POR FSE 2014/2020 è complessivamente pari a euro 276.427.814 di cui:

- euro 259.842.146 (dotazione principale) immediatamente disponibili ai fini della pianificazione delle attività;
- euro 16.585.668 (riserva di efficacia) formalmente disponibili a fronte del conseguimento dei target intermedi previsti e calcolati con riferimento all’annualità 2019.

Su tali basi, il piano finanziario del POR è il seguente:

ASSE	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia	Dotazione principale	Riserva efficacia
1 Occupazione	16.504.517,49	1.053.480,04	17.344.176,19	1.107.075,34	19.379.347,20	1.236.979,12	19.767.196,45	1.261.735,83	20.162.794,75	1.286.987,10	20.566.297,61	1.312.742,25	20.977.838,78	1.339.010,61
2 Inclusione sociale e lotta alla povertà	6.112.784,26	390.177,79	6.423.768,96	410.027,90	7.177.536,00	458.140,42	7.321.183,87	467.309,57	7.467.701,76	476.661,89	7.617.147,26	486.200,83	7.769.569,92	495.929,86
3 Istruzione e formazione	7.488.160,71	477.967,80	7.869.116,98	502.284,18	8.792.481,60	561.222,01	8.968.450,24	572.454,22	9.147.934,66	583.910,81	9.331.005,40	595.596,02	9.517.723,15	607.514,07
4 Capacità istituzionale e amministrativa	458.458,82	29.263,33	481.782,67	30.752,09	538.315,20	34.360,53	549.088,79	35.048,22	560.077,63	35.749,64	571.286,04	36.465,06	582.717,74	37.194,74
5 Assistenza tecnica	1.273.496,72	81.287,04	1.338.285,20	85.422,48	1.495.320,00	95.445,92	1.525.246,64	97.356,16	1.555.771,20	99.304,56	1.586.905,68	101.291,84	1.618.660,40	103.318,72
	31.837.418,00	**2.032.176,00**	**33.457.130,00**	**2.135.562,00**	**37.383.000,00**	**2.386.148,00**	**38.131.166,00**	**2.433.904,00**	**38.894.280,00**	**2.482.614,00**	**39.672.642,00**	**2.532.296,00**	**40.466.510,00**	**2.582.968,00**

Totale dotazione principale: 259.842.146,00
Totale riserva efficacia: 16.585.668,00
Totale generale: 276.427.814,00

L'articolazione degli assi per priorità d'investimento e obiettivo specifico è la seguente:

ASSE	PRIORITA' D'INVESTIMENTO	OBIETTIVO SPECIFICO
1. OCCUPAZIONE	8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale	8.5 Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
	8.ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani	8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani
	8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno	8.2 Aumentare l'occupazione femminile

	stesso lavoro o un lavoro di pari valore	
	8.vii) Modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati	8.7 Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso
2. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità	9.1 Riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e promozione dell'innovazione sociale 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mdl, delle persone maggiormente vulnerabili.
	9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale	9.3 Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi di cura socio – educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni nell'autonomia
3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	10.ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente
	10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite	10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo
	10.iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato	10.6 Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
4. CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA	11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale	11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi di investimento pubblico

L'asse 5 – Assistenza tecnica – del POR non si suddivide in priorità di investimento ma individua tre principali aree di intervento che riguardano:

- il rafforzamento del sistema di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza degli interventi finanziati dal Programma Operativo;
- il rafforzamento del sistema di comunicazione e informazione;
- il miglioramento del sistema di valutazione delle operazioni previste dal PO.

In considerazione delle menzionate priorità d'investimento e tenuto conto delle risorse destinate alla riserva di efficacia, il quadro finanziario del POR in precedenza indicato subisce la seguente ulteriore suddivisione:

		2014		2015		2016	
ASSE	**PI**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**
1	**8i**	6.723.940,43	429.187,77	7.066.017,38	451.022,49	7.895.146,05	503.945,29
	8ii	7.029.274,00	448.677,15	7.386.884,64	471.503,39	8.253.663,97	526.829,41
	8iv	1.528.318,32	97.552,25	1.606.070,72	102.515,18	1.794.527,55	114.544,27
	8vii	1.222.984,75	78.062,87	1.285.203,46	82.034,28	1.436.009,63	91.660,15
	totale	**16.504.517,49**	**1.053.480,04**	**17.344.176,19**	**1.107.075,34**	**19.379.347,20**	**1.236.979,12**
2	**9i**	4.584.588,20	292.633,34	4.817.826,72	307.520,93	5.383.152,00	343.605,32
	9iv	1.528.196,07	97.544,45	1.605.942,24	102.506,98	1.794.384,00	114.535,11
	totale	**6.112.784,26**	**390.177,79**	**6.423.768,96**	**410.027,90**	**7.177.536,00**	**458.140,42**
3	**10ii**	2.695.737,86	172.068,41	2.832.882,11	180.822,30	3.165.293,38	202.039,92
	10iii	3.893.843,57	248.543,26	4.091.940,83	261.187,77	4.572.090,43	291.835,45
	10iv	898.579,29	57.356,14	944.294,04	60.274,10	1.055.097,79	67.346,64
	totale	**7.488.160,71**	**477.967,80**	**7.869.116,98**	**502.284,18**	**8.792.481,60**	**561.222,01**
4	**11ii**	458.458,82	29.263,33	481.782,67	30.752,09	538.315,20	34.360,53
	totale	**458.458,82**	**29.263,33**	**481.782,67**	**30.752,09**	**538.315,20**	**34.360,53**
5		1.273.496,72	81.287,04	1.338.285,20	85.422,48	1.495.320,00	95.445,92
	totale	**1.273.496,72**	**81.287,04**	**1.338.285,20**	**85.422,48**	**1.495.320,00**	**95.445,92**
	TOTALE	**31.837.418,00**	**2.032.176,00**	**33.457.130,00**	**2.135.561,99**	**37.383.000,00**	**2.386.148,00**

		2017		2018		2019		2020	
ASSE	**PI**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**	**Dotazione principale**	**Riserva efficacia**
1	**8i**	8.053.155,83	514.031,18	8.214.322,58	524.318,54	8.378.709,65	534.811,19	8.546.371,52	545.512,92
	8ii	8.418.848,97	537.373,29	8.587.334,28	548.127,81	8.759.186,15	559.096,92	8.934.461,54	570.284,62
	8iv	1.830.442,39	116.836,74	1.867.074,79	119.175,01	1.904.439,16	121.559,93	1.942.547,87	123.992,38
	8vii	1.464.749,26	93.494,63	1.494.063,09	95.365,74	1.523.962,65	97.274,20	1.554.457,85	99.220,69
	totale	**19.767.196,45**	**1.261.735,83**	**20.162.794,75**	**1.286.987,10**	**20.566.297,61**	**1.312.742,25**	**20.977.838,78**	**1.339.010,61**
2	**9i**	5.490.887,90	350.482,18	5.600.776,32	357.496,42	5.712.860,45	364.650,62	5.827.177,44	371.947,40
	9iv	1.830.295,97	116.827,39	1.866.925,44	119.165,47	1.904.286,82	121.550,21	1.942.392,48	123.982,47
	totale	**7.321.183,87**	**467.309,57**	**7.467.701,76**	**476.661,89**	**7.617.147,26**	**486.200,83**	**7.769.569,92**	**495.929,86**
3	**10ii**	3.228.642,09	206.083,52	3.293.256,48	210.207,89	3.359.161,94	214.414,57	3.426.380,33	218.705,07
	10iii	4.663.594,12	297.676,19	4.756.926,02	303.633,62	4.852.122,81	309.709,93	4.949.216,04	315.907,32
	10iv	1.076.214,03	68.694,51	1.097.752,16	70.069,30	1.119.720,65	71.471,52	1.142.126,78	72.901,69
	totale	**8.968.450,24**	**572.454,22**	**9.147.934,66**	**583.910,81**	**9.331.005,40**	**595.596,02**	**9.517.723,15**	**607.514,07**
4	**11ii**	549.088,79	35.048,22	560.077,63	35.749,64	571.286,04	36.465,06	582.717,74	37.194,74
	totale	**549.088,79**	**35.048,22**	**560.077,63**	**35.749,64**	**571.286,04**	**36.465,06**	**582.717,74**	**37.194,74**
5		1.525.246,64	97.356,16	1.555.771,20	99.304,56	1.586.905,68	101.291,84	1.618.660,40	103.318,72
	totale	**1.525.246,64**	**97.356,16**	**1.555.771,20**	**99.304,56**	**1.586.905,68**	**101.291,84**	**1.618.660,40**	**103.318,72**
	TOTALE	**38.131.165,99**	**2.433.904,00**	**38.894.280,00**	**2.482.614,00**	**39.672.641,99**	**2.532.296,00**	**40.466.509,99**	**2.582.968,00**

B. Lo stato di avanzamento – PPO 2014, PPO 2015 e PPO 2016

B.1 I programmi specifici attivati del PPO 2014, del PPO 2015 e del PPO 2016

La Giunta regionale, rispettivamente con le deliberazioni n. 1513 del 7 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni, n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni e n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni , ha approvato il PPO 2014, il PPO 2015 e il PPO 2016.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati dell'avanzamento dei programmi specifici dei PPO 2014, 2015 e 2016 già attivati attraverso l'emanazione delle previste procedure ad evidenza pubblica.

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
2/14 – Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali	Annuale	2.006.113,00	Chiuso	–	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
3/14 - Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata	Annuale	1.600.000,00	In corso		Servizio politiche per il lavoro/ Posizione organizzativa politiche attive del lavoro
7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0) (*)	Pluriennale	1.800.000,00	In corso	Fino al 2020	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
8/15 - FVG Progetto occupabilità (**)	Pluriennale	21.697.719,00	In corso	2015: 6.651.907 2016: 7.447.132 2017: 7.598.680	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
42/16: Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali regionali	Annuale	2.300.000,0	In corso	–	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
43/16: Percorsi finalizzati a sostenere la permanenza o il rientro al lavoro delle persone coinvolte in situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi degli articoli da 46 a 48 della LR 18/2005	Annuale	1.800.000,00	In corso	–	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
TOTALE		**31.203.832,00**			

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento - 8.ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
1/14 - Percorsi triennali IeFP – attività integrativa rivolta ad allievi frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP	Annuale	2.639.238,00	Chiuso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
9/15 - Catalogo regionale dell'offerta orientativa	Pluriennale	1.650.000,00	In corso	2015: 550.000 2016: 550.000 2017: 550.000	Area istruzione, formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
10/15 - Sostegno ai processi di innovazione e di sviluppo della qualità del sistema integrato di orientamento	Pluriennale	1.080.000,00	In corso	2015: 350.000 2016: 350.000 2017: 380.000	Area istruzione, formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)	Pluriennale	1.800.000,00	In corso	Fino al 2020	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
11/15 – Alto apprendistato	Pluriennale	90.000,00	In corso	2015: 30.000 2016: 30.000 2017: 30.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
13/15 - Percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all'istruzione e alla formazione	Pluriennale	330.000,00	In corso	2015: 110.000 2016: 110.000 2017: 110.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi

12/15 – FVG Progetto giovani	Pluriennale	18.423.598,00	In corso	2015: 5.522.347 2016: 6.355.260 2017: 6.545.991	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS	Annuale	390.000,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
42/16: Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali regionali	Annuale	2.040.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
44/16: Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS) nelle aree S3 dell'agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health, della cultura, creatività e turismo con specifico riferimento alle rispettive traiettorie di sviluppo	Annuale	2.386.114,00	In corso	ITS per euro 1.652.514 IFTS per euro 733.600	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi (per IFTS); Area istruzione, formazione e ricerca (per ITS)/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
45/16 - Percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP	Annuale	1.073.886,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/- Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
46/16 - Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo di neolaureati	Annuale	160.000,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi
TOTALE		**32.030.836,00**			

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita 3professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
14/15 - "SiConTe – sistema di conciliazione integrato": funzionamento della rete degli Sportelli territoriali	Pluriennale	1.741.000,00	In corso	2015: 500.000 2016: 600.000 2017: 641.000	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
7/15 - Misure le per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d'impresa (IMPRENDERO' 5.0)	Pluriennale	1.200.000,00	In corso	Fino al 2020	Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS	Pluriennale	1.275.000,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
TOTALE		**4.216.000,00**			

Asse 1 - 8.vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
16/15: Misure per il rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego	Annuale	1.414.088,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione

48/16 - Misure per il miglioramento delle modalità di realizzazione delle politiche attive del lavoro attraverso dispositivi in grado di diffondere presso le imprese del territorio regionale la loro conoscenza e rafforzare il raccordo e l'integrazione tra i Centri per l'impiego, i Centri di orientamento regionali, gli enti di formazione professionale accreditati, le scuole superiori e le università	Pluriennale	2.700.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
TOTALE		**4.114.088,00**			

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà - 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
18/15 - Formazione a favore di persone in condizioni di svantaggio in carico presso i servizi sociali territoriali	Annuale	920.000	Chiuso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
19/15 - Attività formativa a favore della popolazione detenuta o in esecuzione penale esterna	Annuale	950.000	Chiuso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
20/15 – Attività formativa a favore di disabili iscritti nelle liste ex L. 68/99	Pluriennale	1.700.000	In corso	2015: 500.000 2016: 400.000 2017: 400.000 2018: 400.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
41/15 - Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate	Annuale	345.000	Chiuso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
18/16: Formazione a favore di persone svantaggiate, a rischio di esclusione, marginalità o discriminazione	Annuale	6.000.000	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale

19/16: Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti sul territorio regionale	Annuale	1.200.000	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
41/16: Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate	Annuale	350.000	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
60/16: Rafforzamento dei Servizi Sociali dei Comuni ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi	Pluriennale	1.200.000	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
61/16: Rafforzamento dei Centri per l'impiego ai fini della presa in carico dei nuclei familiari beneficiari della misura attiva di sostegno al reddito di cui alla legge regionale 15/2015 e della realizzazione degli interventi previsti dai patti di inclusione riguardanti i nuclei medesimi	Pluriennale	1.090.000	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
TOTALE		**13.755.000,00**			

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Priorità d'investimento 9.iv) Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
23/15 Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia	Pluriennale	4.800.000,00	In corso	2015: 1.550.000 2016: 1.600.000 2017: 1.650.000	Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei Servizi Sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia

24/15 Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia	Pluriennale	1.004.931,00	In corso	2015: 236.216 2016: 367.120 2017: 401.595	Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei Servizi Sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia
TOTALE		**5.804.931,00**			

Asse 3 - Istruzione e formazione - 10.ii) Miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
4/14 – Istituti Tecnici Superiori (ITS)	Annuale	1.226.025,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
4/15 - Istituti Tecnici Superiori (ITS)	Pluriennale	4.236.786,00	In corso	2015: 1.436.786 2016: 1.400.000 2017: 1.400.000	Area istruzione, formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
25/15 - Sostegno allo sviluppo dell'alta formazione post laurea	Pluriennale	6.300.000,00	In corso	2015: 1.084.754 2016: 1.438.123 2017: 1.498.455 2018: 2.278.668	Area istruzione, formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
26/15 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori	Pluriennale	1.200.000,00	In corso	2015: 400.000 2016: 400.000 2017: 400.000	Area istruzione, formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
4/16:Istituti Tecnici Superiori (ITS)	Annuale	452.356,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
TOTALE		**13.415.167,00**			

Asse 3 - Istruzione e formazione - - 10.iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
6/14 - Qualificazione di base abbreviata	Annuale	4.635.866,00	Chiuso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
27/15 - Percorsi formativi personalizzati	Annuale	75.000,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario – OSS	Pluriennale	2.843.731,00	In corso	2015: 843.731 2016: 1.000.000 2017: 1.000.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale
30/15 - Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale	Annuale	2.250.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
31/15 - Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del modello dei Circoli di studio	Annuale	50.000,00	Chiuso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
29/15 – Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale	Pluriennale	551.175,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
33/15 – Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Coursees	Annuale	200.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
27/16: Percorsi formativi personalizzati	Annuale	75.000,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi

52/16: Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati	Annuale	1.000.000,00	Chiuso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi
53/16: Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea	Annuale	1.000.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenza dell'Area
TOTALE		**12.680.772,00**			

Asse 3 - Istruzione e formazione 10.iv) Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e di formazione, favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, e rafforzare i sistemi di istruzione e formazione professionale e migliorandone la loro qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle competenze, l'adeguamento dei curricula e l'introduzione e lo sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
5/14 - Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS	Annuale	1.053.160,00	chiuso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
5/15 - Istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS	Annuale	1.069.160,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
34/15 - Repertorio regionale delle qualificazioni professionali	Pluriennale	200.000,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
5/16: Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)	Annuale	855.040,00	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi

54/16: Azioni di sistema e di coordinamento dei Poli tecnico professionali	Pluriennale	600.000,00	In corso	2016: 5.588 2017: 494.412 2018: 100.000	Area istruzione, alta formazione e ricerca/Posizione organizzativa supporto alla programmazione in materia di orientamento e nelle altre materie di competenze dell'Area
TOTALE		**3.777.360,00**			

Asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa - 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzairia	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
35/15 - Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Pluriennale	658.110,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
36/15 - Formazione Formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)	Pluriennale	150.000,00	In corso	2015: 50.000 2016: 50.000 2017: 50.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
35/16: Piano d'azione a favore del personale della Regione e degli Enti locali funzionale al rafforzamento delle competenze ed al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione	Pluriennale	500.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
55/16: Sistema regionale di certificazione delle competenze – Formazione degli operatori coinvolti	Annuale	20.000	In corso		Servizio programmazione e gestione interventi formativi/Posizione organizzativa Integrazione dei sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili formativi
TOTALE		**1.328.110,00**			

Asse 5 - Assistenza tecnica

Programma specifico	Durata	Disponibilità finanzaiaria	Stato di avanzamento	Note	SRA/Referente
29/15 – Misure funzionali all'attuazione della mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale	Pluriennale	198.825	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
38/15 - Servizi di assistenza tecnica	Pluriennale	5.240.041,52	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
40/15 - 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP	annuale	100.000,00	Chiuso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
39/15 – Reclutamento personale C1 e D1	Pluriennale	2.338.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
56/16: Attuazione del Piano di comunicazione del POR (AT2)	Pluriennale	732.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
57/16: Affidamento del servizio di valutazione del POR (AT3)	Pluriennale	280.600,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
58/16: Mobilità del personale dell'AdG e dell'AdC (AT1)	annuale	100.000,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
59/16: Sostegno all'attività di Tecnostruttura delle Regioni per il FSE (AT1)	Pluriennale	732.270,00	In corso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
62/16: Evento annuale FSE 2016	annuale	5.000,00	Chiuso		Area istruzione, formazione e ricerca/ Posizione organizzativa programmazione
TOTALE		**9.826.736,52**			

B.2 I programmi specifici del PPO 2015 e del PPO 2016 da attivare nel 2017

Tutti i programmi specifici del PPO 2014 sono stati avviati con l'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica previste.

Per quanto concerne il PPO 2015 ed il PPO 2016, vengono di seguito riportati i programmi specifici la cui attivazione è prevista nel corso del 2017.

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

Programma specifico	Disponibilità finanzaria	Durata	SRA/referente	Note
07/15: Interventi di formazione imprenditoriale	1.800.000	Pluriennale	Area istruzione, formazione e ricerca/PO programmazione	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro l'inverno 2017.

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore

Programma specifico	Disponibilità finanzaria	Durat	SRA/referente	Note
15/15 SiConTe – sistema di conciliazione integrato: progetto "Matelda – Iniziative a favore di donne in uscita da percorsi di violenza	390.000	Pluriennale	Area Agenzia regionale per il lavoro	Le attività previste dal programma specifico sono attualmente in corso con l'utilizzo di risorse nazionali. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro il 2017.
47/16 Moduli formativi e seminariali per rafforzare la presenza delle donne nella vita sociale ed economica della Regione	120.000	Annuale	Area Agenzia regionale per il lavoro	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro l'estate 2017.

Asse 1 - Occupazione. Priorità d'investimento 8.vii) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati

Programma specifico	Disponibilità finanzairia	SRA/referente	Note
49/16 - Definizione degli standard di servizio degli operatori dei centri per l'impiego e dei centri di orientamento regionali, anche con riferimento a buone pratiche europee, e loro messa in atto	100.000	Area Agenzia regionale per il lavoro/ Posizione organizzativa osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro il 2017
50/16 - Definizione degli standard di carattere logistico/strutturale degli uffici dei Centri per l'impiego regionali e analisi del fabbisogno ai fini dell'allineamento agli standard	50.000	Area Agenzia regionale per il lavoro/ Posizione organizzativa osservatorio, sviluppo e comunicazione del mercato del lavoro	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro il 2017

Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà . Priorità d'investimento 9.i) Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva e migliorare l'occupabilità

Programma specifico	Disponibilità finanzairia	SRA/referente	Note
2/16: Percorsi per l'inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali	1.500.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa programmazione	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro l'estate 2017.
17/15 Definizione e validazione degli standard per la presa in carico multi professionale delle persone maggiormente vulnerabili ed a rischio di discriminazione	50.000	Area Politiche sociali e integrazione sociosanitaria/Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia d'intesa con la Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro il2017

22/15: Percorsi di formazione al fine di promuovere la previsione di azioni socialmente responsabili nelle attività primarie e di supporto delle imprese profit e no profit anche ai fini della crescita della competitività	75.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro l'estate 2017.
51/16: Tirocini di orientamento, formazione, inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione	2.500.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro l'estate 2017.

Asse 4 - Capacità istituzionale e amministrativa. Priorità d'investimento 11.ii) Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale

Programma specifico	Disponibilità finanzairia	SRA/referente	Note
37/15 – Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all'esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili	150.000,00	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa inclusione e professioni area sociale	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro l'estate 2017
63/16 : Rafforzamento delle competenze metodologiche e degli strumenti operativi per la gestione del rischio anticorruzione	146.400,00	Direzione generale - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione regionale	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di gara: entro il 2017

Asse 5 – Assistenza tecnica

Programma specifico	Disponibilità finanzairia	SRA/referente	Note
40/16: 2016. Anno della formazione in Friuli Venezia Giulia - Master FP (AT2)	100.000	Servizio programmazione e gestione interventi formativi/ Posizione organizzativa programmazione	Sono in corso le attività di preparazione. Tempi previsti di attivazione della procedura di avviso pubblico: entro l'estate 2017

POR FSE 2014/2020

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI – PPO – 2017

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE GIOVANILI, UNIVERSITA' E RICERCA

AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA - AUTORITA' DI GESTIONE

POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE

18_7_1_DDC_LAV FOR_AREA ISTR_ALTA FORM_343_1_TESTO

Decreto del Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca - Servizio alta formazione e ricerca 31 gennaio 2018, n. 343

Programmazione percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Anno formativo 2018/2019.

IL DIRETTORE D'AREA

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante "Revisione dei percorsi di istruzione Professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e Formazione Professionale, a norma dell'art. 1, cc. 180 e 181 della Legge 13 luglio 205, n. 107" il quale ha:
- riconfermato la possibilità di erogazione di un"offerta sussidiaria da parte degli Istituti Professionali previo loro accreditamento e rispetto degli standard formativi regionali;
- eliminato la distinzione tra offerta sussidiaria integrativa e complementare;
- demandato ad un decreto successivo la definizione dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi sussidiari;

VISTO lo schema di Regolamento recante "Revisione dei percorsi dell' istruzione professionale nel rispetto della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107" sancito in sede di Conferenza Stato/Regioni del 21 dicembre 2017, repertorio atti n. 249, il quale riconferma il sopra richiamato dispositivo di previsioni attuative, che ad oggi non ha comunque ancora trovato realizzazione;

EVIDENZIATO come tale ritardo rischia di avere effetti negativi per l'attivazione dell'offerta sussidiaria di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da parte degli Istituti Professionali per la prossima annualità 2018-19, offerta che rappresenta una componente significativa rispetto a quella programmata dalla Regione e di quella complessiva del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione;

VISTI i decreti direttoriali n. 468/LAVFOR.FP/2015 del 9 marzo 2015, n. 5197/LAVFORU del 12 luglio 2016, n. 7166/LAVFORU del 6 ottobre 2016, n. 369/LAVFORU del 24 gennaio 2017 e n. 4589/LAVFORU del 19 giugno 2017 con la quale la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili ricerca e università ha autorizzato i seguenti Istituti scolastici ad attivare nel corso della programmazione 2015/2017 percorsi sussidiari come da tabella:

Denominazione istituto	Profili professionali regionale Triennale	Figura quadriennale - Diploma professionale
ISIS DELLA BASSA FRIULANA	Addetto alla segreteria	
	Conduttore di macchine utensili	
ISIS "R. D'ARONCO" GEMONA DEL FRIULI	Installatore apparecchiature elettroniche civili/industriali	
	Installatore impianti di climatizzazione	
	Conduttore di macchine utensili	
ISIS "F. SOLARI"	Montatore manutentore di sistemi elettro-meccanici	
	Operatore agroambientale	
	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. MALIGNANI - UDINE	Operatore del legno - addetto alle lavorazioni di falegnameria	
ISIS PAOLINO D'AQUILEIA IPSIA Antonio Mattioni - Cividale del Friuli	Installatore impianti di climatizzazione	Tecnico di impianti termici
	Installatore di impianti elettrici civili e industriali	Tecnico elettrico
	Manutentore autovetture e motocicli	Tecnico riparatore dei veicoli a motore
I.S.I.S. "B. STRINGHER"	Addetto alla segreteria	
	Addetto ai servizi turistici	

Denominazione istituto	Profili professionali regionale Triennale	Figura quadriennale - Diploma professionale
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. ZANUSSI	Installatore di impianti elettrici civili e industriali	
	Conduttore di macchine utensili	Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
	Installatore impianti di climatizzazione	
	Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	Tecnico elettronico
	Operatore dell'abbigliamento	
ISTITUTO D'ISTR SUPERIORE "IL TAGLIAMENTO" - SPILIMBERGO	Addetto alla contabilità	
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE R.M. COSSAR da Vinci - GORIZIA	Addetto alla contabilità	
	Addetto ai servizi turistici	
	Mecc. attrezzista procedure cad-cam	Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
	Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	Tecnico elettronico
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA J. S. TRST	Addetto alla produzione grafica digitale	
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA - GORIZIA	Operatore agroambientale	

VISTA la nota n. 4306 del 18 gennaio 2018 con la quale la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili ricerca e università ha proposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia quale soluzione transitoria, nelle more del completamento dell'iter normativo previsto dal d.lgs. n. 61/2017 e relativamente alla sola annualità 2018-19, la proroga dell'autorizzazione regionale agli Istituti Professionali di Stato individuati con i sopra richiamati decreti n. 468/LAVFOR.FP/2015, n. 5197/LAVFORU/2016, n. 7166/LAVFORU/2016, n. 369/LAVFORU/2017 e n. 4589/LAVFORU/2017;
VISTA la nota n. 0000781 del 23 gennaio 2018 con la quale l' Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia concorda con la citata soluzione transitoria proposta;
PRECISATO che le modalità attuative dei percorsi sussidiari attivati dagli Istituti scolastici nella prossima annualità si conformeranno alle disposizioni normative introdotte con il richiamato d.lgs. n. 61/2017 e in particolare a quanto verrà successivamente stabilito dal Decreto attuativo previsto dall'articolo 7, comma 1, nonché dal conseguente Accordo territoriale tra Ufficio scolastico regionale e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili ricerca e università;

DECRETA

1. Gli Istituti scolastici individuati con decreti direttoriali n. 468/LAVFOR.FP/2015, n. 5197/LAVFORU/2016, n. 7166/LAVFORU/2016, n. 369/LAVFORU/2017 e n. 4589/LAVFORU/2017 sono autorizzati ad attivare, nelle more del completamento dell'iter normativo previsto dal d.lgs. n. 61/2017 e relativamente alla sola annualità 2018-19, percorsi sussidiari come da tabella:

Denominazione istituto	Profili professionali regionale Triennale	Figura quadriennale - Diploma professionale
ISIS DELLA BASSA FRIULANA	Addetto alla segreteria	
	Conduttore di macchine utensili	
ISIS "R. D'ARONCO" GEMONA DEL FRIULI	Installatore apparecchiature elettroniche civili/industriali	
	Installatore impianti di climatizzazione	
	Conduttore di macchine utensili	
ISIS "F. SOLARI"	Montatore manutentore di sistemi elettro-meccanici	
	Operatore agroambientale	
	Addetto alle lavorazioni di falegnameria	

Denominazione istituto	Profili professionali regionale Triennale	Figura quadriennale - Diploma professionale
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE A. MALIGNANI - UDINE	Operatore del legno - addetto alle lavorazioni di falegnameria	
ISIS PAOLINO D'AQUILEIA IPSIA Antonio Mattioni - Cividale del Friuli	Installatore impianti di climatizzazione	Tecnico di impianti termici
	Installatore di impianti elettrici civili e industriali	Tecnico elettrico
	Manutentore autovetture e motocicli	Tecnico riparatore dei veicoli a motore
I.S.I.S. "B. STRINGHER"	Addetto alla segreteria	
	Addetto ai servizi turistici	
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L. ZANUSSI	Installatore di impianti elettrici civili e industriali	
	Conduttore di macchine utensili	Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
	Installatore impianti di climatizzazione	
	Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	Tecnico elettronico
	Operatore dell'abbigliamento	
ISTITUTO D'ISTR SUPERIORE "IL TAGLIAMENTO" - SPILIMBERGO	Addetto alla contabilità	
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE R.M. COSSAR da Vinci - GORIZIA	Addetto alla contabilità	
	Addetto ai servizi turistici	
	Mecc. attrezzista procedure cad-cam	Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati
	Installatore di apparecchiature elettroniche civili e industriali	Tecnico elettronico
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA J. S. TRST	Addetto alla produzione grafica digitale	
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA - GORIZIA	Operatore agroambientale	

2. Le modalità attuative dei percorsi sussidiari attivati dagli Istituti scolastici nella prossima annualità 2018-19 si conformeranno alle disposizioni normative introdotte con il richiamato d.lgs. n. 61/2017 e in particolare a quanto verrà successivamente stabilito dal Decreto attuativo previsto dall'articolo 7, comma 1, nonché dal conseguente Accordo territoriale tra Ufficio scolastico regionale e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili ricerca e università.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trieste, 31 gennaio 2018

SEGATTI

18_7_1_DDS_CACCIA RIS ITT_410_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 5 febbraio 2018, n. 410

LR 24/1996, articolo 2, comma 2. Inizio e termine della giornata venatoria. Annata venatoria 2018/2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 concernente "Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere";
ATTESO che, in forza dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 24/1996, le norme contenute all'articolo 2 e agli articoli dal 3 al 7 della medesima legge regionale n. 24/1996 costituiscono per la Re-

gione autonoma Friuli Venezia Giulia il calendario venatorio di cui all'articolo 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, riguardante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
VISTO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della sopra citata legge regionale n. 24/1996, la caccia è consentita durante i periodi indicati dalla legge stessa da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto;
VISTA la legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 "Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica" che individua criteri per l'inizio e il termine della giornata venatoria differenziati per specie;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)" e in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera h), che stabilisce, per le zone di protezione speciale (ZPS) il divieto di esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
VISTO il DPCM 30 maggio 2016 - Determinazione dei periodi di vigenza dell'ora legale sul territorio italiano per il quinquennio 2017-2021 - che stabilisce che per l'anno 2018 l'ora solare è anticipata di sessanta minuti primi dalle ore due del mattino, ora locale (ore una del Tempo coordinato universale), di domenica 25 marzo 2018 sino alle ore due del mattino, ora locale (ore una del Tempo coordinato universale), di domenica 28 ottobre 2018;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24/1996, nel quale si prevede che il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provveda con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e il termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali;
RITENUTO di determinare le effemeridi solari ai fini dell'attività venatoria facendo riferimento agli orari del sorgere e del tramontare del sole per il periodo che va dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019;
RITENUTO di fissare gli orari del sorgere e del tramontare del sole delle giornate venatorie secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle Effemeridi aeronautiche fornite dal 2° Stormo - Ufficio meteo dell'Aeronautica militare (Ufficio Meteo Rivolto - UD) - per l'anno 2018;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, con cui il "Servizio della caccia e della pesca" è stato rinominato "Servizio caccia e risorse ittiche" (DGR n. 1612 del 13.09.2013);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1087/2017 di conferimento dell'incarico di Direttore dell'intestato Servizio dal 1 luglio 2017 e fino al 31 agosto 2018;

DECRETA

1. Le ore del sorgere e del tramontare del sole per il periodo "febbraio 2018 - gennaio 2019" sono le seguenti:

Effemeridi solari 2018/2019

MESE	PERIODO	IL SOLE SORGE	IL SOLE TRAMONTA
FEBBRAIO 2018	1a quindicina	7,20	17,23
	2a quindicina	7,00	17,43
MARZO 2018	1a quindicina	6,34	18,01
	2a quindicina	6,05	18,24
	(dal 25 inizio ora legale)	7,05*	19,24*
APRILE 2018	1a quindicina	6,35*	19,45*
	2a quindicina	6,04*	20,02*
MAGGIO 2018	1a quindicina	5,45*	20,24*
	2a quindicina	5,27*	20,42*
GIUGNO 2018	1a quindicina	5,18*	20,56*
	2a quindicina	5,18*	21,02*

MESE	PERIODO	IL SOLE SORGE	IL SOLE TRAMONTA
LUGLIO 2018	1a quindicina	5,26*	20,59 *
	2a quindicina	5,40*	20,47*
AGOSTO 2018	1a quindicina	5,58*	20,27*
	2a quindicina	6,17*	20,01*
SETTEMBRE 2018	1a quindicina	6,37*	19,33*
	2a quindicina	6,56*	19,04*
OTTOBRE 2018	1a quindicina	7,15*	18,35*
	2a quindicina	7,36*	18,07*
	(dal 28 inizio ora solare)	6,36	17,07
NOVEMBRE 2018	1a quindicina	6,58	16,44
	2a quindicina	7,18	16,29
DICEMBRE 2018	1a quindicina	7,36	16,23
	2a quindicina	7,47	16,26
GENNAIO 2019	1a quindicina	7,48	16,40
	2a quindicina	7,39	17,00

* = ora legale già conteggiata

2. L'attività venatoria si effettua da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, compresa la caccia di selezione alle specie Daino, Camoscio e Muflone.

3. Fa eccezione:
- la caccia di selezione alle specie Cervo e Capriolo che si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a due ore dopo il tramonto;
- la caccia di selezione alla specie Cinghiale che si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a quattro ore dopo il tramonto;
- la caccia alla posta agli acquatici che è consentita sino ad un'ora dopo il tramonto in aree non ricomprese in zone di protezione speciale (ZPS).

4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CRISTANTE

18_7_1_DDS_COMP SIST AGROAL_408_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare 5 febbraio 2018, n. 408

Legge regionale 4 dicembre 2002 n. 31: approvazione graduatoria delle domande di contributo presentate per il pagamento dei premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a insolvenza di clienti imprenditori privati. Anno 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 che all'articolo 1, comma 1, lettera c bis) autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle aziende agricole, per le polizze stipulate per l'insolvenza di clienti imprenditori privati;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012, n. 0145/Pres. relativo alla emanazione del regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute a rischi agricoli, in attuazione dell'articolo 1, della citata legge regionale 31/2002, successivamente modificato dal decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2016, n. 0155/Pres.;

PRESO ATTO che l'articolo 2, comma 3, del predetto regolamento, prevede la concessione di aiuti per il pagamento di premi assicurativi a copertura delle perdite dovute a insolvenza di clienti imprenditori privati, in applicazione alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli "de minimis";
CONSIDERATO che entro i termini stabiliti dall'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Regione 0145/Pres./2012 risultano essere state presentate due domande di aiuto formulate da aziende agricole regionali, per il tramite del Consorzio difesa colture agrarie del Friuli Venezia Giulia di Udine;
CONSIDERATO pertanto necessario, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 0145/Pres./2012, procedere alla predisposizione di un'apposita graduatoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla citata disposizione regolamentare;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. E' approvata la graduatoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31, individuate nell'elenco allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. La predetta graduatoria è formulata sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012 n. 0145/Pres.
3. La presente graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
Udine, 5 febbraio 2018

URIZIO

ELENCO ALLEGATO A

SERVIZIO COMPETITIVITA' SISTEMA AGRO ALIMENTARE
Legge regionale 4 dicembre 2002 n. 31
Decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2012 n. 0145//Pres. articolo 11, comma 2
Graduatoria domande intese ad ottenere i contributi sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura dei rischi di insolvenza di clienti imprenditori privati

N	AZIENDA	C.U.A.A.	modalità presentazione domanda	valore assicurato	destinazione prodotti	premio versato	% di aiuto	aiuto concedibile
1	Alberto d'ATTIMIS MANIAGO MARCHIO' - Buttrio	DTTLRT63P07L483V	art. 11 comma 2 lett. a)	1.237.000,00	all'interno UE	12.746,15	0,60	7.647,69
				233.000,00	al di fuori UE	2.400,85	0,80	1.920,68
			TOTALE	1.470.000,00		15.147,00		**9.568,37**
2	COLUTTA s.s. agricola - Manzano	02847890304	art. 11 comma 2 lett. a)	235.000,00	all'interno UE	4.312,00	0,60	2.587,20
				100.000,00	al di fuori UE	1.835,00	0,80	1.468,00
			TOTALE	335.000,00		6.147,00		**4.055,20**
								13.623,57

Udine, data del protocollo

RAFPC

18_7_1_DDS_FOR CF_355_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto del Servizio foreste e corpo forestale 31 gennaio 2018, n. 355

Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura. Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44. Approvazione graduatoria delle domande ammissibili, giugno-luglio 2017.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013.
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), nella sua ultima versione adottata con decisione della Commissione europea C (2017) 7706 del 14 novembre 2017, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale di data 1 dicembre 2017 n. 2375;
VISTO il regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo

per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44;
VISTI in particolare:
- l'articolo 15, comma 1, del sopra citato regolamento, ai sensi del quale la domanda di aiuto viene presentata dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno;
- l'articolo 17, comma 3, del sopra citato regolamento, ai sensi del quale la struttura responsabile, entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi delle domande ammissibili a finanziamento, predispone, approva e pubblica sul Bollettino Ufficiale (BUR) e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate;
VISTI gli elenchi sopra richiamati, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorità, trasmessi alla struttura responsabile di misura per mezzo dell'applicativo "App1420", secondo le indicazioni dell'Autorità di Gestione del PSR, come completate, rispettivamente, in data 11 gennaio 2018 da parte dell'Ispettorato forestale di Udine, in data 15 gennaio 2018 da parte dell'Ispettorato forestale di Pordenone e in data 18 gennaio 2018 da parte dell'Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia;
VERIFICATO che, alla data del 25 gennaio 2018, tutte le domande di aiuto pervenute nei termini stabiliti dal Regolamento risultano essere state inserite sul sistema informativo SIAN;
CONSTATATO che non vi sono domande non ammissibili;
VISTE:
- la deliberazione della Giunta regionale di data 23 giugno 2017, n. 1169, avente ad oggetto "PSR 2014-2020. Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.1 Imboschimento e creazione di aree boscate - Operazione 8.1.1 Imboschimento con specie a rapido accrescimento. Assegnazione delle risorse per l'annualità 2017", con la quale viene assegnata al sotto intervento 8.1.1 per l'annualità 2017 una disponibilità finanziaria pari a € 2.000.000,00 di spesa pubblica, dei quali € 862.400,00 di quota FEASR, sul totale di quota FEASR assegnata all'operazione 8.1 dal piano finanziario - Focus Area 5E;
- la deliberazione della Giunta regionale di data 1 dicembre 2017, n. 2376, avente ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario analitico e ripartizione fra tipologia di intervento. Modifiche", con la quale viene confermata l'assegnazione della disponibilità finanziaria attribuita dalla deliberazione n. 1169/2017;
ATTESO che, sulla base delle risorse disponibili, risulta possibile soddisfare tutte le n. 67 istanze utilmente collocate in graduatoria, come da allegato A, parte integrante del presente atto;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del regolamento, l'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede gli aiuti relativi alle domande finanziate;
RICHIAMATO l'articolo 19 del regolamento, che disciplina il contenuto del provvedimento di concessione, tra cui l'ammontare del costo totale ammesso ad aiuto e l'ammontare dell'importo dell'aiuto spettante, oltre che gli impegni essenziali ed accessori a carico del beneficiario;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
VISTO lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come modificata in particolare con deliberazione del 29 dicembre 2015, n. 2666, che ha fra l'altro previsto il riassetto organizzativo complessivo della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali riorganizzandola in due distinte Direzioni centrali denominate rispettivamente Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione e Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 151 del 29 gennaio 2016, che ha disposto l'incarico di Vicedirettore centrale risorse agricole, forestali e ittiche, con preposizione all'Area foreste e territorio, al dirigente del ruolo unico regionale dott. Massimo Stroppa, a decorrere dal 1 febbraio 2016 e fino al 31 agosto 2018;
VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agricole, forestali e ittiche n. 4662/AGFOR del 1 settembre 2017 che ha approvato l'elenco degli incarichi dirigenziali sostitutori per la Direzione centrale, le due Aree ed i Servizi che afferiscono alla Direzione centrale medesima;
RITENUTO pertanto di provvedere alla predisposizione ed approvazione della graduatoria delle domande ammissibili ad aiuto, come da Allegato A, costituente parte integrante del presente atto, e di disporne la pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione;

DECRETA

1. È approvata la graduatoria delle domande relative al periodo giugno - luglio 2017 ammissibili ad aiuto

per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), con l'evidenza di posizione in graduatoria, denominazione del beneficiario, CUAA, punteggio, costo ammissibile, sostegno concedibile e finanziabile, di cui all'Allegato A costituente parte integrante del presente atto.

2. Il presente decreto viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione.

Udine, 31 gennaio 2018

STROPPA

ALLEGATO A

Misura 8, sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - Imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI - ANNO 2017

(rif. articolo 17, comma 3 del regolamento di attuazione emanato con Decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2016, n. 44)

Posizione	Domanda	CUAA	Beneficiario	Punteggio	Superficie (ha)	Data presentazione	Costo ammissibile	Sostegno concedibile	Sostegno finanziabile
1	54250639090	01212090938	MORETTO S.N.C. DI MORETTO IVALDO MAURIZIO E FRANCESCO	80	8,3840	31/07/2017	24.826,80	19.861,44	19.861,44
2	54250358832	02399040308	AZIENDA AGRICOLA STEFANI SS SOCIETA' AGRICOLA DI STEFANI FLAVIA E GIGANTE ALIDO	80	7,7559	27/07/2017	29.166,99	23.333,59	23.333,59
3	54250362966	BRUGMN47C43H657Q	BUORO GIACOMINA	80	1,9000	28/07/2017	7.600,00	6.080,00	6.080,00
4	54250353023	01718830308	TURCO IVAN E PITTON ROSA & C.SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	60	16,3000	24/07/2017	59.804,50	47.843,60	47.843,60
5	54250355598	80018090300	TENUTA LA FAVORITA S.R.L.	60	14,5000	27/07/2017	53.433,13	42.746,50	42.746,50
6	54250367551	PLZCST72E11G284X	PLOZZER CRISTIAN	60	10,0000	31/07/2017	34.113,69	27.290,95	27.290,95
7	54250362792	02977420245	SOCIETA' AGRICOLA SORGIVA S.A.S. DI RAFFIN GIOVANNI & C.	60	9,1350	28/07/2017	29.551,43	23.641,14	23.641,14
8	54250359251	PLZNZE40A07C327C	PLOZZER ENZO	60	7,4900	31/07/2017	25.443,61	20.354,88	20.354,88
9	54250364384	CDNDNI51S12G891V	CUDIN DINO	60	6,7700	30/07/2017	24.746,90	19.797,52	19.797,52
10	54250355531	MRNBTY62P62Z614T	MARONESE BETTY	60	6,3300	21/07/2017	21.645,02	17.316,02	17.316,02
11	54250359590	02792800308	3P - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA DI PARUSSINI ADRIANO E C.	60	5,3805	27/07/2017	21.522,00	17.217,60	17.217,60
12	54250365266	TNZMRA42R53L686U	TONIZZO MARIA	60	4,6000	31/07/2017	16.871,00	13.496,80	13.496,80
13	54250361406	RMNMNL70H56G284J	ROMANO MANUELA	60	4,5500	31/07/2017	16.009,50	12.807,60	12.807,60
14	54250354625	CCCMRC44B25L483T	CUCCHINI MARCO	60	3,8000	18/07/2017	15.200,00	12.160,00	12.160,00
15	54250356786	ZNTRMD50P65L483C	ZONTONE ARMIDA	60	2,1545	25/07/2017	7.785,84	6.228,67	6.228,67
16	54250360937	BRBSFN63A14L101X	BARBAROTTO STEFANINO	60	1,3207	31/07/2017	4.454,68	3.563,74	3.563,74
17	54250358543	01356890937	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA AI LAGHI S.R.L.	51	19,5000	27/07/2017	70.704,64	56.563,71	56.563,71
18	54250352330	01718830308	TURCO IVAN E PITTON ROSA & C.SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	51	16,0000	24/07/2017	59.480,00	47.584,00	47.584,00
19	54250357784	01718830308	TURCO IVAN E PITTON ROSA & C.SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	51	13,3000	25/07/2017	49.990,50	39.992,40	39.992,40
20	54250366009	01591580301	SOCIETA' AGRICOLA AGRIFARM DI TONELLI LUIGI & C. SNC	51	9,5400	31/07/2017	31.578,00	25.262,40	25.262,40
21	54250359673	MRSLCN44B64D621U	MORSON LUCIANA	51	9,3170	27/07/2017	29.899,62	23.919,69	23.919,69
22	54250359087	PMPDNS66L23G743X	PAMPAGNIN DENIS	51	8,8000	26/07/2017	30.771,20	24.616,96	24.616,96
23	54250367692	DNEMSM66A27L483L	DEANA MASSIMO	51	8,5000	31/07/2017	30.719,00	24.575,20	24.575,20
24	54250357271	MRCMNL76C08L483J	MARCATTI MANUEL	51	6,9300	25/07/2017	24.351,53	19.481,22	19.481,22
25	54250360523	PLZNTL71S04G284M	PLOZZER NATALE	51	6,4000	31/07/2017	22.683,86	18.147,08	18.147,08
26	54250359871	02758660308	SOCIETA' AGRICOLA ZAVATTINA DI GAMBITTA CLAUDIO & C.SOCIETA' SEMPLICE	51	6,1000	31/07/2017	20.661,34	16.529,07	16.529,07
27	54250360564	GGNFBN82M21E473X	GIGANTE FABIANO	51	4,2458	31/07/2017	16.983,20	13.586,56	13.586,56
28	54250361620	MRTDNI41R15H352G	MERET DINO	51	3,8400	31/07/2017	13.664,75	10.931,80	10.931,80
29	54250358287	BTTRNT52R65G743J	BUTTO' RENATA	51	2,6077	25/07/2017	9.070,99	7.256,79	7.256,79
30	54250356877	01718830308	TURCO IVAN E PITTON ROSA & C.SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	51	2,5000	25/07/2017	8.712,50	6.970,00	6.970,00
31	54250361448	NZZLRN66B50L039H	NUZZO LORENA	51	2,5000	31/07/2017	8.712,50	6.970,00	6.970,00
32	54250366769	02099700300	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA MARSONI MASSIMO E ALESSANDRO	51	2,3800	31/07/2017	8.724,70	6.979,76	6.979,76
33	54250362024	PPSSVN54P45H352C	PAPAIS SILVANA	51	2,1864	31/07/2017	7.874,11	6.299,28	6.299,28
34	54250361679	DLLGZL45B41C817P	DELLA MORA GRAZIELLA	51	1,6700	31/07/2017	5.306,24	4.244,99	4.244,99
35	54250358139	MNTGRG46H01G743B	MONTE GIORGIO	51	1,5800	26/07/2017	5.549,28	4.439,42	4.439,42
36	54250361257	MCRMRA37E14H352B	MACOR MARIO	51	1,5608	31/07/2017	5.182,78	4.146,22	4.146,22
37	54250364103	01361740309	SOCIETA' AGRICOLA ODORICO GIAMPAOLO, GALLO ELENA E ODORICO LUCA S.S.	51	1,5300	29/07/2017	6.120,00	4.896,00	4.896,00
38	54250365100	STCDNL80M29L483J	STOCCO DANIEL	51	1,5300	31/07/2017	5.646,78	4.517,42	4.517,42
39	54250365092	STCGPT46B09C327Y	STOCCO GIANPIETRO	51	1,4200	31/07/2017	5.234,49	4.133,91	4.133,91

Posizione	Domanda	CUAA	Beneficiario	Punteggio	Superficie (ha)	Data presentazione	Costo ammissibile	Sostegno concedibile	Sostegno finanziabile
40	54250366710	02319730301	SOCIETA' AGRICOLA BORGHESE S.S.	51	1,3800	31/07/2017	4.657,25	3.725,80	3.725,80
41	54250354641	CCCGNE94D05D962S	CUCCHINI EUGENIO	51	1,1400	19/07/2017	4.560,00	3.648,00	3.648,00
42	54250364541	PRSDRA43T24L686Z	PARUSSINI DARIO	51	0,8700	30/07/2017	2.961,01	1.942,27	1.942,27
43	54250360994	01755730932	AZIENDA AGRICOLA EREDI RAFFIN MARIO S.S.	50	15,8000	31/07/2017	49.758,65	39.806,92	39.806,92
44	54250362362	04831450269	SOCIETA' AGRICOLA LA BASSA DI PAVAN RICCARDO E FIGLI SOCIETA' SEMPLICE	50	10,0300	31/07/2017	34.011,42	27.209,14	27.209,14
45	54250365704	02610250306	IL MULINO DEL SOLE SOCIETA' AGRICOLA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	50	8,6600	31/07/2017	31.181,23	24.944,98	24.944,98
46	54250356802	BRTGNN47M51E982R	BERTOLANO GIANNINA	50	5,6130	26/07/2017	18.460,32	14.768,26	14.768,26
47	54250354724	DLMGNE57R03I686R	DAL MOLIN EUGENIO	50	4,8000	19/07/2017	16.447,20	13.157,76	13.157,76
48	54250359665	MRIRNI47M55C640R	MIOR RINA	50	4,6870	27/07/2017	15.049,26	12.039,41	12.039,41
49	54250364400	01748010301	AZ. AGR. DELLA SIEGA ALESSANDRO E PAOLO SS	50	4,0900	31/07/2017	14.750,23	11.800,18	11.800,18
50	54250359491	RNLMLE67T28I403W	ORNELLA EMILIO	50	3,8000	27/07/2017	12.697,80	10.158,24	10.158,24
51	54250361331	CSTGDN65C14L101F	COSATTO GALDINO	50	3,1023	28/07/2017	10.334,30	8.267,44	8.267,44
52	54250359780	CMZRMN64D04C817G	COMUZZI ROMANO	50	2,8200	31/07/2017	9.785,00	7.828,00	7.828,00
53	54250343610	04586980262	DUEBI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	50	2,4850	03/07/2017	8.143,04	6.514,43	6.514,43
54	54250360440	CMPNNE74R06I403V	CAMPANARO ENNIO	50	2,0450	28/07/2017	7.151,36	5.721,09	5.721,09
55	54250358980	PZZGLN50A07C327D	PIAZZA GIULIANO	50	1,9200	31/07/2017	6.022,04	4.817,63	4.817,63
56	54250359186	QRNFNC42C20I686F	QUARIN FRANCESCO	50	1,1850	26/07/2017	3.802,84	3.042,27	3.042,27
57	54250354799	DLRMSM51A65C640O	DE LORENZI MASSIMILLA	50	1,0000	19/07/2017	3.759,00	3.007,20	3.007,20
58	54250361612	BZZLCN57T14H352P	BAZZARO LUCIANO	50	0,9235	31/07/2017	3.007,92	2.406,34	2.406,34
59	54250360085	01928370301	GESTIONI AGRICOLE FRIULANE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA.	41	19,9000	28/07/2017	64.866,43	51.893,14	51.893,14
60	54250365357	GGNMRZ59B19L483J	GIGANTE MAURIZIO	41	5,8000	31/07/2017	20.645,00	16.516,00	16.516,00
61	54250364434	PLZVTR69T16G284P	PLOZZER VICTORIANO	41	5,2300	30/07/2017	19.192,93	15.354,34	15.354,34
62	54250360200	CNDDNI26R28E833Z	CANDUSSO DINO	41	3,1720	28/07/2017	10.206,42	8.165,13	8.165,13
63	54250357438	SCHGCR66D19G284H	SCHIFF GIANCARLO	41	2,8500	25/07/2017	9.887,34	7.443,05	7.443,05
64	54250361000	PRSPLA62A12L483G	PRESACCO PAOLO	41	2,7121	31/07/2017	9.019,46	7.215,57	7.215,57
65	54250359723	TMSLLS79M16G284D	TOMASIN ELLIS	41	2,2000	27/07/2017	8.115,47	6.492,38	6.492,38
66	54250366488	PTTFRZ53P30L101E	PITTON FABRIZIO	41	1,2500	31/07/2017	4.011,35	3.209,08	3.209,08
67	54250360101	MRCGPT67M29G888B	MARCUZZI GIAMPIETRO	41	0,8870	27/07/2017	3.188,64	2.550,91	2.550,91
							1.275.470,01	**1.019.428,89**	**1.019.428,89**

il Direttore sostituto del Servizio foreste e Corpo forestale
dott. Massimo Stroppa
(documento firmato digitalmente)

18_7_1_DDS_PROG GEST_327_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 31 gennaio 2018, n. 327

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28/04/2017. Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/LAVFORU del 07/08/2017. Approvazione e prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello del mese di ottobre 2017. Rettifica al decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;

VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;

VISTO il DPReg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni " Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale POR del fondo sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20/07/2016;

VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 Aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2017, con il quale è stato emanato l'Avviso per la realizzazione delle operazioni a valere sull'asse 3 -Fondo sociale europeo, Programma Operativo regionale 2014/2020, PPO2017, Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, di seguito "Avviso";

VISTO il decreto n. 9813/LAVFORU del 14/11/2017 di modifica al decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017;

PRECISATO che le operazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della Struttura attuatrice lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;

PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati ammontano ad Euro 2.082.201,21 di cui Euro 250.000,00 sono destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia con graduatoria separata;

EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 come da ultimo modificato con Delibera di giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017;

VISTO il decreto n. 9812/LAVFORU del 14/11/2017 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle operazioni presentate nello sportello di ottobre;

VISTE le operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, presentate dal 1° ottobre al 31 ottobre 2017;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni, formalizzando le risultanze finali nel verbale del 13/12/2017, acquisito e validato;
VISTO il decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018 di approvazione, ammissione a finanziamento e prenotazione fondi delle operazioni presentate nello sportello di ottobre;
PRESO ATTO che dal citato decreto emerge che sono state presentate n. 21 operazioni di cui 1 è risultata non ammissibile alla valutazione;
CONSIDERATO che per le vie brevi è stato segnalato un errore da parte dell'operatore EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA, titolare dell'operazione non ammessa alla valutazione (F17104345002);
CONSIDERATO che, a seguito di tale segnalazione, la Commissione si è nuovamente riunita il 18 gennaio 2018 per verificare l'ammissibilità dell'operazione e ha rilevato che l'errore era dovuto ad un problema informatico;
VISTA l' appendice del 18 gennaio 2018 al verbale di valutazione del 13 dicembre 2017 dalla quale emerge che l'operazione avente cod. F17104345002 presentata dall'operatore EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA, risulta invece a tutti gli effetti ammissibile;
PRESO ATTO che anche la successiva fase di valutazione comparativa di detta operazione ha dato esito positivo e che tale valutazione determina la modifica della graduatoria approvata con il decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018;
PRESO ATTO che la nuova graduatoria delle operazioni presentate nello sportello del mese di ottobre 2017, come indicato nell'allegato 1 parte integrante, comporta l'approvazione e l'ammissione al finanziamento anche dell'operazione citata per un importo di euro 3.487,90;
CONSIDERATO che l'allegato 1, parte integrante del presente decreto, determina l'approvazione e l'ammissione a finanziamento di 18 operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi euro 103.767,70;
CONSIDERATO che l'allegato 2, parte integrante del presente decreto, rimane invariato rispetto al decreto 46/LAVFORU del 12/01/2018;
CONSIDERATO che l'allegato 3 del decreto 46/LAVFORU del 12/01/2018, sul quale l'operazione F17104345002 risultava esclusa, non compare poiché la stessa risulta ora ammessa e approvata;
VISTO che con decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018 si era già provveduto alla prenotazione di fondi per euro 100.279,80 a carico del bilancio pluriennale della Regione per l'esercizio in corso;
RITENUTO pertanto di procedere alla prenotazione dei fondi necessari per l'operazione in questione pari a Euro 3.487,90;
PRECISATO che nessuna delle operazioni presentate è destinata alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari per l'operazione in questione a carico del Bilancio regionale per l'esercizio in corso:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	523,19
3242	1.220,76
3243	1.743,95

PRECISATO che, a seguito del presente decreto, risulta una disponibilità finanziaria residua di complessivi Euro 1.865.073,89 di cui Euro 250.000 destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
RICORDATO che le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante e dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n.

2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Viste le premesse, sono approvati gli allegati 1-2 e A parte integrante che rettificano gli analoghi allegati del decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018.
2. L'allegato 1 parte integrante prevede l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 1 operazione aggiuntiva rispetto al decreto n. 46/LAVFORU del 12/01/2018, non riguardante i lavoratori dell'Alta Carnia, riferita ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi Euro 3.487,90.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del Bilancio regionale per l'esercizio in corso come di seguito specificato e come precisato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	523,19
3242	1.220,76
3243	1.743,95

4. Le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1-2 e A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 31 gennaio 2018

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QLO17PS52

FSE 2014/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI SU TEMI DELL'INNOVAZIONE - 2017 ps 52

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE INNOVATIVE DI ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO	F17104214002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	7.785,71	5.450,00	82
2	METODOLOGIE INNOVATIVE DI SOFFIAGGIO E RIEMPIMENTO	F17104214003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	7.785,71	5.450,00	82
3	PRINCIPI DI LEAN PROJECT MANAGEMENT	F17104214004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	81
4	LEAN PROJECT MANAGEMENT IN PRATICA	F17104214005	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	81
5	STRUMENTI E TECNICHE DI DIGITAL MARKETING	F17104214006	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	79
6	SISTEMI CAD PER LA PROTOTIPAZIONE RAPIDA	F17103438005	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	73
7	RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE ATTRAVERSO L'APPROCCIO LEAN	F17104345003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	7.266,60	4.359,96	72
8	STRUMENTI E METODI DI CUSTOMER CARE	F17104214001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.342,85	6.540,00	71
9	SOLUZIONI FLESSIBILI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI	F17103438001	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	71
10	ENABLING AND MANAGING OFFICE 365	F17104345002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	4.982,72	3.487,90	70
11	OTTIMIZZAZIONE DELLA METODOLOGIA LEAN	F17104345001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	6.228,40	4.359,88	70
12	TECNICHE DI VENDITA ON LINE NEL SETTORE AUTOMOTIVE - PN	F17103326001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2017	10.900,00	6.540,00	69
13	TECNOLOGIE CAM PER LA GESTIONE DI TECNOLOGIE DI PRODUZIONE AVANZATE	F17103438006	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	69
14	LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI BUDGETING E CONTROLLO DI GESTIONE	F17103326002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2017	10.900,00	6.540,00	68
15	TECNICHE DI VENDITA ON LINE NEL SETTORE AUTOMOTIVE - UD	F17103326004	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2017	10.900,00	6.540,00	68
16	IL MODELLO EVOLUTO DI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PER IL NUOVO BUSINESS AZIENDALE	F17103326003	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2017	6.228,57	4.360,00	66
17	IL RECUPERO DEGLI SCARTI E DELLE MATERIE SECONDE	F17103438003	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	65
18	RINNOVARE E GESTIRE LE PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA' AZIENDALE	F17104345004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	7.266,60	4.359,96	65

Totale con finanziamento	4.982,72	3.487,90
Totale	154.987,15	103.767,70
Totale con finanziamento	4.982,72	3.487,90
Totale	154.987,15	103.767,70

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
1420QLO17PS52	F17103438007	LA FUNZIONALIZZAZIONE DEI COMPONENTI E DELLE LAVORAZIONI PER I PRODOTTI ALIMENTARI	SYNTHESI FORMAZIONE	63
1420QLO17PS52	F17103438002	SOLUZIONI DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'INDUSTRIA	SYNTHESI FORMAZIONE	61
1420QLO17PS52	F17103438004	DA SCARTO A MATERIA IL CONCETTO DI CIRCOLARITÀ E LE POSSIBILITÀ DI AZIONE IN RETE	SYNTHESI FORMAZIONE	59

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:		CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3243	QUOTA STATO CAP 3242	QUOTA REGIONE CAP 3241
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	F17104345002	ENABLING AND MANAGING OFFICE 365		3.487,90	1.743,95	1.220,76	523,19
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**1**	**3.487,90**	**1.743,95**	**1.220,76**	**523,19**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**1**	**3.487,90**	**1.743,95**	**1.220,76**	**523,19**

18_7_1_DDS_PROG GEST_363_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 1 febbraio 2018, n. 363

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2017" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28/04/2017. Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia. Avviso di cui al decreto n. 6578/LAVFORU del 07/08/2017. Approvazione e prenotazione fondi - Operazioni presentate nello sportello del mese di novembre 2017.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 "Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente", pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 23 al BUR n. 30 del 26 luglio 2017;
VISTO il DPReg n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il "Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell'articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 27 del 05/07/2017;
VISTO il DPReg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni " Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale POR del fondo sociale Europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 20/07/2016;
VISTO il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2017", di seguito PPO 2017, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 Aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2017, con il quale è stato emanato l'Avviso per la realizzazione delle operazioni a valere sull'asse 3 -Fondo sociale europeo, Programma Operativo regionale 2014/2020, PPO2017, Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, di seguito "Avviso";
VISTO il decreto n. 9813/LAVFORU del 14/11/2017 di modifica al decreto n. 6578/LAVFORU del 7 agosto 2017;
PRECISATO che le operazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della Struttura attuatrice lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati ammontano ad Euro 2.082.201,21 di cui Euro 250.000,00 sono destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia con graduatoria separata;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015 come da ultimo modificato con Delibera di giunta regionale n. 2069 del 26 ottobre 2017;
VISTO il decreto n. 12286/LAVFORU del 18/12/2017 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice delle operazioni presentate;
VISTE le operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati su temi dell'innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell'Alta Carnia, presentate dal 1° novembre al

30 novembre 2017;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni, formalizzando le risultanze finali nel verbale del 18/01/2018, acquisito e validato;
PRESO ATTO che dal citato verbale emerge che sono state presentate n. 22 operazioni di cui 1 è stata rinunciata prima della valutazione;
PRESO ATTO che tutte le 21 operazioni ammesse sono state approvate in quanto hanno raggiunto la soglia minima di punteggio previsto pari a 65;
PRESO ATTO che la valutazione comparativa delle stesse determina la graduatoria delle operazioni approvate ed escluse di cui agli allegati 1-2 parte integrante;
CONSIDERATO che l'allegato 1 prevede l'approvazione e l'ammissione a finanziamento di 21 operazioni per complessivi Euro 117.717,89;
PRECISATO che nessuna delle operazioni presentate è destinata alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	14.060,68
3242	32.808,27
3243	46.868,94
3245	3.597,00
3246	8.393,00
3247	11.990,00

RICHIAMATO il decreto 327/LAVFORU del 31/01/2018, rettifica al decreto 46/LAVFORU sopra citato dal quale risulta una disponiblità finanziaria residua di Euro 1.865.073,89
PRECISATO che, a seguito del presente decreto, risulta una disponibilità finanziaria residua di complessivi Euro 1.747.356,00 di cui Euro 250.000 destinate alla formazione dei lavoratori dell'Alta Carnia;
RICORDATO che le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1-2 parte integrante e dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 e per l'anno 2018 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2700 del 28 dicembre 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati presentate nel mese di novembre 2017, è approvata la graduatoria delle operazioni approvate e finanziate di cui all'allegato 1 parte integrante del presente decreto.
2. L'allegato 1 prevede l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 21 operazioni, di cui nessuna riguardante i lavoratori dell'Alta Carnia, riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi Euro 117.717,89.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A parte integrante, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio regionale come di seguito specificato e come precisato

nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso Euro
3241	14.060,68
3242	32.808,27
3243	46.868,94
3245	3.597,00
3246	8.393,00
3247	11.990,00

Le operazioni devono concludersi entro 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione.

4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1-2 parte integrante e dell'allegato A parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 febbraio 2018

DE BASTIANI

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QLO17PS52

FSE 2014/2020 - RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI SU TEMI DELL'INNOVAZIONE - 2017 ps 52

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
<u>1</u>	STRUMENTI E METODI DI BUSINESS INTELLIGENCE	F17113961001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	10.900,00	6.540,00	82
<u>2</u>	SISTEMI DI PROGETTAZIONE E SENSORISTICA	F17114234002	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	82
<u>3</u>	INTRODUZIONE ALL'INDUSTRIA 4.0	F17113961004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.083,33	5.450,00	79
<u>4</u>	SOLUZIONI AVANZATE DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE IN	F17114234006	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	79
<u>5</u>	SISTEMI DI CO-PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE 3D	F17114234007	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	79
<u>6</u>	LA CREAZIONE DI VALORE PER IL CONSUMATORE NEI PRODOTTI ALIMENTARI	F17114234001	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	10.900,00	6.540,00	78
<u>7</u>	SISTEMI INNOVATIVI ED AVANZATI PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE	F17114052004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	8.720,00	4.360,00	77
<u>8</u>	TECNOLOGIE DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE - TEAM 1	F17114234003	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	10.900,00	6.540,00	77
<u>9</u>	TECNOLOGIE DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE - TEAM 2	F17114234008	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	10.900,00	6.540,00	77
<u>10</u>	STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE	F17113961002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	10.900,00	6.540,00	77
<u>11</u>	STRUMENTI DI DIGITAL CUSTOMER CARE	F17113961003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2017	9.083,33	5.450,00	77
<u>12</u>	TECNICHE AVANZATE DI PROGETTAZIONE IN AMBITO MECCANICO	F17114234005	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	76
<u>13</u>	PROTOTIPAZIONE RAPIDA E AUTOMAZIONE	F17114234010	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	76
<u>14</u>	TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE	F17114234004	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	73
<u>15</u>	MODELLAZIONE 3D DEGLI IMPIANTI	F17114052003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	9.342,00	6.539,40	71
<u>16</u>	PRATICHE E RELAZIONI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE - ED. B	F17114052002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	3.921,60	2.614,53	70
<u>17</u>	PRATICHE E RELAZIONI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE - ED. A	F17114052001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2017	3.892,80	2.615,96	70
<u>18</u>	L'INGLESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA	F17114234009	SYNTHESI FORMAZIONE	2017	9.342,86	6.540,00	70
<u>19</u>	INNOVAZIONE DI PROCESSO BROVEDANI:SISTEMI DI FABBRICAZIONE INTEGRATI-DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE	F17114032001	FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI C. DI F.P.	2017	6.976,00	3.488,00	66,5
<u>20</u>	GESTIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI INFRAGRUPPO, CON LA SUPPLY CHAIN E I MERCATI GLOBALI IN BROVEDANI	F17114032002	FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI C. DI F.P.	2017	8.720,00	4.360,00	65,5
<u>21</u>	GESTIONE AVANZATA RAPPORTI INTERNAZIONALI INFRAGRUPPO - SUPPLY CHAIN E MERCATI GLOBALI IN BROVEDANI	F17114032003	FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI C. DI F.P.	2017	8.720,00	4.360,00	65,5

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420QLO17PS52	F17114052005	INNOVAZIONE DEL PRODOTTO CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CAD/CAM	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.03.99.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:	CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3247	QUOTA STATO CAP 3246	QUOTA REGIONE CAP 3245
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	F17113961003	STRUMENTI DI DIGITAL CUSTOMER CARE	5.450,00	2.725,00	1.907,50	817,50
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	F17113961004	INTRODUZIONE ALL'INDUSTRIA 4.0	5.450,00	2.725,00	1.907,50	817,50
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	F17113961001	STRUMENTI E METODI DI BUSINESS INTELLIGENCE	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	F17113961002	STRUMENTI PER LA COMUNICAZIONE DIGITALE	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
Totali per classificazione: U.1.04.03.99.000		**Numero progetti : 4**	**23.980,00**	**11.990,00**	**8.393,00**	**3.597,00**

CLASSIFICAZIONE IV LIVELLO PIANO DEI CONTI: U.1.04.04.01.000

OPERATORE:	CODICE:	DENOMINAZIONE:	CONTRIBUTO	QUOTA UE CAP 3243	QUOTA STATO CAP 3242	QUOTA REGIONE CAP 3241
FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI C. DI F.P.	F17114032001	INNOVAZIONE DI PROCESSO BROVEDANI:SISTEMI DI FABBRICAZIONE INTEGRATI-DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE	3.488,00	1.744,00	1.220,80	523,20
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234002	SISTEMI DI PROGETTAZIONE E SENSORISTICA	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI C. DI F.P.	F17114032002	GESTIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI INFRAGRUPPO, CON LA SUPPLY CHAIN E I MERCATI GLOBALI IN BROVEDANI	4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234006	SOLUZIONI AVANZATE DI PROGETTAZIONE E PROTOTIPAZIONE IN 3D	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234007	SISTEMI DI CO-PROGETTAZIONE E MODELLAZIONE 3D	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234001	LA CREAZIONE DI VALORE PER IL CONSUMATORE NEI PRODOTTI ALIMENTARI	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	F17114052004	SISTEMI INNOVATIVI ED AVANZATI PER LA GESTIONE DELLA PRODUZIONE	4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234005	TECNICHE AVANZATE DI PROGETTAZIONE IN AMBITO MECCANICO	6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ

ALLEGATO "A"

SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234008	TECNOLOGIE DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE - TEAM 2		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	F17114052001	PRATICHE E RELAZIONI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE - ED. A		2.615,96	1.307,98	915,59	392,39
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234009	L'INGLESE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI C. DI F.P.	F17114032003	GESTIONE AVANZATA RAPPORTI INTERNAZIONALI INFRAGRUPPO - SUPPLY CHAIN E MERCATI GLOBALI IN BROVEDANI		4.360,00	2.180,00	1.526,00	654,00
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234010	PROTOTIPAZIONE RAPIDA E AUTOMAZIONE		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234004	TECNOLOGIE PER LO SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	F17114052003	MODELLAZIONE 3D DEGLI IMPIANTI		6.539,40	3.269,70	2.288,79	980,91
EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	F17114052002	PRATICHE E RELAZIONI NELL'AMBITO DELLA SALUTE MENTALE - ED. B		2.614,53	1.307,26	915,09	392,18
SYNTHESI FORMAZIONE	F17114234003	TECNOLOGIE DI PROTOTIPAZIONE VIRTUALE - TEAM 1		6.540,00	3.270,00	2.289,00	981,00
Totali per classificazione: U.1.04.04.01.000		**Numero progetti :**	**17**	**93.737,89**	**46.868,94**	**32.808,27**	**14.060,68**
Totali del provvedimento:		**Numero progetti:**	**21**	**117.717,89**	**58.858,94**	**41.201,27**	**17.657,68**

18_7_1_DGR_151_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2018, n. 151

Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018-2019. Aggiornamento della DGR 2648/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 21 della L. 59/1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTI gli artt. 137-139 del D. Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art.138 comma 1 lettera b che delega alle regioni la funzione amministrativa inerente la programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali e nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie;
VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTA la L. 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
VISTA la L. 23 febbraio 2001, n. 38 "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia";
VISTO il D. Lgs.17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della Legge n. 53/2003";
VISTO il D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei Centri Territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali in attuazione dell'art. 1 comma 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296";
VISTA la L. 2 aprile 2007, n. 40 "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica";
VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e della perequazione tributaria" convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133";
VISTO il D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 recante la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
VISTI i Regolamenti di cui ai DD.PP.RR. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89, recanti la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, degli Istituti tecnici e degli Istituti professionali, in cui sono definiti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
VISTO il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare l'art. 19 concernente la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
VISTA la L. 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012" e, in particolare l'art. 4, comma 69 che ha modificato i limiti numerici di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. 98 succitato;
VISTO il D.L. 95 del 6 luglio 2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, in legge dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 14 concernente, tra l'altro, la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011;
VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 avente per oggetto il "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali";, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2012;
VISTO il D.P.R. 7 marzo 2013 n. 52 avente per oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei";

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 18 luglio 2013 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia Giulia con riferimento all'art. 14, comma 16, del DL 95/2012;
VISTO l'art.12 del D.L. n. 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" convertito con modifiche dalla L. 128/2013;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 809 dell'8 ottobre 2015 riguardante disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua d'insegnamento sloveno e bilingue sloveno-italiano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge n. 107/2015;
VISTO il Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia prot. n.AOODRFR/1913 del 27 febbraio 2016 concernente la suddivisione del territorio regionale in 11 ambiti territoriali, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107/2015;
VISTI i testi dei decreti attuativi della legge n. 107/2015 (D. Lgs. n.ri 59-60-61-62-63-64-65-66 del 13/04/2017);
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 764 del 28 aprile 2017 che approva le "Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 - 2019";
PRESO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii., a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono state trasferite in capo alla Regione le funzioni in materia di istruzione prima esercitate dalle Province, anche per quanto concerne l'iter formativo del Piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa in FVG;
RICHIAMATA la deliberazione n. 2529 del 14 dicembre 2017, con la quale è stato aggiornato il Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2018 - 2019;
RICHIAMATA altresì la successiva deliberazione n. 2648 del 28/12/2017, con cui si è provveduto all'aggiornamento della DGR n. 2529/2017 relativamente alle offerte formative degli Istituti scolastici "Evangelista Torricelli" di Maniago, ""Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli e "Marinoni" di Udine;
CONSIDERATO che successivamente all'approvazione della DGR n. 2648/2017 si è avuta conoscenza dell'invio a mezzo P.E.C., in data 29/09/2017, da parte dell'I.S.I.S. "Fermo Solari" di Tolmezzo di una richiesta concernente l'offerta formativa della Casa Circondariale di Tolmezzo (facente parte del relativo C.P.I.A.), richiesta che per un disguido interno è pervenuta al Servizio Istruzione e Politiche Giovanili solamente in data 25/01/2018;
VALUTATA la necessità di provvedere urgentemente in merito in quanto l'Istituzione scolastica aveva presentato la sua richiesta entro il termine previsto nelle Linee di indirizzo per il dimensionamento scolastico;
ATTESA pertanto la necessità di provvedere all'aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa con l'inserimento delle nuova richiesta proveniente dall'I.S.I.S. "Solari" al fine di trasmettere con urgenza la deliberazione all'U.S.R. F.V.G. prima della chiusura del termine ministeriale per il dimensionamento scolastico a.s. 2018 - 2019 (31/01/2018);
PRESO ATTO che l'accoglimento della summenzionata richiesta da parte della Regione consente di rispondere alle nuove esigenze del territorio e dell'utenza di riferimento a cui deve corrispondere una adeguata offerta didattica delle scuole;
RAVVISATA pertanto la necessità di aggiornare gli allegati B e C della deliberazione n. 2648/2017;
VISTO l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, riportante gli aggiornamenti agli allegati B e C della deliberazione n. 2648/2017;
VISTI i nuovi allegati B e C della deliberazione 2648/2017, parti integranti della presente deliberazione, che vanno a sostituire gli allegati di cui alla deliberazione stessa;
SU PROPOSTA dell'Assessore lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'ulteriore aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 - 2019" approvato con la deliberazione n. 2529 del 14 dicembre 2017 ed aggiornato con la successiva deliberazione n. 2648 del 28 dicembre 2017, come da allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
2. Di approvare i nuovi allegati B e C, parte integrante della presente deliberazione, che vanno a sostituire gli allegati di cui alla deliberazione n. 2648 del 28 dicembre 2017;
3. Di riservarsi di assumere con successivi atti, anche a seguito di interventi normativi nazionali, ogni eventuale, ulteriore determinazione in ordine all'aggiornamento del Piano di dimensionamento regionale;

4. La presente deliberazione è trasmessa ai competenti organi ministeriali ai fini della conseguente adozione degli atti di competenza per l'anno scolastico 2018 - 2019 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

Allegato A

L'Allegato B) della DGR n. 2648/2017 contenente "Sintesi proposte per l'elaborazione dell'aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 – 2019" viene aggiornato come segue:

- Per l'Area territoriale di Udine aggiunta della riga 9, come di seguito evidenziato:

N. (1)	**ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)**	**PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)**	**MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)**	**PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)**	**RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)**	**DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)**
9	**I.S.I.S. "FERMO SOLARI" di Tolmezzo** Nota del Dirigente Scolastico dd. 29/09/2017 (su cui hanno in precedenza deliberato favorevolmente gli Organi Collegiali dell'Istituto: nello specifico Collegio dei Docenti dd. 06/03/2017 e Consiglio di Istituto n. 10 dd. 06/02/2017). (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0093061-A dd. 29/09/2017)	- Richiesta di attivazione del nuovo percorso di studi Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing o Sistemi Informativi Aziendali presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.	- La richiesta, formulata inizialmente da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Tolmezzo (cod. mecc. UDRI01402V), è stata presentata dall'Istituto "Solari" in quanto maggiormente corrispondente alle necessità di formazione espresse dalla particolare utenza di riferimento. - Il percorso richiesto sostituirebbe l'attuale indirizzo professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica presente nella sede che, dopo la trasformazione	**PARERE FAVOREVOLE** per l'attivazione del nuovo indirizzo di "Amministrazione, finanza e marketing" (IT01), articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" (ITRI) in quanto l'attivazione di tale indirizzo, peraltro richiesto anche dalla Amministrazione Penitenziaria, contribuirebbe a soddisfare maggiormente i bisogni formativi di tale realtà non incidendo comunque sulle risorse di organico disponibili.	Paragrafo n. 6 (CPIA).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** per quanto concerne l'attivazione del nuovo percorso di studi Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, per le motivazioni addotte dall'Istituto, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie. In particolare si prende favorevolmente atto che la richiesta, inizialmente formulata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Tolmezzo, è stata presentata per rispondere maggiormente alle esigenze

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			dell'Istituto in carcere di massima sicurezza, non appare in grado di dare risposte soddisfacenti alla domanda di formazione degli utenti, non più orientata verso uno sbocco di natura professionale. - L'attivazione del nuovo Settore/Indirizzo consentirebbe anche di mantenere stabile il numero di iscritti, evitando le oscillazioni registrate negli ultimi anni. - Per l'anno scolastico in corso, non potendo rispettare i tempi previsti per la richiesta di attivazione, in via sperimentale, è stata attivata una prima annualità del primo biennio, con risorse interne dell'Istituto, al fine di dare risposte alle esigenze della particolare utenza ed attualmente al percorso risultano iscritti n. 10 allievi. Rimane comunque necessario, per i prossimi anni, dare effettiva attuazione alla richiesta per			formative della particolare utenza, non più orientata verso uno sbocco di natura professionale. Infatti, l'attuale percorso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica, ad avviso dell'utenza interpellata con un questionario, è finalizzato ad un futuro inserimento lavorativo che, per gli allievi che scontano pene detentive rilevanti, non si pone come futura prospettiva. La medesima utenza ritiene più idonea l'attivazione del nuovo percorso di studi di cui sopra.

-

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			garantire che gli allievi possano sostenere gli esami di stato.			

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO B

(Sostituisce l'allegato B della DGR n. 2648 del 28 dicembre 2017)

Sintesi proposte per l'elaborazione dell'aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 – 2019

PROPOSTE E CONSIDERAZIONI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- **Area territoriale di Pordenone**

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
1	**I.S.I.S. "EVANGELISTA TORRICELLI" di MANIAGO** Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 1 dd. 27/09/2017 e deliberazione del Collegio dei docenti n. 2 dd. 27/09/2017 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0093230-A dd. 02/10/2017)	- Richiesta di attivazione della seconda sezione di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo.	- Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo è attivo presso l'Istituto dall'a.s. 2014/2015, disponendo l'Istituto di impianti e attrezzature ginnico-sportive, esperienze già realizzate in campo didattico-sportivo, professionalità già formate e coerenza con la cultura sportiva del territorio di riferimento. Ogni anno l'Istituto ha avuto la necessità di procedere ad una selezione tra le	Parere negativo ai sensi della Circolare Ministeriale sulle iscrizioni per l'a.s. 2018 – 2019, prot. n. 14659 del 13/11/2017 punto 6.2.2. A seguito degli esiti del sondaggio svolto dall'Istituto scolastico e dell'incontro avvenuto in data 22 dicembre in presenza del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, del	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa) e paragrafo n. 5 (Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei).	**PARERE FAVOREVOLE** dell'Amministrazione Regionale all'attivazione della seconda sezione di Liceo scientifico ad indirizzo sportivo richiesta dall'Istituto "Torricelli": si ritiene, infatti, che la richiesta sia conforme alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo regionali. Tuttavia, alla luce del parere negativo espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale, si è svolto recentemente un incontro tra l'Assessora all'Istruzione ed il Dirigente titolare dell'Ufficio

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			domande di iscrizione. In ragione della numerosità delle richieste, viene chiesta la possibilità di attivare una seconda sezione dell'indirizzo.	Dirigente scolastico dell'Istituto e del Sindaco del Comune di Maniago, in presenza dell'Assessore regionale, l'Ufficio scolastico regionale si riserva di valutare la possibilità di approvare l'avvio della sezione del Liceo Sportivo nei limiti dell'organico regionale.		Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia nel quale si sono concordate le seguenti modalità operative. In particolare, si è stabilito di chiedere alla scuola lo svolgimento di un sondaggio urgente sulle potenziali iscrizioni alla seconda sezione di liceo sportivo, al fine di poter riaprire un tavolo di lavoro con il medesimo Ufficio Scolastico Regionale per valutare la possibilità di avviare il percorso di studi richiesto. A seguito di esito positivo di questo percorso e tenuto conto del nuovo orientamento dell'Ufficio scolastico regionale, si procede all'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico con una nuova deliberazione di Giunta Regionale.
		- Richiesta di modifica nell'indirizzo *Produzioni industriali e artigianali* dall'articolazione *Artigianato (IPAT Prod. artigianali del territorio - curvatura IPAO Prod. industriali artigianali art. artigianato op. produzioni artigianali del territorio*	- Dall'a.s. 2014/2015 è stato attivato l'indirizzo IPAT con la classe terza, a completamento del primo biennio PIA. In questi tre anni l'Istituto ha riscontrato che le attività laboratoriali		Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE**, sulla base delle motivazioni addotte dall'Istituto che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie, per quanto riguarda la modifica nell'indirizzo *Produzioni industriali e artigianali* dall'articolazione

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
		(curvatura metalli/oreficeria)) all'articolazione *Industria (curvatura IPIE Prod. industriali artigianali art. industria (curvatura meccanica))* per le classi terze provenienti dal biennio di Produzioni Industriali e Artigianali.	che caratterizzato l'indirizzo IPAT (curvatura IPAO) sono più congruenti con l'ambito orafo e quindi non risultano pienamente allineate con le competenze richieste dal tessuto produttivo locale. Nell'attività di confronto con il Comitato tecnico scientifico è stato ribadito che le esigenze del tessuto produttivo del territorio si incontrerebbero meglio con l'indirizzo IPAG (Prod. Industriali e artigianali – artigianato). In occasione dell'Esame di Stato 2017 (il primo per l'indirizzo IPAT), i maturandi hanno affrontato un tema afferente le curvatura oreficeria, che non trova particolare riscontro (a differenza di quella in ambito metallico) nella realtà produttiva locale.	Parere favorevole in quanto non comporta variazioni di organico.		*Artigianato (IPAT Prod. artigianali del territorio - curvatura IPAO Prod. industriali artigianali art. artigianato op. produzioni artigianali del territorio (curvatura metalli/oreficeria))* all'articolazione *Industria (curvatura IPIE Prod. industriali artigianali art. industria (curvatura meccanica))* per le classi terze provenienti dal biennio di Produzioni Industriali e Artigianali.
		- Confluenza degli indirizzi dell'IPSIA *Manutenzione e Assistenza Tecnica* e *Produzioni Industriali e Artigianali* nei nuovi indirizzi previsti dal D. Lgs. n. 61/2017 (*Manutenzione e*			Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** in quanto, in base al dettato del D.Lgs. n. 61/2017, a partire dalle classi prime dell'a.s. 2018/2019 degli Istituti Professionali, i vecchi indirizzi di studio verranno

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
		Assistenza Tecnica e Industria e *Artigianato per il Made in Italy*).		Si prende atto in attesa di adeguamento da parte del M.I.U.R. dei nuovi indirizzi.		sostituiti da quelli previsti nel citato decreto legislativo (vedasi in proposito l'all. D) al presente aggiornamento del Piano di dimensionamento), rimanendo comunque in attesa dell'emanazione del decreto del M.I.U.R. previsto all'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 13/04/2017, n. 61. Invece, nelle classi dalla seconda alla quinta funzionanti nel medesimo a.s. 2018/2019 continueranno ad essere attivati gli indirizzi professionali previgenti, fino ad esaurimento.
2	**I.S.I.S. "FEDERICO FLORA" di PORDENONE** Nota del Dirigente Scolastico prot. n. 6618/C20 dd. 26/10/2017 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0101832-A dd. 26/10/2017)	- Richiesta di attivazione dell'articolazione *Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico* nell'ambito dell'indirizzo di istruzione professionale di Servizi Socio - Sanitari, già attivo presso la scuola. L'Istituto ha presentato in merito alla richiesta le seguenti precisazioni: - con pochi interventi di tipo strutturale si potrebbe riconvertire un locale in laboratorio lenti oftalmiche per l'attività ordinamentale prevista fin dal 1° anno di corso; - la scuola dispone di fondi propri	- L'Istituto ha attivo da oltre 20 anni l'indirizzo socio-sanitario ed all'interno dello stesso è possibile differenziare due articolazioni (Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico). - L'articolazione di Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico risponde ad esigenze specifiche dell'area socio-sanitaria, permettendo di sviluppare specifiche competenze	Parere favorevole in quanto non comporta variazioni di organico.	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** per l'attivazione dell'indirizzo di *Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico*, rimanendo comunque in attesa dell'emanazione del decreto del M.I.U.R. previsto all'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 13/04/2017, n. 61. Oltre alle motivazioni addotte dall'Istituto, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie, si precisa che la richiesta è conforme alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo. L'I.S.I.S. "Flora" ha infatti un numero di studenti inferiore a 1.000 (e pertanto può attivare dei

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
		per un primo, essenziale allestimento del citato laboratorio; - la scuola si può avvalere per oltre il 90% di insegnamenti già impartiti dai docenti presenti nell'Istituto.	tecniche e relazionali. - Il percorso di "Ottico" all'interno delle professioni sanitarie è particolarmente richiesto dal mercato e dal territorio di riferimento. - Al termine del quinquennio, svolto l'Esame di Stato abilitante la professione, l'inserimento nel mondo del lavoro è prossimo al 100% dei diplomati a 12 mesi dall'uscita dal circuito scolastico. - L'articolazione richiesta ha una scarsa diffusione territoriale sia in F.V.G. (ove è presente solo presso l'I.P.S.I.A. "Mattioni" di Cividale) sia in Veneto (ove è presente in provincia di Belluno, presso l'I.I.S. "Fermi" di Pieve di Cadore). - Ridotta diffusione territoriale, in caso di attivazione del percorso non si determinerebbe un'ingiustificata polverizzazione dell'offerta formativa, bensì si potrebbe garantire un miglioramento			nuovi indirizzi di studio), la domanda è ben motivata dalle richieste che provengono dal territorio e dalle possibilità di inserimento lavorativo ed inoltre, per espressa previsione dell'Istituto, è possibile riconvertire con pochi interventi di tipo strutturale un locale in laboratorio lenti oftalmiche, che verrebbe allestito in via prioritaria con fondi della scuola. Infine, il nuovo percorso di studi non si pone in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, come ben specificato dall'Istituto nella propria richiesta.

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			delle opportunità formative del F.V.G. e si potrebbe creare un'attrattiva per gli studenti del Veneto Orientale. - Collocazione di Pordenone meno decentrata rispetto ad altre ubicazioni e posta su direttrici di mobilità più accessibili. - Mancanza di altri indirizzi formativi professionali promossi dalla Regione F.V.G. nell'ambito richiesto. - Possibilità di accesso per i diplomati alle facoltà universitarie, in particolare a quelle legate alle professioni sanitarie. - L'Ufficio Scolastico V – Ambito territoriale di Pordenone – ha manifestato interesse per la questione, definendo perseguibile la proposta avanzata.			
3	**I.S.I.S. DI SACILE E BRUGNERA di SACILE** Nota del Dirigente Scolastico prot. n. 8266/2017 dd. 04/10/2017	- Soppressione dell'indirizzo professionale *Servizi Commerciali* (codice ministeriale PNRC006016) esistente presso la sede associata I.S.I.S. "G. Marchesini" di Sacile.	- Le iscrizioni negli ultimi tre anni per tale indirizzo di studi sono risultate insufficienti per poter garantire la formazione di una classe prima.	Parere favorevole in quanto non comporta variazioni di organico.	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** relativamente alla soppressione dell'indirizzo professionale *Servizi Commerciali* (codice ministeriale PNRC006016) esistente presso la sede associata I.S.I.S. "G.

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
	(ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0094346-A DD. 04/10/2017)				formativa).	Marchesini" di Sacile, in quanto per tale indirizzo l'Istituto, sulla base dei dati dell'organico di fatto per l'a.s. 2017/2018, ha solo n. 19 iscritti in quinta (mentre dalla prima alla quarta non ci sono iscrizioni). In ogni caso, ai sensi delle linee di indirizzo, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 gli indirizzi dovrebbero comunque venire soppressi dopo tre anni consecutivi di non attivazione da parte dell'istituzione scolastica, previa ricognizione elaborata dall'U.S.R. F.V.G..

➢ **Area territoriale di Trieste**

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
4	**I.T. "GRAZIA DELEDDA – MAX FABIANI" di TRIESTE** Nota del Dirigente Scolastico dd. 04/10/2017 (su cui hanno in precedenza deliberato favorevolmente gli Organi Collegiali dell'Istituto). (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0114466-A dd. 04/12/2017)	- Richiesta di attivazione del corso di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.	- La richiesta nasce dall'esigenza di poter accedere a nuove forme di progettazione recentemente emanate dal M.I.U.R. e accessibili solo ai licei scientifici opzione scienze applicate. - Le attrezzature e il parco scientifico (laboratori e classi speciali) sono uniche in provincia e consentono l'erogazione dei servizi richiesti. - Si evidenzia che il nuovo corso: • consente una migliore distribuzione della popolazione studentesca; • è coerente con i corsi già attivi presso l'Istituto (a tale proposito si sottolinea che diverse istituzioni scolastiche presenti sia in regione che sul territorio nazionale hanno l'abbinamento Liceo Scientifico	Parere negativo in quanto l'attivazione di un ulteriore punto di erogazione di tale indirizzo, peraltro già presente presso due istituzioni scolastiche della provincia di Trieste, a differenza di quanto affermato nella richiesta, paradossalmente aumenterebbe la dispersione studentesca nella Provincia di riferimento, snaturando le connotazioni tipiche dell'ITS, che deve rimanere come in effetti rimane nel settore dell'istruzione tecnica.	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	**PROPOSTA NON ACCOGLIBILE** in quanto la richiesta contrasta con la previsione contenuta nelle linee d'indirizzo regionali (paragrafo n. 4, punto n. 10) secondo cui "i nuovi indirizzi […] non devono porsi in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà limitrofe, intendendosi per realtà limitrofe quelle appartenenti al medesimo comune o a comuni contermini […]". Il medesimo indirizzo di studi liceale è infatti già presente nella città di Trieste presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" ed il Liceo Scientifico "G. Oberdan" (oltre al Liceo Scientifico con lingua d'insegnamento slovena "F. Prešeren").

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			Scienze Applicare e Istituto Tecnico Tecnologico); • riprende la storia del "Deledda" quale punto di erogazione di Liceo scientifico sperimentale, interrotta solo con la riforma Gelmini. - Necessità di offrire maggiore scelta nell'ambito provinciale anche nell'ottica di soluzione al problema dell'orientamento.			

- **Area territoriale di Udine**

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
5	**EDUCANDATO STATALE "COLLEGIO UCCELLIS" di UDINE** Nota del Dirigente Scolastico prot. n. 11811/A16 dd. 17/10/2017 (previa deliberazione del Collegio Docenti dd. 13/10/2017 e del Commissario Straordinario per il Consiglio di Istituto dd. 16/10/2017) (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0101592-A dd. 25/10/2017)	- Sostituzione della sezione di Liceo Classico Europeo con insegnamento della lingua cinese, già attiva presso l'Istituto, con una sezione di Liceo Scientifico Internazionale con opzione Cinese.	- La richiesta risulta pienamente coerente con il profilo culturale della scuola, non comporta oneri aggiuntivi per la P.A. né determina situazioni di esubero di personale né nell'immediato, né a regime (infatti, le ore di insegnamento di Lingua e letteratura tedesca non previste nel nuovo piano di studi sono pari al n.ro di ore attualmente residuali e assegnate a supplenti temporanei). Non è prevista inoltre la richiesta di nuovi spazi scolastici, in quanto il nuovo corso andrà a sostituire dall'a.s. 2018/2019, a partire dalla classe prima, la sezione ad opzione cinese già esistente al Liceo Classico Europeo. - Il corso prevede un percorso formativo fondato, oltre che sulla tradizionale area scientifica, su quella linguistica internazionale (studio dell'inglese e del	Parere favorevole condizionato alle seguenti precisazioni. L'attivazione intesa come trasformazione, potrà avvenire in forma graduale con l'attivazione di una classe prima per estendere il nuovo indirizzo nel corso del quinquennio, sostituendolo al Liceo Classico Europeo. In difetto, le due sezioni non potrebbero coesistere per carenza d'organico.	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** per la sostituzione della sezione di Liceo Classico Europeo con insegnamento della lingua cinese, già attiva presso l'Istituto, con una sezione di Liceo Scientifico Internazionale con opzione Cinese. Oltre alle motivazioni addotte dall'Istituto, che la Giunta Regionale sostiene a fa proprie, si precisa che la richiesta è conforme alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo. L'Educandato ha infatti un numero di studenti inferiore a 1.000 (e pertanto può attivare dei nuovi indirizzi di studio), la domanda è ben motivata dalle richieste che provengono dal territorio e dalle possibilità di inserimento lavorativo ed è inoltre compatibile con le strutture, le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature di cui la scuola già dispone (Classe Confucio). Infine, il nuovo percorso di studi non si pone in concorrenza con l'offerta formativa delle realtà

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			cinese, anche come lingue veicolari di alcune materie curricolari) con l'arricchimento del diritto e dell'economia. - Si sottolinea l'innovazione costituita dalla possibilità di studiare la lingua e la cultura cinese come materia curricolare, quinquennale e d'indirizzo, nel panorama mondiale contemporaneo, data la posizione strategica e primaria che la Cina occupa non solo nell'economia, ma anche nell'ambito geopolitico internazionale. - Da qualche anno, in alcuni Istituti d'Italia (Convitti di Roma, Torino, Prato e Arezzo) è stato introdotto l'insegnamento curricolare ed extracurricolare della lingua cinese nella scuola secondaria di II grado, ottenendo un elevatissimo livello di consensi e garantendo nuove e stimolanti opportunità formative e lavorative per i giovani.			limitrofe, in particolare con i Licei Scientifici presenti nella città di Udine poiché i piani di studio sono differenti. Poiché il percorso di studi richiesto non è però ancora ad ordinamento, si rimette la procedura agli Enti competenti (M.I.U.R. ed U.S.R. F.V.G.) per l'emanazione dei relativi decreti di sperimentazione. A tal proposito, si specifica che l'Assessora Regionale all'Istruzione ha inviato apposita lettera alla Ministra all'Istruzione per manifestare il sostegno alle richieste inoltrate dall'Educandato.

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			- Il nuovo percorso potrebbe anche permettere ai Cinesi di seconda generazione di mantenere e potenziare i contatti con le proprie radici linguistiche e culturali, senza essere costretti a rientrare in Cina per lo studio della lingua. - L'Educandato Uccellis fa già parte della Rete delle Istituzioni educative italiane e del Polo delle Istituzioni educative statali per la diffusione della Lingua e della Cultura cinese; inoltre presso l'Istituto ha sede la Classe Confucio, direttamente collegata con l'Istituto Confucio e con l'Università Cà Foscari di Venezia, a sua volta sostenuta da Hanban (Ufficio centrale per la diffusione della Lingua e della Cultura Cinese nel mondo).			
		- Internazionalizzazione delle classi con Lingua cinese curricolare già attive al Liceo Classico Europeo.	- Con questa richiesta l'Istituto intende valorizzare ciò che è già presente in una delle sezioni del Liceo classico europeo, ovvero la		Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** relativamente all' internazionalizzazione delle classi con Lingua cinese curricolare già attive al Liceo Classico Europeo,

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			Lingua cinese come curricolare. Attualmente infatti per gli allievi, a fronte di un impegno di studio significativo, non è previsto un riconoscimento al termine del loro percorso liceale. Si chiede pertanto la presenza all'esame di Stato della prova di Lingua cinese (terza prova dell'a.s. 2018/2019). - Viene ribadito che anche questa richiesta non comporta oneri aggiuntivi o richiesta di nuovi spazi scolastici, in quanto l'internazionalizzazione viene richiesta per classi già esistenti e comunque fino ad esaurimento.		formativa).	per le motivazioni esplicitate dalla scuola, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie. Tuttavia, anche in questo caso, la competenza appartiene alla sfera di altri Enti (M.I.U.R. e U.S.R. F.V.G.), ai quali verrà inviata apposita istanza. A tal proposito, si specifica che l'Assessora Regionale all'Istruzione ha inviato apposita lettera alla Ministra all'Istruzione per manifestare il sostegno alle richieste inoltrate dall'Educandato.
6	**I.S.I.S. "MAGRINI MARCHETTI" di GEMONA DEL FRIULI** Deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 3 dd. 13/09/2017 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0090994-A dd. 25/09/2017)	- Implementazione dell'offerta formativa mediante l'istituzione di una sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico dell'Istituto.	- Attuale disponibilità e adeguatezza di impianti sportivi in area circostante l'Istituto ed in parte già utilizzati dagli studenti iscritti. - Sviluppo negli anni di molteplici attività in ambito didattico e sportivo (in particolare, creazione di	Parere negativo in quanto comporterebbe un aumento dell'organico regionale e quindi un aggravio di spesa (vedasi C.M. prot. n. 21315 del 15/05/2017 sull'organico di diritto 2017 - 2018). A seguito dell'incontro	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa) e paragrafo n. 5 (Percorsi delle sezioni ad indirizzo sportivo	**ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA** di implementazione dell'offerta formativa mediante l'istituzione di una sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico dell'Istituto in quanto si ritiene che la richiesta rispetti le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo. Tuttavia, alla luce del parere

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			diversi gruppi sportivi scolastici con attività extracurricolare in svariate discipline sportive). - Presenza di professionalità con docenti titolari di incarico a tempo indeterminato in possesso di abilitazioni sportive federali. - Gemona è sede del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell'Università di Udine ed ha promosso una serie di azioni per caratterizzarsi come "Città dello Sport e del Benstare". L'istituto si avvale inoltre del partenariato di associazioni sportive locali. - Presenza di n. 8 docenti nell'organico dell'autonomia comprendenti parte degli insegnamenti previsti nella sezione sportiva nel sistema dei licei. - La Provincia di Udine ha espresso parere favorevole all'ampliamento dell'offerta formativa nei propri Piani di dimensionamento scolastico aa.ss. 2016/2017	avvenuto in data 22 dicembre in presenza del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, del Dirigente scolastico dell'Istituto, del Direttore SGA e del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, in presenza dell'Assessore regionale, l'Ufficio scolastico regionale si riserva di valutare la possibilità di approvare l'avvio della sezione del Liceo Sportivo nei limiti dell'organico regionale.	nel sistema dei licei).	negativo espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale per quanto concerne l'organico, si è svolto recentemente un incontro tra l'Assessora all'Istruzione ed il Dirigente titolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia nel quale si è concordato di procedere all'immediata costituzione di un tavolo di lavoro aperto al territorio dell'ex provincia di Udine per valutare la possibilità di avviare il percorso di studi richiesto. A seguito di esito positivo di questo percorso e tenuto conto del nuovo orientamento dell'Ufficio scolastico regionale, si procede all'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico con una nuova deliberazione di Giunta Regionale.

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			e 2017/2018. - Non vengono richiesti nuovi spazi scolastici né sono previsti ulteriori oneri a carico dell'ente proprietario dei locali.			
7	**I.S.I.S. "ARTURO MALIGNANI" di UDINE** Nota del Dirigente Scolastico dd. 30/09/2017 (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0097481-A dd. 13/10/2017)	- Richiesta di deroga per il superamento del limite dimensionale massimo (n. 1.400 studenti) previsto nelle linee di indirizzo regionali.	- L'Istituto dispone presso la sede centrale di Udine di circa n. 50 laboratori e aule speciali per una superficie di circa 9.000 mq. Tali laboratori, costantemente aggiornati nelle dotazioni e soggetti ad assidua manutenzione, non sono di esclusivo utilizzo di un unico indirizzo di studio dell'istituto tecnico e di un'unica tipologia di percorso scolastico. - All'interno dell'Istituto sono presenti specifiche e peculiari professionalità sia tra i docenti che tra il personale A.T.A.. - La compresenza di tipologie di corsi di studio ed indirizzi diversi ha permesso la costituzione di una solida tradizione di progetti sperimentali di scienze applicate, in	Parere favorevole in considerazione delle particolari caratteristiche dell'Istituzione scolastica.	Paragrafo n. 3, lett. a (Dimensioni delle autonomie scolastiche).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** per quanto concerne la concessione della deroga per il superamento del limite dimensionale massimo (n. 1.400 studenti), per le motivazioni addotte dall'Istituto, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie.

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			collaborazione con aziende del territorio. - L'Istituto ha annesso il Laboratorio Prove e Materiali, riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e Lavori Pubblici che fornisce lavoro conto terzi nel settore delle prove su acciai, calcestruzzo e biciclette e che costituisce un contesto unico per l'approfondimento didattico di tematiche sviluppate nell'ambito dei percorsi di studio della scuola. - Un dimensionamento dell'Istituto al numero di n. 1.400 studenti comporterebbe: • un incremento delle spese per il personale da assegnare ai laboratori anche del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate presso altra sede e contemporaneo sottoutilizzo/creazione di personale soprannumerario tra il personale già in servizio			

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			presso l'Istituto; • la necessità di sostenere spese per investimenti per la creazione di laboratori presso altra sede e contemporaneo sottoutilizzo dei laboratori già esistenti; • la possibilità di perdita di efficacia formativa.			
		- Mantenimento in funzione della sede staccata di S. Giovanni al Natisone, anche se, per ora, non è stato possibile formare una classe di triennio.	- La sede di S. Giovanni (I.T. ad indirizzo *Meccanica, Meccatronica ed Energia*, articolazione *Meccanica e Meccatronica*, opzione *Tecnologie del legno* e I.P. – *arredo e interni*) è stata aggregata all'I.S.I.S. Malignani di Udine il 1° settembre 2013 su esplicita richiesta del territorio. Nelle sue aule sono ospitate due classi del biennio dell'Istituto Tecnico che poi sfoceranno nel triennio dell'indirizzo di *Meccanica, Meccatronica ed Energia*, opzione *Tecnologie del legno*, oltre alle classi dell'Istituto Professionale. Questo ha consentito di	Parere favorevole in considerazione delle particolari esigenze del territorio e in quanto non comporta variazioni di organico.	Paragrafo n. 3, lett. b (Punti di erogazione del servizio).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** per quanto concerne il mantenimento in funzione della sede staccata di S. Giovanni al Natisone, sostenendo e facendo proprie le motivazioni addotte dall'Istituto.

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			decentrare nella sede locale una parte degli iscritti, provenienti dalla zona intorno a San Giovanni. - Il percorso di affermazione di questa nuova curvatura è in corso di sviluppo e non ha consentito, per ora, di formare una classe di triennio, ma il confronto con la realtà imprenditoriale del territorio conferma l'opportunità che il percorso diventi effettivo nei prossimi anni.			
8	**I.T. "GIAN GIACOMO MARINONI" di UDINE** Nota del Dirigente Scolastico dd. 28/09/2017 (su cui hanno espresso parere favorevole sia il Collegio dei Docenti in data 11/07/2017 sia il Consiglio di Istituto in data 29/08/2017) (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0092675-A dd. 29/09/2017)	- Ampliamento dell'offerta formativa mediante l'istituzione di un corso serale per l'indirizzo Grafica e Comunicazione.	- L'indirizzo di Grafica e Comunicazione è presente all'interno dell'Istituto (corsi diurni) dall'a.s. 2014/2015; l'attivazione è stata una scelta opportuna, gradita dall'utenza, che ha visto un positivo riscontro nel numero degli iscritti. L'attivazione di un corso serale dell'indirizzo risponde all'obiettivo di dare concreta possibilità a chi esce da corsi con qualifica professionale nel settore, di	Parere negativo in quanto dall'Istituzione scolastica non è stato fatto un sondaggio delle iscrizioni al corso serale e quindi non è possibile valutare il fabbisogno di organico. A seguito degli esiti del sondaggio svolto dall'Istituto scolastico e dell'incontro avvenuto in data 22 dicembre in presenza del Dirigente titolare dell'Ufficio	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa) e paragrafo n. 6 (C.P.I.A.).	**PARERE FAVOREVOLE** dell'Amministrazione Regionale all'attivazione di un corso serale presso l'Istituto "Marinoni" per l'indirizzo Grafica e Comunicazione: si ritiene, infatti, che la richiesta sia conforme alle indicazioni contenute nelle linee di indirizzo. Tuttavia, alla luce del parere negativo espresso dall'Ufficio Scolastico Regionale, si è svolto recentemente un incontro tra l'Assessora all'Istruzione ed il Dirigente titolare dell'Ufficio

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			proseguire e completare la propria formazione in un istituto tecnico, di implementare la possibilità di scelta dei corsi serali e di aumentare il numero di studenti che si iscrivono ai corsi di Istruzione per gli Adulti. La richiesta non incide in alcun modo con il piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature.	scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, del Dirigente scolastico dell'Istituto in presenza dell'Assessore regionale, l'Ufficio scolastico regionale si riserva di valutare la possibilità di approvare l'avvio del nuovo corso serale nei limiti dell'organico regionale.		Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia nel quale si sono concordate le seguenti modalità operative. In particolare, si è stabilito di chiedere alla scuola lo svolgimento di un sondaggio urgente sulle potenziali iscrizioni al percorso serale di cui sopra, al fine di poter riaprire un tavolo di lavoro con il medesimo Ufficio Scolastico Regionale per valutare la possibilità di avviare l'indirizzo di studi richiesto. A seguito di esito positivo di questo percorso e tenuto conto del nuovo orientamento dell'Ufficio scolastico regionale, si procede all'aggiornamento del Piano di dimensionamento scolastico con una nuova deliberazione di Giunta Regionale. **PROPOSTA NON VALUTABILE** per quanto concerne l'attivazione dei due percorsi di istruzione professionale, in quanto l'Istituto ha solo formulato un auspicio e non una vera e propria richiesta da poter ponderare. Tuttavia, la Regione manifesta la
		- Auspicio che nelle prossime, future scelte politiche in tema di dimensionamento della rete scolastica si tenga conto della proposta di attivazione dei nuovi percorsi di istruzione professionale: a) *Gestione delle acque e risanamento ambientale* e b) *Servizi*	- Intercettare in modo più efficace gli interessi e le richieste degli studenti del bacino di utenza ed offrire loro una più ampia gamma di risposte formative per dare nuovo stimolo ed incentivare un settore che		Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
		culturali e dello spettacolo (D. Lgs. n. 61 dd. 13/04/2017).	sta vivendo un momento di crisi prolungata ma che può diventare strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio. - Intercettare in modo più dettagliato gli interessi e le richieste degli studenti ed offrire una più ampia gamma di risposte formative in questo settore, già parzialmente presente nell'indirizzo di Grafica e Comunicazione. - Incidere sul fenomeno della dispersione scolastica per ridurlo in modo significativo e recuperare nel contesto scolastico quei giovani che cercano un rapido inserimento lavorativo, facendo acquisire loro competenze direttamente ed immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.			disponibilità a valutare in futuro un ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto "Marinoni", anche relativamente all'attivazione di nuovi indirizzi di studio professionali, rimanendo comunque in attesa dell'emanazione del decreto del M.I.U.R. previsto all'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 13/04/2017, n. 61.
		- Configurazione dell'Istituto come punto di riferimento unico nell'ambito delle discipline legate all'attività antropica di lettura, modifica e monitoraggio del territorio e dell'ambiente e far	- Questa scelta potrebbe assicurare continuità e stabilità nel tempo all'organizzazione scolastica e all'offerta formativa della scuola, favorendo una	Parere negativo.	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	- **PROPOSTA NON PERTINENTE** in quanto esula dalle tematiche rientranti nell'ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa.

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
		convergere sull'Istituto le risorse economiche e umane nel settore delle costruzioni, dell'ambiente e del territorio, altrimenti disperse altrove.	razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili. La valorizzazione del patrimonio scolastico esistente sarebbe comunque garantita da diverse forme di coordinamento e collaborazione sia tra le istituzioni scolastiche interessate, sia con gli altri attori socio-economici del territorio.			L'Istituto scolastico, infatti, non chiede l'attivazione o l'eliminazione di indirizzi formativi, bensì di far divenire l'Istituto punto di riferimento unico nelle discipline attinenti l'ambiente ed il territorio.
		- Confluenza nell'Istituto di tutta l'utenza del Comune di Udine relativamente alle articolazioni ed opzioni dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.	- Oltre alle motivazioni di cui al punto precedente, questa scelta permetterebbe un aumento del numero degli studenti dell'Istituto e di conseguenza una maggiore stabilità della sua autonomia.	Parere negativo.	Paragrafo n. 4 (Indirizzi e criteri per la programmazione dell'offerta formativa).	- **PROPOSTA NON PERTINENTE** in quanto esula dalle tematiche rientranti nell'ambito del Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa. L'Istituto scolastico, infatti, non chiede l'attivazione o l'eliminazione di indirizzi formativi, bensì di far confluire su di esso la popolazione scolastica dell'udinese interessata ad un certo percorso di studi. Alla Regione viene chiesto in sostanza di intervenire su scelte (la decisione di quale scuola frequentare) che appartengono alla sfera personale degli studenti

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
						e delle loro famiglie.
9	**I.S.I.S. "FERMO SOLARI" di Tolmezzo** Nota del Dirigente Scolastico dd. 29/09/2017 (su cui hanno in precedenza deliberato favorevolmente gli Organi Collegiali dell'Istituto: nello specifico Collegio dei Docenti dd. 06/03/2017 e Consiglio di Istituto n. 10 dd. 06/02/2017). (ns. prot. n. LAVFORU-GEN-2017-0093061-A dd. 29/09/2017)	- Richiesta di attivazione del nuovo percorso di studi Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing o Sistemi Informativi Aziendali presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.	- La richiesta, formulata inizialmente da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Tolmezzo (cod. mecc. UDRI01402V), è stata presentata dall'Istituto "Solari" in quanto maggiormente corrispondente alle necessità di formazione espresse dalla particolare utenza di riferimento. - Il percorso richiesto sostituirebbe l'attuale indirizzo professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica presente nella sede che, dopo la trasformazione dell'Istituto in carcere di massima sicurezza, non appare in grado di dare risposte soddisfacenti alla domanda di formazione degli utenti, non più orientata verso uno sbocco di natura professionale. - L'attivazione del nuovo	**PARERE FAVOREVOLE** per l'attivazione del nuovo indirizzo di "Amministrazione, finanza e marketing" (IT01), articolazione "Relazioni internazionali per il marketing" (ITRI) in quanto l'attivazione di tale indirizzo, peraltro richiesto anche dalla Amministrazione Penitenziaria, contribuirebbe a soddisfare maggiormente i bisogni formativi di tale realtà non incidendo comunque sulle risorse di organico disponibili.	Paragrafo n. 6 (CPIA).	**PROPOSTA ACCOGLIBILE** per quanto concerne l'attivazione del nuovo percorso di studi Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, per le motivazioni addotte dall'Istituto, che la Giunta Regionale sostiene e fa proprie. In particolare si prende favorevolmente atto che la richiesta, inizialmente formulata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Casa Circondariale di Tolmezzo, è stata presentata per rispondere maggiormente alle esigenze formative della particolare utenza, non più orientata verso uno sbocco di natura professionale. Infatti, l'attuale percorso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica, ad avviso dell'utenza interpellata con un questionario, è finalizzato ad un futuro

N. (1)	ISTITUTO PROPONENTE E NR. DEL PROVVEDIMENTO (2)	PROPOSTE E CONSIDERAZIONI PRESENTATE (3)	MOTIVAZIONI ADDOTTE A SOSTEGNO DELLE PROPOSTE E DELLE CONSIDERAZIONI PRESENTATE (4)	PARERE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (5)	RIFERIMENTI NELLE LINEE D'INDIRIZZO APPROVATE CON DGR N. 764 DEL 28 APRILE 2017 (6)	DETERMINAZIONI DELLA DGR (7)
			Settore/Indirizzo consentirebbe anche di mantenere stabile il numero di iscritti, evitando le oscillazioni registrate negli ultimi anni. - Per l'anno scolastico in corso, non potendo rispettare i tempi previsti per la richiesta di attivazione, in via sperimentale, è stata attivata una prima annualità del primo biennio, con risorse interne dell'Istituto, al fine di dare risposte alle esigenze della particolare utenza ed attualmente al percorso risultano iscritti n. 10 allievi. Rimane comunque necessario, per i prossimi anni, dare effettiva attuazione alla richiesta per garantire che gli allievi possano sostenere gli esami di stato.			inserimento lavorativo che, per gli allievi che scontano pene detentive rilevanti, non si pone come futura prospettiva. La medesima utenza ritiene più idonea l'attivazione del nuovo percorso di studi di cui sopra.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

ALLEGATO C

(Sostituisce l'allegato C della DGR n. 2648 del 28 dicembre 2017)

Aggiornamento del Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2018 – 2019

– **<u>Autonomie scolastiche e punti di erogazione del servizio scolastico</u>**

Area Territoriale	**Aggiornamento**
Pordenone	– Chiusura del punto di erogazione del servizio presso la scuola dell'infanzia di Via San Vito (di competenza dell'**Istituto Comprensivo di Rorai Cappuccini**).

– **<u>Programmazione dell'offerta formativa</u>**

Area Territoriale	**Aggiornamento**
Pordenone	– Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Evangelista Torricelli" di Maniago** prevedendo: a) la modifica nell'indirizzo Produzioni industriali e artigianali dall'articolazione Artigianato (*IPAT Prod. artigianali del territorio - curvatura IPAO Prod. industriali artigianali art. artigianato op. produzioni artigianali del territorio (curvatura metalli/oreficeria)*) all'articolazione Industria (*curvatura IPIE Prod. industriali artigianali art. industria (curvatura meccanica)*) per le classi terze provenienti dal biennio di Produzioni Industriali e artigianali. b) l'attivazione della seconda sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico**.** – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Federico Flora" di Pordenone** prevedendo l'attivazione dell'articolazione *Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico* nell'ambito dell'indirizzo di istruzione professionale di Servizio Socio-Sanitari, già attivo presso la scuola. – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. di Sacile e Brugnera di Sacile** prevedendo la soppressione dell'indirizzo professionale *Servizi Commerciali* (codice ministeriale PNRC006016), esistente presso la sede associata I.S.I.S. "G. Marchesini" di Sacile.
Udine	– Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**Educandato Statale "Collegio Uccellis" di Udine** prevedendo la sostituzione della sezione di Liceo Classico Europeo con insegnamento della lingua cinese, già attiva presso l'Istituto, con una sezione di Liceo Scientifico Internazionale con opzione Cinese. – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**Educandato Statale "Collegio Uccellis" di Udine** prevedendo l'internazionalizzazione delle classi con Lingua cinese curricolare già attive al Liceo Classico Europeo. – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Magrini Marchetti" di Gemona del Friuli** prevedendo l'istituzione di una sezione ad indirizzo sportivo presso il Liceo Scientifico. – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.T. "Gian Giacomo Marinoni" di Udine** prevedendo l'istituzione di un corso serale per l'indirizzo Grafica e Comunicazione. – Aggiornamento della programmazione dell'offerta formativa dell'**I.S.I.S. "Fermo Solari"** di Tolmezzo prevedendo l'attivazione del nuovo percorso di studi Settore Economico, Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, Articolazione Relazioni Internazionali per il Marketing presso la Casa Circondariale di Tolmezzo.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: DI BLAS

18_7_1_ADC_AMB ENERPN AZ AGR PAGURA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR 11.4.2017, n. 077/Pres.

La Ditta AZIENDA AGRICOLA PAGURA ANTONIO, con sede in Via Sacconassi, 12 - 33080 Zoppola (PN), ha chiesto in data 21/06/2016, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,48 mediante la seguente opera di presa:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
ZOPPOLA	5	97	48 l/s	IRRIGUO AGRICOLO

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Via Oberdan 18 - 33170 Pordenone (PN), per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno 17 Marzo 2018 e pertanto fino al giorno 31 Marzo 2018, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Zoppola per trenta giorni con decorrenza dal MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 7/2000, potranno essere presentate presso il Servizio gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Via Oberdan n. 18 - 33170 Pordenone (PN) entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblica visione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 21/06/2016, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 1 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_7_1_ADC_AMB ENERPN CASONATO SAS_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3.7.2002, n. 16, art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11 e DPR 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Casonato Sas.

La Ditta CASONATO SERVIZI IMMOBILIARI S.A.S. DI MORO SANDRA & C., con sede in Piazza della Vittoria 35/8 - 33084 Cordenons (PN), ha chiesto in data 03/02/2016, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,0114 mediante la seguente opera di presa:

Comune	Foglio	Mappale	Portata media	Uso
ZOPPOLA	28	120	1,14 l/s	POTABILE

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Via Oberdan 18 - 33170 Pordenone (PN), per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno 17 Marzo 2018 e pertanto fino al giorno 31 Marzo 2018, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio del Comune di Zoppola per trenta giorni con decorrenza

dal MERCOLEDì 14 FEBBRAIO.
Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all' art. 16 della L.R. 7/2000, potranno essere presentate presso il Servizio gestione risorse idriche - Sede di Pordenone, Via Oberdan n. 18 - 33170 Pordenone (PN) entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblica visione.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 03 Maggio 2018, con ritrovo alle ore 09:30 presso la sede della Ditta, in Piazza della Vittoria n. 35/8 nel Comune di Cordenons.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di P.O. P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 03/02/2016, data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 1 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_7_1_ADC_AMB ENERPN DITTE VARIE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 36/AMB , emesso in data 10.01.2018, è stato assentito alla Unione Territoriale Intercomunale del Noncello (PN/IPD/873/2) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 13.09.2022, moduli massimi 0,05 (pari a l/sec. 5,00) d'acqua per uso potabile da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (PN) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 32, mappale 193, a servizio dell'istituto scolastico "Le Filandiere", assentito all'Amministrazione provinciale di Pordenone con decreto n. AMB/929/PN/IPD/461 dd. 28.11.2001.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 313/AMB , emesso in data 26.01.2018, è stato assentito alla ditta PIGHIN ADRIANO (PN/RIC/1819/2) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,26 (pari a l/sec. 26,00) d'acqua per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune di Zoppola (PN) mediante due pozzi presenti, rispettivamente, sul terreno censito al foglio62, mappale 155, e sul terreno censito al foglio 11, mappale 380, assentito a Lazzer Rosalia con decreto n. LL.PP./445/IPD VARIE dd. 09.05.2005.

Pordenone, 30 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

18_7_1_ADC_AMB ENERPN FORNASIER DARIO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Fornasier Dario.

La Ditta FORNASIER DARIO, con sede in Via Tramontina, 18 - 33095 San Giorgio della Richinvelda (PN), ha chiesto in data 29/01/2018, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,433 mediante la seguente opera di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Cordovado	Fg. 12 Pcn. 29			0,21	43,3	irrigazione colture

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 30 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_7_1_ADC_AMB ENERPN PIN LUCA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Pin Luca.

La Ditta PIN LUCA, con sede in Via Prata, 2/A - 33082 Azzano Decimo (PN), ha chiesto in data 18/01/2018, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,0333 mediante la seguente opera di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	Comune	Localizzazione	Denominazione	Min	Med	Max	Uso specifico
Pz1	Azzano Decimo	Fg. 29 Pcn. 170			0,78	3,33	irrigazione colture

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 30 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_7_1_ADC_AMB ENERPN PIN SIMONE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 43 della LR 29.4.2015, n. 11, e DPReg. 11.4.2017, n. 077/Pres. Concessione derivazione d'acqua ditta Pin Simone.

La Ditta PIN SIMONE, con sede in Via Prata, 2/A - 33082 Azzano Decimo (PN), ha chiesto in data 18/01/2018, la concessione per derivare acqua nella misura massima di moduli 0,0333 mediante la seguente opera di presa:

				Portate (l/s)			
Presa	**Comune**	**Localizzazione**	**Denominazione**	**Min**	**Med**	**Max**	**Uso specifico**
Pz1	Azzano Decimo	Fg. 24 Pcn. 300			1,03	3,33	irrigazione colture

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell'art. 43, comma 8, della LR 11/2015 la domanda ed il progetto saranno successivamente pubblicati, assieme alle eventuali istanze concorrenti e con i relativi progetti, sul sito istituzionale della Regione, sezione bandi e avvisi, per un periodo non superiore a venti giorni.
In quella sede saranno anche fissati i termini per la presentazione di eventuali osservazioni.
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D.P.Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la visita locale d'istruttoria non verrà effettuata.
L'Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa p. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon, Responsabile dell'istruttoria tecnica è la geom. Elisabetta Candussi.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 d.d. 21/06/2013 il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 30 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

18_7_1_ADC_RIS AGR ELENCO TECNICI ESPERTI OLII DI OLIVA_1_TESTO

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agro alimentare - Udine

Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di olii di oliva vergini ed extravergini alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi della legge n. 313/1998 e della DGR 3432/1999.

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

Progressivo elenco	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	CAP	Comune	Provincia	Decreto iscrizione	Data decreto iscrizione	Data decreto cancellazione	CAPO PANEL
1	KOPRIVNJAK	OLIVERA	POLA (CROAZIA)	20/05/1965	VIA UMAGO, 20/4	33100	UDINE	UD	459	18/06/1998		
2	BERNARDIS	ENEA	CASTIONS DI STRADA (UD)	11/12/1948	VIA UDINE, 7	33050	CASTIONS DI STRADA	UD	346	30/05/2000		
3	BRESSA	FRANCESCA	CODROIPO (UD)	29/09/1965	VIA TRIESTE, 7	33033	CODROIPO	UD	347	30/05/2000		
4	LICIT	LORIS	PADOVA (PD)	28/12/1962	VIA BATTISTI, 14/A	33039	SEDEGLIANO	UD	348	30/05/2000		
5	MAIFRENI	MICHELA	PALMANOVA (UD)	18/08/1965	VIA MAZZUCATO, 8	33100	UDINE	UD	349	30/05/2000		
6	MANSUTTI	DIEGO	UDINE (UD)	15/07/1943	VIA S.AGNESE, 55	33010	REANA DEL ROJALE	UD	350	30/05/2000		
7	MARINO	MARILENA	UDINE (UD)	03/01/1967	VIA MAZZUCATO, 8	33100	UDINE	UD	351	30/05/2000		
8	NARDINI	RENATO	CODROIPO (UD)	04/02/1950	VIA MONFALCONE, 8/A	33100	UDINE	UD	352	30/05/2000		
9	PIUSSI	DANIELA	UDINE (UD)	10/02/1969	VIA CADORNA, 4	33018	TARVISIO	UD	353	30/05/2000		
10	SIGNORA	GERMANA	UDINE (UD)	09/07/1939	VIA SAISERA, 53	33010	MALBORGHETTO-VALBRUNA	UD	354	30/05/2000		
11	STEFANELLI	ACHILLE	BOLOGNA (BO)	03/07/1928	VIA S. ROCCO, 27 - FRAZIONE CAMPEGLIO	33040	FAEDIS	UD	355	30/05/2000		
12	TARNOLD	PIERO	UDINE (UD)	02/05/1947	VIA MUNICIPIO, 20	33010	REANA DEL ROJALE	UD	356	30/05/2000		
13	TURRI	LAURA	VERONA (VR)	14/10/1959	VIA RISTORI, 30	33047	REMANZACCO	UD	357	30/05/2000		
14	VERZIN	SERENA	UDINE (UD)	04/11/1963	VIA GORTANI, 2/B	33100	UDINE	UD	358	30/05/2000		
15	ZAMARIAN	SANDRA	UDINE (UD)	02/12/1962	VIA AMPEZZO, 12	33100	UDINE	UD	359	30/05/2000		
16	CANDRIELLO	ALESSANDRO	UDINE (UD)	03/01/1951	VIALE VENEZIA, 327	33100	UDINE	UD	360	30/05/2000		
17	SARTOR	LUCA	PORDENONE (PN)	11/06/1967	VIA LEOPARDI, 11	33080	PORCIA	PN	361	30/05/2000		
18	PICCOTTI	LORIS	BASILIANO (UD)	16/09/1950	VIA FORMENTINI, 50 - FRAZIONE PESCINCANNA	33080	FIUME VENETO	PN	362	30/05/2000		
19	SFREDDO	ALESSANDRO	PORDENONE (PN)	15/06/1967	VIA S. FLOREANO, 16	33043	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	363	30/05/2000		
20	STAREC	DANIELE	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	20/02/1937	LOC. BAGNOLI DELLA ROSANDRA, 375	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	364	30/05/2000		
21	RUNCIO	ROSA	LATISANA (UD)	04/09/1969	VIA CODROIPO, 57/2	33033	CODROIPO	UD	461	20/06/2000		
22	MORET	SABRINA	ZURIGO (CH)	05/06/1964	VIA BATTISTI, 15	31015	CONEGLIANO	TV	462	20/06/2000		
23	INNOCENTE	NADIA	SPILIMBERGO (PN)	20/09/1967	VIA XXV APRILE, 14	33097	SPILIMBERGO	PN	463	20/06/2000		
24	BOSCHELLE	ORNELLA	UDINE (UD)	06/01/1959	VIA DEL GELSO, 15	33100	UDINE	UD	666	26/07/2000		
25	MARTELOSSI	MAURO	POZZUOLO DEL FRIULI (UD)	05/09/1958	VIA I MAGGIO, 21 - BASALDELLA	33030	CAMPOFORMIDO	UD	1597	30/11/2000		
26	STEPAN	KARMEN	CAPODISTRIA (SLO)	10/07/1968	LOC. CARESANA 81/A	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1023	28/10/2002		
27	PAROVEL	EURO	TRIESTE (TS)	16/09/1968	LOC. CARESANA 81/A	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	1024	28/10/2002		
28	DEGENHARDT	GIOVANNI	FIUME (CROAZIA)	16/07/1949	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 20	34077	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	1777	30/12/2002		
29	CERNIZ	FRANCO	TRIESTE (TS)	16/01/1963	VIA DEL RONCHETO, 24	34100	TRIESTE	TS	1800	31/12/2002		
30	AFFATATI	FULVIO	UDINE (UD)	01/09/1954	VIA G. GALATTI, 8	34100	TRIESTE	TS	1799	31/12/2002		
31	GLAVINA	DANJEL	TRIESTE (TS)	02/01/1977	LOC. S. ANTONIO IN BOSCO, 150	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	65	24/02/2003		
32	RADOVICH	FRANCO	DUINO AURISINA	01/09/1954	VIA AURISINA CAVE 78/a	34013	DUINO AURISINA	TS	66	24/02/2003		
33	MAHNIC	ALEKSEJ	TRIESTE (TS)	17/11/1970	LOC. DOLINA, 13/b	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	67	24/02/2003		
34	KOCJANCIC	RADO	TRIESTE (TS)	26/10/1976	LOC. CROGOLE, 11	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	68	24/02/2003		
35	FIOR ROSSO	GIOACCHINO	PALMA DI MONTECHIARO (AG)	19/07/1956	LOC. PREBENICO, 61	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	69	24/02/2003		
36	MARTINI	MARIO	PIRANO (EE)	16/01/1941	LOC. SISTIANA, 26/C	34013	DUINO AURISINA	TS	70	24/02/2003		
37	PELLIZON	PIERO	MUGGIA (TS)	04/11/1936	LOC. VISOGLIANO, 14/E/1	34013	DUINO AURISINA	TS	71	24/02/2003		
38	PERCOVIC	GIORGIO	TRIESTE (TS)	10/11/1949	VIA DE ALMERIGOTTI, 61	34100	TRIESTE	TS	72	24/02/2003		
39	PARMEGIANI	PAOLO	TRIESTE (TS)	19/06/1961	VIA E. FONDA, 10	34100	TRIESTE	TS	73	24/02/2003		
40	ZERIALI	MIRAN	TRIESTE (TS)	27/03/1957	LOC. S. ANTONIO IN BOSCO, 7	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	74	24/02/2003		
41	ZERJAL	EDVIN	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	12/05/1948	LOC. S. ANTONIO IN BOSCO, 35	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	75	24/02/2003		
42	PELLEGRINI	VALENTINA	OSOPPO (UD)	08/01/1945	STRADA DI FIUME, 174	34100	TRIESTE	TS	76	24/02/2003		
43	PISTRINI	GIANNI	TRIESTE (TS)	14/10/1959	VIA LAGHI, 5	34100	TRIESTE	TS	635	27/06/2003		
44	ROCE	CARMEN	POLA	13/09/1957	VIA TARTINI, 14	34074	MONFALCONE	GO	636	27/06/2003		
45	MUSUMARRA	DOMENICO	MONFALCONE (GO)	18/04/1956	VIA ALFIERI, 4	34100	TRIESTE	TS	637	27/06/2003		
46	NESICH	SERGIO	MILANO (MI)	07/02/1959	VIA DELLE CAMPANELLE, 56	34100	TRIESTE	TS	39	30/12/2003		
47	MARCELLI	VINCENZO	VENAROTTA (AP)	27/11/1950	VIA GARIBALDI, 4	33080	ZOPPOLA	PN	33	29/12/2003		
48	MOROSO	GILBERTO	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	11/09/1948	LOC. AONEDIS, 91	33038	S. DANIELE DEL FRIULI (UD)	UD	5844	02/12/2004		
49	GIANNINI	ROBERTO	TRIESTE (TS)	13/09/1963	LOC. AONEDIS, 116	33038	S. DANIELE DEL FRIULI (UD)	UD	5845	02/12/2004		
50	BRUNELLI	ANTONIETTA	POLA (CROAZIA)	16/02/1956	VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 4	34100	TRIESTE	TS	6023	17/12/2004		
51	SURAN	PETAR	ROVIGNO (CROAZIA)	16/09/1955	VIA S.FRANCESCO D'ASSISI, 4	34100	TRIESTE	TS	6024	17/12/2004		
52	KLUN	SANDY	TRIESTE (TS)	25/05/1958	FRAZ. DOLINA 283	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	6025	17/12/2004		
53	MILLO	MARIA ANNUNZIATA	MUGGIA (TS)	25/03/1944	VIA DARSELLA DI CHIAMPORE, 15	34015	MUGGIA	TS	6043	27/12/2004		
54	CEPACH	MARISA	SGONICO (TS)	03/07/1959	LOC. SALES, 101	34010	SGONICO	TS	6042	27/12/2004		SI
55	PECILE	LUCIANA	TRIESTE (TS)	22/01/1950	VIA G. MAMELI, 10	34100	TRIESTE	TS	218	17/02/2005		
56	VECCIA	PAOLO	PISA (PI)	01/08/1960	VIA GIULIA, 81	34100	TRIESTE	TS	2523	04/07/2005		
57	PEROSSA	FULVIA	TRIESTE (TS)	02/03/1953	VIA XX SETTEMBRE, 53	34100	TRIESTE	TS	2524	04/07/2005		
58	VUCH	WALTER	TRIESTE (TS)	02/11/1959	LOC. SANTA BARBARA, 73/B	34100	TRIESTE	TS	2525	04/07/2005		
59	RASMAN	SILVIA	TRIESTE (TS)	17/06/1954	VIA DELLA STAZIONE, 26	34015	MUGGIA	TS	3623	07/09/2005		
60	FUMAROLA	MAURIZIO	PALMANOVA (UD)	03/02/1972	VIA ANDREUZZI, 21	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	UD	3624	07/09/2005		
61	CAROLI	ANTONELLA	MARTINA FRANCA (TA)	15/07/1972	VIA ANDREUZZI, 21	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	3625	07/09/2005		
62	MARTINA	GIULIANA	SPILIMBERGO (PN)	23/06/1949	LOC. AONEDIS, 91	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	3626	07/09/2005		
63	GREGORI	RENATO	TRIESTE (TS)	11/10/1951	LOC. PADRICIANO	34100	TRIESTE	TS	5788	11/11/2005		
64	COTAR	MILOŠ	GORIZIA (GO)	19/09/1974	VIA GIBELLI, 13	34170	GORIZIA	GO	5789	11/11/2005		

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

65	PERLA	ANTONELLA	ROMA	13/02/1962	VIA COLUSSI N. 1- UDINE CON DOMICILIO A CERIGNOLA (FG) S.S. RIVOLESE, 25	33100	UDINE	UD	5790	11/11/2005		
66	BENEDETTI	PAOLO	PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)	29/07/1937	VIA ROMA, 42	33056	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	5791	11/11/2005		
67	VERSOLATTO	FRANCESCA	PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)	06/06/1944	VIA ROMA, 42	33056	PALAZZOLO DELLO STELLA	UD	5792	11/11/2005		
68	MENON	CARLO	GORIZIA (GO)	29/10/1952	VIA CAMPI NADARI, 3	34170	CORMONS	GO	6916	15/12/2005		
69	MANZINI	ITALO	TRIESTE (TS)	15/07/1937	VIA DEI SONCINI, 57	34100	TRIESTE	TS	1866	08/05/2006		
70	CLOCHIATTI	ROSANNA	POVOLETTO (UD)	29/05/1958	VIA G. MARCONI, 14	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	1864	08/05/2006		
71	ZLATICH	MARCO	TRIESTE (TS)	03/04/1983	VIA F. BEMBO, 5	34100	TRIESTE	TS	1865	08/05/2006		
72	SCHERIANI	FABIANA	MUGGIA (TS)	10/05/1953	DARSELLA DI S. BARTOLOMEO, 21/A	34015	MUGGIA	TS	6343	06/10/2006		
73	COLI'	PAOLO	TRIESTE (TS)	05/04/1947	VIA MONTE SAN GABRIELE, 47	34100	TRIESTE	TS	9400	05/12/2006		
74	POPULIN	TIZIANA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	24/04/1975	VIA TONIN, 5	33082	CORVA DI AZZANO DECIMO (PN)	PN	9398	05/12/2006	trasferita nella Regione Veneto in data 28 aprile 2015	
75	PANGHERC	BORIS	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	03/08/1952	DOLINA, 116	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	961	15/05/2007		
76	BOSSER	GIANNI	POLCENIGO (PN)	25/10/1940	VIA RUALS, 45	33070	POLCENIGO	PN	1287	07/06/2007		
77	TAPACINO	ROBERTO	UDINE (UD)	25/08/1948	VIA AGARAT, 63	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	2998	24/10/2007		
78	SCHIOZZI	NEDDA	SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)	25/06/1949	VIA PASTEUR, 4	34100	TRIESTE	TS	2999	24/10/2007		
79	MODONUTI	SERGIO	REMANZACCO (UD)	08/02/1946	VIA MOLINO DI SOPRA, 12	33047	REMANZACCO	UD	1395	30/06/2008		
80	DIACOLI	FRANCO	CIVIDALE DEL FRIULI (UD)	26/12/1953	VIA DELLA CROCE, 17	33043	CIVIDALE	UD	1396	30/06/2008		
81	GIGANTE	ALIDO	POCENIA (UD)	20/08/1956	VIA VENEZIA, 7	33050	POCENIA	UD	1461	09/07/2008		
82	DI GIACOMO	SAVERIO	GORIZIA (GO)	17/01/1963	VIA LUNGO ISONZO, 18	34072	GRADISCA D'ISONZO	GO	1606	29/07/2008		
83	MARUSSIG	FABIO	GORIZIA (GO)	20/03/1970	VIA TICINO, 12/0	34170	GORIZIA	GO	1608	29/07/2008		
84	VOLPETTI	FEDERICO	UDINE (UD)	12/08/1955	VIA DEI VIGNETI, 22	33040	POVOLETTO	UD	1607	29/07/2008		
85	PODVERSIC	BOGDAN	GORIZIA (GO)	14/02/1980	VIA BRIGATA PAVIA 61	34170	GORIZIA	GO	2339	22/09/2008		
86	D'ANGELO	CARLA	RIVE D'ARCANO (UD)	13/06/1953	FRAZ. ARCANO INF.	33030	RIVE D'ARCANO	UD	2472	07/10/2008		
87	PARONITTI	CATERINA	OSOPPO (UD)	21/01/1951	VIA RIVOLI, 68	33010	OSOPPO	UD	2473	07/10/2008		
88	DELLA VEDOVA	BRUNO	RIVE D'ARCANO (UD)	24/09/1951	FRAZ. ARCANO INF.	33030	RIVE D'ARCANO	UD	2474	07/10/2008		
89	RIGGI	NATASCIA	TRIESTE (TS)	22/09/1978	L.GO PESTALOZZI, 2	34100	TRIESTE	TS	3296	05/12/2008		
90	CECCHINI	MICHELE	MONFALCONE (GO)	09/04/1971	VIA MARCONI, 45	34070	TURRIACO	GO	555	20/03/2009		
91	MULLER	MARINO	TRIESTE (TS)	13/12/1944	VIA PAISIELLO, 5/1	34100	TRIESTE	TS	554	20/03/2009		
92	BATTISTA	EMANUELE	CAMPOBASSO (CB)	04/09/1975	VIA E. CRIPPA, 17	33033	CODROIPO	UD	2173	30/09/2009		
93	KAESER	RAPHAEL	COBURG (GERMANIA)	29/02/1956	VIA BORGO BROSSANA, 31	33043	CIVIDALE	UD	3108	10/12/2009		
94	BUZZONI	PATRIZIA	FERRARA (FE)	31/01/1960	VIA DEGLI OLMI, 15	34100	TRIESTE	TS	827	13/05/2010		
95	ZOTTI	GUALTIERO	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	31/03/1956	VIA REDIPUGLIA, 156		RONCHI DEI LEGIONARI	GO	959	03/06/2010		
96	BOSSI	ELIO	TRIESTE (TS)	30/08/1961	VIA T. AMATORI, 23	34100	TRIESTE	TS	1515	28/07/2010		
97	COSTANZO	RITA	TRIESTE (TS)	19/05/1960	VIA CAPODISTRIA, 28	34100	TRIESTE	TS	1520	28/07/2010		
98	GIANNINO	AGOSTINO	MESSINA (ME)	20/06/1974	VIA CASTIONS DI STRADA, 111	33100	UDINE	UD	1511	28/07/2010	19/08/2015	
99	DI PRISCO	ROSA	SORRENTO (NA)	22/11/1946	VIA DEL GHIRLANDAIO, 45	34100	TRIESTE	TS	1507	28/07/2010		
100	STURNIG	ENRICO	GORIZIA (GO)	14/12/1971	VIA PERCOTO, 9/b	34076	ROMANS D'ISONZO	GO	1933	15/09/2010		
101	TREPPO	BEATRICE	TARCENTO (UD)	24/07/1958	VIA SOTTOGUARDA, 1/2	33017	TARCENTO	UD	2654	24/11/2010		
102	SMOTLAK	STELIO	TRIESTE (TS)	28/09/1959	VIA ZAMATTIO, 2	34149	TRIESTE	TS	738	12/05/2011		
103	TONIUTTI	DANIELE	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	04/01/4963	VIA OSOPPO, 65	33030	RAGOGNA	UD	844	30/05/2011		
104	TRADOTTI	PAOLO	SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)	30/10/1958	VIA ROMA, 31	33030	RAGOGNA	UD	2314	09/11/2011		
105	CECOTTI	GIACOMO	TRIESTE (TS)	09/08/1976	VIA MARCONI, 28	34133	TRIESTE	TS	61	16/01/2012		
106	PONTE	RODOLFO	UDINE (UD)	01/02/1959	VIA AQUILEIA, 76/2	33030	TALMASSONS	UD	126	25/01/2012		
107	LEUZ	DIEGO	TRIESTE (TS)	11/02/1961	VIA LONZA, 3	34139	TRIESTE	TS	823	12/04/2012		
108	AZZANO	ANNA	UDINE (UD)	21/02/1963	VIA BUTTRIO, 270	33100	UDINE	UD	1311	07/06/2012		
109	COLLOVINI	GIULIO	MOTTA DI LIVENZA (TV)	20/04/1968	VIA SANTA CATERINA, 26/4	33083	CHIONS	PN	3171	20/12/2012		
110	TRANCHINA	ALDO	MONFALCONE (GO)	10/02/1947	VIA DEI CIANI, 8		FAGAGNA	UD	9	07/01/2013		
111	DAL MAS	CRISTINA	SESTO AL REGHENA (PN)	08/02/1969	VIA MANZONI, 10	33079	SESTO AL REGHENA	PN	54	17/01/2013		
112	CHEN SHIH	CHIEH	TAIWAN	21/04/1977	SALITA MUGGIA VECCHIA, 42	34015	MUGGIA	TS	162	29/01/2013		
113	OSTUNI	PATRIZIA	BOLOGNA (BO)	11/02/1964	VIA DELLA MADONNINA, 34	34131	TRIESTE	TS	163	29/01/2013		
114	PERTOLDI	LORENZO	UDINE (UD)	23/04/1965	VIA COLUGNA, 73	33100	UDINE	UD	287	14/02/2013		
115	MILIC	STANISLAO	SGONICO (TS)	25/04/1947	LOC. SGONICO, 34	34010	SGONICO	TS	745	11/04/2013		
116	UNGARO	PAOLO	MONFALCONE (GO)	19/03/1970	VIA MUSNIG, 20	34170	GORIZIA	GO	814	24/04/2013		
117	STOCH	ALESSANDRA	TRIESTE (TS)	15/05/1955	VIA DI GIARIZZOLE, 17/2	34148	TRIESTE	TS	1108	10/06/2013		
118	MORPURGO	DONATELLA	TRIESTE (TS)	23/09/1956	VIALE MIRAMARE, 33	34135	TRIESTE	TS	1109	10/06/2013		
119	DEOTTO	ISABELLA	SAN VITO AL TAGLIA	12/10/1964	VIA PROGRESSO, 28	33078	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	1158	17/06/2013		
120	ALZETTA	LUISA	TRIESTE (TS)	15/02/1966	STRADA DI ROZZOL, 47	34139	TRIESTE	TS	1835	29/10/2013		
121	KOULAKTSI	MARIA THIRESIA	ATENE (GR)	04/04/1976	VIA CASCINO, 5/B5	34170	GORIZIA	GO	2714	09/12/2013		
122	CLAI	MARTINA	TRIESTE (TS)	24/08/1984	VIA DEI BAIARDI, 25	34127	TRIESTE	TS	2715	09/12/2013		
123	COCCA	ANTONIO	ARIANO IRPINO (AV)	30/01/1957	VIA FRA PACE DA VEDANO, 38	34142	TRIESTE	TS	2843	17/12/2013		
124	PERCOVIC	ALESSIA	TRIESTE (TS)	03/07/1984	VIA DE ALMERIGOTTI, 61	34149	TRIESTE	TS	2844	17/12/2013		
125	GHERSINI	LUCA	TRIESTE (TS)	28/01/1975	VIA L. DA PONTE, 26	34148	TRIESTE	TS	75	15/01/2014		
126	GHERSINICH	ANTONIO	PARENZO	01/01/1949	LOC. LACOTISCE, 280	34018	SAN DORLIGO DELLA VALLE	TS	72	15/01/2014		
127	LOCCI	FEDERICO	TRIESTE (TS)	13/12/1974	VIA VERNIELLIS, 46/2	34134	TRIESTE	TS	858	13/03/2014		

Legge 313/1998. DGR n. 3432/1999. Sezione regionale dell'Elenco nazionale tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extravergini.

128	MOROSO	ANGELA	SAN DANIELE DEL FRIULI	27/03/1979	VIA AONEDIS 91	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	1190	09/04/2014		
129	PATERNOSTER	PAOLO	ROSSANO (CS)	03/11/1983	VIA AONEDIS 91	33038	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	1191	09/04/2014		
130	TAMARO	MARIACHIARA	TRIESTE (TS)	05/05/1962	ANDRONA DELLA FERRIERA 2	34138	TRIESTE	TS	2673	29/08/2016		
131	CECCOTTI	ANDREA	TRIESTE (TS)	22/03/1956	VIA CRISPI 55	34125	TRIESTE	TS	2673	29/08/2016		
132	MARGAGLIOTTI	FRANCESCA	TRIESTE (TS)	07/08/1973	LOC. TREBICIANO 154	34151	TRIESTE	TS	3115	03/10/2016		
133	PAMFILI	FULVIA	TRIESTE (TS)	13/04/1967	VIA SETTEFONTANE 54	34138	TRIESTE	TS	3598	04/11/2016		
134	MARINI	MARINO	ABBAZIA	10/10/1945	VIA DEL CARSO 6/C	34170	GORIZIA	GO	3599	04/11/2016		
135	USTULIN	LAURA	RONCHI DEI LEGIONARI (GO)	22/06/1950	VIA BRIGATE PARTIGIANE, 20	34077	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	3684	10/11/2016		
136	GUIDONE	DIANA	TRIESTE (TS)	22/10/1968	SISTIANA 12 Z/6	34011	DUINO AURISINA	TS	4295	01/12/2016		
137	BROSOLO	PASCAL GIOVANNI	FRANCIA	12/08/1966	VIA BICINICCO 26	33100	UDINE	UD	4403	07/12/2016		
138	CIRIGLIANO	VINCENZO	AMENDOLARA (CS)	28/02/1959	VIA ROSSETTI, 25	34141	TRIESTE	TS	4431	13/12/2016		
139	ERCOLESSI NICCOLINI	LUCIO	TRIESTE (TS)	26/12/1970	VIA PETRONIO, 4/1	34141	TRIESTE	TS	4620	23/12/2016		
140	ROMANO	FRANCO	TRIESTE (TS)	01/05/1955	VIA FONDA, 68	34149	TRIESTE	TS	1785	12/04/2017		
141	BARATTO	GABRIELLA	PORDENONE (PN)	21/02/1961	VIA BERCHET, 4	34127	TRIESTE	TS	1786	12/04/2017		
142	DE MARCO	DOUGLAS	VENEZUELA	21/10/1953	VIA ROMANS, 10	33100	UDINE	UD	5708	06/11/2017		
143	LENARDUZZI	FLAVIA	SAN DANIELE DEL FI	01/08/1970	VIA EMILIA, 89	33100	UDINE	UD	5707	06/11/2017		

18_7_1_ADC_SEGR GEN UTGO ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1889/2017-presentato il-05/12/2017
GN-2001/2017-presentato il-27/12/2017
GN-77/2018-presentato il-19/01/2018
GN-78/2018-presentato il-22/01/2018
GN-79/2018-presentato il-22/01/2018
GN-80/2018-presentato il-22/01/2018
GN-81/2018-presentato il-22/01/2018
GN-82/2018-presentato il-22/01/2018
GN-85/2018-presentato il-23/01/2018
GN-88/2018-presentato il-24/01/2018
GN-91/2018-presentato il-24/01/2018
GN-92/2018-presentato il-24/01/2018
GN-100/2018-presentato il-25/01/2018
GN-101/2018-presentato il-25/01/2018
GN-103/2018-presentato il-25/01/2018
GN-104/2018-presentato il-25/01/2018
GN-105/2018-presentato il-25/01/2018
GN-106/2018-presentato il-25/01/2018
GN-107/2018-presentato il-25/01/2018
GN-108/2018-presentato il-25/01/2018
GN-109/2018-presentato il-25/01/2018

18_7_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-1616/2017-presentato il-03/10/2017
GN-1916/2017-presentato il-21/11/2017
GN-1922/2017-presentato il-22/11/2017
GN-1930/2017-presentato il-22/11/2017
GN-2021/2017-presentato il-04/12/2017
GN-2022/2017-presentato il-04/12/2017
GN-2023/2017-presentato il-04/12/2017
GN-2032/2017-presentato il-05/12/2017
GN-2033/2017-presentato il-05/12/2017
GN-2035/2017-presentato il-05/12/2017
GN-2038/2017-presentato il-06/12/2017
GN-2042/2017-presentato il-07/12/2017
GN-2044/2017-presentato il-11/12/2017
GN-2081/2017-presentato il-14/12/2017
GN-2082/2017-presentato il-14/12/2017
GN-2092/2017-presentato il-18/12/2017
GN-2094/2017-presentato il-18/12/2017
GN-2107/2017-presentato il-19/12/2017
GN-2122/2017-presentato il-20/12/2017
GN-2124/2017-presentato il-20/12/2017
GN-2127/2017-presentato il-20/12/2017
GN-2129/2017-presentato il-21/12/2017
GN-2132/2017-presentato il-21/12/2017
GN-2134/2017-presentato il-21/12/2017
GN-2143/2017-presentato il-22/12/2017
GN-2144/2017-presentato il-22/12/2017
GN-2145/2017-presentato il-22/12/2017
GN-2147/2017-presentato il-22/12/2017
GN-2151/2017-presentato il-27/12/2017
GN-2152/2017-presentato il-27/12/2017
GN-2155/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2169/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2170/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2177/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2179/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2181/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2183/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2186/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2187/2017-presentato il-28/12/2017
GN-2196/2017-presentato il-29/12/2017
GN-2197/2017-presentato il-29/12/2017
GN-2198/2017-presentato il-29/12/2017
GN-2199/2017-presentato il-29/12/2017
GN-4/2018-presentato il-02/01/2018
GN-5/2018-presentato il-02/01/2018
GN-14/2018-presentato il-05/01/2018
GN-16/2018-presentato il-05/01/2018
GN-19/2018-presentato il-05/01/2018
GN-24/2018-presentato il-08/01/2018
GN-28/2018-presentato il-09/01/2018
GN-29/2018-presentato il-09/01/2018
GN-36/2018-presentato il-10/01/2018
GN-37/2018-presentato il-10/01/2018
GN-54/2018-presentato il-11/01/2018
GN-55/2018-presentato il-11/01/2018
GN-58/2018-presentato il-11/01/2018
GN-59/2018-presentato il-11/01/2018
GN-66/2018-presentato il-12/01/2018
GN-67/2018-presentato il-15/01/2018
GN-68/2018-presentato il-15/01/2018
GN-127/2018-presentato il-24/01/2018
GN-151/2018-presentato il-25/01/2018

18_7_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-4776/2017-presentato il-27/11/2017
GN-4963/2017-presentato il-11/12/2017
GN-5061/2017-presentato il-15/12/2017
GN-5099/2017-presentato il-19/12/2017
GN-5100/2017-presentato il-19/12/2017
GN-5101/2017-presentato il-19/12/2017
GN-5130/2017-presentato il-20/12/2017
GN-5156/2017-presentato il-21/12/2017
GN-5179/2017-presentato il-22/12/2017
GN-5188/2017-presentato il-22/12/2017
GN-5193/2017-presentato il-22/12/2017
GN-5197/2017-presentato il-22/12/2017
GN-5201/2017-presentato il-22/12/2017
GN-5222/2017-presentato il-27/12/2017
GN-5228/2017-presentato il-28/12/2017
GN-5240/2017-presentato il-28/12/2017
GN-5241/2017-presentato il-28/12/2017
GN-5242/2017-presentato il-29/12/2017
GN-5296/2017-presentato il-29/12/2017
GN-5297/2017-presentato il-29/12/2017
GN-5299/2017-presentato il-29/12/2017
GN-5300/2017-presentato il-29/12/2017
GN-65/2018-presentato il-04/01/2018
GN-66/2018-presentato il-04/01/2018
GN-89/2018-presentato il-08/01/2018
GN-106/2018-presentato il-09/01/2018
GN-118/2018-presentato il-10/01/2018
GN-134/2018-presentato il-10/01/2018
GN-136/2018-presentato il-10/01/2018
GN-137/2018-presentato il-10/01/2018
GN-146/2018-presentato il-11/01/2018
GN-148/2018-presentato il-11/01/2018
GN-155/2018-presentato il-11/01/2018
GN-158/2018-presentato il-12/01/2018
GN-176/2018-presentato il-12/01/2018
GN-177/2018-presentato il-12/01/2018
GN-180/2018-presentato il-15/01/2018
GN-181/2018-presentato il-15/01/2018
GN-182/2018-presentato il-15/01/2018
GN-185/2018-presentato il-16/01/2018
GN-186/2018-presentato il-16/01/2018
GN-188/2018-presentato il-16/01/2018
GN-189/2018-presentato il-16/01/2018
GN-190/2018-presentato il-16/01/2018
GN-191/2018-presentato il-16/01/2018
GN-192/2018-presentato il-16/01/2018
GN-194/2018-presentato il-16/01/2018
GN-203/2018-presentato il-17/01/2018
GN-204/2018-presentato il-17/01/2018
GN-205/2018-presentato il-17/01/2018
GN-208/2018-presentato il-17/01/2018
GN-209/2018-presentato il-17/01/2018
GN-210/2018-presentato il-17/01/2018
GN-220/2018-presentato il-18/01/2018
GN-224/2018-presentato il-18/01/2018
GN-226/2018-presentato il-18/01/2018
GN-248/2018-presentato il-19/01/2018
GN-250/2018-presentato il-19/01/2018
GN-251/2018-presentato il-22/01/2018
GN-255/2018-presentato il-22/01/2018
GN-280/2018-presentato il-23/01/2018
GN-284/2018-presentato il-23/01/2018
GN-287/2018-presentato il-23/01/2018
GN-288/2018-presentato il-23/01/2018
GN-292/2018-presentato il-23/01/2018
GN-302/2018-presentato il-24/01/2018
GN-303/2018-presentato il-24/01/2018
GN-308/2018-presentato il-24/01/2018
GN-315/2018-presentato il-25/01/2018
GN-316/2018-presentato il-25/01/2018
GN-318/2018-presentato il-25/01/2018
GN-340/2018-presentato il-29/01/2018
GN-341/2018-presentato il-29/01/2018

18_7_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN-201/2016-presentato il-12/01/2016
GN-2309/2016-presentato il-04/03/2016
GN-2537/2016-presentato il-10/03/2016
GN-7066/2016-presentato il-30/06/2016
GN-7973/2016-presentato il-21/07/2016
GN-8114/2016-presentato il-25/07/2016
GN-8115/2016-presentato il-25/07/2016
GN-8117/2016-presentato il-25/07/2016

GN-8128/2016-presentato il-26/07/2016
GN-8161/2016-presentato il-27/07/2016
GN-10213/2016-presentato il-21/09/2016
GN-10891/2016-presentato il-06/10/2016
GN-11941/2016-presentato il-31/10/2016
GN-11942/2016-presentato il-31/10/2016
GN-11944/2016-presentato il-31/10/2016
GN-13330/2016-presentato il-05/12/2016
GN-13496/2016-presentato il-07/12/2016
GN-13966/2016-presentato il-19/12/2016
GN-14492/2016-presentato il-29/12/2016
GN-14496/2016-presentato il-29/12/2016
GN-14497/2016-presentato il-29/12/2016
GN-14498/2016-presentato il-29/12/2016
GN-1356/2017-presentato il-03/02/2017
GN-1936/2017-presentato il-17/02/2017
GN-2239/2017-presentato il-24/02/2017
GN-2344/2017-presentato il-28/02/2017
GN-2345/2017-presentato il-28/02/2017
GN-2350/2017-presentato il-28/02/2017
GN-2362/2017-presentato il-28/02/2017
GN-2370/2017-presentato il-28/02/2017
GN-2486/2017-presentato il-02/03/2017
GN-2515/2017-presentato il-02/03/2017
GN-2595/2017-presentato il-03/03/2017
GN-2600/2017-presentato il-03/03/2017
GN-2601/2017-presentato il-03/03/2017
GN-2602/2017-presentato il-03/03/2017
GN-2603/2017-presentato il-03/03/2017
GN-2820/2017-presentato il-09/03/2017
GN-3061/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3062/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3064/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3066/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3071/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3075/2017-presentato il-16/03/2017
GN-3123/2017-presentato il-17/03/2017
GN-3605/2017-presentato il-28/03/2017
GN-3627/2017-presentato il-28/03/2017
GN-3632/2017-presentato il-28/03/2017
GN-3787/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3788/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3789/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3794/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3795/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3800/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3803/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3804/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3805/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3811/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3821/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3823/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3853/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3855/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3856/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3862/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3864/2017-presentato il-31/03/2017
GN-3866/2017-presentato il-31/03/2017
GN-4124/2017-presentato il-06/04/2017
GN-4174/2017-presentato il-07/04/2017
GN-4182/2017-presentato il-07/04/2017
GN-4220/2017-presentato il-07/04/2017
GN-4300/2017-presentato il-11/04/2017
GN-4331/2017-presentato il-11/04/2017
GN-4365/2017-presentato il-12/04/2017
GN-4366/2017-presentato il-12/04/2017
GN-4422/2017-presentato il-13/04/2017
GN-4622/2017-presentato il-19/04/2017
GN-4715/2017-presentato il-20/04/2017
GN-4986/2017-presentato il-02/05/2017
GN-4987/2017-presentato il-02/05/2017
GN-4991/2017-presentato il-02/05/2017
GN-4995/2017-presentato il-02/05/2017
GN-4996/2017-presentato il-02/05/2017
GN-4997/2017-presentato il-02/05/2017
GN-5500/2017-presentato il-12/05/2017
GN-5501/2017-presentato il-12/05/2017
GN-5502/2017-presentato il-12/05/2017
GN-5510/2017-presentato il-12/05/2017
GN-6092/2017-presentato il-29/05/2017
GN-6099/2017-presentato il-29/05/2017
GN-6102/2017-presentato il-29/05/2017
GN-6281/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6294/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6296/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6345/2017-presentato il-05/06/2017
GN-6359/2017-presentato il-05/06/2017
GN-6366/2017-presentato il-05/06/2017
GN-6377/2017-presentato il-06/06/2017
GN-6385/2017-presentato il-06/06/2017
GN-6391/2017-presentato il-06/06/2017
GN-6396/2017-presentato il-06/06/2017
GN-6430/2017-presentato il-07/06/2017
GN-6433/2017-presentato il-07/06/2017
GN-6434/2017-presentato il-07/06/2017
GN-6435/2017-presentato il-07/06/2017
GN-6436/2017-presentato il-07/06/2017
GN-6986/2017-presentato il-21/06/2017
GN-7443/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7471/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7472/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7473/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7480/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7490/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7491/2017-presentato il-30/06/2017
GN-7507/2017-presentato il-03/07/2017
GN-7509/2017-presentato il-03/07/2017
GN-7595/2017-presentato il-04/07/2017
GN-7621/2017-presentato il-05/07/2017
GN-7623/2017-presentato il-05/07/2017
GN-7624/2017-presentato il-05/07/2017
GN-7627/2017-presentato il-05/07/2017
GN-8813/2017-presentato il-02/08/2017
GN-9554/2017-presentato il-28/08/2017
GN-9628/2017-presentato il-30/08/2017
GN-11124/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11405/2017-presentato il-17/10/2017
GN-11406/2017-presentato il-17/10/2017
GN-11480/2017-presentato il-18/10/2017
GN-13536/2017-presentato il-11/12/2017
GN-13727/2017-presentato il-15/12/2017
GN-13803/2017-presentato il-18/12/2017

18_7_1_RTT_CONS LR 44_SO 2 RETTIFICA

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020. Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2018. Avviso di rettifica.

Si segnala che nel testo della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 del 5 gennaio 2018, si sono rilevati i seguenti errori materiali che devono intendersi rettificati come segue:
- al comma 6 dell'articolo 7 il riferimento all'articolo 63 bis della legge regionale 18/2005 va inteso come riferimento all'articolo 63, comma 2 bis, della legge regionale 18/2005;
- al comma 9 dell'articolo 10 il riferimento al comma 4del medesimo articolo va inteso come riferimento al comma 8 del medesimo articolo;
- al comma 10 dell'articolo 10 i riferimenti ai commi 3 e 5 del medesimo articolo vanno intesi come riferimento ai commi 7 e 9 del medesimo articolo.

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

18_7_3_GAR_COM MONFALCONE GARA PARTE IMMOBILE VIA VIRGILIANA 12_016

Comune di Monfalcone (GO)
Bando di gara per la vendita mediante asta pubblica di un immobile di proprietà comunale, sito in via Virgiliana n. 12.

IL COMUNE DI MONFALCONE,

con sede in: Monfalcone (Provincia di Gorizia) CAP. 34074 - Piazza della Repubblica n. 8,
Stato: Italia,
Cod. Fisc./Part.: IVA 00123030314,
Recapito telefonico: 0481/494430-491
Recapito Fax: 0481/494167
Indirizzo mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it
Sito internet: www.comune.monfalcone.go.it

AVVISA

che con determinazione dirigenziale n. 124 dd. 30-01-2018 ha indetto una procedura di gara pubblica per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in Via Virgiliana n. 12, mediante asta pubblica secondo il procedimento del pubblico incanto, col metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base d'asta, a norma dell'art. 73 lett. c) del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 per la vendita dell'immobile di seguito specificato, appartenente al patrimonio del Comune di Monfalcone.
Il giorno 9 del mese di marzo 2018, alle ore 11.00 presso la Sala del Consiglio di Piazza della Repubblica n. 25, avanti alla Commissione di gara appositamente costituita, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale di cui sopra, avrà luogo la gara pubblica per la vendita del seguente immobile:

DESCRIZIONE IMMOBILE	UBICAZIONE	IMPORTO A BASE D'ASTA
Alloggio situato nel centro di Monfalcone tra la via Virgiliana e la "ferrovia", ubicato sulla p.c. ed. 263/23 - c.t. 1°- P.T. 13044 di Monfalcone, corrispondente all'Unità Immobiliare "1", sita al piano terra del fabbricato in corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 13043 di Monfalcone, con le congiunte 155/1000 p.i. di permanente comproprietà ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile della p.c. ed. 263/23, d'iscritta proprietà del Comune di Monfalcone.	Via Virgiliana 12	€ 20.250,00 (ventimiladuecentocinquanta/00) non soggetto ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo. Valore a corpo posto a base d'asta in aumento.

CONDIZIONI E MODALITÀ DI VENDITA

1) STATO DEI BENI

I beni immobili indicati nel presente avviso d'asta vengono venduti a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della gara, con tutte le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, eccezioni, oneri quali dall'ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà e di suo possesso. Gli immobili vengono garantiti liberi da ipoteche e da trascrizioni pregiudizievoli.
Non vi sarà luogo ad azione per lesione, né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita, o nella determinazione del prezzo d'asta, nella

indicazione di superficie, dei confini, numeri di mappa e coerenze, e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dall'offerente di ben conoscere, nel suo complesso, il lotto per il quale propone la relativa offerta.
I beni posti in vendita risultano inseriti nell'elenco degli immobili da valorizzare che, a seguito della sua pubblicazione, produce effetto dichiarativo della proprietà nonché gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile (effetti della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili) e dell'iscrizione del bene in catasto.
Il Comune non rilascerà alcuna ulteriore certificazione impiantistica e/o ambientale degli immobili alienati rispetto a quella eventualmente già esistente al momento di pubblicazione del presente Bando, né ulteriori dichiarazioni oltre a quelle previste obbligatoriamente per legge al fine dell'atto di vendita.

DATI TAVOLARI E CATASTALI

Presso il servizio del Libro Fondiario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Sezione distaccata di Monfalcone
p.c. ed. 263/23 - corpo tavolare 1° (primo) - Partita Tavolare 13044 (tredicimilaquarantaquattro) di Monfalcone - unità condominiale marcata "1" in rosso nel piano condominiale in atti sub. G.T. 1236/88, costituito da alloggio sito al piano terra con le congiunte 155/1000 parti indivise di permanente comproprietà ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile della p.c. ed. 263/23 - condominio in corpo tavolare 1° (primo) della Partita Tavolare 13043 (tredicimilaquarantatre) di Monfalcone d'iscritta proprietà a nome di Comune di Monfalcone.
Atto di provenienza: Contratto di compravendita rep. 8329 di data 30.11.2009 del Segretario Comunale
Foglio C - vincoli e aggravi: Nulla
Presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Gorizia - Territorio - Catasto Fabbricati:
p.c. .263/23 sub. 1 - sezione A - Foglio Mappa 22 - Comune Censuario Monfalcone, categoria A/4, classe 3a, consistenza 3 vani, superficie catastale 48 mq., rendita catastale € 170,43 indirizzo: via Virgiliana n. 12, piano terra.
Intestatario:
Comune di Monfalcone con sede in Monfalcone - C.F. 00123030314 proprietà per 1000/1000. Dati derivanti da Pres. 21 gennaio 2010 G.T. 380/2010 - Contratto di compravendita Rep. 8329 di data 30.11.2009 del Segretario Comunale.

STATO DI POSSESSO E DISPONIBILITÀ

Alla data del presente elaborato, l'immobile risulta locato, con un contratto di natura transitoria.

DESTINAZIONE URBANISTICA

Per quanto rilevabile dal confronto tra la mappa catastale e l'elaborato di P.R.G.C. vigente, la p.c. ed. 263/23
ricade in zona omogenea B3 - Residenziale di interesse ambientale.

QUALITÀ, STATO E CONSISTENZE

Lo stato di conservazione dell'immobile ai fini della presente relazione, è da ritenersi mediocre.
Per una completa valutazione dei beni immobili con l'indicazione dei metodi di stima utilizzati e delle fonti di informazione per la ricerca del più probabile valore di mercato, si faccia riferimento alla Relazione Tecnica di Stima redatta dall'U.O. Gestione Patrimonio e Ufficio per Panzano, quale atto integrante dei documenti di indizione della gara.

2) SOPRALLUOGO E SCELTA DEL CONTRAENTE

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo da parte del soggetto concorrente sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, all'indirizzo mail patrimonio@comune.monfalcone.go.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La presa visione e il sopralluogo potranno essere eseguiti anche da un delegato. La richiesta potrà essere inoltrata fino a tre giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, previsto dalla presente avviso e dovrà specificare l'indirizzo di posta elettronica/pec/fax, cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo verrà effettuato, congiuntamente al RUP o ad altra persona dell'ufficio tecnico all'uopo delegata, nei giorni e negli orari indicati per la presa visione della documentazione di gara al successivo punto 10. All'atto del sopralluogo la persona incaricata deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Le modalità di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate dal presente avviso d'asta nonché dagli atti del procedimento di cui alla determinazione a contrattare n. 124 dd. 30-01-2018 e dal vigente Regolamento per l'Alienazione dei Beni Pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/43 di data 01.07.1999 ai sensi dell'art 12 comma 2 della Legge 127 dd. 15/5/1997, che i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente alla presentazione dell'offerta.
Più specifiche informazioni e sopralluoghi all'immobile posto in vendita, potranno essere richiesti al competente Ufficio Patrimonio, tel. 0481/494265-279-281 (RUP: dott. Marco Mantini).
Le offerte dovranno essere redatte conformemente al presente avviso d'asta, disponibile presso il com-

petente ufficio Gare e Contratti del Comune di Monfalcone (garecontratti@comune.monfalcone.go.it) o nella pagina web www.comune.monfalcone.go.it
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno rispettato tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso.
L'asta sarà esperita con il metodo delle offerte segrete, di cui all'art. 73, lettera c), e all'articolo 76, del Regio Decreto n. 827, del 23/05/1924 in aumento rispetto al prezzo posto a base d'asta. Ovvero l'aggiudicazione seguirà a favore di colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, il cui prezzo risulterà maggiore a quello fissato a base d'asta.
L'asta sarà dichiarata valida anche in presenza di una sola offerta in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.
Sono escluse le offerte in riduzione del prezzo a base d'asta.
Se durante l'asta ad offerte segrete due o più concorrenti presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede ad un esperimento di miglioria con offerte segrete richieste solo a tali concorrenti. Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. La procedura sarà attuata anche in presenza di uno solo degli offerenti.
Ove nessuno di coloro che ha proposto offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, si procederà al sorteggio.
La seduta di gara è aperta al pubblico. All'asta possono partecipare tutti coloro (persone fisiche e giuridiche: legali rappresentanti, procuratori legali,) che abbiano interesse, che risultino in possesso della piena capacità di agire e che abbiano sottoscritto l'istanza di partecipazione alla gara, muniti di documento di identità valido.
I procuratori dovranno essere muniti di delega in originale sottoscritta dal legale rappresentante.
Le offerte saranno aperte secondo l'ordine cronologico di protocollazione.
L'aggiudicazione provvisoria avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
L'esito delle suddette operazioni sarà fatto constatare in apposito verbale di aggiudicazione provvisoria.
Il verbale d'asta di aggiudicazione provvisoria non ha valore di contratto né lo sostituisce.
L'aggiudicazione provvisoria non produce alcun effetto traslativo della proprietà, che si produrrà solo al momento del pagamento integrale del prezzo e del rogito notarile.
Saranno ammesse offerte per procura e per persona da nominare.
Per la partecipazione all'asta pubblica bisogna essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da riportare in apposita dichiarazione. Gli offerenti, a norma del vigente regolamento comunale, dovranno altresì dichiarare:
- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32-ter del Codice Penale;
- (nel caso di imprenditori commerciali, sia individuali che collettivi) che negli ultimi cinque anni la ditta non è stata sottoposta a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata;
- (in caso di società) composizione degli organi, di chi possiede la rappresentanza legale e di chi svolge attività di direzione e coordinamento.
L'asta sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un'offerta valida.

3) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Chi intendesse partecipare al presente pubblico incanto dovrà presentare, pena l'esclusione, una busta opaca sigillata con nastro adesivo trasparente, o con ceralacca, in maniera tale che sia garantita l'assoluta integrità, e firmata su tutti i lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere specificato in modo chiaro e leggibile, il mittente, l'indirizzo e la dicitura "OFFERTA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE DI VIA VIRGILIANA 12".
La busta indirizzata al COMUNE DI MONFALCONE, Piazza della Repubblica n. 8, 34074 MONFALCONE, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 7 del mese di marzo 2018, a pena di esclusione dalla procedura, a mezzo del servizio postale o tramite agenzie di recapito autorizzate o consegnato direttamente a mano, presso l'U.O. Protocollo, ubicato in Via S. Ambrogio n. 62 - angolo Viale San Marco, piano terra, nei seguenti orari di apertura al pubblico:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
mattino	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	12.00	12.00	13.00	12.00	12.00
pomeriggio	15.30				
	17.45				

Trascorso il termine perentorio fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non sarà consentito in sede di gara la presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell'offerta più vantaggiosa ottenuta.
A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio Protocollo ricevente.

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante, qualora l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile, valendo per la gara il solo termine fissato per il recapito del plico.
Non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Non è consentita la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto.
La documentazione di gara, dovrà essere redatta secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La busta dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla gara, due plichi opachi sigillati con nastro adesivo trasparente o con ceralacca, in maniera tale che sia garantita l'assoluta integrità, e firmati su tutti i lembi di chiusura:
1) il primo contenente esclusivamente la documentazione amministrativa e recante all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", il nominativo e l'indirizzo del concorrente;
2) il secondo contenente esclusivamente l'offerta economica e recante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", il nominativo e l'indirizzo del concorrente.

La BUSTA 1 - Documentazione Amministrativa dovrà contenere:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, in bollo di € 16,00 solo sulla prima pagina, redatta conformemente al modulo allegato al presente Avviso (All. A), datata e sottoscritta, nella quale si richiede espressamente di partecipare all'asta pubblica per acquistare il bene. La richiesta dovrà contenere i seguenti elementi identificativi:
- *per le persone fisiche:* nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale dell'offerente o degli offerenti e, per i coniugati, il regime patrimoniale della famiglia. Inoltre per le imprese individuali dovrà essere indicato il numero di Partita Iva ed il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese.
- *per le persone giuridiche:* ragione sociale, sede legale, codice fiscale/Partita Iva, estremi di iscrizione presso la Camera di Commercio, elementi identificativi del rappresentante legale.

Qualora l'offerta sia effettuata in nome e per conto di altra persona, fisica o giuridica, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura ricevuta.
In caso di offerta per persona da nominare, tale circostanza deve essere espressamente dichiarata con la domanda di partecipazione. Inoltre, i requisiti di carattere generale devono sussistere sia in capo al sottoscrittore della domanda sia al terzo da nominare. Nel caso in parola, quindi, l'offerente per persona da nominare dovrà, nella domanda di partecipazione, dichiarare espressamente che il terzo da nominarsi è in possesso di tutti i requisiti di partecipazione di seguito indicati, sulla base delle prescrizioni rese in ordine alla natura giuridica del concorrente.
Sono ammessi i soggetti di seguito specificati.
L'offerente dovrà indicare il numero di telefono al quale risulta reperibile nonché, al fine della restituzione del deposito cauzionale mediante bonifico da parte della Tesoreria Comunale, i seguenti dati: il numero di conto corrente bancario - l'intestatario del conto - l'Istituto di Credito e l'Agenzia individuata - l'indirizzo dell'Agenzia - codice IBAN .
L'interessato inoltre dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione l'accettazione incondizionata del contenuto del presente avviso d'asta. L'omessa dichiarazione comporterà implicito assenso.
Nella dichiarazione sostitutiva, resa e sottoscritta con firma autenticata da un pubblico ufficiale (in sostituzione dell'autentica di firma, può essere allegata fotocopia di un documento d'identità o di riconoscimento del sottoscrittore ex art. 35 del D.P.R. 445/2000), la persona fisica partecipante, o il rappresentante legale in nome e per conto di società e/o Ente diverso da società, deve dichiarare:

SE PERSONA FISICA: di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:

- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità professionale;
- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.);
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'asta pubblica e/o l'in-

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 32-ter del Codice Penale;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'asta per cui intende partecipare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché dello stato manutentivo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d'asta congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;
- di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano aver influito sull'offerta presentata, ritenendola equa;
- di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione;

SE DITTA INDIVIDUALE:
- di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di competenza o equivalente in paesi UE;
- che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:
- di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
- di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che incidano sulla sua moralità professionale;
- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.);
- che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito, di non trovarsi in stato di liquidazione o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'asta pubblica e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 32-ter del Codice Penale;

- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'asta per cui intende partecipare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d'asta congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;
- di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano aver influito sull'offerta presentata, ritenendola equa;
- di rinunciare, sin da ora, a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cm l'Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione;

SE IMPRESE O SOCIETÀ ed altri:
- che la ditta è iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e artigianato di competenza o equivalente in paesi UE, o presso l'albo delle Società Cooperative;
- che la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e in particolare:
- di non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, e che per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti qui di seguito indicati:
- di tutti i soci per le società in nome collettivo;
- degli accomandatari se trattasi di s.a.s.;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per le altre società;

- che la ditta non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, e che, a suo carico non sono in corso procedure per nessuna di tali situazioni;
- indicare i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della società con i relativi poteri;
- che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.);
- se società, cooperative o consorzi di cooperative, di non trovarsi in stato liquidazione, fallimento, concordato preventivo, di sospensione di attività o di ogni altra analoga situazione e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di alcuno di tali stati.
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;
- di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dall'asta pubblica e/o l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 32-ter del Codice Penale e che, per quanto di sua conoscenza, tanto vale anche per gli altri amministratori e legali rappresentanti;
Si precisa che:
- nel caso di società, cooperative o consorzi, tale dichiarazione deve riguardare tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza;
- nel caso di società in nome collettivo deve riguardare tutti i soci;
- nel caso di società in accomandita deve riguardare tutti i soci accomandatari;
- di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara;
- di ben conoscere il cespite immobiliare oggetto dell'asta per cui intende partecipare nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nonché dello stato manutentivo e conservativo e di giudicare quindi il prezzo fissato a base d'asta congruo e tale da consentire l'aumento che andrà ad offrire;
- di aver vagliato, prima della formulazione dell'offerta, tutte le circostanze che possano aver influito sull'offerta presentata, ritenendola equa;
- di rinunciare sin da ora a richiedere qualsiasi risarcimento a qualunque titolo nel caso in cm l'Amministrazione Comunale interrompa, annulli la gara o non proceda al perfezionamento del contratto di compravendita, rimanendo in diritto dell'offerente la sola restituzione della cauzione;
Ai sensi del terzo comma dell'art. 81 del R.D. 827/1924 le procure generali non sono valide, mentre sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare (comma 2, art. 81).
Sono ammesse offerte cumulative da parte di due o più offerenti, ciascuno dei quali dovrà compilare tutte le dichiarazioni previste dal presente avviso da inserire nella busta "1" , mentre l'offerta economica dovrà riportare l'indicazione di tutti gli offerenti e sottoscritta dai medesimi tutti.
In tal caso gli offerenti stessi dovranno conferire procura speciale per atto pubblico ad uno di essi, da allegarsi alla domanda.
2. - Fideiussione (bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 1/9/1993, n. 385 con validità di almeno 180 gg dalla data della gara) a garanzia dell'offerta, dell'ammontare di € 2.025,00 pari al 10% del prezzo a base d'asta dell'immobile interessato a titolo di deposito cauzionale provvisorio infruttifero, indicando nella causale "Partecipazione asta alienazione immobile proprietà comunale di via Virgiliana 12" o, in alternativa, assegno circolare non trasferibile intestato a "Comune di Monfalcone" a titolo di deposito cauzionale provvisorio infruttifero, indicando nella causale "Partecipazione asta alienazione immobile proprietà comunale di via Virgiliana 12" .
Nel caso che la cauzione venga prestata mediante fideiussione rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco di cui al sopra citato articolo 107 del D.Lgs 1/9/1993, n. 385 è necessario
produrre copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La cauzione prestata mediante fideiussione o polizza dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente.
La cauzione a garanzia dell'offerta può essere altresì costituita mediante versamento in numerario, da effettuarsi presso un Istituto di Credito sul c/c di corrispondenza - codice IBAN: IT51 P 063 4012 3150 6700 0270 19A intestato a: COMUNE DI MONFALCONE - Causale "Deposito cauzionale per "Partecipazione asta alienazione immobile proprietà comunale di via Virgiliana 12", da produrre in originale;

In caso di aggiudicazione, il deposito costituito in contanti dall'aggiudicatario verrà introitato dall'Amministrazione a titolo di acconto prezzo.
La cauzione prestata dai partecipanti non aggiudicatari o non ammessi sarà svincolata dal Dirigente del Settore Tecnico non oltre 30 giorni dall'assunzione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dell'asta.
Il deposito cauzionale al momento dell'aggiudicazione assumerà forma e titolo di caparra per l'aggiudicatario.
3. - Dichiarazione di sopralluogo in originale, di cui al precedente punto 2, rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale, attestante l'avvenuta presa visione dell'immobile.
4. - Fotocopia del documento di identità del "sottoscrittore" della domanda;
In caso di Enti: copia autocertificata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, dell'atto costitutivo e dell'atto da cui risulti il conferimento del potere di rappresentanza dell'Ente al soggetto sottoscrittore.
La BUSTA 2 "Offerta Economica" - dovrà contenere:
Il nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'offerente.
Offerta economica (All. B) in bollo di € 16.00, redatta conformemente al modulo allegato al presente Bando, datata e sottoscritta.
L'offerta dovrà indicare l'aumento percentuale, rispetto al prezzo posto a base d'asta e il prezzo offerto, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra la percentuale e il prezzo offerto verrà presa in considerazione e sarà ritenuta valida la percentuale di aumento indicata nell'offerta.
Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.
Il prezzo offerto dovrà essere superiore rispetto a quello indicato a base d'asta (rialzo di importo minimo non inferiore allo 0,5 %); non saranno accettate offerte inferiori allo stesso.
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o riferite ad altra offerta propria o di altri. Le offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni.
Le offerte presentate sono vincolanti ed irrevocabili per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione.
Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate, né modificate o integrate.
L'offerta, inoltre, deve essere datata e sottoscritta in ciascun foglio dall'offerente o da persona con il potere di rappresentare ed impegnare legalmente l'offerente, potere che deve risultare da procura speciale allegata all'offerta a pena di esclusione.
La mancata presentazione di uno dei soli documenti, dichiarazioni o della cauzione costituisce automatica esclusione della partecipazione all'asta.

5) SVOLGIMENTO DELL'ASTA

L'asta pubblica, presieduta dal R.U.P., si svolgerà alle ore 11,00 del giorno 09/03/2018, presso la Sala del Consiglio Comunale in Piazza Repubblica, 25 - 34074 MONFALCONE.
La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra data e ora previa comunicazione all'Albo Pretorio e sul profilo web istituzionale.
Dello svolgimento e dell'esito della gara viene redatto apposito verbale da parte del segretario verbalizzante all'uopo incaricato, sotto la direzione del Presidente.
Il verbale riporta l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui si è dato corso all'apertura delle buste, il nominativo e la carica dei componenti la commissione e, per ciascun lotto, il numero delle offerte pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara, la graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l'aggiudicazione provvisoria.
Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene solo con la stipulazione del successivo contratto, a seguito dell'aggiudicazione definitiva disposta con apposita determinazione.
Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

6) AGGIUDICAZIONE

- L'aggiudicazione avvenuta nei modi indicati dal bando è di regola definitiva, salvo eventuali interventi in autotutela per riscontrate irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli offerenti o nelle modalità di presentazione delle offerte da verifiche successive.
- La procedura sarà espletata con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 1 lettera c) del R.D. 23.5.1924, n. 827, e l'aggiudicazione avverrà per lotti a favore del concorrente che presenterà l'offerta in aumento più elevata rispetto al prezzo base indicato per ciascun lotto nel presente avviso.
- In caso di aggiudicazione, essa è definitiva per l'aggiudicatario e diviene tale per il Comune solo dopo l'intervenuta approvazione del verbale d'asta.
- Il bene posto in vendita sarà aggiudicato a colui che abbia presentato il prezzo più conveniente per

l'Ente alienante, purché superiore a quello posto a base d'asta.
- In caso di parità fra due o più offerte si procederà nella medesima seduta ad una licitazione fra esse sole. I partecipanti formuleranno una nuova offerta, in aumento rispetto alla precedente, su un foglio in carta semplice datato e sottoscritto, da inserirsi all'interno di una busta chiusa.
- Il miglior offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che abbiano presentato offerte di uguale valore economico sia presente, o ne sia presente soltanto uno, ovvero nessuno di essi accetti di migliorare l'offerta, si procederà mediante estrazione a sorte.
- Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Se non saranno pervenute offerte, o se esse risulteranno non ammissibili alla gara, l'asta sarà dichiarata deserta.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, una volta individuata la migliore offerta, a sottoporre alla verifica dei requisiti auto dichiarati da parte del proponente l'offerta stessa.
- L'offerta ha natura di proposta irrevocabile, sarà vincolante per l'offerente dal momento dell'aggiudicazione provvisoria, mentre l'Amministrazione sarà obbligata solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva adottato a seguito di positiva verifica dei requisiti dichiarati. Allorché le offerte siano presentate in nome di più persone o società, queste si intendono solidalmente obbligate.
- L'atto di compravendita è rogato in forma pubblica dal Notaio scelto dall'aggiudicatario; su di esso graveranno tutte le spese contrattuali ed ogni altra documentazione utile alla stipula. Sono a carico dell'acquirente tutte le spese del rogito, registrazione, trascrizione, le imposte e tasse vigenti, di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo derivante e conseguente alla stipula dell'atto, ed anche per le pratiche catastali (frazionamenti, variazioni catastali, ecc...) da eseguire precedentemente agli atti di vendita a cura dell'aggiudicatario.
- Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia all'obbligo di presentarsi alla stipulazione dell'atto di vendita, ovvero non provveda al pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto dell'immobile entro i termini previsti, ovvero receda dall'acquisto, si darà luogo alla decadenza dall'aggiudicazione. Alla decadenza consegue l'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale.

7) PAGAMENTO

Il prezzo d'acquisto, maggiorato delle eventuali spese tecniche e contrattuali, dovrà essere versato dall'acquirente, pena la perdita del deposito cauzionale, con le seguenti modalità:
- Per beni il cui prezzo d'aggiudicazione sia inferiore o uguale ad € 350.000,00:
  - 30% entro trenta giorni dalla data dell'asta;
  - il restante 70% al momento della stipulazione dell'atto di compravendita da siglarsi entro e
  - non oltre 90 giorni dalla data di esecutività dell'atto di definitiva aggiudicazione;
- Per beni il cui prezzo d'aggiudicazione sia superiore ad €. 350.000,00:
  - 30% entro trenta giorni dalla data dell'asta;
  - il restante 70% al momento della stipulazione dell'atto di compravendita da siglarsi entro e
  - non oltre 120 giorni dalla data di esecutività dell'atto di definitiva aggiudicazione.

Non sono ammessi pagamenti dilazionati.
L'atto di compravendita dovrà essere stipulato entro il termine perentorio fissato e comunicato dall'amministrazione comunale ai sensi del precedente comma 1. Tutte le spese inerenti e relative all'atto di compravendita sono a carico della parte acquirente, escluse quelle previste per legge a carico del venditore.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia agli obblighi dei pagamenti indicati nel presente articolo, è soggetto alla perdita del deposito cauzionale versato e il bene sarà nuovamente messo in vendita. Nel caso di differenza negativa fra il prezzo della prima aggiudicazione e quello della seconda, il primo aggiudicatario sarà tenuto al rimborso al Comune della differenza e degli interessi relativi fino al pagamento della compravendita. Nel caso di differenza positiva, l'eccedenza è a vantaggio del Comune.

8) CONSEGNA DEL BENE

La consegna degli immobili è prevista a far data dell'atto di trasferimento.

9) VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione inerente la gara è disponibile presso l'Ufficio Gare e Contratti del Comune di Monfalcone - via S. Ambrogio 60, III Piano, negli orari d'ufficio (9.00-14.00 e 15.00-18.00 il lunedì ed il mercoledì) previa richiesta tramite mail al seguente indirizzo: garecontratti@comune.monfalcone.go.it

10) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'assenza dei requisiti richiesti per la partecipazione all'asta e la violazione delle prescrizioni previste dal presente avviso determineranno l'esclusione dalla gara.
Nella compilazione del plico e della documentazione in esso contenuta occorre inserire tutti e soltanto gli elementi richiesti, senza ripetizione delle dichiarazioni effettuate né aggiunta di descrizioni superflue o non richieste.
Se procuratore, l'offerente in sede di gara deve presentare, a pena di esclusione, apposita procura speciale conferita per atto pubblico ovvero per scrittura privata autenticata.
Nel caso l'offerente abbia presentato offerta per persona da nominare, presentando la documentazione

richiesta nel presente avviso e versando la prescritta cauzione, l'eventuale aggiudicazione provvisoria avverrà nei sui confronti e diventerà definitiva se, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, non dichiari le generalità di coloro per i quali l'offerta è stata fatta.
Dopo la comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria il concorrente ha tre giorni per dichiarare le generalità di coloro per i quali l'offerta è stata fatta, con contestuale deposito del mandato e di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso d'asta pubblica, relativa ai soggetti di cui è mandatario, ivi compresa la documentazione attestante l'avvenuto deposito della prescritta cauzione a nome dell'effettivo acquirente.
Se l'offerente dichiara la persona all'atto dell'aggiudicazione provvisoria e la persona dichiarata è presente in tale momento, la dichiarazione è da essa accettata, apponendo la sua firma sul verbale di aggiudicazione provvisoria .
Se la persona dichiarata non è presente, o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione provvisoria, la persona dichiarata deve presentare, entro tre giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria all'offerente, l'accettazione della dichiarazione dello stesso.
Allorché le offerte sono presentate o fatte a nome di più persone, queste s'intendono solidalmente obbligate. I depositi eseguiti dall'aggiudicatario rimangono vincolati, nonostante l'offerta sia stata fatta da persona da dichiarare e sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme citate e quelle del presente bando.
Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti, o quando l'offerta non sia nella busta separata interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.
L'aggiudicatario deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della chiusura della seduta pubblica dell'asta, mentre per il Comune di Monfalcone l'effetto giuridico obbligatorio consegue al provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare la gara o non procedere al perfezionamento del contratto di compravendita, con la restituzione delle cauzioni i e senza null'altro dovere per danni, interessi o risarcimenti ai concorrenti.
Per quanto non previsto si fa riferimento agli atti del procedimento come in premessa al presente avviso nonché al R.D. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art.1219 del C.C. per inadempienza da parte dell'aggiudicatario alla stipula contrattuale, ed in via generale alla normativa vigente in materia.
Per la definizione di eventuali controversie è competente il Foro di Gorizia; le parti dovranno eleggere domicilio presso il Comune di Monfalcone.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i, il trattamento dei dati personali avviene per l'espletamento dei soli adempimenti connessi alla procedura del presente bando e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.

11) PUBBLICITÀ

Il testo integrale dell'avviso d'asta, con i relativi allegati, viene principalmente pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Monfalcone e sulla pagina web dell'Ente (www.comune.monfalcone.go.it).

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sarà fatto riferimento alla Legge ed al Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui ai Regi Decreti 18/11/1923, n. 2440, e 23/05/1924, n. 827, nonché alle norme del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia, nonché al Regolamento recante norme in materia di atti di disposizione del patrimonio e procedure di alienazione dei beni del Comune di Monfalcone ed al Regolamento dei contratti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si dichiara che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi.
La determinazione, il bando di gara e i suoi allegati possono essere ritirati, presso il Comune di Monfalcone - U.O. Gare e contratti - sito in Via S. Ambrogio n. 60 III piano - Tel. 0481/494491 (per informazioni di carattere amministrativo); all'UO Gestione Patrimonio sito in Piazza della Repubblica n. 25 II piano, Tel. 0481/494278 - 265 (per informazioni di carattere tecnico).
Gli uffici citati sono aperti le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente del Servizio "Servizi al Territorio" ing. Licinio Gardin.
Il bando di gara ed i suoi allegati possono essere consultati e scaricati dal sito internet:
www.comune.monfalcone.go.it
Monfalcone, 5 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Marco Mantin

18_7_3_AVV_CAFC ORD INDENNITÀ FOGNATURA COMUNE DI LATISANA_011

Cafc Spa - Udine
Avviso emissione ordinanza di deposito presso la cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di asservimento - Progetto definitivo - esecutivo fognatura SP 102 e fognatura SR 354 da realizzarsi in località Paludo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

(omissis)

RICHIAMATO il provvedimento n. 21687 del 18/04/2017, con il quale è stata determinata l'indennità provvisoria di esproprio, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.P.R. 327/01, di beni immobili da asservire in dipendenza dell'intervento citato in oggetto, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Espropriativo ing. Massimo Battiston di CAFC S.p.A.;-

PRESO ATTO delle indennità stabilite nel citato provvedimento;

ACCERTATO che la ditta sotto indicata, presa formale conoscenza dell'ammontare dell'indennità provvisoria, nei termini di legge assegnati per convenire con la Società CAFC S.p.A promotrice del procedimento in essere, non ha convenuto siffatto esproprio né ha presentato dichiarazione di accettazione dell'indennità provvisoria di asservimento;

RITENUTA pertanto rifiutata l'indennità medesima;

VISTO il comma 14 dell'art. 20 del DPR 327/2001;

ORDINA

Il deposito, da parte della Società CAFC S.p.A., della sotto indicata somma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Trieste a titolo di indennità provvisoria di asservimento per causa di pubblica utilità dei beni immobili occorrenti per i lavori in oggetto, a favore della ditta di cui in tabella e per le motivazioni di cui in premessa;

COMUNE DI LATISANA

DITTA CATASTALE	FOGLIO E MAPPALE	SUPERFICIE DA ASSERVIRE MQ	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO DA DEPOSITARE
BOSCUTTI CARLO, nato a Latisana UD il 11/08/1954, proprietario per 1/1 - Codice Fiscale BSCCRL54M11E473D	Foglio 15 Mappale 270	52	€ 195,00
	Foglio 15 Mappale 227	64	€ 240,00
	Foglio 15 Mappale 82	40	€ 150,00
			€ 585,00

(omissis)

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO:
ing. Massimo Battiston

18_7_3_AVV_COM DIGNANO 30 PRGC_003

Comune di Dignano (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale conseguente all'approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione per il recupero della galettiera dell'ex filanda Banfi del capoluogo finalizzata alla realizzazione di sei alloggi. Imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 23/02/2007 n.5 nonché l'art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e l'art. 2 della L.R.

25.09.2015 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2017, esecutiva dal 17.01.2018, è stata adottata la variante al Piano Regolatore Generale Comunale n. 30 contestualmente all'approvazione del progetto definitivo di ristrutturazione per il recupero della galettiera dell'ex filanda "Banfi" del capoluogo finalizzata alla realizzazione di sei alloggi ed imposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 25.09.2015 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Andrea Mecchia

18_7_3_AVV_COM PORDENONE 3 PRGC_002

Comune di Pordenone
Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRGC adottata con delibera del Consiglio comunale n. 43 del 25.09.2017.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O. SOSTITUTO

Visto l'art. 8 della L.R. n. 21/2015;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2018 il Comune di Pordenone ha approvato la variante al P.R.G.C. n. 3 adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.09.2017.
Pordenone, 29 gennaio 2018

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

18_7_3_AVV_COM RONCHI DEI LEGIONARI DECR ESPROPRIO POLO INTERMODALE AEROPORTO DI BRAZZA_013

Comune di Ronchi dei Legionari (GO)
Decreto di esproprio n. 0002445 di prot. del 01.02.2018 relativo ai lavori di realizzazione del Polo intermodale dell'aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTO il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 … OMISSIS …,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

DI ESPROPRIARE, con la condizione sospensiva di cui al successivo Art. 4, a favore del Comune di Ronchi dei Legionari, gli immobili necessari alla realizzazione del polo intermodale dell'aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà di Ronchi dei Legionari, del Comune Amministrativo di Ronchi dei Legionari, Comune Censuario di Ronchi dei Legionari, F.M. 3, identificati dalle particelle catastali di seguito riportate:
1) P.T. 6437 - C.T. 1 - p.c. 1048/102 - F.M. 3 - C.C. Ronchi dei Legionari - Superficie da espropriare 979,00 mq. - Qual. Acque Fondiario;
2) P.T. 6437 - C.T. 1 - p.c. 1048/104 - F.M. 3 - C.C. Ronchi dei Legionari - Superficie da espropriare 245,00 mq. - Qual. Acque Fondiario;

3) P.T. 6437 - C.T. 1 - p.c. 1048/51 - F.M. 3 - C.C. Ronchi dei Legionari - Superficie da espropriare 243,00 mq. - Qual. Acque Fondiario;
4) P.T. 6437 - C.T. 1 - p.c. 1048/52 - F.M. 3 - C.C. Ronchi dei Legionari - Superficie da espropriare 7,00 mq. - Qual. Strade fondiario;
5) P.T. 6437 - C.T. 1 - p.c. 1048/50 - F.M. 3 - C.C. Ronchi dei Legionari - Superficie da espropriare 16,00 mq. - Qual. Strade fondiario;
6) P.T. 6437 - C.T. 1 - p.c. 848/4 - F.M. 3 - C.C. Ronchi dei Legionari - Superficie da espropriare 357,00 mq. - Qual. Seminativi - Cl. 4 - R.D. € 2,30 - R.A. € 1,11 - Superficie da espropriare 356,00 mq. - Qual. Seminativi - Cl. 5 - R.D. € 1,84 - R.A. € 0,83;
tutte intavolate a nome di CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA con sede in RONCHI DEI LEGIONARI, verso l'avvenuta corresponsione di un'indennità di esproprio a corpo, accettata, di complessivi € 30.858,87 di cui versati € 24.687,10 (€ 30.858,87 - € 6.171,77 a titolo di ritenuta d'acconto del 20% = € 24.687,10 - I.V.A. non dovuta ai sensi dei combinati disposti degli art.li 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e s.m.i.).

(omissis)

Art. 4

DI NOTIFICARE il presente Decreto al relativo proprietario espropriato nelle forme degli atti processuali civili con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 24 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e s.m.i..
L'avviso della data di esecuzione deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della stessa, da eseguirsi nel termine perentorio di due anni dalla data del presente decreto.
Il passaggio di proprietà, conseguente alla pronuncia del presente Decreto, è soggetto alla condizione sospensiva che il medesimo Decreto sia notificato ed eseguito con le modalità sopra richiamate.

(omissis)

Ronchi dei Legionari, 1 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI:
ing. Giovanni Rodà

18_7_3_AVV_COM SAURIS 15 PRPC_010

Comune di Sauris (UD) - Area tecnico-manutentiva - Settore urbanistica e gestione del territorio

Avviso di adozione e deposito della variante n. 15 al Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e D.P.Reg. 086/Pres. del 20/03/2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta comunale in seduta pubblica n.7 di data 25/01/2018, immediatamente esecutiva è stata adottata la variante n.15 al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale (P.R.P.C.) dei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto. Ai sensi dell'art.25 co.2 della L.R. 5/2007, successivamente alla pubblicazione del presente avviso, la variante adottata verrà depositata presso la segreteria comunale per 30 giorni entro i quali chiunque potrà prenderne visione e formulare eventuali osservazioni e opposizioni.
Sauris, 1 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
per. ind. Luca Chiaruttini

18_7_3_AVV_COM SUTRIO DICH PUBBLICA UTILITA LR 10-2010_001

Comune di Sutrio (UD)

Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10. Approvazione progetto definitivo. Dichiarazione di pubblica utilità.

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la L.R. n. 10/2010 ha promosso l'esecuzione degli interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani favorendone il recupero e la valorizzazione;
Considerato che il Comune di Sutrio è risultato assegnatario di un finanziamento per l'esecuzione di tali interventi;
Considerato che con avviso di data 22/08/2017 prot. 5613 è stato comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10/2010 e anche ai sensi del D.P.R. 327/2001 finalizzato alla concessione in affido amministrativo dei terreni e che tale avviso è stato pubblicato sul BUR n. 36 del 06/09/2017;

COMUNICA

che con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 22.01.2018 è stato disposto:
- di approvare il progetto definitivo di data 12 aprile 2016 (ns. prot. 2348 del 14.04.2016) a firma del dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (UD) dell'importo complessivo di €. 190.955,30;
- che l'approvazione del progetto definitivo, di cui al precedente punto 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 22.01.2018 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Che presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sutrio sono stati depositati gli elaborati del progetto definitivo di data 12 aprile 2016 (ns. prot. 2348 del 14.04.2016) a firma del dott. for. Marco Vlaich di Tolmezzo (UD) dell'importo complessivo di €. 190.955,30; questi potranno essere consultati nei seguenti giorni:
- lunedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00
- mercoledì dalle ore 11.00 alle ore 12.30
- giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00
- venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30

Il Responsabile del procedimento è l'ing. Gianluca Tramontini dipendente del Comune di Sutrio - via Roma n. 35 - 33020 Sutrio (UD) - tel. 0433-778032 - fax. 0433-778321.
I proprietari interessati possono formulare osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Ente.
Sutrio, 30 gennaio 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Gianluca Tramontini

18_7_3_AVV_COM TARVISIO 71 PRGC_012

Comune di Tarvisio (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 71 al PRGC di Tarvisio.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 8, co. 5, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/01/2018, esecutiva, è stata approvata la variante di livello comunale n. 71 al P.R.G.C. di Tarvisio, secondo le procedure previste dall'art. 8, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.
Per quanto disposto dal comma 6 dell'art. 8, della L.R. n. 21/2015 e s.m.i., la variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Tarvisio, 1 febbraio 2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA:
ing. arch. Amedeo Aristei

18_7_3_AVV_FVG STRADE COMM DEL PROVV 7_015

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. - SS n. 13 "Pontebbana". Lavori per la realizzazione di un'intersezione a rotatoria al km 94+000 in Comune di Casarsa della Delizia. Provvedimento n. 7 del 01.02.2018. Dispositivo di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione d'urgenza (DPR 327/2001, modificato ed integrato dal Dlgs. 302/2002).

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZONI

(omissis)

DISPONE

Il deposito presso la Cassa DD.PP., a favore della ditta di seguito elencata e per gli immobili interessati, dell'importo complessivo di € 129,17 a titolo di saldo dell'indennità provvisoria di esproprio e di occupazione, così come risultante nei sottodescritti calcoli;

1. terreno censito catastalmente in comune di Casarsa della Delizia, foglio 5, mappale n. 185 superficie complessiva da espropriare mq. 120, destinazione area pertinenziale edificio residenziale, zona urbanistica Viabilità.
   Calcolo indennità a favore di: BRUSSA Carlo fu Marco, BRUSSA Nicola fu Marco;
   Indennità offerta, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001
   A. indennità di espropriazione [omissis] = € 120,00
   B. indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio [omissis] = € 9,17
   Somma da depositare = € 129,17

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Dispositivo n. 312 del 27/09/2016.
In base all'art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

18_7_3_AVV_FVG STRADE DECR 178 ESPROPRIO ZUGLIANO-POZZUOLO_009

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Decreto di esproprio n. 178 del 25/01/2018. SR 353 "della bassa Friulana". Lavori di realizzazione del Piano viabile con realizzazione di percorsi ciclopedonali dall'abitato di Zugliano a Pozzuolo.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di disporre, ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26 comma 11 ed art. 23, l'espropriazione degli immobili ed il passaggio del diritto di proprietà in favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio

Stradale” con sede in Trieste, c.f. 80014930327, sotto la condizione sospensiva che il decreto di esproprio sia notificato ed eseguito, dell’area distinta catastalmente come segue:

Ditta proprietaria	Comune censuario	Fg.	Mapp.	Terreni/ fabbricati	Qualità	ca	Importo
BONDINO ROSALIA nata a Pavia di Udine il 26/09/1900, c.f. BNDRSL00P66G389X (prop. 1/2) GATTESCO ALFONSO nato a Mortegliano il 05/08/1902 c.f. GTTLNS02B05F756Z (prop. 1/2)	Pozzuolo del Friuli	14	468	T	Bosco Ceduo	23	€ 226,16

Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell’art. 23.1 lett. e-bis del D.P.R.327/2001 e s.m.i., che è stato emanato in data 10/11/2014 n. 800 il decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.327/2001 e s.m.i. Il decreto di occupazione d’urgenza è stato eseguito in data 19 dicembre 2014 ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.P.R.327/2001 e s.m.i.

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell’art. 23.1 lett. f del D.P.R.327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell’art. 23.1 lett. g del D.P.R.327/2001 e s.m.i., il presente decreto nelle forme degli atti processuali civili

Art. 5

Di dare atto che l’esecuzione del decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte del geom. Giovanni Pietro Biasatti, con contestuale redazione del verbale di cui all’art. 24, redatti in data 19 dicembre 2014 in sede di esecuzione della disposta occupazione d’urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis. Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23.2 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, la trascrizione presso la conservatoria dei RR.I.I. e la volturazione presso l’Agenzia del Territorio, del presente decreto.

Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 23.5 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., estratto del presente decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine e in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 8

Di dare infine atto che, attraverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell’art. 53 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

18_7_3_AVV_FVG STRADE DECR 179 ESPROPRIO ZUGLIANO-POZZUOLO_006

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Decreto di esproprio n. 179 del 25/01/2018. SR 353 “della Bassa Friulana”. Lavori di realizzazione del Piano viabile con realizzazione di percorsi ciclopedonali dall’abitato di Zugliano a Pozzuolo.

IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Di disporre, ai sensi dell'art. 20, comma 11, art. 26 comma 11 ed art. 23, l'espropriazione degli immobili ed il passaggio del diritto di proprietà in favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio Stradale" con sede in Trieste, c.f. 80014930327, sotto la condizione sospensiva che il decreto di esproprio sia notificato ed eseguito, dell'area distinta catastalmente come segue:

Comune censuario: Pozzolo del Friuli

N. ordine	Ditte intestate al catasto o proprietari presunti	Fg.	Mappale espropr.	Sup. espropr. mq	Qualità	Indennità di esproprio	Indennità di occupaz. temp.	Danni o IVA	Indennità totale
1	BUIATTI RAFFAELE n. a UDINE il 08/05/1965 cf. BTTRFI65E08L483B proprietario 1/2; BUIATTI EMANUELA n. a UDINE il 17/12/1960 cf. BTTMNL60T57L483Q proprietario 1/2	14	462	73	Bosco ceduo	€ 292,00	€ 44,61	-	€ 1.106,66
						€ 292,00	€ 44,61	-	
		14	463	47	Bosco ceduo	€ 188,00	€ 28,72	-	
						€ 188,00	€ 28,72	-	
2	GENNARO GIANNI n. a Pozzuolo Del Friuli il 05/04/1947 cf. GNNGNN47D05G966P proprietario 1/2; GENNARO MARIO n. a Pozzuolo Del Friuli il 24/04/1938 cf. GNNMRA38D24G966T proprietario 1/2;	14	464	172	Bosco ceduo	€ 688,00	€ 105,11	-	€ 3.319,98
						€ 688,00	€ 105,11	-	
		14	465	188	Bosco ceduo	€ 752,00	€ 114,88	-	
						€ 752,00	€ 114,88	-	
3	SPONZA ELIANA nata a Udine il 04/05/1955, cf. SPNLNE55E44Z700J proprietaria 1/1;	14	466	84	Ente Urbano	€ 4.900,00	€ 595,83	-	€ 5.495,83
4	BARONE SANDRA n. a Udine il 10/04/1946 cf. BRNSDR46D50L483M proprietaria 1/1	14	208	200	Prato	€ 1.600,00	€ 244,44	-	€ 1.844,44
5	MENAZZI PAOLA n. a Udine il 28/07/1967 cf. MNZPLA67L68L483D proprietaria 1/7 MENAZZI GIOVANNA n. a Palmanova il 30/10/1972 cf. MNZGNN72R70G284A proprietaria 1/7 MENAZZI ENRICO n. a Udine il 04/01/1935 cf. MNZNTR35A04L483E proprietario 5/7	13	665	311	Semin.	€ 355,42	€ 54,30	-	€ 4.076,17
						€ 355,42	€ 54,30	-	
						€ 1.777,14	€ 271,50	-	
		13	666	131	Semin.	€ 149,71	€ 22,87	-	
						€ 149,71	€ 22,87	-	
						€ 748,57	€ 114,36	-	
	SPIESANZOTTI MARIO n. a Pozzuolo del Friuli il 30/04/1967 cf. SPSMRA67D30G966K proprietario	20	605	46	Semin.	€ 368,00	€ 56,22	-	€ 1.841,66
		20	607	42	Semin.	€ 117,60	€ 17,96	-	
		20	578	47	Semin.	€ 376,00	€ 57,44	-	
		13	671	23	Semin.	€ 184,00	€ 28,11	-	
		13	673	69	Semin.	€ 552,00	€ 84,33	-	
	FERRINI CLEMENTE n. a Udine il 30/04/1963 cf. FRRCMN63D30L483F usufruttuaria 1/1	20	607	42	Semin.	€ 218,40	€ 33,36	-	€ 251,76
7	GENNARO FIDELMO n. a Pozzuolo del Friuli il 03/03/1940 cf. GNNFLM40C03G966L proprietario	13	675	74	Semin.	€ 592,00	€ 98,66	-	€ 690,66
8	TOMADA SECONDO n. a Udine il 18/11/1928 cf. TMDSND28S18L483Y proprietario	13	668	127	Semin.	€ 1.016,00	€ 155,22	-	€ 1.171,22

9	MARTINCIGH CLAUDIO n. in Svizzera il 14/01/1960, cf. MRTCL-D60A14Z133P proprietario 1/2 FOI ANNALISA n. a Tavagnacco il 08/07/1962, cf. FOINLS62L48L065A proprietaria 1/2	13	679	277	Ente Urbano	€ 2.564,00	€ 427,33	-	€ 6.075,98
						€ 2.564,00	€ 427,33	-	
		13	680	10	Ente Urbano	€ 40,00	€ 6,66	-	
						€ 40,00	€ 6,66	-	
10	BERLASSO ALESSANDRO n. a Udine il 10/03/1967, cf. BRLLSN-67C10L483R proprietario 1/4 FABIANO MIRELLA n. a Pozzuolo del Friuli il 10/07/1939, cf. FBNMLL39L50G966F proprietaria 3/4	13	678	90	Ente Urbano	€ 1.350,00	€ 225,00	-	€ 6.300,00
						€ 4.050,00	€ 675,00	-	
11	BCD FRIULANA COSTRUZIONI SRL con sede in MORTEGLIANO, 02417780307 proprietaria 2/5 BORGHESE STEFANIA n. a Latisana il 13/01/1977, cf. BRGSFN77A53E473K proprietaria 100/1000 HYSENI ANISA n. in Albania il 30/08/1989, cf. HYSN-SA89M70Z100C proprietario 1/10 MARCIS CRISTIAN n. a Udine il 22/07/1974, cf. MRCCST74L22L483K proprietario 100/1000 SMIROLDO MANUELA n. a Messina IL 16/08/1982, cf. SMRMNL82M56F158H proprietaria 100/1000 LOIERO FABRIZIO n. a San Vito al Tagliamento il 19/01/1985, cf. LRO-FRZ85A19I403L proprietario 1/10 TOSOLINI GABRIELE n. a Gemona del Friuli il 04/10/1979, cf. TSLGRL79R04D962J proprietario 100/1000	13	681	132	Ente Urbano	€ 3.168,00	€ 484,00	iva € 696,96	€ 3.652,00
						€ 792,00	€ 121,00	-	€ 5.478,00
						€ 792,00	€ 121,00	-	
						€ 792,00	€ 121,00	-	
						€ 792,00	€ 121,00	-	
						€ 792,00	€ 121,00	-	
						€ 792,00	€ 121,00	-	
12	BELTRAMINI LAURA n. a Udine il 01/07/1971 cf. BLTLRA71L41L483B proprietaria 1/1	20	584	83	Ente Urbano	€ 4.980,00	€ 415,00	-	€ 5.395,00
13	BELTRAMINI LAURA n. a Udine il 01/07/1971 cf. BLTLRA71L41L483B proprietaria 1/2 BELTRAMINI ALESSANDRO n. a Udine il 06/02/1968 cf. BLTLSN-68B06L483E proprietario 1/2	20	583	15	Semin.	€ 60,00	€ 5,00	-	€ 130,00
						€ 60,00	€ 5,00	-	
14	GERMANO LORENZO n. a Udine il 27/02/1964 cf. GRMLNZ64B27L483X proprietario 1/2 GERMANO ORNELLA n. a Udine il 27/07/1961 cf. GRMRLL61L67L483E proprietaria 1/2	20	576	101	Ente Urbano	€ 6.060,00	€ 505,00	-	€ 6.565,00
15	DENTESANO RAFFAELE n. a Udine il 06/09/1971 cf. DNTRFL71P06L483Q proprietario 1/1	20	574	123	Semin.	€ 984,00	€ 164,00	-	€ 1.801,33
		20	566	54	Semin.	€ 432,00	€ 72,00	-	
		20	568	16	Semin.	€ 128,00	€ 21,33	-	
16	GALLUZZO LUIGI n. a Pozzuolo del Friuli il 08/07/1933 cf. GLLLGU33L08G966B proprietario 1/1	20	572	17	Semin.	€ 136,00	€ 11,33	-	€ 147,33

17	GEATTI MARIO n. a Udine il 12/10/1952 cf. GTTMRA52R12L483C proprietario 1/1	20	631	1025	Semin.	€ 8.200,00	€ 1.309,72	-	€ 9.509,72
18	PITTILINO MASSIMILIANO n. a Udine il 20/06/1969 cf. PTTMSM69H20L483V proprietario 1/1	20	586	509	Bosco ceduo	€ 4.072,00	€ 339,33	€ 825,00	€ 5.244,99
		20	587	1	Bosco ceduo	€ 8,00	€ 0,66	-	
19	CANDOLO ISAROSA n. a Mortegliano il 03/07/1933 cf. CNDSRS44D51F756G proprietaria 1/1	20	589	234	Bosco ceduo	€ 1.872,00	€ 156,00	-	€ 2.028,00
20	IMPRESA EDILE RIGO RENZO E FASANO WALTER SNC con sede a Pozzuolo del Friuli p.iva 00190710301 proprietaria 1/1	20	591	230	Semin.	€ 1.840,00	€ 153,33	-	€ 1.993,33
21	RODARO ITALO n. a Pozzuolo del Friuli il 03/07/1940 cf. RDRTLI40L03G966O proprietario 1/2	20	593	562	Semin.	€ 2.248,00	€ 187,33	-	€ 3.042,00
		20	595	58	Semin. arborato	€ 232,00	€ 19,33	-	
		20	597	38	Semin.	€ 152,00	€ 12,67	-	
		20	599	44	Semin.	€ 176,00	€ 14,67	-	
	RODARO RENZO n. a Pozzuolo del Friuli il 08/11/1934 cf. RDRRNZ34S08G966P proprietario 1/2	20	593	562	Semin.	€ 2.248,00	€ 187,33	-	€ 3.042,00
		20	595	58	Semin. arborato	€ 232,00	€ 19,33	-	
		20	597	38	Semin.	€ 152,00	€ 12,67	-	
		20	599	44	Semin.	€ 176,00	€ 14,67	-	
22	PAJANI ERMENEGILDA n. a Pozzuolo del Friuli il 22/03/1953 cf. PNARNG53C62G966K proprietaria 1/2	20	601	58	Semin.	€ 232,00	€ 35,44	-	€ 534,88
	PAJANI AGATA n. a Pozzuolo del Friuli il 20/01/1957 cf. PNAGTA57A60G966J proprietaria 1/2					€ 232,00	€ 35,44	-	
23	TOSONE GRAZIANO n. a Udine il 01/04/1960 cf. TSNGZN60D01L483V proprietario 1/2	20	603	31	Semin.	€ 124,00	€ 10,33	-	€ 268,66
	TOSONE RENATO n. a Udine il 14/08/1962 cf. TSNRNT62M14L483G proprietario 1/2					€ 124,00	€ 10,33	-	
24	BERLASSO GIULIO n. a Pozzuolo del Friuli il 17/09/1937 cf. BRLGLI37P17G966S proprietario 1/1	20	609	39	Semin.	€ 312,00	€ 47,66	-	€ 359,66
25	DELLA VEDOVA GIULIANO n. a Pozzuolo del Friuli il 08/08/1943 cf. DLNGLN43M08G966M proprietario 1/1	20	611	50	Semin.	€ 400,00	€ 33,33	-	€ 1.421,33
		20	613	114	Semin. arborato	€ 912,00	€ 76,00	-	
26	BELLINA CARMEN n. a PIEVE DI CADORE il 09/07/1957 cf. BLLCMN57L49G642X proprietaria 1/2	20	615	122	Semin. arborato	€ 488,00	€ 40,67	-	€ 1.057,34
	BELLINA LUIGI n. a PIEVE DI CADORE il 23/11/1963 cf. BLLLGU63S23G642A proprietario 1/2					€ 488,00	€ 40,67	-	

27	GERMANO LAURA n. a Pozzuolo del Friuli il 08/07/1967 cf. GRMLRA67L48G966K proprietaria 1/4	20	617	67	Semin.	€ 134,00	€ 20,47	-	€ 617,88
	GERMANO ERMANNO n. a Udine il 02/04/1975 cf. GRMRNN75D02L483N proprietario 1/4					€ 134,00	€ 20,47	-	
	GERMANO MARINO n. a Pozzuolo del Friuli il 11/09/1963 cf. GRMMRN63P11G966X proprietario 1/4					€ 134,00	€ 20,47	-	
	GERMANO SANDRO n. a Udine il 02/04/1945 cf. GRMSDR75D02L483F proprietario 1/4					€ 134,00	€ 20,47	-	
28	PITTIONI EZIO n. a Pozzuolo del Friuli il 07/09/1956 cf. PTTZEI56P07G966J proprietario 1/1	20	619	69	Semin.	€ 552,00	€ 46,00	-	€ 2.210,00
		20	621	138	Semin. arborato	€ 1.104,00	€ 92,00	-	
		20	550	48	Semin.	€ 384,00	€ 32,00	-	
29	ZOF FERNANDA n. a Santa Maria la Longa il 26/01/1942 cf. ZFOFNN42A66I248Q proprietaria 1/1	20	623	36	Semin.	€ 288,00	€ 24,00	-	€ 3.180,67
		20	625	28	Semin.	€ 224,00	€ 18,67	-	
		20	627	142	Semin.	€ 1.136,00	€ 94,67	-	
		20	542	161	Semin.	€ 1.288,00	€ 107,33	-	
30	VISENTINI ADRIANO n. a Pozzuolo del Friuli il 14/10/1956 cf. VSNDRN56R14G966B proprietario 1/2	20	629	3	Semin.	€ 13,24	€ 2,11	-	€ 30,70
	ENZO STEFANIA n. a Lignano Sabbiadoro il 03/07/1966 cf. NZESFN66L43E584M proprietaria 1/2					€ 13,24	€ 2,11	-	
31	VISENTINI ADRIANO n. a Pozzuolo del Friuli il 14/10/1956 cf. VSNDRN56R14G966B proprietario 1/1	20	546	52	Semin.	€ 459,16	€ 34,66	-	€ 2.530,84
		20	560	127	Semin.	€ 1.121,41	€ 84,66	-	
	VISENTINI ADRIANO n. a Pozzuolo del Friuli il 14/10/1956 cf. VSNDRN56R14G966B proprietario 1/2	20	544	49	Semin.	€ 216,34	€ 16,33	-	
		20	548	39	Semin.	€ 172,18	€ 13,00	-	
		20	556	87	Semin.	€ 384,10	€ 29,00	-	
	ENZO STEFANIA n. a Lignano Sabbiadoro il 03/07/1966 cf. NZESFN66L43E584M proprietaria 1/2	20	544	49	Semin.	€ 216,34	€ 16,33	-	€ 830,95
		20	548	39	Semin.	€ 172,18	€ 13,00	-	
		20	556	87	Semin.	€ 384,10	€ 29,00	-	
32	GORI FRANCESCO n. a Udine il 06/04/1962 cf. GROFNC62D06L483O proprietario 1/1	20	552	59	Semin.	€ 472,00	€ 78,66	-	€ 2.034,66
		20	554	159	Semin.	€ 1.272,00	€ 212,00	-	
33	MENAZZI ALBERTO n. a Udine il 25/11/1935 cf.MNZLRT35S25L483K proprietario 1/1	20	558	86	Semin.	€ 688,00	€ 105,11	-	€ 793,11
34	DE CECCO BENIGNA MARIA n. a Pozzuolo del Friuli il 30/10/1930 cf. DCCBGN30R70G966K proprietaria 1/2	20	562	285	Semin. arborato	€ 1.140,00	€ 95,00	-	€ 1.235,00
	DE CECCO ROBERTO n. a Udine il 13/06/1961 cf. DCCRRT61H13L483E proprietario 1/4					€ 570,00	€ 47,50	-	€ 617,50
	DE CECCO ORNELLA n. a Udine il 04/07/1958 cf. DCCRLL58L44L483P proprietaria 1/4					€ 570,00	€ 47,50	-	€ 617,50

35	DE CECCO ADRIANA n. a Pozzuolo del Friuli il 15/02/1937 cf.DCCDRN37B55G966O proprietario 1/1	20	580	262	Seminativo arborato	€ 2.096,00	€ 320,22	-	€ 2.416,22
36	GARBINO FRANCESCO n. a Udine il 10/10/1967 cf GRBFNC67M10L883G proprietario 1/1	20	564	6	Seminativo	€ 48,00	€ 10,00	-	€ 58,00
37	BUSATTO MARIAIDA n. a Udine il 17/01/1968 cf. BSTMRD68A57L483G proprietaria 1/2 FASANO WILIAM n. a Udine il 08/02/1969 cf. FSNWLM69B08L483L proprietario 1/2	20	575	60	Ente Urbano	€ 1.800,00	€ 150,00	-	€ 3.900,00
						€ 1.800,00	€ 150,00	-	

Art. 2

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23.1 lett. e-bis del D.P.R.327/2001 e s.m.i., che è stato emanato in data 10/11/2014 n. 800 il decreto di occupazione d'urgenza preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R.327/2001 e s.m.i. Il decreto di occupazione d'urgenza è stato eseguito in data 17, 19, 22 dicembre 2014 ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.P.R.327/2001 e s.m.i.

Art. 3

Di dare atto, ai sensi dell'art. 23.1 lett. f del D.P.R.327/2001 e s.m.i., che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato.

Art. 4

Di notificare a tutti i proprietari, ai sensi dell'art. 23.1 lett. g del D.P.R.327/2001 e s.m.i., il presente decreto nelle forme degli atti processuali civili

Art. 5

Di dare atto che l'esecuzione del decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte del geom. Giovanni Pietro Biasatti, con contestuale redazione del verbale di cui all'art. 24, redatti in data 17, 19, 22 dicembre 2014 in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis. Del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

Art. 6

Di disporre, senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.2 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, la trascrizione presso la conservatoria dei RR.I.I. e la volturazione presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto.

Art. 7

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 23.5 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., estratto del presente decreto di esproprio entro 5 giorni, per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine e in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

Art. 8

Di dare infine atto che, attraverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al competente T.A.R., ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.327/2001 e s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

18_7_3_AVV_FVG STRADE DISP PAGAMENTO 195-196-197 VARIANTE SUD DIGNANO_005

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste
Riqualificazione della viabilità dalla SR 177 alla SR 464 - Varian-

te sud di Dignano. Dispositivi di pagamento prot. n. 195, 196 e 197 del 29/01/2018.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore degli interessati di seguito elencati e per gli immobili di seguito indicati, a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

(omissis)

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
GIURISSEVICH NIVES, nata il 12/03/1957, a Trieste (TS), C.F. GRSNVS57C52L424V, proprietà 1/1, indennità € 30.388,80

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Superficie asservimento (mq)	Zona omogenea
17	280		F	Ente urbano		00	20	48	2.048		152		E4
17	280	699	F	Ente urbano		00	00	62	62		62	62	E4

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BERTINELLI ANGELO, nato il 11/12/1944, a Dignano (UD), C.F. BRTNGL44T11D300F, proprietà 1/1, indennità € 46.632,60

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Superficie asservimento (mq)	Zona omogenea
16	671	891	T	Seminativo	3	00	00	49	49		49		E4
16	671	892	T	Seminativo	3	00	09	51	951		951	951	E4
16	671	893	T	Seminativo	3	00	03	91	391		190		E4
16	57	57	T										
16	670	670	T							5			

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:
BERNARDIS REDENTA, nata il 25/11/1934, a Verteneglio (Croazia), C.F. BRNRNT34S65L793X, proprietà 1/1, indennità € 21.100,00

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Superficie asservimento (mq)	Zona omogenea
17	503	503	F	Ente urbano	3	00	03	77	377		123		B2
17	503	698	F	Ente urbano	3	00	00	53	53		53	53	B2

(omissis)

A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto n. INF/4478/VS.1.0.20 dd. 31.10.2014.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

18_7_3_AVV_FVG STRADE DISP PAGAMENTO 198 ROTATORIA MONFALCONE E RONCHI_004

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle SP 19, SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi del Legionari. SS 14, rotatoria al Km 128+810 - Incrocio con via Romana - Dispositivi di pagamento prot. n. 198, del 29/01/2018.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore degli interessati di seguito elencati e per gli immobili di seguito indicati, a titolo di saldo dell'indennità di esproprio, calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

(omissis)

così come risultante nei sottoscritti schemi. Calcolo dell'indennità a favore di:

TRE.DI S.R.L., con sede a Trento (TN), C.F. 02361060227, proprietà 1/1, indennità € 25.953,13 IVA esclusa

COMUNE CENSUARIO DI DIGNANO													
Foglio	Mappale originario	Mappale derivato	Fabbricati / Terreni	Qualità	Classe	Ha	are	ca	superficie catastale (mq)	Superficie sproprio (mq)	Superficie occupazione temporanea (mq)	Superficie asservimento (mq)	Zona omogenea
10	.5074/2	6603	T	Ente urbano		00	04	46	446	446			S6
10	.5074/2		T	Ente urbano		01	66	54	16.654		1.503		S6

(omissis)

A detti pagamenti di provvederà con i fondi di cui al Decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio, area interventi a favore del territorio, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, protocollo

n. 2532/TERINF dd. 08.06.2016.
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, se non saranno proposte opposizioni di terzi.

ILTITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

18_7_3_CNC_AAS5 BANDO 1 DIRIGENTE GINECOLOGIA E OSTETRICIA_014

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 1 dirigente medico - disciplina ginecologia e ostetricia.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 80 del 30.01.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico di ginecologia ed ostetricia.
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medici
Area funzionale: Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.
Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.
Quest'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.
Si precisa si è ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.
Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari ministeriali applicative.
Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.
In materia di trattamento dei dati personali, si applica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sono di seguito riportati:
- i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso, nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi.
- i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24 D.P.R. 483/1997), nella prima parte.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Per i *cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea*, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per *i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea* non avente cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

per *i cittadini di Paesi Terzi*:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero

- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina ginecologia ed ostetricia, o in disciplina equipollente (D.M. 30.01.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).
   E' esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
   Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.
4. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I titoli di studio conseguiti all'estero, avranno valore purché riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, dagli Organi competenti. A tal fine, nella domanda di ammissione, dovranno essere indicati, **a pena di esclusione**, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo italiano.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di *informatica* ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua *inglese*.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. eventuali condanne penali riportate;
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. i titoli che danno diritto a preferenza;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.
j. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

A chi ha titolo a riserva di posti, precedenza e preferenza, si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o precedenza, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla stessa i relativi documenti probatori, **pena l'esclusione dal beneficio.**
Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d. e g. verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da altro idoneo documento probatorio allegato.

La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancanza della sottoscrizione in forma autografa della medesima costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-
2. Documentazione da allegare alla domanda
I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- **quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso** di *€ 10,33*, ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:
a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" – Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 – 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551
b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)
- **fotocopia** non autenticata ed in carta semplice di un **valido documento di identità** personale
nonché le dichiarazioni sostitutive del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:
➢ **curriculum formativo e professionale** redatto su carta semplice, datato e firmato.
In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: *a tal fine l'autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento.* ***In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito tale punteggio.***
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) con l'indicazione esatta della denominazione dell'Ente o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati.
Per la valutazione di **attività prestate in base a rapporti convenzionali** (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo dl attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei **servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate** (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nell' autocertificazione.
I **servizi prestati all'estero** dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche p private senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di

partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo **servizio militare di leva**, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere attestati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- **Eventuali Pubblicazioni**. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate in *originale* o in *fotocopia*, la cui corrispondenza all'originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- **Eventuale casistica operatoria**. Le casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario, sulla base dell'attestazione del Direttore Responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria o Azienda Ospedaliera (art. 6 DPR 484/1997). La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000;
- **Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati**, numerati progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.

2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "L*e certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47*".
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:
- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 *(ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)* o
- dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 *(ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)*

Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:
▪ deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
▪ deve essere sottoscritta e spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all'istanza di partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza. La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare **espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:**
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:
- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata

- il profilo professionale/posizione funzionale, la **disciplina di inquadramento e** l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili allo valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;

d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.

Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, "*le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato* "

In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre e sopra riportati: l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione dei titolo autocertificato.

Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d'Ufficio) del DPR 445/2000).

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte, a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi e Avvisi).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigente medico di ginecologia ed ostetricia".

Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo – terzo piano – sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;

ovvero

- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;

ovvero

- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di **posta elettronica certificata personale.** Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.

Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.

Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

4. Ammissione candidati – regolarizzazione della domanda

L'ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato.

In sede di esame della documentazione – e al solo fine dell'ammissione dei candidati – è consentita la regolarizzazione della domanda.

In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.

6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)

Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle **ore 9.30** del **decimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande**, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato – Ufficio Concorsi – 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

7. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle *prove scritta e pratica* sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it , nella sezione "Concorsi" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

L'avviso per la presentazione alla *prova orale* sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove concorsuali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

8. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'art. 27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
<u>I punti per le *prove d'esame* sono così suddivisi:</u>
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
<u>I punti per la valutazione dei *titoli* sono così suddivisi:</u>
a) titoli di carriera: 10 punti;
a) titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

9. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove *scritte* e *pratiche* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova *orale* è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente. In caso di parità di punti saranno applicate le **preferenze** previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
In materia di **riserva di posti**, si applicano le disposizioni di cui:
→ all'art. 5, del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.;
→ alla Legge 68/1999 e s.m.i.
→ agli art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010
La riserva di posti, a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 68/1999, si applica ai soli candidati che risultano disoccupati, ed iscritti nelle liste del Collocamento Mirato, sia alla data d'invio della domanda di ammissione alla selezione, che alla data di adozione degli atti di approvazione della graduatoria e di assunzione.
Si applicano, per quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio provvedimento.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:

→ in **caso di rinuncia** all'incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;

→ in **caso di accettazione** di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.-

15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'A.A.S. n. 5 - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

La presentazione della domanda, da parte del candidato, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso/concorso, pertanto, il candidato, nel testo della domanda di partecipazione all'avviso/concorso, dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati.
Il candidato, inoltre, sempre nel testo della domanda, sarà tenuto preventivamente a manifestare, o negare, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nell'eventualità di utilizzo della graduatoria, che esiterà dalla presente procedura selettiva, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

16. Norme di salvaguardia

Ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.
Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.
La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.
Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi (quarto piano – stanze nn. 405-404 e 403) - dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (☎ 0434 369620-737-619-877).
Siti Internet: *www.aopn.sanita.fvg.it* - *www.ass6.sanita.fvg.it* .

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giorgio Simon

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 P O R D E N O N E

Il / La sottoscritt _ ____

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un Dirigente Medico di ginecologia ed ostetricia - con scadenza _____________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a …………………………………………………………………………………… il ………………………………………….;
2) di essere residente a ....……………………………….… (Prov......), Via ..……………..................... n. ....;
3) di possedere il seguente codice fiscale: ……………………………………………………………………………………………;
4) di essere in possesso della cittadinanza ………………………………………………………………………………………………(a)

PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....…………………..………..
PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (d) ……..
6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il ……..…………….......... presso ……………………………………………… ………... con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) ………………….…..….. presso ………………………………………………………………………………. (*se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione* ……………………);

- Specializzazione in ……………………………………………………………………… conseguita il ….……...………………… presso ....…………………….. , ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………. (*se conseguita all'estero citare estremi decreto ministeriale di equiparazione* ……………………);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ……………………………………………………………………………… della Provincia di .....………...……………………………..... al n. ……….…..... dal ………………………………..…….;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985): ....…………..…...……….....................;

9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: ………………………………………………………. (f);

10) di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: ………………………………………………………………………………………………….. (*allegare documentazione probatoria)*

11) di aver diritto alla riserva di posti ai sensi di:
   a) Legge n. 68/1999:
      ☐ di essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato di ………………………………..………………. (*allegare documentazione probatoria)*

      ☐ di non essere iscritto nelle liste del Collocamento Mirato

   b) D. Lgs. 66/2010

   c) altro (specificare motivo)…………………………………………………. (*allegare documentazione probatoria*)

12) - di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
   - di ☐ manifestare ☐ negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

13) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell'apposito elenco sono conformi agli originali;

14) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

15) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ………………………………………………………………………… come da verbale di data ……………………..…. rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda ……………………………………………..…………………………………………………………. (g);

16) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

dott. …..........................…………………..........................

via/piazza…...................................…..…..............……. n…….. telefono n. …..............................….

cap. n. …........... città ....…………………………..…

E-mail ……………………………………………………….....................……. P.E.C………………………………...……………………………

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....-

Firma...…..........

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;

(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(g) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

☐ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l.... sottoscritt.... ....
nat .... a ....(prov.......) il ....
residente a ....(prov.......), via ....n. ......
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

☐ *Allega copia del documento d'identità* ....
(se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

....
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE ....
(firma per esteso e leggibile)

ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fv.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali